

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 190

30^o anno

20 luglio 1987

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero
d'informazione

Sommario

Pagina

I. Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1987/1988

87/C 190/01

Processo verbale della seduta di lunedì 15 giugno 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Approvazione del processo verbale	1
3. Petizioni	1
4. Storno di stanziamenti	3
5. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 49 del regolamento	3
6. Competenza delle commissioni	3
7. Presentazione di documenti	3
8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	12
9. Verifica dei poteri	12
10. Interpretazione del regolamento	12
11. Ordine dei lavori	13
12. Termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione	14
13. Tempo di parola	15
14. Benvenuto	15
15. Anno della sicurezza stradale (discussione e votazione)	15
16. Trasporti di merci su strada (discussione e votazione)	16
17. Alloggi per i senzatetto — Lavoro minorile (discussione)	17
18. Ordine del giorno della prossima seduta	17

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Anno della sicurezza stradale	
— Risoluzione sul 1986 — Anno della sicurezza stradale: Bilancio e prospettive (doc. A 2-48/87)	18
2. Trasporti di merci su strada	
— Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 118 def.	22

Prezzo: Lire 28 300

(segue)

— Risoluzione recante chiusura della consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CCE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri (doc. A 2-39/87)	22
--	----

87/C 190/02

Processo verbale della seduta di martedì 16 giugno 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	27
2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)	27
3. Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza	29
4. Sicurezza in Europa (discussione)	30
5. Benvenuto	31
6. Sicurezza in Europa (seguito della discussione)	31
7. Semestre di attività della presidenza belga del Consiglio	31
8. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (elenco degli argomenti iscrittivi)	32
9. Semestre di attività della presidenza belga del Consiglio (seguito della discussione)	32
10. Unione europea — Atto unico europeo (discussione)	32
11. Calendario delle sedute per il 1988	33
12. Tempo di parola	33
13. Alloggi per i senzatetto — Lavoro minorile (votazione)	33
14. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni alla Commissione)	36
15. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento	37
16. Ordine del giorno della prossima seduta	37

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

Alloggi per i senzatetto — Lavoro minorile

a) Risoluzione sugli alloggi per i senzatetto nella Comunità europea (doc. A 2-246/87)	39
b) Risoluzione sul lavoro minorile (doc. A 2-67/87)	44

87/C 190/03

Processo verbale della seduta di mercoledì 17 giugno 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	50
2. Presentazione di documenti	50
3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (obiezioni)	50
4. Sfida tecnologia moderna — Politica spaziale europea (discussione)	51
5. Dichiarazione della Commissione sul vertice di Venezia — Situazione economica (discussione)	51
6. Sicurezza in Europa (votazione)	51
7. Dichiarazione della Commissione sul vertice di Venezia — Situazione economica (seguito della discussione)	55
8. Imposte sulla cifra d'affari applicabili alle PMI (discussione)	56
9. Benvenuto	56
10. Unione europea — Atto unico europeo (votazione)	56
11. Sfida tecnologica moderna — Politica spaziale europea (votazione)	59
12. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)	61
13. Ordine del giorno della prossima seduta	62

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Sicurezza in Europa	
a) Risoluzione sulle conseguenze per la Comunità europea, della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa/conferenza sul disarmo in Europa (doc. A 2-26/87)	64
b) Risoluzione sull'applicazione degli Accordi di Helsinki e il ruolo del Parlamento europeo nel contesto della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (doc. A 2-77/87)	67
c) Risoluzione sulla cooperazione in materia di sicurezza nell'ambito della cooperazione politica europea (doc. B 2-447/87)	70
2. Unione europea — Atto unico europeo	
a) Risoluzione sulla strategia del Parlamento europeo in vista della realizzazione dell'Unione europea (doc. A 2-28/87)	71
b) Risoluzione sull'Atto unico europeo (doc. B 2-500/87)	75
3. Sfida tecnologica moderna — Politica spaziale europea	
a) Risoluzione sulla risposta dell'Europa alla sfida nel campo della tecnologia moderna (seconda relazione)	76
b) Risoluzione sulla politica spaziale europea (doc. A 2-66/87)	78

87/C 190/04

Processo verbale della seduta di giovedì 18 giugno 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	88
2. Modifica delle competenze	88
DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLI RILEVANZA	
3. Riunione del Consiglio europeo a Bruxelles	88
4. Sri Lanka	88
5. Diritti dell'uomo	89
6. Diritti dei cittadini	90
7. Calamità naturali	91
FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLI RILEVANZA	
8. Relazioni Comunità-Cina (discussione)	92
9. Situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie (discussione)	92
10. Problema armeno (discussione)	93
11. Undicesima relazione annuale della Commissione concernente il FESR (discussione)	93
12. Calendario delle sedute per il 1988	93
13. Dichiarazione della Commissione sul vertice di Venezia — Situazione economica (votazione)	93
14. Imposte sulla cifra d'affari applicabili alle PMI (votazione)	94
15. Relazioni fra la CEE e la Cina (votazione)	94
16. Situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie (votazione)	94
17. Problema armeno (votazione)	95
18. Undicesima relazione annuale della Commissione concernente il FESR (votazione)	97
19. Restituzioni agricole all'esportazione (discussione)	97
20. Conseguenze per il FEAOG, sezione garanzia, del ritiro dal mercato di vino artesano (discussione)	98
21. Settima conferenza dell'UNCTAD (discussione)	98
22. Gestione di rifiuti — Obiettivi di qualità delle acque per il cromo (discussione)	98
23. Ordine del giorno della prossima seduta	98

(*segue*)

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA

1. Riunione del Consiglio europeo a Bruxelles	
— Risoluzione sulla prossima riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e il futuro finanziamento della Comunità (proposta di risoluzione comune sui doc. B 2-552, 558e 560/87)	100
2. Sri Lanka	
— Risoluzione sulla progressione della violenza nello Sri Lanka e la crisi delle relazioni tra lo Sri Lanka e l'India (doc. B 2-564/87)	101
3. Diritti dell'uomo	
a) Risoluzione sulla liberazione delle signore Teo Soh Lung, Tang Lay Lee, Teresa Lim Li Kok, Wong, Souk Yee, Ng Bee Leng, Ma Lee Lin, Low Yit, Leng, Chung Lai Mei, Jenny Chin Lai Ling e dei signori Vincent Cheng Kim Chuan, William Yap Hon Ngian, Kenneth Tsang Chi Seng, Chia Boon Tai, Tay Hong Seng, Tan Tee Seng e Kevin Desmond De Souza (proposta di risoluzione comune ai doc. B 2-514, 521 e 554/87) ...	102
b) Risoluzione sulla situazione degli ebrei in URSS e il rifiuto dell'Unione Sovietica di rilasciare i visti di espatrio (proposta di risoluzione comune ai doc. B 2-516 e 549/87) ..	103
4. Diritti dei cittadini	
a) Risoluzione sulla politica d'asilo seguita da taluni Stati membri in contrasto con i diritti dell'uomo (doc. B 2-512/87)	105
b) Risoluzione sulla difesa dei diritti dei cittadini in Sardegna (doc. B 2-518/87)	106
c) Risoluzione sulla morte di 13 operai nel porto di Ravenna e di altri 4 lavoratori in seguito all'esplosione di un deposito di metanolo a Genova (doc. B 2-568/87)	107
d) Risoluzione sulla criminale recrudescenza del fascismo, del razzismo e della xenofobia nei paesi della Comunità (doc. B 2-651/87)	108
5. Calamità naturali	
a) Risoluzione sui danni causati dal tornado che ha investito il sud-ovest della Francia e il nord della Spagna (doc. B 2-520/87)	109
b) Risoluzione sugli incendi delle foreste e lo sviluppo della regione portoghese ricca di pinete (doc. B 2-530/87)	109
c) Risoluzione sulla gravissima e prolungata siccità in Sardegna (doc. B 2-554/87)	110
FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA	
6. Situazione economica	
— Risoluzione sulla situazione economica nel 1987 (proposta di risoluzione comune sui doc. B 2-503, 504, 506 e 508/87)	111
7. Imposte sulla cifra d'affari applicabili alle PMI	
— Proposta di direttiva — Doc. COM(86) 44 def.	113
— Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari per quanto concerne il regime applicabile alle piccole e medie imprese (doc. A 2-46/87)	115
8. Relazioni tra la CEE e la Cina	
— Risoluzione sulle relazioni tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese (doc. A 2-56/87)	115
9. Situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie	
— Risoluzione concernente la posizione della donna nelle istituzioni della Comunità europea (doc. A 2-257/86)	117
10. Problema armeno	
— Risoluzione su una soluzione politica del problema armeno (doc. A 2-33/87)	119
11. Undicesima relazione annuale della Commissione concernente il FESR	
— Risoluzione sull'undicesima relazione annuale (1985) della Commissione delle Comunità europee sulle attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (doc. A 2-41/87)	121

Processo verbale della seduta di venerdì 19 giugno 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	133
2. Petizioni	133
3. Composizione dei gruppi politici	133
4. Procedure senza relazione	133
5. Protezione del conducente di trattori agricoli a carreggiata stretta	134
6. Restituzioni agricole all'esportazione (votazione)	134
7. Conseguenze per il FEAOG, sezione garanzia, del ritiro dal mercato di vino artefatto (votazione)	135
8. Settima conferenza dell'UNCTAD (votazione)	136
9. Gestione di rifiuti — Obiettivi di qualità delle acque per il cromo (votazione)	136
10. Relazioni di pesca con il Mozambico — Acquacoltura nella Comunità — Aiuti nazionali al settore della pesca (discussione e votazione)	137
11. Recipienti semplici a pressione (discussione e votazione)	138
12. Veicoli a motore e loro rimorchi (discussione e votazione)	138
13. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore (discussione e votazione)	139
14. Tenore di piombo nella benzina (discussione e votazione)	139
15. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi (discussione e votazione)	140
16. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 49 del regolamento	140
17. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso presente seduta	140
18. Calendario delle prossime sedute	141
19. Interruzione della sessione	141

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione	
a) Proposte di direttiva (Doc. COM(86) 653 def.): approvate	143
b) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 228 def.) approvata	142
c) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 244 def.): approvata	142
d) Proposte di regolamento (Doc. COM(87) 274 e 273 def.): approvate	142
2. Protezione del conducente di trattori agricoli a carreggiata stretta	
— Proposta di direttiva (Doc. COM(86) 776 def.): approvata	142
— Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il rafforzamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del tipo a due montanti fissati davanti al sedile del conducente sui trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta muniti di pneumatici (doc. A 2-86/87)	142
3. Restituzioni agricole all'esportazione	
a) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 9 def.)	143
Risoluzione recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) relativo al controllo del pagamento degli importi concessi all'esportazione di prodotti agricoli (doc. A 2-49/87)	144
b) Risoluzione sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole all'esportazione (controllo sulle esportazioni di prodotti agricoli) (doc. A 2-50/87)	145
4. Conseguenze per il FEAOG, sezione garanzia del ritiro dal mercato di vino artefatto	
— Risoluzione sui problemi di gestione della campagna vitivinicola 1983-1984, la produzione di vino artefatto, fra cui la produzione di vino contenente metanolo, e le conseguenze per il FEAOG, sezione garanzia del ritiro dal mercato di vino artefatto (doc. A 2-45/87)	147

5. Settima conferenza dell'UNCTAD		
— Risoluzione sulla settima conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) (Ginevra, 9-31 luglio 1987) (doc. A 2-75/87)	150	
6. Gestione di rifiuti — Obiettivi di qualità delle acque per il cromo		
a) Risoluzione sulla gestione dei rifiuti e le vecchie discariche di rifiuti (doc. A 2-31/87)	154	
b) Proposta di direttiva (Doc. COM(85) 373 def.)	157	
Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva sullo scarico di rifiuti in mare (doc. A 2-19/87)	161	
c) Proposta di direttiva (Doc. COM(85) 373 def.)	163	
Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva concernente gli obiettivi di qualità delle acque per il cromo (doc. A 2-29/87)	166	
7. Relazioni di pesca con il Mozambico — Acquacoltura nella Comunità — Aiuti nazionali al settore della pesca		
a) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 87 def.): approvata	168	
Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca (doc. A 2-58/87)	168	
b) Risoluzione sullo sviluppo dell'acquacoltura nella Comunità (doc. A 2-59/87)	168	
c) Risoluzione sugli aiuti nazionali al settore della pesca (doc. A 2-60/87)	171	
8. Recipienti semplici a pressione		
— Proposta di direttiva (Doc. COM(86) 112 def.): approvata	173	
— Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (doc. A 2-81/87)	173	
9. Veicoli a motore e loro rimorchi		
— Proposta di direttiva I (Doc. COM(87) 26 def.): approvata	174	
— Proposta di direttiva II (Doc. COM(87) 109 def.): approvata	174	
— Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:	174	
I. una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi		
II. una direttiva che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (doc. A 2-84/87)	174	
10. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore		
— Proposta di direttiva (Doc. COM(86) 261 def.)	176	
— Proposta di direttiva (Doc. COM(86) 273 def.): approvata	178	
— Risoluzione recente chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:		
I. una direttiva che modifica la direttiva 20/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contra l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas prodotti dai motori dei veicoli a motore (limitazione delle emissioni di particelle dei motori diesel)		
II. una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori diesel destinati alla propulsione di veicoli (doc. A 2-28/87)	178	
11. Tenore di piombo nella benzina		
— Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 33 def.): approvata	180	
— Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente		

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	<u>Pagina</u>
	una direttiva che modifica la direttiva 85/110/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (doc. A 2-89/87)	180
12.	Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordo	
	— Proposta delle Commissione (Doc. COM(86) 328 def.): approvata	182
	— Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2821/71 del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (doc. A 2-73/87)	182

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1987/1988

Sedute dal 15 al 19 giugno 1987

Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 15 GIUGNO 1987

(87/C 190/01)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta inizia alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 15 maggio 1987.

— dal sig. F. Domenzo, una petizione sulla sospensione a tempo indeterminato dal servizio per presunte irregolarità (n. 65/87);

— dal «Dumbarton Pensioner's Action Group», (gruppo d'azione di pensionati di Dumbarton) una petizione sulla diversità di trattamento dei pensionati fra Gran Bretagna e altri Stati membri della CE (n. 66/87);

— dal sig. K. Weilhammer, una petizione su un reato doganale alla frontiera franco-tedesca (n. 67/87);

— dal sig. G. Schuster, una petizione sulla qualità del servizio postale nella Repubblica federale di Germania (n. 68/87);

— dalla ditta di spedizioni A. Offergeld, una petizione sui trasporti in Francia (n. 69/87);

— dal sig. F. Duggan, una petizione sulle restrizioni all'importazione di merci (n. 70/87);

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

— dalla sig. ra. I. Geraghty, una petizione sull'ingiusta riduzione della pensione e delle indennità (n. 64/87);

Lunedì 15 gennaio 1987

- dal sig. K. Weiser, una petizione sulla condizione svantaggiosa dei ritardati mentali in Europa (n. 71/87);
 - dal sig. W. Rundholz, una petizione sull'aiuto statale per la società rilevatrice «Acciaierie Maxhütte» (n. 72/87);
 - dal sig. C.J.M. Hernandez, una petizione sulla nazionalizzazione delle riserve private d'acqua nelle isole Canarie (n. 73/87);
 - dall'A.D.V. «Associazione di difesa delle vittime di procedure civili, penali e amministrative», sul genocidio giuridico organizzato (n. 74/87);
 - dal sig. L. Deltenre, una petizione sullo «statuto di volontario di guerra» (n. 75/87);
 - dalla «Bürgerinitiative Sondermüll», una petizione sul discarico per rifiuti speciali di Weeze-Wemb (n. 76/87);
 - dalla sig. ra E. M. Abbey, una petizione sull'amministrazione della legislazione in materia di assistenza sociale (n. 77/87);
 - dal sig. E. Moretti, una petizione sui problemi con la S. A. Layetana (compagnia assicuratrice) a Barcellona (n. 78/87);
 - dagli studenti della facoltà di medicina di Malaga «Asamblea Nacional de Estudiantes de Medicina Y Asociados», una petizione sulla selezione effettuata all'inizio del terzo ciclo degli studi di medicina (n. 79/87);
 - dagli abitanti di Skurta, una petizione sulla sovvenzione da parte dell'Unione delle cooperative agricole di Tebe a favore di allevatori di bestiame (n. 80/87);
 - dal sig. K. Christian, una petizione sulle sentenze giudiziarie palesemente errate in quanto basate su errate notifiche degli atti di citazione — Richiesta di assistenza legale (n. 81/87);
 - dal sig. A. Pires de Matos, una petizione su due leggi in contrasto (n. 82/87);
 - dal sig. R. Wohlers, sul divieto di coltivazione di un tipo di ravizzone velenoso per le lepri (n. 83/87);
 - dal sig. P. Fallon, una petizione sulla pensione (n. 84/87);
 - dal sig. W. Rundholz, una petizione sui prezzi agricoli — Stabilizzazione dei cambi CE (n. 85/87);
 - dal sig. W. Rundholz, una petizione sull'installazione a Rastatt di stabilimenti Daimler-Benz (n. 86/87);
 - dal sig. W. Rundholz, una petizione sulla politica agricola CE (n. 87/87);
 - dal sig. W. Rundholz, una petizione sull'industria siderurgica (n. 88/87);
 - dal sig. W. Rundholz, una petizione sul divieto di entrata nei paesi CE per i sospetti malati di AIDS (n. 89/87);
 - dal sig. W. Rundholz, una petizione sulla legislazione CE sui generi alimentari (n. 90/87);
 - dalla sig. ra R. Benzi, una petizione sui problemi degli handicappati e della loro emarginazione (n. 91/87);
 - dalla «Arbeitsloseninitiative München e. V.», una petizione sugli abusi e discriminazioni nei confronti di stranieri nella Repubblica federale tedesca (n. 92/87);
 - dalla sig. ra Gilbert, una petizione sull'acquisto di proprietà «Timeshare» (n. 93/87);
 - dal sig. J.M. Lejeune, una petizione sull'istituzione di un consolato delle Comunità europee (n. 94/87);
 - dalla sig. ra G. Samsoen, una petizione sulla legge del 28 giugno 1984 istitutiva del codice di nazionalità belga (n. 95/87);
 - dalla sig. ra A. Campolieti, una petizione sull'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/82 (n. 96/87);
 - dal sig. A. da Conceicao Pais Oliveira, una petizione sull'interruzione del pagamento della pensione militare (n. 97/87);
 - dalla «Camera sindacale delle sale aste in Belgio», una petizione sull'IVA — Applicazione della sesta direttiva in materia di antichità e di oggetti d'arte importati nel Regno Unito e in Francia (n. 98/87);
 - dal sig. M. Van de Walle, una petizione sulle quote lattiere (n. 99/87).
- Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.
- Decisioni concernenti varie petizioni*
- a) Petizioni dichiarate ricevibili, conformemente all'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento:
- Petizioni n. 17/85, 166, 168, 240, 246, 258, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276/86, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48 e 49/87.
- b) Petizioni trasmesse per informazioni complementari alla Commissione:
- Petizioni n. 240, 246, 266, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276/86, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 26, 32, 38, 39, 45, 46 e 49/87.
- c) Petizioni trasmesse per parere:
- Petizione n. 3/87 alla commissione per gli affari sociali e alla commissione per la gioventù e la cultura;
- petizione n. 8/87 alla commissione politica;
- petizione n. 49/87 alla commissione per i trasporti.
- d) Petizioni per le quali è stato nominato un deputato inquirente:
- Petizioni n. 12, 22, 42 e 44/87.

Lunedì 15 gennaio 1987

e) Petizioni di cui è stato chiuso l'esame:

- petizione n. 58/85 sulla base del parere di un'altra commissione;
- petizioni n. 166 e 168/86: il parere del servizio giuridico del PE è stato trasmesso ai petenti;
- petizioni n. 17/85, 258, 265, 272, 274/86, 1, 4, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 40 e 48/87: una documentazione sulla posizione del PE è stata trasmessa ai petenti;
- petizioni n. 80, 118, 227/85, 13, 41, 46, 59, 60, 66, 87, 93, 98, 121, 136, 167, 200, 205, 216, 218, 219 e 235/86: la risposta fornita dalla Commissione è stata trasmessa ai petenti;
- per la petizione n. 216/86 si invita il presidente a intervenire presso la Commissione per indurla a rivedere la sua posizione iniziale;
- petizione n. 177/86: una documentazione è stata trasmessa al petente.

f) Petizioni di cui l'esame è riaperto:

- Petizione n. 136/85.

g) Petizioni dichiarate irricevibili, conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento e, conformemente allo stesso paragrafo, archiviate:

- Petizioni n. 267, 277 e 278/86, 9, 18, 20, 24, 27, 31, 37, 41 e 47/87; la petizione n. 31/87 è stata trasmessa per conoscenza alla commissione giuridica del parlamento italiano e il presidente del Parlamento europeo è stato invitato a intervenire presso la Commissione per indurla a rivedere la sua posizione iniziale.

4. Storno di stanziamenti

La commissione per il controllo di bilancio ha approvato la proposta di storno di stanziamenti n. 3/87 (doc. C 2-27/87).

5. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 49 del regolamento

Il presidente comunica che la dichiarazione scritta dell'on. Van Der Lek e 36 altri cofirmatari, sulla minaccia che costituiscce per Delfi il progetto di una fabbrica di allumina (doc. B 2-89/87) ha ottenuto 264 firme ed è, conformemente all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento, trasmessa alle istanze citate nella dichiarazione stessa (vedi *allegato I*).

Le dichiarazioni scritte di cui ai doc. B 2-1635/86 e B 2-63/87 non hanno ottenuto il numero di firme richieste e conformemente all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento, decadono.

6. Competenza delle commissioni

La commissione giuridica e la commissione per gli affari istituzionali sono competenti per parere

— sulla problematica dell'associazione e dell'adesione alla Comunità

— sul ruolo del Parlamento nell'ambito di nuove procedure per la conclusione di trattati e di accordi internazionali, argomento su cui la commissione politica è stata autorizzata a elaborare una relazione.

La commissione giuridica è competente per parere sulla proposta di risoluzione della on. Dury sulla restituzione dei beni culturali ai paesi di origine (doc. B 2-1660/85) (competente per il merito: commissione per la gioventù e la cultura — relatrice: on. Larive).

La commissione per gli affari istituzionali è competente per parere sulla proposta di risoluzione dell'on. De Gucht sul libero accesso dei membri dei parlamenti nazionali alle riunioni delle commissioni del Parlamento europeo (doc. B 2-82/85) (competente per il merito: commissione per il regolamento; già competente per parere: commissione politica e commissione per i bilanci).

La commissione per la politica regionale è competente per parere sulle proposte della Commissione concernenti

- I. un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti al reddito agricolo
- II. un regolamento che istituisce un regime di inquadramento di aiuti nazionali al reddito agricolo
- III. un regolamento recante instaurazione di un regime comunitario di incentivazione alla cessazione dell'attività agricola (doc. C 2-41/87) (competente per il merito: commissione per l'agricoltura; già competente per parere: commissione per i bilanci).

7. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio, le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:

— un regolamento relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (doc. C 2-44/87)

competente per il merito: commissione per i trasporti, competente per parere: commissione giuridica;

— una decisione concernente un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività anormalmente elevati o di incidenti nucleari (doc. C 2-49/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente, competente per parere: commissione per l'energia;

— una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il rafforzamento delle legislazioni

Lunedì 15 gennaio 1987

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (doc. C 2-50/87)

deferita alla commissione per i problemi economici e monetari;

— un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (doc. C 2-51/87)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura,

competente per parere: commissione per i bilanci;

— un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune per quanto riguarda il sistema degli anticipi nel settore garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (doc. C 2-52/87)

competente per il merito: commissione per i bilanci,

competente per parere: commissione per l'agricoltura e commissione per il controllo di bilancio;

— un regolamento relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (doc. C 2-54/87)

deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne;

— un regolamento relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990 (doc. C 2-56/87)

competente per il merito: commissione per le relazioni economiche esterne,

competente per parere: commissione per l'agricoltura e commissione per i bilanci;

— una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (doc. C 2-57/87)

deferita alla commissione per i problemi economici e monetari;

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— relazione dell'on. Dankert, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sui problemi di gestione della compagnia vitivinicola 1983/1984, la produzione di vini artefatti, fra cui la produzione di vino contenente metanolo, e le conseguenze, per il FEAOG, sezione garanzia, del ritiro dal mercato del vino artefatto (doc. A 2-45/87);

— relazione dell'on. I. Friedrich, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle

comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 444 def. — doc. C 2-100/86) contenente una direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari per quanto concerne il regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese (doc. A 2-46/87);

— relazione dell'on. Seefeld, a nome della commissione per i trasporti, sul 1986 «Anno della sicurezza stradale — Bilancio e prospettive» (doc. A 2-48/87);

— relazione dell'on. Marck, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 9 def. — doc. C 2-205/86) concernente un regolamento relativo al controllo del pagamento degli importi concessi all'esportazione di prodotti agricoli (doc. A 2-49/87);

— relazione dell'on. Marck, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole all'esportazione (controllo sulle esportazioni di prodotti agricoli) (relazione speciale della Corte dei conti, GU n. C 215/del 1985) (doc. A 2-50/87);

— relazione dell'on. Raftery, a nome della commissione per l'agricoltura, sui finanziamenti comunitari in materia di infrastrutture in zone rurali (doc. A 2-54/87);

— relazione della on. Le Roux, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, sulla proposta di decisione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 344 def. — doc. C 2-55/86) relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione per la protezione, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente marino e delle zone costiere della regione dell'Africa orientale, nonché dei due protocolli allegati (doc. A 2-55/87);

— relazione dell'on. Bettiza, a nome della commissione politica, sulle relazioni tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese (doc. A 2-56/87);

— relazione dell'on. Muntingh, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla protezione dell'ambiente e della natura nell'Antartico (doc. A 2-57/87);

— relazione dell'on. Guermeur, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 87 def. — doc. C 2-16/87/II) concernente un regolamento (CEE) relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca (doc. A 2-58/87);

Lunedì 15 gennaio 1987

- relazione della on. Ewing, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sullo sviluppo dell'acquacoltura nella Comunità (doc. A 2-59/87);
- relazione dell'on. Battersby, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sugli aiuti nazionali al settore della pesca (doc. A 2-60/87);
- relazione dell'on. Maher, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sugli effetti della PAC sugli scambi agricoli con i paesi terzi e sull'occupazione nella Comunità (doc. A 2-61/87);
- relazione dell'on. Pons Grau, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla crisi internazionale dello stagno (doc. A 2-62/87);
- relazione dell'on. De Gucht, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla soppressione degli ostacoli fiscali nell'ambito della Comunità europea (doc. A 2-63/87);
- relazione della on. Lentz-Cornette, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla creazione e la conservazione di riserve naturali di interesse comunitario (doc. A 2-65/87);
- relazione dell'on. Toksvig, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla politica spaziale europea (doc. A 2-66/87);
- relazione dell'on. Suarez Gonzalez, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sul lavoro minorile (doc. A 2-67/87);
- relazione della on. Ewing, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulle università libere nella Comunità europea (doc. A 2-69/87);
- relazione dell'on. Staes, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulle risorse di legno e il disboscamento nei paesi in via di sviluppo alla luce della politica energetica del Terzo Mondo (doc. A 2-72/87);
- relazione dell'on. Wijsenbeek, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta di modifica della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 328 def. — doc. C 2-85/86) recante modifica della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 328 def. — doc. C 2-85/86) recante modifica del regolamento (CEE) n. 2821/71 del 20 dicembre 1971 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (doc. A 2-73/87);
- relazione dell'on. R. Crespo, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sui bilanci sociali (doc. A 2-74/87);
- relazione dell'on. Cohen, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla settima Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) (Ginevra, 9-31 luglio 1987) (Doc. COM(87) 37 def. e def. 2) (doc. A 2-75/87);
- relazione dell'on. Barral Agesta, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, su un'azione comunitaria nel settore del libro (Doc. COM(85) 681 def.) (doc. A 2-76/87);
- relazione dell'on. Campinos, a nome della commissione politica, sull'applicazione degli accordi di Helsinki e il ruolo del Parlamento europeo nel contesto della CSCE (doc. A 2-77/87);
- relazione dell'on. Lafuente Lopez, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, su una modifica del regolamento relativa alle modalità di ritiro e di ripresa delle proposte di risoluzione previste agli articoli 40, paragrafo 3, 42, paragrafo 5, 47, paragrafo 1 e 48, paragrafo 5, del regolamento (doc. A 2-78/87);
- relazione dell'on. Starita, a nome della commissione per i trasporti, su una rete europea di treni a grande velocità (doc. A 2-79/87);
- relazione dell'on. Balfe, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla situazione politica, economica e sociale e sulle condizioni dell'aiuto comunitario al Bangladesh (doc. A 2-80/87);
- relazione dell'on. Visser, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 112 def. — doc. C 2-11/86) concernente una direttiva relativa al raccapriccimento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (doc. A 2-81/87);
- relazione dell'on. Musso, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sulle regioni di montagna (doc. A 2-82/87);
- relazione dell'on. O'Malley, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 662 def. — doc. C 2-171/86) concernente un regolamento che dispone l'attuazione della fase preparatoria di un programma comunitario sul trasferimento elettronico di dati a uso commerciale con le reti di comunicazione (TEDIS) (doc. A 2-83/87);
- relazione dell'on. Beazley, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:

Lunedì 15 gennaio 1987

- I. una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Doc. COM(87) 26 def. — doc. C 2-216/86)
- II. una direttiva che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Doc. COM(87) 109 def. — doc. C 2-50/87)

(doc. A 2-84/87);

— relazione dell'on. Price, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla libera prestazione di servizi nel settore delle assicurazioni diverse dall'assicurazione vita (doc. A 2-85/87);

— relazione dell'on. von Wogau, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 776 def. — doc. C 2-203/86) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, del tipo a due montanti fissati davanti al sedile del conducente sui trattori agricoli o forestali, a carreggiata stretta, muniti di pneumatici (doc. A 2-86/87);

— relazione della on. Oppenheim, a nome della commissione politica, sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(86) 541 def. — doc. C 2-149/86) concernente una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli (doc. A 2-87/87);

— relazione della on. Vittinghoff, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-63/86 — doc. COM(86) 261 def. e doc. COM(86) 273 def.) concernenti:

- I. una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas prodotti dai motori dei veicoli a motore
- II. una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli

(doc. A 2-88/87);

— relazione dell'on. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio

(doc. COM(87) 33 def. — doc. C 2-21/87) concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (doc. A 2-89/87);

— relazione dell'on. Gaibisso, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sul ruolo dei farmaci naturali (fitofarmaci) nella Comunità europea (doc. A 2-90/87);

— relazione dell'on. Muntingh, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'importazione di prodotti derivati dai canguri (doc. A 2-91/87);

— relazione dell'on. Cassidy, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(86) 584 def. — doc. C 2-188/86) avente per oggetto una prima modifica della direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (doc. A 2-92/87)

— relazione dell'on. Cassidy, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 14 def. — doc. C 2-215/86) concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (doc. A 2-93/87);

— relazione dell'on. Cassidy, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 21 def. — doc. C 2-218/86) concernente una direttiva recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (doc. A 2-94/87);

— relazione dell'on. Lenz, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla raffigurazione e la posizione della donna nei mezzi di comunicazione di massa (doc. A 2-95/87);

c) le seguenti interrogazioni orali con discussione;

— interrogazione orale degli on. Pöttering, Galluzzi, Hänsch, Prag, Bettiza, Tourrain, Penders, Hutton, Ford, van den Heuvel, Segre, Glinne, Dankert Normanton, Tzunis e Blumenfeld, ai ministri degli affari esteri, sulle iniziative progettate sotto la presidenza belga per più

Lunedì 15 gennaio 1987

intense attività comunitarie concernenti gli aspetti politici ed economici della sicurezza, ai sensi delle disposizioni in materia dell'atto unico (doc. B 2-393/87);

— interrogazione orale della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, al Consiglio, sulla situazione economica e i problemi di coordinamento delle politiche economiche nella Comunità ai fini della convergenza fra gli Stati membri (doc. B 2-394/87);

— interrogazione orale della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, alla Commissione, sulla situazione economica e i problemi di coordinamento delle politiche economiche nella Comunità ai fini della convergenza fra gli Stati membri (doc. B 2-395/87);

— interrogazione orale degli on. Segre, Sutra, Staufenberg, Cantarero del Castillo, Croux, Herman, Prag, Seeler e Toussaint, a nome della commissione per gli affari istituzionali, alla Commissione, sull'Atto unico europeo (doc. B 2-396/87);

d) interrogazioni orali degli on. Rogalla, Escuder Croft, Maher, Musso, MacSharry, Kolokotronis, Garcia Arias, Arbeloa Muru, Crawlez, Pegado Liz, von Wogau, Cabezon Alonso, Hughes, Cassidy, Mattina, Boutos, Ulburghs, McMahon, Saridakis, Welsh, Hammerich, Barros Moura, Tongue, Marshall, Cornelissen, Pearce, Eyraud, Clinton, Bloch von Blottnitz, Seeler, Cinciari Rodano, Patterson, de Vries, Bonde, Cicciomessere, Robles Piquer, Squarcialupi, Glinne, Falconer, Sherlock, Le Roux, Sir James Scott-Hopkins, Seligman, Fich, Iversen, Lizin, Simons, Avgerinos, Papoutsis, Wijzenbeek, De March, Gazis, Christodoulou, Roelants du Vivier, Giannakou-Koutsikou, Adam, Lord Bethell, Filinis, Smith, Boesmans, Prout, Maccartin, Lomas, Gredal, Van Hemeldonck, Caño Pinto, Hutton, J. Elles, Ulburghs, Bonde, Pearce, Cicciomessere, Marshall, Gerontopoulos, Robles Piquer, Härlin, Escuder Croft, Adam, Lizin, Seefeld, Vernimmen, Staes, Alavanos, Arbeloa Muru, Boesmans, Pearce, Efremidis, Seligman, Ulburghs, Bonde, Sir Peter Vanneck, Iversen, Lizin, Pranchère, Dury, Wurtz, Newton Dunn, Tzunis, Cabezon Alonso e Adamu per il tempo delle interrogazioni del 16 e 17 giugno 1987, conformemente all'articolo 44 del regolamento (doc. B 2-460/87);

e) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento:

— proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sull'autorizzazione all'impiego dei stimolatori della crescita, Carbadox e Olaquindox (doc. B 2-292/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competente per parere: commissione per l'agricoltura;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla violazione del diritto comuni-

tario posta in atto al decreto vallone sulla salvaguardia delle acque superficiali e la relativa decisione di attuazione per quanto attiene ai gravami fiscali su taluni trasferimenti di acque al di fuori della regione vallone (doc. B 2-293/87)

deferita alla commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Fich sulla distribuzione gratuita di latte agli scolari (doc. B 2-294/87) competente per il merito: commissione per l'agricoltura,

competenti per parere: commissione per i bilanci e commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione dell'on. Tridente sul traffico di bambini dal Guatemala agli Stati Uniti e all'Europa (doc. B 2-295/87)

competente per il merito: commissione politica,

competente per parere: commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione dell'on. Lakagos sull'opportunità di un'eventuale nuova adesione alla Comunità (doc. B 2-297/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Tridente sulla costruzione della diga sul torrente Ingagna nel comune di Mongrando (Vercelli) (doc. B 2-298/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competente per parere: commissione per la politica regionale;

— proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sulla caccia di frodo di animali protetti dalla CITES (doc. B 2-299/87)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione dell'on. Ulburghs sul pieno coinvolgimento delle popolazioni locali lungo le frontiere nazionali nei processi decisionali concernenti progetti inquinanti in regioni di frontiera fra gli Stati membri della CE (doc. B 2-300/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competenti per parere: commissione per la politica regionale e commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Staes sulle persone scomparse in Messico (doc. B 2-301/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Antoniozzi, Ciancaglini, Giummarra, Iodice, Michelini e Starita sulle relazioni tra ordinamento giuridico comunitario e ordinamenti giuridici degli Stati membri (doc. B 2-302/87)

Lunedì 15 gennaio 1987

competente per il merito: commissione per gli affari istituzionali;

competente per parere: commissione giuridica;

— proposta di risoluzione della on. Pantazi sulla fondazione di un centro di sviluppo europeo (doc. B 2-303/87)

deferita alla commissione per la politica regionale;

— proposta di risoluzione dell'on. Herman, sull'importanza di esaminare taluni problemi in vista dell'attuazione di una strategia per la realizzazione dell'Unione europea (doc. B 2-304/87) (ritirata);

— proposta di risoluzione della on. Bloch von Blottnitz sui guasti verificatisi nella centrale nucleare di Ham-Ventrop (RFG) (doc. B 2-305/87)

competente per il merito: commissione per l'energia;

competente per parere: commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier concernente un'etichetta «ambiente» per i prodotti (doc. B 2-306/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente;

competente per parere: commissione per i problemi economici e monetari;

— proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier su «trasporti e ambiente» (doc. B 2-307)

competente per il merito: commissione per i trasporti, competenti per parere: commissione per la protezione dell'ambiente e commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione dell'on. Saridakis sulle relazioni della Comunità con i membri non europei del CMAE (doc. B 2-308/87)

deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne;

— proposta di risoluzione dell'on. Marshall sul futuro della produzione del paté de foie gras (doc. B 2-309/87)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione degli on. Falconer, Stewart, Newman, Hindley e Hughes sulla politica agricola comune (doc. B 2-310/87)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura;

competente per parere: commissione per lo sviluppo;

— proposta di risoluzione dell'on. Tridente su armi chimiche all'Iraq (doc. B 2-311/87)

competente per il merito: commissione politica,

competente per parere: commissione per le relazioni economiche esterne;

— proposta di risoluzione della on. Lizin sui corsi tecnici secondari superiori di promozione sociale (doc. B 2-312/87)

competente per il merito: commissione giuridica,

competente per parere: commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione dell'on. Bouts sulla concessione di aiuti economici per la ricostituzione e la riconversione degli uliveti e frutteti danneggiati dal gelo in Grecia (doc. B 2-313/87)

competente per il merito: commissione per i bilanci,

competente per parere: commissione per l'agricoltura;

— proposta di risoluzione dell'on. Fernandes sulla costruzione di un'autostrada che collega le città di Oporto (Portogallo) a Santiago di Compostella (Spagna) (doc. B 2-314/87)

competente per il merito: commissione per i trasporti, competenti per parere: commissione per la politica regionale e commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sugli aiuti forniti da mercenari europei ai Contras del Nicaragua (doc. B 2-315/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Perinat Elio sull'inclusione dei limoni nella lista dei condimenti e la loro esclusione da quello degli ortofrutticoli (doc. B 2-316/87)

deferita alla commissione per l'agricoltura;

— proposta di risoluzione dell'on. Pordea sulle possibili incidenze dei negoziati Est-Ovest sulla situazione dell'Europa orientale (doc. B 2-317/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione della on. Pery sulla pubblicazione da parte della Commissione, di una carta della «zona comunitaria di pesca» (doc. B 2-319/87)

deferita alla commissione per l'agricoltura;

— proposta di risoluzione dell'on. Stavru sull'industria comunitaria di trasformazione dei prodotti della pesca (doc. B 2-320/87)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura,

competente per parere: commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione dell'on. Cantarero del Castillo sulla creazione di un Conservatorio di musica europeo per virtuosi (doc. B 2-321/87)

Lunedì 15 gennaio 1987

competente per il merito: commissione per la gioventù e la cultura;

competente per parere: commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione dell'on. Härlin su qualità di piante resistenti agli erbicidi prodotte mediante l'ingegneria genetica (doc. B 2-322/87)

competente per il merito: commissione per l'energia;

competenti per parere: commissione per la protezione dell'ambiente e commissione per l'agricoltura;

— proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer sull'intensificazione della lotta armata nel Sahara occidentale e sulle sofferenze della popolazione (doc. B 2-323/87)

competente per il merito: commissione politica;

competente per parere: commissione per lo sviluppo;

— proposta di risoluzione degli on. Lucas Pires e R. Crespo sull'attribuzione dei diritti di piena cittadinanza agli emigranti nell'ambito dell'Europa (doc. B 2-324/87)

competente per il merito: commissione per la gioventù e la cultura;

competenti per parere: commissione per gli affari sociali, commissione politica e commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Pordea su diversi colloqui Est-Ovest e il destino delle nazioni europee assoggettate (doc. B 2-325/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Fourçans sull'adeguamento delle strutture sociali, economiche ed educative allo sviluppo democratico (doc. B 2-326/87)

competente per il merito: commissione per gli affari sociali;

competenti per parere: commissione per i problemi economici e monetari e commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione degli on. Telkämper, Graefe zu Baringdorf, Van Dijk, van der Lek, Filinis, Squarcialupi, Rossi, Staes, Roelants du Vivier, Vandemeulebroucke, Kuijpers, Adamu, Rossetti, Bandres Molet, Graziani, Columbu, Iversen, Boserup e Ulburghs sull'invio nella Polinesia francese di una commissione indipendente di esperti internazionali, tra cui medici specialisti in medicina nucleare (doc. B 2-327/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente;

competente per parere: commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Cassidy sul divieto di importazione di zampe di rana (doc. B 2-328/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente;

competenti per parere: commissione per l'agricoltura e commissione per le relazioni economiche esterne;

— proposta di risoluzione dell'on. Remacle sulla protezione degli esseri umani, della fauna e della flora dagli effetti nocivi dei campi elettrici determinati dalle linee aeree di trasporto su piloni della corrente elettrica ad alta tensione e a bassa frequenza e dalle stazioni di trasformazione (doc. B 2-329/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente;

competenti per parere: commissione per i trasporti e commissione per l'agricoltura;

— proposta di risoluzione della on. Braun-Moser sulla creazione di un sistema elettronico di prenotazione viaggi (Computer Reservation System — CRS) su scala europea (doc. B 2-385/87)

deferita alla commissione per trasporti;

— proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer sulla nuova ondata di violenza in Colombia (doc. B 2-386/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Chiabrandi, N. Pisoni, Gaibisso, Borgo, Costanzo, Giummarrà, F. Pisoni e Ciancaglini, a nome del gruppo del PPE, sull'inquinamento da diserbanti delle acque nell'Italia del nord (doc. B 2-387/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente;

competenti per parere: commissione per l'agricoltura e commissione per la politica regionale;

— proposta di risoluzione degli on. Luster, Aigner, Bardong, Braun-Moser, Brok, Chanterie, Dalsass, Ebel, I. Friedrich, Hahn, Lentz-Cornette, Mallet, Münch, Pirkl, Pötschki, Pöttering, Rabbethge, Späth, Stauffenberg, Wedekind, Zarges e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sulle violazioni dei diritti dell'uomo (doc. B 2-388/87)

competente per il merito: commissione politica;

competente per parere: commissione per lo sviluppo;

— proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier sulle implicazioni per la Comunità europea della relazione della commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (doc. B 2-389/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente;

competenti per parere: commissione per l'agricoltura e commissione per lo sviluppo;

— proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier sul diritto delle associazioni per la protezione

Lunedì 15 gennaio 1987

dell'ambiente di avviare azioni giudiziarie (doc. B 2-390/87)

competente per il merito: commissione giuridica,

competente per parere: commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione degli on. Mallet, Partrat, Vanleren Berghe, Fontaine, Abelin e Debatisse sulla cooperazione fra la Comunità europea e il Nicaragua nel settore del libro (doc. B 2-391/87)

competente per il merito: commissione per lo sviluppo, competente per parere: commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione degli on. Vanleren Berghe, Fontaine, Mallet, Partrat, Debatisse e Abelin sull'istituzione di una Fondazione europea per la libertà di espressione (doc. B 2-392/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Schleicher, Lentz-Cornette, Lambrias, Alber, Mertens, Maij-Weggen e Marck, a nome del gruppo del PPE, sul Consiglio dei ministri dell'ambiente del 21 maggio 1987 e sulla legislazione in materia di grandi impianti di combustione (doc. B 2-397/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competente per parere: commissione giuridica;

— proposta di risoluzione degli on. De Backer-Van Ocken, Maij-Weggen e Chanterie sul regime di Khomeini nell'Iraq (doc. B 2-398/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Hindley e Newmann sulle cattive condizioni fisiche di Pulsara Liyanage, prigioniera politica a Sri Lanka (doc. B 2-399/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione della on. Fuillet sulla prostituzione di minori in Brasile (doc. B 2-400/87)

competente per il merito: commissione politica,

competente per parere: commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione degli on. Balf e Boesmans sull'urgente necessità di intervenire per l'abrogazione nella Repubblica federale di Germania delle norme sul «Berufsverbot» come auspica la relazione del BIT (doc. B 2-401/87)

Competente per il merito: commissione per gli affari sociali,

competente per parere: commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Hughes sulla distruzione della foresta pluviale tropicale (doc. B 2-402/87)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione dell'on. Glinne volta a sostenere l'organizzazione di un referendum in Uruguay a proposito dell'amnistia prevista per i responsabili di violazioni di diritti dell'uomo (doc. B 2-403/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Arbeloa Muru, Ramirez Heredia, Caño Pinto e Caamano Bernal sulla rinuncia al diritto di voto all'ONU (doc. B 2-404/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Sanchez-Cuenca Martinez sulla carenza d'acqua in Europa e in particolare nei paesi del bacino mediterraneo (doc. B 2-405/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competente per parere: commissione per la politica regionale;

— proposta di risoluzione dell'on. Rubert de Ventos sullo studio di una bandiera europea per i Giochi Olimpici (doc. B 2-406/87)

deferita alla commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione di Sir Peter Vanneck e dell'on. Pearce sulla politica della Comunità europea nei confronti della Repubblica Sudafricana (doc. B 2-407/87)

competente per il merito: commissione politica,

competente per parere: commissione per lo sviluppo;

— proposta di risoluzione dell'on. Malaud sulla cooperazione scientifica e tecnica (doc. B 2-408/87)

competente per il merito: commissione per la gioventù e la cultura,

competenti per parere: commissione per l'energia e commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sull'impiego di armi chimiche da parte dell'Iraq contro villaggi curdi (doc. B 2-409/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del gruppo socialista, sulle nuove rivelazioni di azioni terroristiche perpetrata dallo Stato cileno in Europa e nel mondo (doc. B 2-411/87)

deferita alla commissione politica;

Lunedì 15 gennaio 1987

— proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru sulla modifica del regolamento per quanto riguarda i lavori dell'Assemblea e delle commissioni (doc. C 2-412/87)

deferita alla commissione per il regolamento;

— proposta di risoluzione dell'on. Papoutsis sullo sviluppo di una politica comunitaria nel settore delle comunicazioni e dell'informazione (doc. C 2-413/87)

deferita alla commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione dell'on. Newman sull'esigenza di giustizia per Steven Shaw e altri studenti dell'Università di Manchester (doc. B 2-414/87)

deferita alla commissione giuridica;

— proposta di risoluzione degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sull'inquinamento del terreno di captazione idrica a Westerlo (Fiandre) (doc. C 2-415/87)

competente per il merito: commissione giuridica,

competente per parere: commissione per la politica regionale;

— proposta di risoluzione degli on. Kuijpers, Vandemeulebroucke e Columbu sull'affidamento e la sottrazione di minori con trasporto verso paesi terzi (doc. C 2-416/87)

competente per il merito: commissione giuridica,

competente per parere: commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione della on. Lizin sui prigionieri politici cileni muniti di visto d'entrata in uno Stato membro (doc. C 2-417/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione della on. Maij-Weggen sulle sottrazioni di minori con trasporto al di là delle frontiere nazionali (doc. B 2-418/87)

competente per il merito: commissione giuridica,

competente per parere: commissione per la gioventù e la cultura;

f) le seguenti dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 49 del regolamento:

— dichiarazione scritta degli on. Donnez e Baur sull'opposizione a qualsiasi tentativo di far rivivere il nazismo (doc. B 2-318/87)

— dichiarazione scritta degli on. Fitzgerald, Larive, Van Hemeldonck, Maij-Weggen, sir Jack Stewart-Clark, Squarcialupi e altri sulla «designazione del 1990 come Anno europeo degli anziani» (doc. B 2-410/86);

g) dal Consiglio:

— un parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 2/87 da capitolo a capitolo all'interno della

sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. C 2-18/87) (doc. C 2-45/87);

deferito alla commissione per i bilanci;

— un parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 3/87 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. C 2-27/87) (doc. C 2-46/87)

deferito alla commissione per il controllo di bilancio;

— una richiesta di parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 4/87 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. SEC(87) 855 def.) (doc. C 2-53/87)

deferita alla commissione per i bilanci;

— una richiesta di parere sulle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a decisioni concorrenti:

I. la conclusione di protocolli addizionali agli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Egitto, il Libano, la Tunisia, l'Algeria e la Giordania e

II. la conclusione di protocolli agli accordi di cooperazione tra la comunità economica europea e l'Egitto, il Libano, la Tunisia, l'Algeria e la Giordania, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

(doc. C 2-59/87)

competente per il merito: commissione per lo sviluppo,

competenti per parere: commissione per l'agricoltura e commissione per i bilanci;

h) dalla Commissione:

— una lettera concernente il tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-47/87)

deferita alla commissione per i bilanci;

— una relazione sull'esecuzione del bilancio delle Comunità europee alla data del 31 marzo 1987 (doc. C 2-48/87)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio.

— una relazione sull'esecuzione del bilancio delle Comunità europee al 30 aprile 1987 (doc. C 2-55/87)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio;

— una richiesta di parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 6/87 da capitolo a capitolo all'interno della sezione IV (Corte di giustizia) del bilancio gene-

Lunedì 15 gennaio 1987

rale delle Comunità per l'esercizio 1987 (doc. C 2-58/87)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio.

8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il presidente comunica di aver ricevuto copia conforme dei seguenti documenti:

— atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità dell'accordo europeo per lo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni;

— atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità dell'accordo per l'importazione temporanea in esenzione doganale, a titolo di prestito gratuito e per scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a ospedali e cliniche;

— atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità dell'accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana;

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi di taluni vini e bevande alcoliche;

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987);

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1987);

— accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1987);

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco che fissa, per il periodo 1° novembre 1986 - 31 ottobre 1987, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco;

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare d'Algeria che fissa, per il periodo 1° novembre 1986 - 31 ottobre 1987, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario dell'Algeria;

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa, per il periodo 1° novembre 1986 - 31 ottobre 1987, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia;

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, il Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa della Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, l'Isola Maurizio, la Repubblica di Uganda, Saint Christopher-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago nonché la Repubblica dello Zimbabwe sul prezzo garantito per lo zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987;

— accordo in merito ai testi in lingua portoghese e spagnola dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo di applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

9. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento ratifica il mandato dell'on. Compasso.

10. Interpretazione del regolamento

Conformemente all'articolo 111 del regolamento, il presidente informa il Parlamento della seguente interpretazione dell'articolo 85 del regolamento, fornita dalla commissione per il regolamento:

per il regolamento:

«In caso di richiesta di rinvio di una relazione in commissione, ex articolo 85 del regolamento, la commissione competente è tenuta a elaborare una nuova relazione per il Parlamento. Questo obbligo scaturisce dal fatto che l'Assemblea, una volta che la relazione sia stata depositata, rimane arbitro della decisione che dovrà essere adottata sulla relazione sottoposta al suo esame.

Il rinvio in commissione ex articolo 85 può essere chiesto anche durante la votazione su una parte del testo, fino al momento in cui il presidente abbia posto in votazione il testo nel suo complesso, conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera d, del regolamento».

Se al momento dell'approvazione del presente processo verbale l'interpretazione di cui sopra non sarà oggetto di contestazione ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 5, del regolamento, essa si riterrà approvata.

Lunedì 15 gennaio 1987

11. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il presidente ricorda che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 114.455), cui vengono apportate o proposte le seguenti modifiche:

Lunedì 15 giugno

Nessuna modifica

Martedì 16 giugno

Proposte formulate sulla base dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento:

1. su richiesta del gruppo socialista di inserire una relazione Campinos sugli accordi di Helsinki (doc. A 2-76/87) nella discussione congiunta sulla relazione Boesmans (doc. A 2-26/87) e l'interrogazione orale di cui al doc. B 2-393/87 (punti n. 100 e 101);
2. su richiesta del gruppo PPE, di trattare separatamente i punti n. 102 e 103 (dichiarazione del Consiglio e relazione interlocutoria Herman — doc. A 2-28/87);
3. nel caso in cui alcuni punti dell'ordine del giorno di lunedì dovessero essere rinviati, di procedere alla relativa votazione subito dopo il loro esame;
4. di ritardare, in questo caso, il tempo delle interrogazioni, che inizierebbe alle 18.15, con conseguente prolungamento della seduta sino alle 20.00.

Le proposte di cui sopra sono accolte.

Richiesta, presentata sulla base dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento del presidente della commissione per la protezione dell'ambiente e altri 22 cofirmatari di anticipare a martedì la discussione congiunta sulle relazioni Roelants du Vivier (doc. A 2-31/87), Muntingh (doc. A 2-19/87) e Schleicher (doc. A 2-29/87), iscritte all'ordine del giorno di giovedì (punti n. 121, 122 e 123).

Intervengono gli on. Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, Sherlock e Arndt.

La richiesta è respinta.

Interviene l'on. von der Vring.

Mercoledì 17 giugno

Proposte, formulate sulla base dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento:

1. di esaminare come primo punto, dato che il presidente in carica del Consiglio non può essere pre-

sente prima della 10.30, la discussione congiunta sulle relazioni Poniatowski (doc. A 2-14/87) e Toksvig (doc. A 2-66/87) (punti n. 109 e 110);

2. di fare seguire tale dibattito da una discussione congiunta sulla dichiarazione della Commissione sul vertice economico di Venezia e le due interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione sulla situazione economica (docc. B 2-394 e 395/87), già iscritte al progetto di ordine del giorno. L'on. Croux chiede che sia prorogato il termine previsto per la presentazione di emendamenti alle proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sulle interrogazioni orali;
3. di prevedere un turno di votazioni dalle 17.30 alle 18.30, con relativo spostamento del tempo delle interrogazioni, che si svolgerà dalle 18.30 alle 20.00.

Le proposte di cui sopra sono accolte.

Richiesta, formulata sulla base dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento, del gruppo comunista di inserire nella precipitata discussione congiunta un'interrogazione orale alla Commissione sulle società multinazionali in Europa (n. 0-18/87).

Il presidente dichiara tale richiesta decaduta, non essendo stata illustrata oralmente.

Giovedì 18 giugno

Proposta, formulata sulla base dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento, di anticipare a giovedì, dopo la relazione Bettiza (doc. A 2-56/87) (punto n. 113) la relazione van den Heuvel (doc. A 2-257/86) (punto n. 82), iscritta all'ordine del giorno di venerdì.

Intervengono le on. Lemass e Llorca Vilaplana.

Il Parlamento accoglie la proposta.

Richiesta, formulata sulla base dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento proveniente dalla commissione per lo sviluppo e la cooperazione e da altri 29 firmatari, di rinviare la relazione Pantazi (doc. A 2-44/87) (punto n. 119), ad una prossima tornata.

Intervengono la on. Pantazi, relatrice, che ritira la relazione, e l'on. Turne.

Venerdì 19 giugno

Applicazione della procedura d'urgenza (articolo 57 del regolamento) richiesta

a) dal Consiglio per

— una proposta di modifica del regolamento concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ad alcune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (Doc. COM(86) 328 def. — doc. C 2-85/86) (relazione Wijsenbeek — doc. A 2-73/87).

(Motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio pensa di decidere sul complesso delle proposte nel set-

Lunedì 15 gennaio 1987

tore dei trasporti aerei prima della fine del mese di giugno);

— una proposta di direttiva concernente il tenore di piombo nella benzina (Doc. COM(87) 33 def. — doc. C 2-21/87) (relazione Collins — doc. A 2-89/87).

(Motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio desidera giungere a una decisione il più rapidamente possibile onde permettere agli Stati membri interessati di ritirare dai loro mercati nazionali la benzina normale contenente piombo);

— una proposta di modifica del regolamento concernente il finanziamento della PAC e l'applicazione dei sistemi di anticipi FEAOG, sezione garanzia. (Doc. COM(87) 212 def. — doc. C 2-52/87)

(Motivazione della richiesta d'urgenza: la proposta mira a sostituire l'attuale regime degli anticipi con un sistema di rimborso delle spese agricole impegnate dagli Stati membri: il Consiglio dovrebbe decidere nel mese di settembre);

— una proposta di regolamento concernente il regime di importazione di granoturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990 (Doc. COM(87) 244 def. — doc. C 2-56/87).

(La commissione per le relazioni economiche esterne si propone di chiedere l'applicazione dell'articolo 99 del regolamento).

(Motivazione della richiesta d'urgenza: necessità di evitare problemi di funzionamento di questo mercato, in particolare necessità di smaltire le importazioni americane prima dell'arrivo sul mercato del raccolto comunitario);

b) dalla Commissione per

— una proposta di direttiva concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di preparati pericolosi (Doc. COM(85) 364 def. — doc. C 2-89/85);

— una proposta di direttiva concernente i recipienti semplici a pressione (Doc. COM(86) 112 def. — doc. C 2-11/86) (relazione Visser — doc. A 2-81/87);

— due proposte di direttiva concernenti l'inquinamento atmosferico dovuto all'emissione di gas di scarico dei veicoli a motore (Doc. COM(86) 261 e 273 def. — doc. C 2-63/86) (relazione Vittingshoff — doc. A 2-88/87);

— una proposta di direttiva concernente le procedure per l'assegnazione degli appalti pubblici di forniture (Doc. COM(86) 297 def. — doc. C 2-64/86) (relazione Beumer);

— una proposta di direttiva concernente la protezione in caso di ribaltamento dei trattori agricoli o forestali a ruote (Doc. COM(86) 776 def. — doc. C 2-203/86) (relazione von Wogau — doc. A 2-86/87) (senza discussione);

— due proposte di direttiva concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(87) 26 e 109 def. — doc. C 2-216/86) (relazione P. Beazley — doc. A 2-84/87)

(Motivazione della richiesta d'urgenza per queste proposte: la mancanza di parere del Parlamento ritarderebbe la loro approvazione, allorché la presidenza belga si adopera per farle approvare in occasione dei prossimi Consigli «mercato interno» di questo mese);

— una proposta di direttiva concernente la sicurezza dei giocattoli (COM(86) 541 def. — doc. C 2-149/86) (relazione Oppenheim — doc. A 2-87/87).

(Motivazione della richiesta d'urgenza: il parere del Parlamento è indispensabile acciocchè la proposta possa essere approvata dal Consiglio prima della fine di questo mese);

— una proposta di regolamento concernente la nomenclatura tariffaria e statistica nonché la tariffa doganale comune (Doc. COM(87) 228 def. — doc. C 2-54/87)

(La commissione per le relazioni economiche esterne si propone di chiedere l'applicazione dell'articolo 99 del regolamento).

(Motivazione della richiesta d'urgenza: il regolamento deve entrare in vigore il 1° gennaio 1988 e richiede un periodo di adattamento per gli operatori economici);

— due proposte di regolamento concernenti prodotti agricoli originari degli ACP e dei PTOM (Doc. COM(87) 273 def) nonché l'entrata in vigore anticipata del protocollo di adesione della Spagna e del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE (Doc. COM(87) 274 def.)

(La commissione per lo sviluppo si propone di chiedere l'applicazione dell'articolo 99 del regolamento);

(Motivazione della richiesta d'urgenza: gli attuali accordi transitori scadono il 30 giugno 1987).

Il Parlamento sarà consultato su tutte queste richieste di applicazione della procedura d'urgenza, ex articolo 57, all'inizio della seduta di domani, martedì 16 giugno.

I punti per i quali l'urgenza verrà decisa saranno iscritti alla fine dell'ordine del giorno di venerdì 19 giugno, dopo la discussione congiunta sui problemi della pesca.

Interviene l'on. Arndt.

L'ordine dei lavori è così fissato.

12. Termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione

Il presidente ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

Su sua proposta il Parlamento decide di fissare

— alle 20.00 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti alla relazione Campinos, testé aggiunta all'ordine del giorno,

Lunedì 15 gennaio 1987

- alle 12.00 di martedì, il termine per la presentazione di proposte di risoluzione sulla dichiarazione sul Vertice economico di Venezia,
- alle 15.00 di mercoledì il termine per la presentazione di emendamenti alle proposta di risoluzione di cui sopra e alle eventuali proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sulle interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-394/87 e 395/87 sulla situazione economica.

Interviene l'on. Seligman.

13. Tempo di parola

Il tempo di parola per la presente tornata è così ripartito (articolo 65 del regolamento):

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di lunedì 15:*

Relatori: 20 minuti (4 × 5')
 Commissione: 20 minuti complessivamente
 Membri: 90 minuti ripartiti come segue:
 Gruppo socialista: 25 minuti
 Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 19 minuti
 Gruppo democratico europeo: 10 minuti
 Gruppo comunista e apparentati: 8 minuti
 Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 6 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 5 minuti
 Gruppo delle destre europee: 4 minuti
 Non iscritti: 6 minuti

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di martedì 16:*

Relatori: 15 minuti (3 × 5')
 Interroganti: 10 minuti (2 × 5')
 Consiglio: 45 minuti complessivamente
 Commissione: 25 minuti complessivamente
 Membri: 210 minuti ripartiti come segue:
 Gruppo socialista: 64 minuti
 Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 45 minuti
 Gruppo democratico europeo: 25 minuti
 Gruppo comunista e apparentati: 19 minuti
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 17 minuti
 Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 14 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 9 minuti
 Gruppo delle destre europee: 8 minuti
 Non iscritti: 9 minuti

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di mercoledì 17:*

Interroganti: 15 minuti (3 × 5')
 Relatori: 10 minuti (2 × 5')
 Consiglio: 10 minuti complessivamente
 Commissione: 35 minuti complessivamente
 Membri: 180 minuti ripartiti come segue:
 Gruppo socialista: 54 minuti
 Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 38 minuti
 Gruppo democratico europeo: 21 minuti
 Gruppo comunista e apparentati: 16 minuti
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 15 minuti
 Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 13 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 8 minuti
 Gruppo delle destre europee: 7 minuti
 Non iscritti: 8 minuti

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di giovedì 18:* (eccezione fatta per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza):

Relatori: 55 minuti (11 × 5')
 Commissione: 55 minuti complessivamente
 Membri: 180 minuti ripartiti come segue:
 Gruppo socialista: 54 minuti
 Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 38 minuti
 Gruppo democratico europeo: 21 minuti
 Gruppo comunista e apparentati: 16 minuti
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 15 minuti
 Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 13 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 8 minuti
 Gruppo delle destre europee: 7 minuti
 Non iscritti: 8 minuti

14. Benvenuto

Il presidente porge, a nome del Parlamento, il benvenuto a una delegazione del parlamento Andino, guidata dal suo presidente, on. Humberto Pelaez, presente nella tribuna d'onore.

15. Anno della sicurezza stradale (discussione e votazione)

L'on. Seefeld illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sul

Lunedì 15 gennaio 1987

1986, anno della sicurezza stradale — bilancio e prospettive (doc. A 2-48/87).

Intervengono gli on. Visser, a nome del gruppo socialista, Braun-Moser, a nome del gruppo PPE, Moorhouse, a nome del gruppo democratico europeo, André, a nome del gruppo liberale, van der Waal, non iscritto, Paesley, Anastassopoulos, *presidente delle commissioni per i trasporti*, Romera i Alcazar, Squarcialupi e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

PRESIDENZA DELL' ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Interviene il relatore sull'insieme degli emendamenti.

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 7: approvati

Dopo il paragrafo 7:

- n. 1 dell'on. Lagakos: respinto con VE
- n. 2 idem: respinto

Paragrafo 8: approvato

Dopo il paragrafo 8:

- n. 4 dell'on. Metten: respinto

Paragrafo 9: approvato

Paragrafo 10:

- n. 3 dell'on. Lagakos: respinto

Il paragrafo 10 è approvato.

Paragrafi 11 e 12: approvati

Interviene l'on. Baur, a nome del gruppo liberale, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

16. Trasporti di merci su strada (discussione e votazione)

L'on. Sapena Granell illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 118 def. — doc. C 2-30/87) riguardante un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente

comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri (doc. A 2-39/87).

Intervengono la on. Braun-Moser, relatrice per parere della commissione per i problemi economici e monetari, gli on. Visser, a nome del gruppo socialista, Ebel, a nome del gruppo PPE, Moorhouse, a nome del gruppo democratico europeo, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale, Coimbra Martins e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento* (doc. C 2-30/87 — Doc. COM(87) 118 def.)

Dopo l'articolo 1:

— n. 1 della commissione per i trasporti: approvato con votazione per appello nominale chiesta dal PPE dopo interventi del relatore e dell'on. von der Vring:

Votanti: 87. (1)

Favorevoli: 65

Contrari: 22

Astenuti: 0

(n. 3: decade)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo: approvato

Paragrafo 1:

— n. 2 degli on. Delorozoy e Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale: respinto dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafi 2 e 3: approvati

L'on. Klinkenborg, a nome della commissione per i trasporti, chiede, sulla base dell'articolo 85 del regolamento, il rinvio della relazione in commissione.

L'Assemblea respinge la richiesta.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

(1) Vedi allegato II.

Lunedì 15 gennaio 1987

17. Alloggi per i senzatetto — Lavoro minorile

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Suarez Gonzalez illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sul lavoro minorile (doc. A 2-67/87).

L'on. Lacerda de Queiroz illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sugli alloggi per i senzatetto nella Comunità europea (doc. A 2-246/86).

Intervengono gli on. R. Crespo, a nome del gruppo socialista, Banotti, a nome del gruppo PPE, Tuckman, a nome del gruppo democratico europeo, Chambeiron, a nome del gruppo comunista, Fitzgerald, a nome del gruppo RADE, Van Dijk, a nome del gruppo Arcobaleno, Antony, a nome del gruppo delle destre europee, Ulburghs, non iscritto, Dury, Brok, Kilby, Brito Apolónia, Pegado Liz, Newman, Estgen, Papakyriazis e il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*

Il presidente dichiarachiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione sulle proposte di risoluzione si svolgerà nella seduta di domani (*vedi processo verbale della seduta del 16 giugno, parte prima, punto 13*).

18. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 16 giugno, è stato così fissato:

(La seduta termina alle 20.10)

ENRICO VINCI

Segretario generale

Nicole PERY

Vicepresidente

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

(Alle 9.00)

— Discussioni su problemi di attualità urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzioni presentate)

— Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per varie proposte

— Discussione congiunta

sulla relazione Boesmans sul disarmo

sulla relazione Campinos sugli accordi di Helsinki su un'interrogazione orale sugli aspetti politici ed economici della sicurezza

— Dichiarazione del Consiglio sulla presidenza belga

— Discussione congiunta sulla relazione interlocutoria dell'on. Herman sull'Unione europea e un'interrogazione orale sull'Atto unico

— Seguito dell'ordine del giorno della seduta precedente (votazione)

(Alle 15.00):

— Discussioni su problemi di attualità urgenti e di notevole rilevanza (elenco degli argomenti)

(Dalle 18.15 alle 19.45):

Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

(Dalle 19.45 alle 20.00):

Seguito dato dalla Commissione ai pareri del Parlamento

Lunedì 15 gennaio 1987

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Anno della sicurezza stradale

- doc. A2-48/87

RISOLUZIONE

**sul 1986 — Anno della sicurezza stradale:
Bilancio e Prospettive**

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.
 - Anastassopoulos sull'Anno della sicurezza stradale: Bilancio e Prospettive (doc. B2-497/86);
 - Braun-Moser sulla protezione del paesaggio dai campeggiatori abusivi (doc. B2-97/86);
 - Glinne sulla produzione e diffusione di apparecchiature «anti-radar» (doc. B2-186/86);
 - Glinne e altri sulle infrazioni al Codice della strada nei paesi membri della Comunità e sul sistema di pagamento dell'ammenda (doc. B2-676/86);
 - Happart e Remacle sul sovraccarico delle vie di comunicazione e della rete autostradale al momento dei grandi spostamenti in occasione delle vacanze (doc. B2-813/86);
 - Van Hemeldonck sull'introduzione di una targa CEE (doc. B2-846/86);
 - Delorozoy sulla sicurezza stradale (doc. B2-1178/86);
 - Vernimmen sulla segnaletica delle località nella lingua del paese o della regione in cui esse si trovano (doc. B2-1190/86);
 - Lienemann sull'instaurazione di un controllo tecnico obbligatorio per tutto il parco automobilistico europeo (doc. B2-1228/86);
 - Staes sui problemi etici connessi alla pubblicità con riferimento alla sicurezza del traffico (doc. B2-1359/86);
 - Stewart sulle misure di sicurezza sulle autostrade (doc. B2-1502/86);
 - André sulla sicurezza stradale e la protezione dei bambini (doc. B2-87/87);
 - Hammerich sui retrovisori grandangolari installati sugli autocarri (doc. B2-88/87),
 - viste le sue risoluzioni del 13 marzo 1984⁽¹⁾ e del 18 febbraio 1986⁽²⁾ sull'adozione di un programma di misure comunitarie volte a promuovere la sicurezza stradale,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-48/87),
- A. considerando che l'Anno europeo della sicurezza stradale ha messo in risalto inequivocabilmente che una maggiore sicurezza sulle nostre strade costituisce un compito europeo, da realizzarsi attraverso la stretta collaborazione delle organizzazioni internazionali, della Comunità europea e dei singoli Stati,

⁽¹⁾ G.U. n. C 104 del 16.4.1984, pag. 38

⁽²⁾ G.U. n. C 68 del 24.3.1986, pag. 35

Lunedì 15 gennaio 1987

- B. considerando che nel corso del 1986 sono state prese nella Comunità e nei suoi Stati membri alcune misure in campo legislativo e si sono avute numerose manifestazioni e una serie di ricerche sulla sicurezza stradale, ma che purtroppo proprio quest'anno il numero degli incidenti stradali e delle loro vittime è ulteriormente aumentato, per cui le azioni svolte nell'Anno della sicurezza stradale hanno rappresentato solo un primo passo al quale dovranno seguire sforzi molto più intensi negli anni a venire;
- C. considerando che gli interventi necessari nell'ambito della Comunità europea sono stati delineati dal Parlamento europeo nelle succitate risoluzioni del 13 marzo 1984 e del 18 febbraio 1986; sulla base di queste ultime la Commissione ha elaborato un programma (1) approvato dal Parlamento il 24 maggio 1984 (2); purtroppo nell'Anno della sicurezza stradale la Commissione ha presentato in questo campo solo una nuova proposta legislativa, mentre la preannunciata presentazione di molte altre si è attardata nella fase finale;
- D. considerando che dovrebbero essere stabilite le priorità per i lavori degli anni a venire e in particolare fino al completamento del mercato interno,

1. ringrazia tutti i cittadini, le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che hanno dato il loro contributo alla realizzazione dell'Anno europeo della sicurezza stradale; deplora tuttavia che non sia emersa più chiaramente la dimensione comunitaria;
2. chiede che la sicurezza stradale resti un problema politico d'attualità ed esorta tutti i responsabili a livello comunitario, nazionale, regionale e comunale a intensificare ulteriormente i loro sforzi;
3. chiede che l'attività legislativa della Comunità continui a orientarsi sulle risoluzioni del 13 marzo 1984 e del 18 febbraio 1986 e invita la Commissione a dare un contenuto concreto, tenendo presente le priorità descritte nell'appendice alla presente risoluzione, al suo programma quadro del 20 marzo 1984 mediante la presentazione di proposte al riguardo; per quanto riguarda le misure di sicurezza di primaria importanza, si dovrebbe mirare, in collaborazione con i paesi limitrofi della Comunità, a soluzioni unitarie valide possibilmente per tutta l'Europa;
4. invita la Commissione a far sì che, per i compiti urgenti nel campo della sicurezza stradale, nei prossimi anni sia messo a disposizione sul piano amministrativo un numero adeguato di esperti;
5. invita la Commissione a rendere più rigorose le sue procedure interne e a ricordare ai vari membri competenti la loro responsabilità politica, affinché in futuro l'adozione di proposte legislative riguardanti la sicurezza stradale non sia più inopportunamente ritardata nella fase finale;
6. invita la Commissione e il Consiglio, in sede di adozione delle proposte riguardanti il completamento del mercato interno e il futuro mercato comune dei trasporti, a riservare una grande considerazione alla sicurezza stradale;
7. ricorda in proposito le raccomandazioni figuranti nello studio svolto dall'IRU (Unione trasporti stradali internazionali) nel 1986 su tutta una serie di dispositivi tecnici di sicurezza dei veicoli industriali;
8. chiede che si prosegua sistematicamente l'opera di informazione sui pericoli della circolazione stradale tramite l'educazione stradale durante l'età della scuola dell'obbligo e regolari campagne di informazione per adulti, riservando maggiore attenzione alla dimensione europea;
9. invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle autorità nazionali competenti, che coordini la futura opera di sensibilizzazione della Comunità e degli Stati membri; in tale ambito si dovrebbe convenire di svolgere annualmente in futuro una campagna di informazione su uno dei temi citati nell'appendice alla presente risoluzione;

(1) G.U. n. C 95 del 6.4.1984, pag. 2

(2) G.U. n. C 173 del 2.7.1984, pag. 143

Lunedì 15 gennaio 1987

10. invita in particolare i comuni dei singoli Stati membri a tener conto prioritariamente dell'aspetto della sicurezza stradale nella loro programmazione urbanistica e stradale, riesaminando in base a questi criteri le infrastrutture già esistenti;
11. chiede un ulteriore sviluppo della ricerca sugli incidenti stradali e sulle misure di sicurezza; invita in particolare la Commissione a realizzare, attraverso la creazione di una banca di dati, la base per ulteriori progressi;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, con la relativa appendice, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

APPENDICE

alla risoluzione del Parlamento europeo sul 1986 — Anno della sicurezza stradale: Bilancio e Prospettive

Priorità per l'azione della Comunità europea nell'ambito della sicurezza stradale fino al 1992

A. Legislazione

1987

Presentazione di proposte da parte della Commissione

1. Controllo tecnico per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone e per i ciclomotori: approvazione della proposta di emendamento della direttiva 77/143/CEE⁽¹⁾ da parte del Consiglio
2. Armonizzazione delle condizioni necessarie al rilascio delle patenti di guida
3. Altezza minima del rilievo del battistrada
4. Dispositivi laterali e antiincastro per gli autocarri
5. Paraspruzzi per gli autocarri

1988

Presentazione di proposte da parte della Commissione

6. Approvazione delle proposte presentate dalla Commissione nel 1987 da parte del Consiglio
7. Obbligo delle cinture di sicurezza su tutti i sedili nelle vetture destinate al trasporto di persone
8. Uniformazione dei tassi massimi ammissibili di alcolemia e della procedura di controllo
9. Armonizzazione dei limiti di velocità consentiti
10. Esigenze particolari per la formazione dei conducenti di autoveicoli destinati al trasporto di sostanze pericolose
11. Armonizzazione della formazione e dei certificati di abilitazione degli istruttori di guida
12. Introduzione di controlli tecnici uniformi per le roulotte

1989-1990

Presentazione di proposte da parte della Commissione

13. Approvazione delle proposte presentate dalla Commissione nel 1988 da parte del Consiglio
14. Patente di guida comunitaria uniforme per i veicoli motore destinati al trasporto di persone, comprese le norme per il suo ritiro basate su un sistema di punti soprannazionale
15. Sistemi di protezione dei bambini negli autoveicoli

⁽¹⁾ G.U. n. C 133 del 31.5.1986, pag. 3 — parere del Parlamento del 20 febbraio 1987 (G.U. n. C 76 del 23.3.1987, pag. 192)

Lunedì 15 gennaio 1987

16. Disposizioni comunitarie relative alla sicurezza di autocarri e autobus
17. Controlli supplementari dei veicoli a motore destinati al trasporto di sostanze pericolose
18. Definizione delle norme minime di soccorso e collaborazione internazionale in caso di incidenti
19. Contrassegno uniforme dei medicinali che possono compromettere la capacità di guida
20. Divieto di qualsiasi tipo di pubblicità atta a provocare comportamenti di guida aggressivi, desiderio di imporsi o velocità eccessive

1990-1992*Presentazione di proposte da parte della Commissione*

21. Patente comunitaria uniforme per tutte le categorie di veicoli a motore
22. Completamento dell'armonizzazione delle segnaletiche stradali e dei dispositivi di segnalazione
23. Introduzione di disposizioni armonizzate in materia di visibilità e impianti di illuminazione dei veicoli, in particolare di quelli a due ruote
24. Approvazione delle restanti proposte della Commissione da parte del Consiglio

B. Opera di sensibilizzazione**1987-1992**

Campagne d'informazione comuni, in particolare sui seguenti temi:

25. Pericoli del traffico per i bambini
26. Aggressività e comportamento violento nel traffico
27. I pedoni in quanto utenti della strada
28. Ammonimenti volti a scoraggiare l'uso di alcool e droghe
29. Problemi degli anziani nel traffico stradale
30. Informazione sulle leggi fisiche che regolano l'interazione delle diverse componenti del traffico, ad es. sotto forma di «vademecum»

C. Ricerca in materia di sicurezza e di infortuni**1988**

31. Creazione di una banca di dati da parte della Commissione

1988-1992*Richiesta di ricerche da parte della Comunità europea*

32. Miglioramento delle misure di sicurezza dell'abitacolo
33. Miglioramento della protezione dei pedoni e dei ciclisti
34. Introduzione di dati biomeccanici nella normalizzazione
35. Armonizzazione delle norme sui profili stradali
36. Sviluppo di attrezzature ausiliare per la formazione (per esempio: simulatore di schock)

Lunedì 15 gennaio 1987

2. Trasporti di merci su strada

— Proposta di regolamento COM(87) 118 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente
comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri**

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1 immutato

Articolo 1 bis

Il numero di autorizzazioni attribuite per i trasporti di merci su strada fra Stati membri sulla base di accordi bilaterali sarà diminuito dagli Stati membri nella stessa misura in cui viene aumentato il contingente comunitario in virtù dell'articolo 1.

Resto del testo immutato

(*) Testo completo cfr. doc. COM(87) 118 def.

— doc. A2-39/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 118 def.),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 75 del Trattato CEE (doc. C2-30/87),
- vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. A2-39/87),
- visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,

1. approva la proposta della Commissione, fatto salvo l'emendamento approvato dal Parlamento;

2. chiede alla Commissione di accogliere detto emendamento conformemente all'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quali parere del Parlamento europeo.

Lunedì 15 gennaio 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 15 giugno 1987

ABELIN, ABENS, ADAM, ADAMOU, ALBER, ALMEIDA MENDES, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAILLOT, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRETT, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C. BEIROCO, BENCOMO MENDOZA, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BRITO APOLÓNIA, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, BUTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO-SOTELO, CAMPINOS, CANO PINTO, CANTARERO DEL CASTILLO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLUMBU, CONDESSO, COSTE-FLORET, COTTRELL, DE COURCY LING, CRESPO, CROUX, CRYER, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DE WINTER, DEBATISSE, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIMITRIADIS, DOURO, DUARTE CENDÁN, DURÁN CORSANEGO, DURY, EBEL, ELLES D.L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FALCONER, FELLERMAIER, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIDA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARIA, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HAHN, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, GARCÍA ARIAS, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LATAILLADE, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, LUIS PAZ, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARTIN D., MAVROS, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTCHAN, MOUCHEL, MÜHLEN, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, PAISLEY, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PEARCE, PEGADO LIZ, PELIKAN, PENDERS, PERY, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PINTO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PLUMB, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, VAN HEMELDONCK, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROMUALDI, ROSA, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFIELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIDENTE, TRIPODI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULRURGHES, VAN HEMELDONCK, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WURTZ, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Lunedì 15 gennaio 1987

ALLEGATO I

(doc. B 2-89/87)

DICHIARAZIONE SCRITTA

sulla minaccia che costituisce per Delfi il progetto di una fabbrica di allumina

Il Parlamento europeo,

- A. gravemente preoccupato per il progetto relativo alla costruzione di una fabbrica di allumina, della capacità annua di 600 – 1200 tonnellate, a S. Efthimia di Fokis, a soli 11 km da Delfi,
 - B. rilevando che si tratta di un'impresa comune dei governi greco e sovietico, e che l'accordo definitivo sarà firmato prossimamente, in occasione di una visita ad Atene del sig. Gorbaciov,
 - C. ricordando che in passato un tale progetto è stato abbandonato, sotto le pressioni esercitate dall'opinione pubblica greca e internazionale,
 - D. ribadendo il proprio impegno a proteggere il patrimonio culturale europeo e ad impedire che vengano arrecati danni all'ambiente fisico e culturale,
 - E. richiamandosi alla ripetuta affermazione della Comunità europea della propria intenzione di proteggere il patrimonio culturale,
 - F. considerando che, secondo le previsioni, la progettata fabbrica di allumina emetterà giornalmente 70 tonnellate di anidride solforosa nonché quantitativi di ossido d'azoto, nerofumo di carbone, fanghi rossi e soda caustica,
 - G. dato che l'inquinamento atmosferico causerà un danno serio e irreparabile ai monumenti e al sito di Delfi, che sono un simbolo della pace e dell'unità nel contesto greco e costituiscono un inestimabile patrimonio culturale d'importanza internazionale,
 - H. dato che l'inquinamento causato dall'impianto danneggerà i tradizionali oliveti della regione circostante Delfi, e minacerà la salute degli abitanti della stessa zona,
 - I. dato che la costruzione dell'impianto implicherà la distruzione del sito archeologico dell'antica città di Mionia,
1. afferma che la protezione del sito di Delfi è un problema d'interesse mondiale,
 2. invita il governo greco a rinunciare al progetto di costruzione di una fabbrica di allumina a S. Efthimia di Fokis, e a cercare un'altra località, dove si possa realizzare il progetto senza danno al patrimonio culturale o all'ambiente e senza minacciare la salute della popolazione locale,
 3. chiede al governo sovietico di accettare il trasferimento del progetto in un'altra località, dimostrando in tal modo la propria solidarietà per la preservazione del patrimonio culturale comune di tutta l'umanità,
 4. incarica la propria commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, di seguire la questione da vicino e, se necessario, di presentare una relazione al riguardo al Parlamento,
 5. incarica il proprio presidente di trasmettere il testo di questa dichiarazione scritta alla Commissione, al Consiglio, al governo greco, ai governi di altri Stati membri, al governo dell'Unione Sovietica, al segretario generale dell'UNESCO e al Consiglio delle Comunità europee.

Elenco dei firmatari

ABELIN, ABENS, VAN AERSSEN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDREWS, ANTONIOZZI, BACHY, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARRAL AGESTA, BARZANTI, BATTERSBY, BAYONA AZNAR, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BENCOMO MENDOZA, BERSANI, BESSE, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONINO, BOOT, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CAMPINOS, CANTARERO DEL CASTILLO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, COHEN, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, CROUX, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DE

Lunedì 15 gennaio 1987

PASQUALE, DI BARTOLOMEI, DUARTE CENDÁN, DURÁN CORSANEGO, EBEL, ELLES D. L., ELLIOTT, ESTGEN, ESTRELLA PEDROLA, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FALCONER, FELLERMAIER, FILINIS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GALLUZZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, IVERSEN, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, VAN DER LEK, LENZ, LIENEMANN, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, LUCAS PIRES, LUIS PAZ, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, MALLET, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEGAHY, METTEN, MIZZAU, MORAVIA, MÜHLEN, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, PAJETTA, PANNELLA, PAPAPIETRO, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEGADO LIZ, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PERY, PETERS, PEUS, PIRKL, PISONI F., POETSCHKI, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, QUIN, RABBETHGE, Raftery, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROSA, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMID, SCHMID BAUER, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SELVA, SHERLOCK, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TZOUNIS, ULRBURGHS, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERGEER, VERGÉS, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VAN DER WAAL, WAGNER, WEBER, WIJSENBECK, WOLTJER, WURTZ, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Lunedì 15 gennaio 1987

ALLEGATO II**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Relazione di cui al doc. A 2-39/87**(Proposta di regolamento — Emendamento n. 1)*

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMBERG, ARIAS CAÑETE, BACHY, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BIRD, VON BISMARCK, BRAUN-MOSER, CABEZÓN ALONSO, COIMBRA MARTINS, COLUMBU, DURÁN CORSANEGO, DURY, EBEL, ELLIOTT, FILINIS, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, GERONTOPOULOS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HERRERO MEREDIZ, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HUGHES, KLINKENBORG, LOO, LUIS PAZ, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARTIN D., MIRANDA DE LAGE, NEWENS, OLIVA GARCÍA, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, ROMERA I ALCÀZAR, ROTHE, SAPENA GRANELL, SCHMID BAUER, SIERRA BARDAJÍ, STAUFFENBERG, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TZOUNIS, ULRICHHS, VÁZQUEZ FOUZ, VISSER, VON DER VRING, WEDEKIND, WETTIG.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, BATTERSBY, BEAZLEY C. CAAMAÑO BERNAL, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, DE COURCY LING, DELOROZOY, GASÒLIBA I BÖHM, KILBY, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, PATTERSON, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SMITH, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TUCKMAN, VAN DER WAAL, WIJSENBECK.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ GIUGNO 1987

(87/C 190/02)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

Il presidente comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su argomenti di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione dell'on. Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sulle pubbliche sommosse nello Stato di Uttar Pradesh (doc. B 2-509/87); (ritirata)

— proposta di risoluzione dell'on. Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sulla crisi nelle Figi (doc. B 2-510/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Seeler, a nome del gruppo socialista, sulla liberazione di Daniele Deffa, cittadino etiopico di Addis Abeba, detenuto da 7 anni senza processo (doc. B 2-511/87);

— proposta di risoluzione degli on. Vetter, Arndt, Vayssade, Klinkenborg, Simons, Metten, Viehoff, Vittinghoff, Rothley, Seibel-Emmerling, von der Vring, Van Hemeldonck, Linköhr, Amberg, Schmidbauer, Rogalla, Seeler, Hoff, Sakellariou, Schreiber, Hitzig, Schinzel, van den Heuvel, Remacle, Vernimmen, Dury e Glinne, a nome del gruppo socialista, Janssen Van Raay e Pegado Liz sulla politica d'asilo seguita da taluni Stati membri in contrasto con i diritti dell'uomo (doc. B 2-512/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla revoca della legge marziale in Turchia (doc. B 2-513/87);

— proposta di risoluzione degli on. van den Heuvel e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla liberazione immediata delle sigg. re Teo Soh Lung, Tang Lay Lee, Teresa Lim Li Kok, Wong Souk Yee, Ng Bee Leng, Man Lee Lin, Low Yit Leng, Chung Lai Mei, Jenny Chin Lai Ling, e dei sigg. Vincent Cheng Kim Chuan, William Yap Hon Ngian, Kenneth Tsang Chi Seng, Chia Boon Tai, Tay Hong Seng, Tan Tee Seng e Kevin Desmond De Souza (doc. B 2-514/87);

— proposta di risoluzione degli on. Campinos, Simons e Arndt, a nome del gruppo socialista,

sull'attacco di un commando nel centro di Maputo (Mozambico) il 29 maggio 1987 (doc. B 2-515/87);

— proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, sulla concessione di un visto di espatrio a Leonid Kriksunov, a Alexei Magarik e alle rispettive famiglie (doc. B 2-516/87);

— proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, sull'arresto nel Burkina-Faso del leader sindacalista Soumane Touré (doc. B 2-517/87);

— proposta di risoluzione degli on. Raggio, Barbarella, Barzanti Bonaccini, Castellina, Carossino, Cervetti, Cinciari Rodano, De Pasquale, Fanti, Galluzzi, Gatti, Graziani, Marinaro, Novelli, Papapietro, Rossi, Rossetti, Segre, Squarcialupi, Trivelli, Trupia, Valenzi sulla difesa dei diritti dei cittadini in Sardegna (doc. B 2-518/87);

— proposta di risoluzione della on. Larive, a nome del gruppo liberale, sulla situazione in Nicaragua (doc. B 2-519/87);

— proposta di risoluzione degli on. Scrivener, Delorozoy, Fourçans, S. Martin, Nordmann, Chanaud, a nome del gruppo liberale, sui danni causati dal tornado che ha devastato il sud-ovest della Francia e il nord della Spagna (doc. B 2-520/87);

— proposta di risoluzione dell'on. De Gucht, a nome del gruppo liberale, sulla liberazione immediata delle sigg. re Theo Soh Lung, Tang Lay Lee, Teresa Lim Li Kok, Wong Souk Yee, Ng Bee Leng, Man Lee Lin, Low Yit Leng, Chung Lai Mei, Jenny Chin Lai Ling, e dei sigg. Vincent Cheng Kim Chuan, William Yap Hon Ngian, Kenneth Tsang Chi Seng, Chia Boon Tai, Tay Hong Seng, Tan Tee Seng e Kevin Desmond De Souza (doc. B 2-521/87);

— proposta di risoluzione dell'on. De Gucht, a nome del gruppo liberale, sulla situazione nello Sri Lanka (doc. B 2-522/87);

— proposta di risoluzione degli on. S. Martin, Maher, B. Nielsen, Andre, a nome del gruppo liberale, sulla fissazione dei prezzi agricoli (doc. B 2-523/87);

— proposta di risoluzione degli on. Nordmann, Scrivener, Baur, Donnez, Poniatowski, Wolff, Delorozoy, Chanaud, Fourçans e S. Martin, a nome del gruppo liberale, sull'iniziativa «Penelope» (doc. B 2-524/87);

— proposta di risoluzione della on. Veil, a nome del gruppo liberale, sulla libertà dei mari (doc. B 2-525/87);

Martedì 16 giugno 1987

- proposta di risoluzione della on. Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sulle lotte nello Sri Lanka (doc. B 2-526/87);
- proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo RADE, sui massacri di Jaffna nello Sri Lanka (doc. B 2-527/87);
- proposta di risoluzione degli on. Lataillade, Cassabel, Buchou e Marleix, a nome del gruppo RADE, sul tornado che ha devastato il sud-ovest della Francia (doc. B 2-528/87)
- proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo RADE, sull'assassinio di Rachid Karamé in Libano (doc. B 2-529/87);
- proposta di risoluzione degli on. Marques Mendes e Pegado Liz, a nome del gruppo RADE, sugli incendi delle foreste e lo sviluppo della regione portoghese ricca di pineta (doc. B 2-530/87)
- proposta di risoluzione degli on. Cervetti, Piquet, Efremidis, Miranda Da Silva, Filinis e Boserup, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla doppia opzione zero in Europa (doc. B 2-531/87); (ritirata)
- proposta di risoluzione dell'on. Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sul colpo di stato militare nelle Figi (doc. B 2-532/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla rinuncia a indire il referendum previsto per l'agosto 1987 in Nuova Caledonia, secondo la richiesta del Foro degli Stati del Pacifico meridionale del 31 maggio 1987 (doc. B 2-533/87);
- proposta di risoluzione degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla mancata convocazione del Consiglio dei ministri della cultura (doc. B 2-534/87);
- proposta di risoluzione della on. Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sull'AIDS (doc. B 2-535/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Le Chevallier, a nome del gruppo delle destre europee, sulla necessità di intensificare i controlli alle frontiere esterne della CE (doc. B 2-536/87);
- proposta di risoluzione degli on. Antony e Gaucher, a nome del gruppo delle destre europee, sugli scontri alla frontiera thailandese e la situazione in Cambogia (doc. B 2-538/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Maffre-Baugé, a nome del gruppo comunista e apparentati, sull'urgenza di aiuti a favore delle regioni sudoccidentali della Francia colpiti da violenti bufere (doc. B 2-539/87);
- proposta di risoluzione della on. Heinrich, a nome del gruppo Arcobaleno, sul vertice economico di Venezia (doc. B 2-540/87); (ritirata)
- proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Buchou, Andrews, Anglade, Barrett, Baudouin, Boutos, Chouraqui, Cassabel, Coste-Floret, Dupuy, Ewing, Fanton, Fernandes, Fitzgerald, Fitzsimmons, Flanagan, Gauthier, Killilea, Guermeur, Lalor, Lataillade, Lemass, Malaud, Marleix, Marques Mendes, Medeiros Ferreira, Mouchel, Musso, Pasty, Pegado Liz, Thome-Patenotre, Tourrain e Vernier, a nome del gruppo RADE, sul vertice di Venezia dei sette paesi industrializzati nei giorni 8, 9 e 10 giugno 1987 (doc. B 2-541/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sull'immediata liberazione di sedici persone detenute a Singapore (doc. B 2-542/87);
- proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo RADE, sugli arresti a Singapore di membri di organizzazioni cattoliche (doc. B 2-543/87);
- proposta di risoluzione degli on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, Bonaccini, Raggio e Mattina, sulla violazione del diritto comunitario da parte dell'Italia (Direttiva 187/77 CEE) (doc. B 2-544/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Miranda da Silva, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulle recenti aggressioni del Sudafrica contro l'Angola e in Mozambico (doc. B 2-545/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, sul vertice di Venezia (doc. B 2-546/87); (ritirata)
- proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, sul problema del debito estero (doc. B 2-547/87); (ritirata)
- proposta di risoluzione dell'on. Colinot, a nome del gruppo delle destre europee, sulle proposte di Michayl Gorbaciov in materia di disarmo (doc. B 2-548/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Prag, a nome del gruppo democratico europeo, sul continuo rifiuto da parte dell'Unione Sovietica di concedere visti di uscita ai più noti «refuseniks» (doc. B 2-549/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Navarro Velasco, a nome del gruppo democratico europeo, sugli atti di violenza nel settore dei trasporti intracomunitari su strada (doc. B 2-550/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Wurtz, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla situazione dei diritti dell'uomo a Singapore (doc. B 2-551/87);
- proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo RADE, sul prossimo Consiglio europeo di Bruxelles (doc. B 2-552/87);
- proposta di risoluzione degli on. Kuijpers, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, Weber, van den Heuvel e Hume, sulla violazione del territorio degli indiani Innu determinata da voli a bassa quota a partire da Goose Bay (doc. B 2-553/87);
- proposta di risoluzione degli on. Ligios, Dalsass, Costanzo, Stavru, F. Pisoni e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sulla gravissima e prolungata siccità in Sardegna (doc. B 2-554/87);
- proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Brok, Luster, Penders, Hackel, Blumenfeld, Boot e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sugli incidenti avvenuti a Berlino (Est) (doc. B 2-555/87);
- proposta di risoluzione degli on. Abelin, Baudis, Fontaine, Mallet, Vanleren Berghe, Partrat e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul catastrofico tornado che ha devastato il sud-ovest della Francia (doc. B 2-556/87);
- proposta di risoluzione degli on. Ligios, Lenz, Boot e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla prossima Conferenza per un'iniziativa di pace in America centrale (doc. B 2-557/87);

Martedì 16 giugno 1987

— proposta di risoluzione degli on. Langes, Klepsch, Christodulu, Herman, Cornelissen, Vanleren Berghe e Boot, a nome del gruppo PPE, sul vertice europeo del 29 e 30 giugno 1987 e sul futuro finanziamento della Comunità (doc. B 2-558/87);

— proposta di risoluzione degli on. Christodoulou, I. Friedrich, Schön, De Backer-Van Ocken, Zahorka, Bocklet, Boot, Pöttering, Mühlen, Herman e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sulla scarcerazione del pilota tedesco Mathias Rust (doc. B 2-559/87);

— proposta de risoluzione degli on. Arndt, a nome del gruppo socialista e von Wogau, a nome del gruppo PPE, sul Consiglio europeo di Bruxelles (doc. B 2-560/87);

— proposta di risoluzione degli on. Adamu e Chambeiron, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla criminale esaltazione del fascismo, del razzismo e della xenofobia nei paesi della Comunità (doc. B 2-561/87);

— proposta di risoluzione degli on. Visser, Rogalla, Arndt, Topmann, Klingenberg, Schreiber, Seefeld, Cabezon Alonso, Fatous, Loo, Didò, Remacle, Vettig, Campinos e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla rimozione degli ostacoli per i viaggiatori alle frontiere (doc. B 2-562/87);

— proposta di risoluzione degli on. Pery, Miranda de Lage, Garcia Arias, Cabezon Alonso, Loo, Oliva Garcia, Duarte Cendan, Dury, Caño Pinto, R. Crespo, Schmit, Fuillet, Newens, Griffiths, Quin, Bachy, Pons Grau, Sapena Granell, Planas Puchades, Sanchez Cuenca, Gadioux, Alvarez de Paz, Hoon, Hughes e Glinne sulle catastrofi naturali: tornado del 7 giugno in Aquitania e sul litorale cantabrico (doc. B 2-563/87);

— proposta di risoluzione degli on. Stevenson, Seefeld e Arndt, a nome del gruppo socialista, sull'escalation di violenza nello Sri Lanka e sulla crisi delle relazioni tra lo Sri Lanka e l'India (doc. B 2-564/87);

— proposta di risoluzione degli on. Cervetti, De March, Barros Moura, Raggio, Marinaro, Trupia, Gatti, Fanti, Bonaccini e Carossino, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla morte di 13 operai nel porto di Ravenna e di altri 4 lavoratori in seguito all'esplosione di un deposito di metanolo a Genova (doc. B 2-568/87).

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Parlamento l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 18 giugno dalle 10.00 alle 13.00.

3. Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per tredici proposte.

a) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(85) 364 def. — doc. C 2-89/85) concernente una direttiva per il ravvicinamento

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (relazione Visser — doc. A 2-81/87).

Interviene l'on. Sherlock.

La richiesta d'urgenza è respinta.

b) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 112 def. — doc. C 2-11/86) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (relazione Visser — doc. A 2-81/87).

Interviene l'on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari*.

La richiesta d'urgenza è accolta.

c) Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 261 e 273 def. — doc. C 2-63/86) concernenti

I. una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas prodotti dai motori dei veicoli a motore

II. una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori diesel destinati alla propulsione di veicoli

(relazione Vittinghoff — doc. A 2-88/87).

La richiesta d'urgenza è accolta.

d) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 297 def. — doc. C 2-64/86) concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/63/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e abrogata le disposizioni della direttiva 80/767/CEE (relazione Beumer).

Interviene l'on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici*.

La richiesta di urgenza è respinta.

e) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 328 def. — doc. C 2-85/86) concernente una proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 2821/71 del 20 dicembre 1971 concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate

(relazione Wijsenbeek — doc. A 2-73/98).

Intervengono gli on. Anastassopoulos, *presidente della commissione per i trasporti* e Wijsenbeek, relatore dell'argomento.

La richiesta di urgenza è accolta con VE.

f) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 541 def. — doc. C 2-149/86) relativa a una proposta di modifica della direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli (relazione Oppenheim — doc. A 2-87/87).

Intervengono gli on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari* Oppenheim,

Martedì 16 giugno 1987

relatrice sull'argomento e Arndt, a nome del gruppo socialista.

La richiesta di urgenza è respinta con VE.

g) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 776 def. — doc. C 2-203/86) che modifica la direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi, di protezione in caso di capovolgimento, del tipo a due montanti fissati davanti al sedile del conducente sui trattori agricoli o forestali, a carreggiata stretta, muniti di pneumatici

(relazione von Wogau senza discussione — doc. A 2-86/87).

Interviene l'on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari*.

La richiesta di urgenza è accolta.

h) Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 26 e 109 def. — C 2-216/86) concernenti

- I. una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
- II. una direttiva che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(relazione Beazley — doc. A 2-84/98).

Interviene l'on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari*.

La richiesta d'urgenza è accolta.

i) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 33 def. — doc. C 2-21/87) concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina

(relazione Collins — doc. A 2-89/87).

Interviene la on. Schleicher, *a nome della commissione per la protezione dell'ambiente*.

La richiesta di urgenza è accolta.

j) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 212 def. — doc. C 2-52/87) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune per quanto riguarda il sistema degli anticipi nel settore garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

La richiesta di urgenza è respinta.

k) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 228 def. — doc. C 2-

54/87) concernente un regolamento relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Interviene l'on. Mallet, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*.

La richiesta di urgenza è accolta.

l) Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 244 def. — doc. C 2-56/87) concernente un regolamento relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987 — 1990

Intervengono gli in. Mallet, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, Navarro Velasco, Chambeiron e il sig. De Clerq, *membro della Commissione*.

La richiesta di urgenza è accolta.

m) Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 273 e 274 def. — doc. C 2-63/87) concernenti

- I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti della trasformazione di prodotti agricoli originari dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
- II. un regolamento concernente l'applicazione della decisione del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'entrata in vigore anticipata del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza Convenzione ACP-CEE

La richiesta di urgenza è accolta.

I punti per i quali è stata accolta la richiesta di applicazione della procedura di urgenza sono iscritti all'ordine del giorno della seduta di venerdì 19 giugno.

Il termine per la presentazione dei relativi emendamenti è fissato a mercoledì 17 giugno, alle 15.00.

L'on. Tuckman chiede a che ora saranno poste in votazione le relazioni Lacerda De Queiroz (doc. A 2-246/86) e Suarez Gonzales (doc. A 2-67/87).

Il presidente gli risponde che tali votazioni sono previste verso le 17.00.

4. Sicurezza in Europa (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni e un'interrogazione orale.

L'on. Boesmans illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sulle conseguenze per la Comunità europea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa — Conferenza sul disarmo in Europa (doc. A 2-26/87).

L'on. Campinos illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sull'applica-

Martedì 16 giugno 1987

zione degli accordi di Helsinki e il ruolo del Parlamento europeo nel contesto della CSCE (doc. A 2-77/87).

L'on. Pöttering svolge l'interrogazione orale che unitamente agli on. Galluzzi, Hänsch, Prag, Bettiza, Tourrain, Penders, Hutton, Ford, van den Heuvel, Segre, Glinne, Dankert, Normanton, Tzounis e Blumenfeld, egli ha presentato ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica, sulle iniziative progettate sotto la presidenza belga per più intense attività comunitarie concernenti gli aspetti politici e economici della sicurezza, ai sensi delle disposizioni in materia dell'Atto unico europeo (doc. B 2-393/87).

Il sig. Tindemans, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione orale.

5. Benvenuto

Il presidente porge, a nome del Parlamento, il benvenuto a una delegazione del parlamento finlandese, guidata dal suo presidente, on. Markus Aaltonen, presente nella tribuna d'onore.

6. Sicurezza in Europa (seguito della discussione)

Interviene l'on. Hänsch, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DEL'ON. LUIS GUILLERMO PERINAT ELIO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Penders, a nome del gruppo del PPE, Sir Peter Vanneck, a nome del gruppo democratico europeo, Segre, gruppo comunista, De Vries, a nome del gruppo liberale, Lalor, a nome del gruppo RADE, van der Lek, gruppo Arcobaleno, Mallet, Lord Bethell, Baillot, Tourrain, Charzat, J. Elles, Ephremidis, Ford, van den Heuvel, Pordea, Romeos, i sig. De Clercq, *membro della Commissione*, e Tindemans, *presidente in carica del Consiglio*.

Interviene la on. van den Heuvel per fatto personale.

Il presidente comunica che sono state presentate, per concludere la discussione sull'interrogazione orale, le seguenti proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita (articolo 42, paragrafo 5, del regolamento):

— Proposta di risoluzione degli on. Poettering, Galluzzi, Charzat, Vanneck, Penders, Medina, Boesmans, Tourrain, Tzounis, Zagari, Ford, Plaskovittis, Mallet, Pelikan, Lagakos, Hänsch, Blumenfeld, Klepsch, Hab-

sburg, Calvo Sotelo, Planas, Campinos, Lenz, Romualdi, Welsh, Prag, Guimon e Perinat Elio sulla cooperazione in materia di sicurezza nell'ambito della cooperazione politica europea (doc. B 2-447/87);

— Proposta di risoluzione degli on. Cervetti, Piquet, Efremidis, Miranda da Silva, Filinis e Boserup, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla doppia opzione zero in Europa (doc. B 2-471/87) (ritirata)

— Proposta di risoluzione degli on. Arndt, Hänsch, Medina, Papakyriazis, Motchane, Glinne, Elliott, Boesmans, Schmit e van den Heuvel, a nome del gruppo socialista, sulle attuali trattative in materia di disarmo relative alle forze nucleari intermedie in Europa (doc. B 2-501/87);

— Proposta di risoluzione degli on. Cervetti, Piquet, Efremidis, Miranda da Silva, Filinis e Boserup, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla doppia opzione zero in Europa (doc. B 2-502/87)

— Proposta di risoluzione degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla presidenza belga e la sicurezza europea (doc. B 2-507/87).

L'Assemblea accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la relativa votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno parte prima, punto 6*).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

7. Semestre di attività della presidenza belga del Consiglio

Il sig. Tindemans, *presidente in carica del Consiglio*, fa una dichiarazione sul semestre d'attività della presidenza belga.

Intervengono gli on. Glinne, a nome del gruppo socialista, Croux, a nome del gruppo del PPE, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Segre, gruppo comunista, Veil, a nome del gruppo liberale, Medeiros Ferreira, a nome del gruppo RADE, Kuijpers, gruppo Arcobaleno, Paisley, non iscritto, e Anastassopoulos.

La discussione viene qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (*vedi successivo punto 9*).

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Martedì 16 giugno 1987

8. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (elenco degli argomenti iscritti)

Il presidente comunica che è stato stabilito, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento, l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per la seduta di giovedì mattina, e che esso comprende 24 proposte di risoluzione:

I. RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO A BRUXELLES

doc. B 2-552/87 del gruppo RADE

doc. B 2-558/87 del gruppo PPE

doc. B 2-560/87 dei gruppi socialista e PPE

II. SRI LANKA

doc. B 2-522/87 del gruppo liberale

doc. B 2-526/87 del gruppo democratico europeo

doc. B 2-527/87 del gruppo RADE

doc. B 2-564/87 del gruppo socialista

III. DIRITTI DELL'UOMO

doc. B 2-514/87 del gruppo socialista

doc. B 2-521/87 del gruppo liberale

doc. B 2-542/87 del gruppo Arcobaleno

doc. B 2-543/87 del gruppo RADE

doc. B 2-551/87 del gruppo comunista

doc. B 2-516/87 del gruppo socialista

doc. B 2-549 del gruppo democratico europeo

IV. DIRITTI DEL CITTADINO

doc. B 2-512/87 dell'on. Vetter e altri

doc. B 2-518/87 dell'on. Raggio e altri

doc. B 2-568/87 del gruppo comunista

V. CALAMITÀ NATURALI

doc. B 2-520/87 del gruppo liberale

doc. B 2-528/87 del gruppo RADE

doc. B 2-539/87 del gruppo comunista

doc. B 2-556/87 del gruppo PPE

doc. B 2-563/87 della on. Pery e altri

doc. B 2-530/87 del gruppo RADE

doc. B 2-554/87 del gruppo PPE

Conformemente al disposto dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti è ripartito come segue, fatte salve eventuali modifiche dell'elenco:

— Per uno degli autori: 2 minuti

— Deputati: 60 minuti complessivamente

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto, e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza prima della fine della presente seduta (20.00); le votazioni su dette obiezioni si svolgeranno, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

Interviene l'on. Vetter.

9. Semestre di attività della presidenza belga del Consiglio (seguito della discussione)

Intervengono gli on. van Hemeldonck, Roelants du Vivier, quest'ultimo sull'assenza del presidente in carica del Consiglio, Beyer de Ryke, Staes, Ulburghs, Mavros, al quale il presidente toglie la parola, in quanto la sua domanda non rientra nell'argomento, Vanleren Berghe, Roelants du Vivier, Christodoulou, Rothley e il sig. Tindemans, *presidente in carica del Consiglio*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

10. Unione europea — Atto unico europeo (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su una relazione interlocutoria e un'interrogazione orale.

L'on. Herman illustra la relazione interlocutoria che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulla strategia del Parlamento europeo in vista della realizzazione dell'Unione europea (doc. A 2-28/87).

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

L'on. Seeler svolge l'interrogazione orale che gli on. Segre, Sutra De Germa, Stauffenberg, Cantarero Del Castillo, Croux, Herman, Prag, egli stesso e l'on. Tous-saint hanno presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, al Consiglio, sull'Atto unico europeo (doc. B 2-396/87).

Intervengono il sig. Tindemans, *presidente in carica del Consiglio*, che risponde anche all'interrogazione orale gli on. Planas Puchades, a nome del gruppo socialista, Giavazzi, a nome del gruppo del PPE, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Cervetti, gruppo comunista, Nord, a nome del gruppo liberale, Lalor, a nome del gruppo RADE, Von Nostitz, gruppo Arcobaleno, Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, van der Waal, non iscritto.

Martedì 16 giugno 1987

Il presidente comunica che è stata presentata, per concludere la discussione sull'interrogazione orale sull'Atto unico europeo una proposta di risoluzione della commissione per gli affari istituzionali (doc. B 2-500/87), con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento.

Comunica che l'Assemblea sarà consultata sulla richiesta di votazione sollecita, al termine della discussione in corso.

Intervengono i sig. Delors, *presidente della Comissione*, Tindemans, *presidente in carica del Consiglio*, gli on. Herman, relatore, che rivolge una domanda al sig. Tindemans, cui questi risponde, Clinton, Romera i Alcazar.

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFIELD

Vicepresidente

Intervengono gli on. Filinis, Pegado Liz, Campinos, Christiansen, Caroline Jackson, Newton Dunn, Avgerinos e Sutra, il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione* e il relatore.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

L'Assemblea accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Il presidente comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 17 giugno, parte prima, punto 10*).

11. Calendario delle sedute per il 1988

Il presidente comunica che l'ufficio di presidenza ampliato ha elaborato il calendario delle sedute del Parlamento per il 1988.

Le sedute si svolgeranno

dal 18 al 22 gennaio
dall'8 al 12 febbraio
dal 7 all'11 marzo
dall'11 al 15 aprile
dal 16 al 20 maggio
dal 13 al 17 giugno
dal 4 all'8 luglio
dal 12 al 16 settembre
dal 10 al 14 ottobre
dal 24 al 28 ottobre
dal 14 al 18 novembre
dal 12 al 16 dicembre.

La votazione su questo calendario si svolgerà alle 18.00 di giovedì 18 giugno, mentre il termine per la relativa presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì 17 giugno alle 15.00 (*vedi processo verbale della seduta del 18 giugno, parte prima, punto 12*).

12. Tempo di parola

Il presidente comunica che il tempo di parola per la seduta di venerdì 19 giugno è stato così ripartito:

Relatori: 27 minuti (9 × 3')

Commissione: 27 minuti complessivamente

Deputati: 90 minuti così ripartiti

gruppo socialista: 25 minuti

gruppo PPE: 19 minuti

gruppo democratico europeo: 10 minuti

gruppo comunista: 8 minuti

gruppo liberale: 7 minuti

gruppo RADE: 6 minuti

gruppo Arcobaleno: 5 minuti

gruppo destre europee: 4 minuti

non iscritti: 6 minuti

13. Alloggi per i senzatetto — Lavoro minorile (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni degli on. Lacerda de Queiroz (doc. A 2-246/86) e Suarez Gonzalez (doc. A 2-67/87) (¹).

L'on Patterson chiede, vista l'ora, quando esattamente comincerà il tempo delle interrogazioni.

Il presidente risponde che il tempo delle interrogazioni comincerà non appena terminata la votazione cui si sta dando inizio.

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Lacerda de Queiroz (doc. A 2-246/86)*

Preambolo e considerando da A a D: approvati

Considerando E: approvato

(¹) Su proposta del presidente, il Parlamento ha deciso, al fine di accelerare le operazioni di voto, di votare nel seguente modo: dapprima sui vari emendamenti, poi sulle parti cui non è stato presentato alcun emendamento (più una votazione distinta sul considerando e) del doc. A 2-246/86, chiesta dall'on. Tuckman a nome del gruppo democratico europeo e, infine, sui testi emendati.

Martedì 16 giugno 1987

Considerando F:

— n. 19 degli on. Dury, R. Crespo, Bachy, Herrero Merediz, Papakyriazis, Gadioux, Vernimmen, Lizin, Cohen e altri, a nome del gruppo socialista: respinto con VE

Il considerando F è approvato.

Considerando da G a K: approvati

Paragrafo 1:

— n. 63 dell'on. Brok: approvato

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 1:

— n. 1 degli on. Fitzgerald, Lemass e Pegado Liz: approvato

(n. 52 e 60: decadono)

— n. 2 idem: approvato

(n. 53 e 61: decadono)

Paragrafo 2:

— n. 64 dell'on. Brok: approvato con VE

(n. 5: decade)

Dopo il paragrafo 2:

(n. 7 e 14: ritirati)

— n. 43 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

Paragrafo 3:

— n. 58 dell'on. Tuckman: approvato con VE

— (n. 28: decade)

Paragrafo 4: approvato

Titolo che precede il paragrafo 5:

— n. 21 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista; respinto

Il titolo è approvato.

Paragrafo 5:

— n. 22 idem: approvato

(n. 8 e 15: decadono)

Paragrafo 6:

— n. 29 idem: approvato

Paragrafo 7:

— n. 30 idem: approvato

Paragrafo 8:

— n. 59: ritirato dell'on. Tuckman, suo autore, e fatto suo dall'on. Patterson: respinto

— n. 32 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

Il paragrafo 8, così modificato, è approvato.

Paragrafo 9:

— n. 65 dell'on. Brok: approvato

(n. 35: decade)

Dopo il paragrafo 9:

— n. 57 degli on. Ephremidis, Adamou e Alavanos: respinto

Paragrafo 10:

— n. 23 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

(n. 45, 9 e 16: decadono)

Paragrafo 11:

— n. 33 idem: approvato

Paragrafo 12:

— n. 31 idem: respinto

— n. 66 dell'on. Brok: approvato

Il paragrafo 12, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 12:

(n. 10 e 17: ritirati dall'on. Bachy a favore dell'emendamento n. 20)

— n. 20 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

(n. 48: decade)

Interviene l'on. Brok.

Paragrafo 13:

— n. 24 idem: approvato

Il paragrafo 13, così modificato, è approvato.

Martedì 16 giugno 1987

Paragrafo 14:

- n. 67 dell'on. Brok: approvato

Paragrafo 15:

- n. 25 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: respinto

Il paragrafo 15 è approvato.

Paragrafo 16:

- n. 55 dell'on. Ephremidis e altri: approvato
- n. 41 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

(n. 11 e 18: decadono)

Il paragrafo 16, così modificato, è approvato.

Titolo che precede il paragrafo 17:

- n. 36 idem: approvato

Paragrafo 17:

- n. 37 idem: respinto

Il paragrafo 17 è approvato.

Dopo il paragrafo 17:

- n. 6 dell'on. van der Waal: approvato

Paragrafo 18:

- n. 38 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

Paragrafo 19:

- n. 39 idem: approvato

Il paragrafo 19, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 20 a 22: approvati

Paragrafo 23:

- n. 40 idem: approvato con VE

(n. 3 e 49: decadono)

Paragrafo 24:

- n. 68 dell'on. Brok: respinto
- n. 34 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

(n. 12 e 46: decadono)

Paragrafo 25:

- n. 51 delle on. Maij-Weggen e Banotti: approvato

Il paragrafo 25, così modificato, è approvato.

Paragrafo 26:

- n. 26 della on. Dury e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

Paragrafo 27:

- n. 42 idem: approvato

(n. 47 e 13: decadono)

Il paragrafo 27, così modificato, è approvato

Paragrafo 28:

- n. 27 idem: respinto con VE

Il paragrafo 28 è approvato

Paragrafi 29 e 30: approvati

Dopo il paragrafo 30:

- n. 54 dell'on. Ephremidis e altri: approvato

- n. 56 idem: respinto

Paragrafo 31: approvato

Paragrafo 32:

- n. 44 dell'on. Lacerda De Queiroz: approvato

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Tuckman, a nome del gruppo democratico europeo, Elliott, Seligman e Banotti.

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 187 (1)

Favorevoli: 177

(1) Vedi allegato.

Martedì 16 giugno 1987

Contrari: 0
Astenuti: 10

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto a*).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Suarez Gonzalez* (doc. A 2-67/87):

Preambolo: approvato

Paragrafo 1:

— n. 3 degli on. De March, Chambeiron e Baillott: approvato

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafo 2:

— n. 6 dell'on. Filinis: approvato

Il paragrafo 2, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 2:

— n. 4 della on. De March e altri: approvato

Paragrafi 3 e 4: approvati

Dopo il paragrafo 4:

— n. 5 idem: respinto

— n. 7 e 8 dell'on. Filinis: approvati con successive distinte votazioni

— n. 9 idem: respinto

Paragrafi 5 e 6: approvati

Paragrafo 7:

— n. 2 degli on. Raggio, Marinaro e Trupia: respinto

— n. 10 dell'on. Brok, a nome del gruppo PPE: approvato con VE (n. 1: decade)

— n. 11 idem: approvato

Il paragrafo 7, così modificato, è approvato

Paragrafi da 8 a 10: approvati

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Giannakou-Koutsikou, a nome del gruppo PPE, e Alvarez De Paz, a nome del gruppo socialista.

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 180 (¹)

Favorevoli: 179

Contrari: 0
Astenuti: 1

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto b*).

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

14. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni rivolte alla Commissione, al Consiglio e ai ministri degli affari esteri (doc. B 2-460/87).

Interrogazioni alla Commissione

N. 1 dell'on. Rogalla: Carte di identità e/o passaporti europei

Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Rogalla, Raftery, Newton Dunn, Cornelissen e Wijsenbeek.

N. 2 dell'on. Escuder Croft: Costi dell'insularità

Il sig. Pfeiffer, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Escuder Croft e Ewing.

N. 3 dell'on. Maher: Ombudsman europeo

Il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Maher, Cassidy, Cornelissen e Wijsenbeek.

All'interrogazione n. 4 dell'on. Musso verrà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

Interviene l'on. McCartin che chiede che la sua interrogazione (n. 62) venga trattata contemporaneamente con la n. 5.

N. 5 dell'on. Mac Sharry: Regime e favore delle zone svantaggiose

N. 62 dell'on. McCartin: Zone gravemente svantaggiose dell'Irlanda accidentale

Il sig. Sutherland risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Killilea, che sostituisce l'autore dell'interrogazione n. 5, e McCartin.

(¹) Vedi allegato.

Martedì 16 giugno 1987

N. 6 dell'on. Kolokotronis: Realizzazione di zone industriali nelle regioni periferiche della Comunità

Il sig. Pfeiffer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Kolokotronis e McMahon.

N. 7 della on. Garcia Arias: Aumento delle delegazioni della Comunità in America Latina

Il sig. Varfis, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Garcia Arias.

N. 8 dell'on. Arbeloa Muru: Petrolio per i paesi più poveri

Il sig. Varfis risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Arbeloa Muru.

All'interrogazione n. 9 verrà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 10 dell'on. Pegado Liz: Progetto spagnolo relativo all'installazione di un deposito di sostanze radioattive

Il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Pegado Liz e Bloch von Blottnitz.

N. 11 dell'on. von Wogau: Divieto contro la benzina normale contenente piombo

Il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. von Wogau e Pearce.

N. 12 dell'on. Cabezon Alonso: Criteri per il computo dei disoccupati

Il sig. Pfeiffer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Cabezon Alonso, Smith e Cassidy.

N. 13 dell'on. Hughes: Sovvenzioni statali a produttori di motori diesel

Il sig. Sutherland risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hughes e Falconer.

N. 14 dell'on. Cassidy: Imianti nucleari — Piani di emergenza

Il sig. Clinton Davis risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Cassidy, Smith, Bloch von Blottnitz e Ulburghs.

All'interrogazione n. 15 dell'on. Mattina verrà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 16 dell'on. Boutos: Contributo finanziario della Grecia al bilancio comunitario per l'esercizio 1986

Il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Boutos.

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

L'on. Falconer fa presente che per la terza volta una sua interrogazione alla Commissione non ha potuto essere esaminata, per mancanza di tempo, durante il tempo delle interrogazioni; chiede che il problema sia deferito all'ufficio di presidenza.

Intervengono l'on. McMahon sulla lunghezza delle risposte della Commissione e il sig. Sutherland.

15. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento

Il presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito da essa dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle sedute di aprile e maggio 1987 (¹).

Intervengono l'on. McMahon, il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, l'on. McMahon e il sig. Sutherland.

16. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 17 giugno, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

- Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (obiezioni)
- Discussione congiunta sulle relazioni degli on. Poniatowski e Toksvig sulla sfida tecnologica e la politica spaziale europea
- Discussione congiunta su una dichiarazione della Commissione sul vertice economico di Venezia e due interrogazioni orali sulla situazione economica

(Dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 18.30):

Votazione

- sulla relazione dell'on. Boesmans
- sulla relazione dell'on. Campinons

(¹) Comunicazione allegata al resoconto integrale della seduta del 16 giugno 1987.

Martedì 16 giugno 1987

- sulle proposte di risoluzione sulla sicurezza europea — sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione
- sulla relazione interlocutaria dell'on. Herman (dalle 18.30 alle 20.00):
- sulla proposta di risoluzione sull'Atto unico europeo: Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

(La seduta termina alle 20.10)

ENRICO VINCI

Segretario generale

Enrique Baron CRESPO

Vicepresidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Alloggi per i senzatetto — Lavoro minorile

a) doc. A2-246/86

RISOLUZIONE

sugli alloggi per i senzatetto nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione
 - dell'on. Dury sul diritto all'alloggio (doc. B2-24/85),
 - dell'on. Ulburghs sulle esigenze dei locatari di alloggi sociali negli Stati membri (doc. B2-88/85),
 - dell'on. Banotti sulla carenza di alloggi nella Comunità europea (doc. B2-228/86),
 - degli onn. Fitzgerald e Chouraqui sui senzatetto nella Comunità europea (doc. B2-437/86),
 - dell'on. Fitzgerald sulla possibilità di dichiarare il 1987 Anno europeo per l'asilo ai senzatetto (doc. B2-513/86),
 - viste la comunicazione della Commissione al Consiglio sui settori specifici o temi particolari per una seconda azione specifica comunitaria di lotta contro la povertà (COM(84) 681 del 28.11.1984) e la nota d'informazione sui progetti di azione-ricerca (COM(86) 216 del 10.4.1986),
 - visto il Manifesto europeo per il diritto all'alloggio, redatto il 14 dicembre 1984 dai rappresentanti europei degli inquilini assistiti,
 - vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A2-246/86),
- A. considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 1987 «Anno internazionale dei senzatetto»,
- B. considerando che la Comunità ha trascurato l'esistenza, negli Stati membri, di una popolazione di senzatetto — tra cui donne e bambini — di più di un milione di persone, fenomeno inquietante che sta assumendo crescente importanza,
- C. considerando che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è in procinto di elaborare un'importante relazione sugli alloggi per i giovani in Europa,
- D. considerando che la Fondazione europea per la gioventù, grazie a finanziamenti del Consiglio d'Europa, organizzerà alla fine del 1987 una Conferenza europea sul problema dei giovani senzatetto,
- E. considerando che disporre di un alloggio salubre conveniente e adeguato alle esigenze di ogni uomo, donna e bambino costituisce un diritto fondamentale riconosciuto, oltre che dalla maggior parte delle costituzioni degli Stati membri, anche dalla Dichiarazione universale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che lo sfratto senza rialloggio viola tale principio,

Martedì 16 giugno 1987

- F. considerando che il fatto di ritrovarsi sul lastrico costituisce in numerosi casi la fase finale di una lunga catena di sventure dovute alla situazione economica, all'assenza di un ambiente familiare adatto (famiglie del Quarto mondo), alla mancanza di una formazione di base (non sono rari i casi di analfabetismo o semi-analfabetismo), alle violenze subite fra le pareti domestiche e, in generale, all'incapacità d'integrarsi socialmente anche e soprattutto a causa della disoccupazione,
- G. considerando che il fatto di ritrovarsi senza tetto è spesso la conseguenza di conflitti di natura politica, sociale ed economica che sfociano nel mondo del lavoro in situazioni di vera e propria discriminazione nei confronti di determinati gruppi sociali, la cui integrazione è sovente impossibile e la cui disoccupazione non è altro che una delle tante manifestazioni,
- H. ricordando di aver già chiesto che i senzatetto figurino sulla lista dei gruppi aventi i requisiti necessari per beneficiare dell'aiuto previsto dal secondo programma comunitario di lotta contro la povertà (1976-1988) e chiesto con insistenza alla Commissione di esaminare l'ampiezza del problema nella Comunità allo scopo di elaborare proposte volte a porvi rimedio,
- I. considerando di aver creato nel bilancio 1986 una nuova linea di bilancio (6461) specificatamente destinata alle azioni a favore dei senzatetto,
- J. considerando che il dramma dei senzatetto è emerso in Europa in tutta la sua gravità durante i rigidi inverni 1984-85 e 1986-87, mettendo così in rilievo la necessità di azioni concrete a loro favore,
- K. considerando che sono già state avviate alcune iniziative per lo scambio di positivi risultati fra organizzazioni dediti in Europa ai giovani senzatetto e che a favore di questi ultimi è stata creata un'Associazione europea;

Anno internazionale dei senzatetto

- 1. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a dare pubblicità all'Anno internazionale dei senzatetto indetto dalle Nazioni Unite, presentando nel corso del 1987 proposte specifiche volte a breve scadenza a migliorare le condizioni dei senzatetto e a lungo termine a eliminare il fenomeno, tenendo presenti a tal fine le raccomandazioni formulate dai partecipanti al seminario sulla povertà e i senzatetto tenutosi a Cork nel 1985;
- 2. riconosce che la povertà e il fenomeno dei senzatetto sono ampiamente diffusi nella Comunità europea e in molte altre parti del mondo;
- 3. sottolinea che la mancanza di alloggi nella Comunità è un problema di crescente importanza e di lungo termine che richiederà un'attenzione continua da parte degli organi governativi locali, nazionali ed europei anche dopo il 1987, Anno internazionale dei senzatetto;

per quanto concerne il diritto alla giustizia

- 4. chiede di adottare le norme legislative in grado di rendere effettivo il diritto a un alloggio decoroso nonché di annettere una chiara priorità agli aiuti per il reinserimento, adeguando quindi le eventuali leggi nazionali sul vagabondaggio, e soprattutto quelle sull'accattonaggio e il pernottamento sulla pubblica via;
- 5. chiede che venga offerta alle associazioni e a tutti gli inquilini la possibilità di essere assistiti legalmente da una persona fisica o giuridica di loro scelta;
- 6. ritiene di vitale importanza che venga riconosciuto il diritto dei senzatetto a essere alloggiati in condizioni decenti e decorose in grado di rispondere alle loro esigenze, il che implica l'obbligo di eliminare qualsiasi forma di discriminazione, sia essa di ordine legale o morale;
- 7. è del parere che voler suddividere con intenti punitivi i senzatetto in cerca di alloggio in due categorie, quella dei «senzatetto intenzionali» e quella delle persone «non rialloggiabili», sia contraria al diritto fondamentale dei senzatetto di ottenere un alloggio;

per quanto concerne il diritto a un tetto

- 8. chiede che il diritto a un tetto sia garantito da testi legislativi, che esso sia riconosciuto dagli Stati membri come un diritto fondamentale e che non esista espulsione senza una possibilità di risistemazione della persona o della famiglia interessata;

Martedì 16 giugno 1987

9. esige che, nel quadro del secondo programma di lotta contro la povertà, siano resi disponibili i mezzi per l'adozione di misure volte a promuovere l'integrazione o il reinserimento sociale dei senzatetto (abitazioni «aperte» vale a dire, per esempio, case nelle quali si vive in piccoli gruppi) privilegiando, per quanto riguarda l'alloggio dei senzatetto, il mantenimento dei vincoli familiari, dei rapporti di amicizia e di quelli con eventuali gruppi etnici o culturali di appartenenza;

10. manifesta viva preoccupazione per i problemi dei bambini senzatetto per i quali costituisce una esigenza immediata ritrovare una famiglia, prioritariamente la loro, e ciò ogni volta che sia possibile; insiste perché sia fatto tutto il possibile per dare ai genitori i mezzi di educare i loro figli in famiglia e sottolinea che, quanto più a lungo essi rimangono senzatetto, tanto maggiore è il pericolo che essi non acquisiscano mai gli strumenti indispensabili per assumere più tardi le loro responsabilità familiari e sociali: istruzione, formazione, relazioni;

11. raccomanda che vengano utilizzati per la costruzione di alloggi sociali i fondi pubblici attualmente destinati agli alloggi, dando la priorità, nel quadro della politica in materia, oltre che alla costruzione di nuovi alloggi, anche al restauro di quelli vecchi e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene negli edifici inoccupati e assicurando al tempo stesso una migliore gestione degli alloggi di proprietà di enti pubblici, in modo da ridurre il numero delle abitazioni che rimangono sfitte per lunghi periodi di tempo; si dovrebbe poi dare priorità all'accesso delle popolazioni più sfavorite a tali alloggi, di cui non usufruiscono attualmente;

12. ritiene opportuno creare, tramite sovvenzioni pubbliche, incentivi per gli investimenti privati nell'edilizia abitativa anche per risolvere l'eventuale problema dell'inadeguatezza delle abitazioni date in affitto;

13. chiede agli Stati membri di tener conto nell'estendere la portata delle loro politiche di assistenza sociale, della situazione di coloro che, per motivi di disoccupazione o di altro genere, non sono più in grado di far fronte agli obblighi assunti in relazione all'alloggio, vietando tra l'altro che durante tutto il periodo invernale si possa privare di gas o elettricità singole famiglie senza un minimo di risorse, a rischio di aggravare la situazione; chiede anche che le interruzioni di gas e di elettricità siano proibite durante il periodo invernale e che siano previste tariffe preferenziali a questo proposito;

14. chiede — consapevole dei problemi particolari che incontrano taluni giovani, specialmente i più sfavoriti, e delle loro esigenze in materia di alloggio, e tenendo conto del crescente numero di giovani senzatetto che attraversa le frontiere comunitarie in cerca di asilo e lavoro — che vengano elaborate a loro favore politiche speciali applicabili non solo all'interno degli Stati membri, ma anche al di là dei confini nazionali, sovvenzionando, per esempio, progetti di tipo comunitario e cooperativo nonché servizi nazionali per l'aiuto agli stranieri senzatetto;

15. chiede agli Stati membri — in considerazione dei particolari problemi cui sono confrontate le donne che fuggono da un partner violento e vengono a trovarsi senza tetto assieme ai figli — di prendere le misure necessarie per far loro ottenere sufficienti vani d'abitazione e dando loro accoglienza fino a quel momento presso enti come ricoveri sicuri per donne;

16. chiede che un'attenzione particolare sia riservata ad altre persone suscettibili di subire una qualsiasi discriminazione: immigrati, individui in conflitto con l'ambiente familiare, famiglie monoparentali, famiglie di nomadi; per quest'ultima categoria propone che i comuni predispongano un campo di raccolta;

17. chiede altresì — di fronte alle difficoltà che devono affrontare vasti strati della popolazione nella ricerca di alloggi privati in affitto — che si provveda, o varando nuove leggi o migliorando l'applicazione di quelle esistenti, ad abolire ogni tipo di discriminazione basato su razza, nazionalità, sesso, sessualità, invalidità, presenza di bambini e ambiente sociale;

18. invita la Commissione a presentare proposte circa l'opportunità e le modalità di concessione di contributi finanziati con i mezzi dei fondi strutturali e/o della Banca europea per gli investimenti, onde sostenere i programmi di alloggi sociali;

Martedì 16 giugno 1987

19. richiama l'attenzione sul voto formulato al seminario di Cork per l'invio agli Stati membri di una raccomandazione avente per oggetto una politica comunitaria in materia di alloggi volta a statuire anche sul diritto d'alloggio e di asilo e corredata da una linea di bilancio per il finanziamento e la disponibilità di alloggi;

20. invita inoltre la Commissione a elaborare uno studio sulle condizioni di alloggio nella Comunità europea per quanto riguarda in particolare:

- il divario esistente tra offerta e domanda di alloggi;
- il problema delle case inoccupate nelle zone in cui c'è penuria di alloggi;
- la necessità di rilanciare il settore degli affitti privati nei paesi in cui questo è stato praticamente eliminato;
- la necessità di una maggiore flessibilità in materia di alloggi, in modo da consentire ai senzatetto e ai disoccupati di trovar lavoro e asilo;
- il restauro e l'immediata ricostruzione degli alloggi danneggiati da terremoti o nubifragi, i modi per far immediatamente fronte al problema e i sistemi di ricostruzione;
- la necessità di preservare la qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita nei quartieri popolari;

per quanto concerne la politica di solidarietà

21. ricorda il ruolo insostituibile che svolgono le organizzazioni benefiche, pur riconoscendo che il principio di base è costituito dalla solidarietà sociale assicurata dai pubblici poteri;

22. ritiene che un'assistenza integrale per i senzatetto sia e resti necessaria e che le componenti mediche, giuridiche, pastorali e sociali siano elementi indispensabili di tale assistenza;

23. chiede che i senzatetto non siano costretti ad andare negli istituti di assistenza perché privi di alloggio, e chiede che tali istituzioni assistenziali, se del caso, non li dimettano finché non sia stato loro assicurato un alloggio;

24. suggerisce che a favore dei senzatetto nelle zone urbane vengano istituiti servizi sanitari mobili in grado di assicurare l'assistenza necessaria a tutti coloro che ne hanno bisogno, visti i danni che possono essere arrecati alla salute dal fatto di non essere alloggiati convenientemente;

25. chiede con forza che l'assistenza medica e ospedaliera sia resa accessibile a tutte le persone che ne abbiano bisogno e in particolare a quelle più sfavorite dal punto di vista sociale;

26. propone, a favore dei senzatetto che vivono in strada, da un lato, la creazione di servizi d'informazione incaricati di informarli sulle possibilità di alloggio o asilo e sui diritti fondamentali e, dall'altro, di centri di aiuto self-service in grado di mettere a loro disposizione vitto, vestiario, impianti sanitari e docce;

27. propone che vengano migliorate le condizioni di funzionamento delle istituzioni assistenziali già esistenti, provvedendo altresì alla creazione di nuovi centri di accogliimento diurni e notturni in grado di offrire ai senzatetto l'assistenza necessaria;

28. propone che la Commissione si impegni a creare un'associazione volta a raggruppare gli organismi nazionali che lavorano con i senzatetto, per permettere loro di consultarsi regolarmente, e chiede che la Commissione rivolga particolare attenzione a quegli organismi nei quali le popolazioni che vivono regolarmente questa situazione si riconoscono, onde conoscere il parere dei principali interessati che potrebbero pertanto consigliare la Commissione stessa sulle politiche da seguire per migliorare le condizioni dei senzatetto, in attesa di veder sancito per tutti il diritto all'alloggio;

29. riconosce la necessità di impedire che soprattutto i giovani siano a lungo privi di un alloggio, ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe assegnare una particolare priorità al sostegno di centri che si occupino del problema dei giovani senzatetto; riconosce inoltre la difficoltà di sostenere tali organizzazioni, quali il «Gruppo europeo dei giovani senzatetto», con adeguati finanziamenti;

Martedì 16 giugno 1987

per quanto concerne il rapporto fra senzatetto e reddito di base

30. constata che talune persone, quali i giovani più poveri, i disoccupati da lungo tempo meno qualificati, le donne più sfavorite, non sempre rispondono ai requisiti fissati per usufruire dell'assistenza sociale, e chiede pertanto che nessun individuo, nessuna famiglia si ritrovi più sul lastrico e che l'entità degli affitti sia in funzione delle loro risorse;

per quanto concerne lo sviluppo di programmi

31. deploра che sia troppo modesto il sostegno diretto a favore dei quattro progetti previsti per i senzatetto sotto la rubrica «marginali» nel secondo programma di lotta contro la povertà e chiede che negli Stati membri venga messo a punto un programma d'azione indipendente per i senzatetto comprendente iniziative di sostegno effettivo, quali una rete di collegamento delle organizzazioni che operano con i senzatetto, una serie di progetti-modello e attività volte all'armonizzazione delle legislazioni dei vari Stati membri in materia di protezione giuridica e di alloggio per i senzatetto;

32. chiede che nei paesi entrati recentemente a far parte della Comunità vengano presi provvedimenti per l'attuazione in futuro, da un lato, di almeno un progetto di azione-ricerca a favore dei senzatetto e, dall'altro, di progetti per il miglioramento dei servizi assistenziali e pubblici e la creazione delle necessarie infrastrutture per consentire ai senzatetto di vivere in modo consono alla dignità umana;

33. sottolinea in questo contesto l'importanza che riveste la collaborazione tra gli enti pubblici, le organizzazioni non governative, e le associazioni degli inquilini per il varo, la concezione e la gestione della politica degli alloggi, in particolare per l'accesso agli alloggi da parte dei minorati, dato che tale collaborazione permetterebbe di rafforzare la partecipazione delle associazioni degli inquilini;

34. propone che la Commissione riporti in una comunicazione sui mezzi atti a por rimedio ai problemi dei senzatetto ogni elemento d'informazione e di riflessione da essa raccolto nel quadro del secondo programma di lotta contro la povertà;

35. chiede alla Commissione di raccogliere tutte le informazioni sui senzatetto attualmente disponibili nella Comunità;

36. propone che la Commissione e gli Stati membri rendano disponibili fondi per consentire agli organismi competenti di elaborare programmi volti a far meglio comprendere all'opinione pubblica le cause, la natura e le caratteristiche della problematica dei senzatetto;

37. ritiene che gli Stati membri debbano stabilire un criterio unico per la definizione dei senzatetto e un parametro unico per la condizione degli alloggi, da rendere pubblici al più presto possibile;

* * *

38. invita il Consiglio a iscrivere le raccomandazioni della presente risoluzione all'ordine del giorno della prossima sessione dei Ministri per gli affari sociali;

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi degli Stati membri, all'Assemblea generale e al Centro per gli insediamenti umani delle Nazioni Unite.

Martedì 16 giugno 1987

b) doc. A2-67/87

RISOLUZIONE

sul lavoro minorile

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Van Hemeldonck sul lavoro minorile (doc. B2-87/86),
- viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro aventi per oggetto la protezione dei minori sul posto di lavoro e soprattutto le Convenzioni nn. 5, 33, 59, 60 e 138 nonché la raccomandazione n. 146,
- viste la legislazione sociale degli Stati membri sul lavoro minorile e le finalità sociali del Trattato che istituisce la CEE,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1987 sulle norme internazionali del lavoro (¹),
- vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A2-67/87);

1. ritiene che il lavoro minorile presenti in primo luogo aspetti etici perché tocca la sfera della salute del minore, del suo sviluppo fisico e intellettuale, la sua educazione e, in fin dei conti, la sua formazione in quanto persona e che l'impiego di bambini nel processo lavorativo rappresenti una sfida alla coscienza della comunità mondiale, per cui dovrebbe essere abolito;
2. sottolinea, tuttavia, che non possono venir ignorati altri aspetti del problema, come quello del rapporto diretto del lavoro minorile con il sistema educativo, con la situazione di disoccupazione, con i movimenti migratori (in particolare con la scolarizzazione dei bambini immigrati) e con l'incremento dell'economia sommersa;
3. sostiene la necessità di combattere le cause profonde del lavoro minorile con misure intese a creare posti di lavoro ed eliminare la miseria;
4. ritiene indispensabile adottare misure di politica economica, sociale ed educativa atte a garantire la realizzazione pratica del diritto all'insegnamento e alla formazione professionale, che sono i presupposti per il libero sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani e per la promozione dell'uguaglianza di opportunità nell'accesso al lavoro;
5. respinge ogni politica di concorrenza fra Stati della Comunità europea che si basi sulla riduzione del costo della manodopera mediante ricorso al lavoro minorile e fa presente che in alcuni Stati membri si cominciano a osservare frequenti violazioni della legislazione che lo protegge;
6. è profondamente inquieto per il fatto che lo sviluppo dell'economia sommersa registrato negli Stati membri e la tendenza manifesta a trasferire l'attività produttiva verso il domicilio del lavoratore portano da un lato, a servirsi in maniera sempre crescente di minori non retribuiti e, dall'altro, a eludere qualsiasi controllo sulle condizioni di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
7. esprime la propria esacrazione per i sempre più frequenti incidenti sul lavoro in cui rimangono coinvolti minori;
8. fa presente inoltre che il lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo è un dato strutturale direttamente connesso con la povertà; pur ritenendo che sia difficile por fine a questa situazione, sollecita la Comunità ad affrontare questo problema nel quadro dei suoi programmi di sviluppo e, nelle sue relazioni con paesi terzi, a cercare di garantire il rispetto delle condizioni sociali di vita e dei diritti dei lavoratori, che costituiscono parte integrante della democrazia e della stessa identità culturale europea;
9. sollecita quindi la Commissione a presentare una proposta di direttiva volta ad armonizzare le legislazioni nazionali sul lavoro minorile;

(¹) G.U. n. C 99 del 13.4.1987, pag. 11

Martedì 16 giugno 1987

10. mette in rilievo che detta direttiva deve avere un contenuto caratterizzato da una regolamentazione flessibile che si attenga ai seguenti orientamenti:

- a) il lavoro al di sotto dei 16 anni, con contratto o meno, deve essere rigorosamente proibito, come norma generale, stabilendo contemporaneamente a 16 anni il limite dell'età scolare;
- b) sono eccettuati i lavori prestati a titolo volontario o di buon vicinato e leggeri compatibili con lo studio, specialmente quelli svolti nell'ambito familiare e nelle imprese dei genitori, o quelli eseguiti in imprese o scuole professionali come parte integrante della formazione dell'allievo; in entrambi i casi la direttiva dovrà definire la natura e i criteri di ammissibilità, in via eccezionale, di tali lavori e l'autorità preposta adottare misure per impedire qualsiasi abuso e stabilire le sanzioni corrispondenti;
- c) è anche eccettuato l'intervento di minori in alcuni spettacoli pubblici (cine, teatro, radio, TV) qualora esso risulti indispensabile; in questo caso il contratto di lavoro dovrà essere stipulato dai genitori o dai rappresentanti legali con l'assenso esplicito del minore e con il visto dell'autorità preposta;
- d) fra i 16 e i 18 anni per il contratto di lavoro sarà necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei rappresentanti legali, salvo quando il minore sia stato autorizzato, in via generale, a vivere in modo indipendente;
- e) fra i 16 e i 18 anni saranno proibiti il lavoro notturno, il lavoro sotterraneo e le ore straordinarie; saranno altresì proibiti i lavori molesti e pericolosi e in linea generale tutti quelli che possano compromettere la salute fisica e psichica, la sicurezza e la moralità degli adolescenti; al fine di stabilire questi tipi di lavoro o le condizioni in cui possono essere prestati con piene garanzie per la salute, la sicurezza e la moralità dei giovani, le autorità nazionali competenti in materia si consulteranno con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate;
- f) per i giovani fra i 16 e i 18 anni dovrà essere calcolato come orario di lavoro, entro il numero massimo di ore consentito, il tempo dedicato, con il consenso del datore di lavoro, a corsi di formazione professionale svolti durante il normale orario lavorativo; dovranno inoltre essere fissati intervalli di riposo;
- g) al compimento del 18° anno saranno raggiunte la piena capacità di stipulare contratti e l'attitudine a tutti i lavori;

11. chiede alle autorità competenti degli Stati della Comunità di vegliare sull'applicazione delle norme in materia di protezione del lavoro minorile, rafforzando le competenze e i mezzi di intervento dell'ispettorato del lavoro e, se necessario, il sistema di sanzioni;

12. esorta gli Stati della Comunità che non lo hanno ancora fatto, mentre viene elaborata la direttiva in materia, a ratificare la Convenzione n. 138 dell'OIL nonché le Convenzioni nn. 13, 16, 77, 78, 79, 90 e 124;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri nonché al Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Martedì 16 giugno 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 16 giugno 1987

ABELIN, ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALMEIDA MENDES, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIROCO, BENCOMO MENDOZA, BERSANI, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BRITO APOLÓNIA, BROK, BROOKES, BRUPURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO-SOTELO, CAMPINOS, CANO PINTO, CANTARERO DEL CASTILLO, CAROSSINO, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHINAUD, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I, NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTRELL, DE COURCY LING, CRESPO, CROUX, CRYER, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE WINTER, DEBATISSE, DEVÈZE, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIMITRIADIS, DONNEZ, DOURO, DUARTE CENDÁN, DUPUY, DURÁN CORSANEGO, DURAN I LLEIDA, DURY, EBEI, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FAJARDIE, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERNANDES, DE FERRANTI, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLER, GADIOUX, GALLUZZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIVA I BÖHM, GATTI, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAHN, HAMMERICH, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, GARCÍA ARIAS, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, HUTTON, IVERSEN, JAKOBSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LECANUET, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIENEMANN, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, LUIS PAZ, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOORHOUSE, MORRIS, MOTCHANÉ, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEGADO LIZ, PELIKAN, PENDERS, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PINTO, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, VAN HEMELDONCK, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROMUALDI, ROSA, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIDENTE, TRIPODI, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULRBURGHS, VAN HEMELDONCK, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER,

Martedì 16 giugno 1987

VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLFF, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES.

Martedì 16 giugno 1987

ALLEGATO II

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) == Favorevoli

(-) == Contrari

(O) == Astensioni

Risoluzione di cui al doc. A 2-246/86

(+)

ABENS, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BACHY, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BERSANI, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, CORNELISSEN, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DIMITRIADIS, DUARTE CENDÁN, DURÁN CORSANEGO, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FAITH, FALCONER, FATOUS, FERNANDES, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GASOLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS, HABSBURG, HACKEL, HAHN, HERMAN, HERRERO MEREDIZ, VAN DEN HEUVEL, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., JAKOBSEN, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LENZ, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOO, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜHLEN, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORD, NORDMANN, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PARTRAT, PEGADO LIZ, PEUS, POETSCHKI, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RABBETHGE, Raftery, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARJDAKIS, SCHLEICHER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARAJÍ, SIMMONDS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TUCKMAN, ULRBURGHS, VAN DIJK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOZ, VERDE I ALDEA, WAGNER, WEDEKIND, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

BARZANTI, BONACCINI, CASTELLINA, CERVETTI, CINCIARI RODANO, GATTI, PATTERSON, SELIGMAN, TRIVELLI.

Risoluzione di cui al doc. A 2-67/87

(+)

ABENS, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE,

Martedì 16 giugno 1987

AVGERINOS, BACHY, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY C.
BEAZLEY P., BERSANI, BETHELL, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ,
BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BROK, BROOKES, BRU PURÓN,
BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO,
CANO PINTO, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD,
CERVETTI, CHAMBEIRON, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO,
CLINTON, CORNELISSEN, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT,
DEBATTISSE, DIMITRIADIS, DURÁN CORSANEGO, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT,
ESCUDE R CROFT, ESTGEN, EWING, FAITH, FALCONER, FATOUS, FERNANDES,
FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUILLER, GASÒLIBA I
BÖHM, GATTI, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS,
HABSBURG, HACKEL, HAHN, HERMAN, HERRERO MEREDIZ, VAN DEN HEUVEL,
HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., JAKOBSEN,
KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ,
LAMBRIAS, LARIVE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOO,
LUIS PAZ, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARINARO,
MARSHALL, MCCARTIN, MCGOWAN, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MORRIS,
MÜHLEN, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN,
NORD, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA,
PAPAKYRIAZIS, PARTRAT, PATTERSON, PEGADO LIZ, PEUS, POETSCHKI, PONS
GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ
HEREDIA, RINSCHE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA
I ALCÀZAR, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARIDAKIS, SCHLEICHER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ,
SIMMONDS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STEWART, SUÁREZ
GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE,
TRIVELLI, TUCKMAN, ULRICHHS, VAN DIJK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOZ, VERDE I
ALDEA, WAGNER, WEDEKIND, WEST, VON WOGAU, ZARGES.

(O)

MCMAHON.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1987

(87/C 190/03)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'Oltremare (PTOM)

(doc. C 2-63/87)

deferiti alla commissione per lo sviluppo;

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

— una decisione relativa a un sistema di ispezione sanitaria, ai posti di controllo di frontiera, delle importazioni in provenienza dai paesi terzi (progetto SHIFT) (doc. C 2-60/87);

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente

competenti per parere: commissione per l'agricoltura, commissione per i problemi economici e monetari

— una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (doc. C 2-61/87);

competente per il merito: commissione per i trasporti,

competenti per parere: commissione per i problemi economici e monetari e commissione per la protezione dell'ambiente;

I. un regolamento relativo all'applicazione della decisione n. .../87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE concernente la messa in vigore anticipata del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza convenzione ACP-CEE

II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni

b) dalla Commissione:

— una richiesta di parere sulle proposte di storno di stanziamenti n. 7/87 e 8/87 da capitolo a capitolo all'interno della sezione V (Corte dei conti) del bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1987 (doc. C 2-62/87)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio.

3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti iscritti per le prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

a) II. Sri Lanka:

— obiezione del gruppo delle Destre europee, volta a sostituire questo punto con la proposta di risoluzione della on. Lehideux, a nome del gruppo delle Destre europee, sull'AIDS (doc. B 2-535/87)

L'obiezione è respinta.

b) III. Diritti dell'uomo:

— obiezione del gruppo PPE, volta a includere nella discussione, come primo punto, la proposta di risoluzione dell'on. Habsburg e altri, a nome del gruppo del PPE, sugli incidenti a Berlino Est (doc. B 2-555/87)

L'obiezione è accolta con VE,

Mercoledì 17 giugno 1987

— obiezione del gruppo socialista, volta a includere nel punto le proposte di risoluzione

dell'on. Campinos e altri, a nome del gruppo socialista, sull'attacco di un commando nel centro di Maputo (Mozambico) (doc. B 2-515/87)

dell'on. Miranda da Silva, a nome del gruppo comunista, sulle recenti aggressioni del Sudafrica contro l'Angola e il Mozambico (doc. B 2-545/87)

L'obiezione è respinta con VE,

— obiezione del gruppo delle destre europee, volta a includere nel punto la proposta di risoluzione degli on. Antony e Gaucher, a nome del gruppo delle Destre europee, sulla situazione nei campi di profughi in Thailandia e la violazione dei diritti dell'uomo (doc. B 2-537/87)

L'obiezione è respinta.

c) Diritti del cittadino

— obiezione del gruppo comunista, volta a inserire nel punto la proposta di risoluzione degli on. Adamou e Chambeiron, a nome del gruppo comunista, sulla criminale recrudescenza del fascismo, del razzismo e della xenofobia nei paesi della Comunità (doc. B 2-561/87)

L'obiezione è accolta con votazione elettronica.

4. Sfida tecnologica moderna — Politica spaziale europea (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia.

L'on. Poniatowski illustra la relazione sulla seconda relazione in materia di risposta dell'Europa alla sfida nel campo della tecnologia moderna (doc. A 2-14/87).

L'on. Toksvig illustra la relazione sulla politica spaziale europea (doc. A 2-66/87).

Intervengono gli on. Linkohr, a nome del gruppo socialista, Sälzer, a nome del gruppo del PPE, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Boserup, gruppo comunista, De Vries, a nome del gruppo liberale, Marques Mendes, a nome del gruppo RADE, Staes, gruppo Arcobaleno, Lienemann, Baudis, Robles Piquer, Filinis, Sanz Fernandez, Zahorka, Buttafuoco, gruppo delle destre europee, Fich, Stavrou, Zahorka, che continua il suo intervento.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

Intervengono l'on. Roelants du Vivier e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi successivo punto 11*).

5. Dichiaraione della Commissione sul vertice di Venezia — Situazione economica (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su una dichiarazione della Commissione e due interrogazioni orali.

Il sig. Delors, *presidente della Commissione*, fa una dichiarazione sul vertice economico di Venezia.

L'on. Bonaccini svolge le interrogazioni orali presentate dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, al Consiglio (doc. B 2-394/87) e alla Commissione (doc. B 2-395/87), sulla situazione economica e i problemi di coordinamento della politica economica nella Comunità ai fini della convergenza tra gli Stati membri; parla anche a nome del gruppo comunista.

I sigg. Eyskens, *presidente in carica del Consiglio*, e Pfeiffer, membro della Commissione, rispondono alle interrogazioni.

Interviene la on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (*vedi successivo punto 7*).

6. Sicurezza in Europa (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni degli on. Boesmans (doc. A 2-26/87) e Campinos (doc. A 2-77/87) e su quattro proposte di risoluzione (docc. B 2-447, 501, 502 e 507/87).

Mercoledì 17 giugno 1987

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Boesmans (doc. A 2-26/87) (1)*

Considerando A, B e C: approvati

Dopo il considerando C:

— n. 5 dell'on. van der Lek: approvato

Considerando D: approvato

Considerando E:

— n. 6 idem: respinto

Il considerando E è approvato.

Considerando F:

— n. 7 idem: respinto

Il considerando F è approvato.

Considerando da G a J: approvati

Dopo il considerando J:

— n. 8 idem: respinto

Considerando da K a R: approvati

Considerando S:

— n. 9 idem: respinto

Il considerando S è approvato.

Dopo il considerando S:

— n. 1 dell'on. Robles Piquer: respinto con VE

Paragrafo 1:

— n. 10 dell'on. van der Lek: respinto

— n. 3 della on. van den Heuvel: approvato

Dopo il paragrafo 1:

— n. 11 dell'on. van der Lek: respinto

Paragrafi da 2 a 4: approvati

Paragrafo 5:

— n. 12 idem: approvato

Il paragrafo 5, così modificato, è approvato con VE.

Paragrafi da 6 a 11: approvati

Paragrafo 12:

— n. 13 idem: respinto

— n. 4 della on. van den Heuvel: respinto

Il paragrafo 12 è approvato.

Il paragrafo 13 è approvato

Dopo il paragrafo 13:

— n. 14 dell'on. van der Lek: respinto

Paragrafo 14:

— n. 15 idem: respinto

Il paragrafo 14 è approvato.

Paragrafi da 15 a 17: (il gruppo Arcobaleno ha chiesto votazioni distinte): approvati con successive distinte votazioni

Paragrafo 18:

— n. 16 idem: respinto

— n. 2 dell'on. Robles Piquer: approvato

Il paragrafo 18, così modificato, è approvato.

Paragrafi 19 e 20: approvati

Dichiarazioni di voto

Intervengono il relatore e l'on. Chambeiron.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1 a*)

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Campinos (doc. A 2-77/87) (1)*

Interviene il relatore su taluni errori presenti nelle versioni francese e inglese del testo.

Preambolo e considerando da A a D: approvati

Dopo il considerando D:

— n. 4 dell'on. Duran Corsanego: respinto con VE

Paragrafo 1: approvato

(1) Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Mercoledì 17 giugno 1987

Paragrafo 2:

— n. 5 idem: respinto

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafi da 3 a 11: il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 11:

Paragrafi da 3 a 10: approvati

Paragrafo 11: respinto

Paragrafo 12: approvato

(n. 8 e 9: ritirati)

Paragrafo 13: approvato

Paragrafo 14:

— n. 6 idem: respinto con VE

Il paragrafo 14 è approvato

— n. 10 dell'on. Hänsch, a nome del gruppo socialista: approvato

Paragrafo 15: approvato

Paragrafo 16:

— n. 7 dell'on. Duran Corsanego: approvato dopo un intervento del relatore

Paragrafi 17 e 18: approvati

Dopo il paragrafo 18:

— n. 1 della on. van den Heuvel: approvato con VE

— n. 2 idem: approvato

Paragrafo 19:

— n. 11 dell'on. Hänsch, a nome del gruppo socialista: approvato con VE dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 19, così modificato, è approvato con VE.

Paragrafo 20: approvato

Paragrafo 21:

— n. 12 idem: approvato con VE

Il paragrafo 21, così modificato, è approvato.

Paragrafo 22:

— n. 14 idem: approvato

Paragrafi 23 e 24: approvati

Paragrafo 25:

— n. 3 della on. van den Heuvel: respinto

— n. 15 dell'on. Hänsch, a nome del gruppo socialista: approvato

Paragrafo 26: approvato

Paragrafo 27:

— n. 13 idem: approvato con VE dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 27, così modificato, è approvato.

Paragrafo 28: approvato

Paragrafo 29:

— n. 16 idem: approvato dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 29, così modificato, è approvato.

Paragrafi 30 e 31: approvati

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. van der Lek, Lord Bethell, Penders, a nome del gruppo del PPE, e il relatore, il quale interviene anche sulle due ultime dichiarazioni di voto.

Il Parlamento approva con votazione elettronica la risoluzione (vedi *parte seconda, punto 1 b*).

— Interviene l'on. Pöttering sui vari emendamenti.

Considerando A: approvato

Considerando B:

— n. 3 (1): respinto

Il considerando B è approvato.

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dall'on. van der Lek, a nome del gruppo Arcobaleno.

Mercoledì 17 giugno 1987

Considerando C:

— n. 4: respinto

Il considerando C è approvato.

Considerando D:

— n. 5: respinto

Il considerando D è approvato.

Dopo il considerando D:

— n. 1 e 2 dell'on. De Vries, a nome del gruppo liberale: respinti con successive distinte votazioni

Considerando E e F: approvati

Dopo il considerando F:

— n. 6: respinto

Considerando G: approvato

Dopo il considerando G:

— n. 7: respinto

Considerando H: approvato

Dopo il considerando H:

— n. 8: respinto

Paragrafo 1:

— n. 9: respinto

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafo 2: approvato

Dopo il paragrafo 2:

— n. 11: respinto

Paragrafo 3:

— n. 12: respinto

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafo 4:

— n. 13: respinto

— n. 25 degli on. Hänsch e Penders: approvato con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 275 (1)

Favorevoli: 266

Contrari: 6

Astenuti: 3

Paragrafo 5:

— n. 26 idem: approvato

Dopo il paragrafo 5:

— n. 14: respinto con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 275 (1)

Favorevoli: 15

Contrari: 125

Astenuti: 117

— n. 15: respinto

Paragrafo 6: approvato

Dopo il paragrafo 6:

— n. 16: respinto con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 271 (1)

Favorevoli: 15

Contrari: 128

Astenuti: 128

Paragrafo 7:

— n. 17: respinto

Il paragrafo 7 è approvato.

Dopo il paragrafo 7:

— n. 18 e 19: respinti con successive distinte votazioni

Paragrafo 8:

— n. 20: respinto

Il paragrafo 8 è approvato.

Dopo il paragrafo 8:

— n. da 21 a 24: respinti con successive distinte votazioni

Paragrafo 9: approvato

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. van der Lek, a nome del gruppo Arcobaleno, e Mallet.

Il gruppo liberale e il gruppo del PPE hanno chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 274 (1)

Favorevoli: 245

Contrari: 18

Astenuti: 11

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

(1) Vedi allegato.

Mercoledì 17 giugno 1987

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-501/87:*

L'on. Hänsch, a nome del gruppo socialista, ritira la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-502/87:*

L'on. Galluzzi, a nome del gruppo comunista, ritira la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-507/87:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

In considerazione dell'ora, il presidente consulta l'Assemblea sull'opportunità di proseguire le votazioni.

Il Parlamento decide di interrompere le votazioni a questo punto; verranno riprese alle 17.30 (*vedi successivo punto 10*)

(*La seduta è sospesa alle 12.50 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Vicepresidente

7. Dichiarazione della Commissione sul vertice di Venezia — Situazione economica (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta.

Intervengono gli on. Beumer, a nome del gruppo del PPE, Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, Bonaccini, gruppo comunista, Delorozoy, in sostituzione dell'on. Fourçans, a nome del gruppo liberale, Lataillade, a nome del gruppo RADE, Van Dijk, gruppo Arcobaleno.

Il presidente comunica che, conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento, sono state presentate, con richiesta di votazione sollecita, sette proposte di risoluzione per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione:

— proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo RADE, sul vertice economico di Venezia (doc. B 2-565/87)

— proposta di risoluzione della on. Veil, a nome del gruppo liberale, sul vertice economico di Venezia (doc. B 2-566/87) (ritirata);

— proposta di risoluzione della on. Heinrich, a nome del gruppo Arcobaleno, sul vertice di Venezia (doc. B 2-567/87);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Buchou, Andrews, Anglade, Barrett, Baudouin, Boutos, Chouraqui, Cassabel, Coste-Floret, Dupuy, Ewing, Fanton, Fernandes, Fitzgerald, Fitzsimons, Flanagan, Gauthier, Killilea, Guermeur, Lalor, Lataillade, Lemass, Malaud, Marleix, Marques Mendes, Medeiros

Ferreira, Mouchel, Musso, Pasty, Pegado Liz, Thome-Patenôtre, Tourrain e Verneir, a nome del gruppo del PPE, sul vertice di Venezia (doc. B 2-569/87);

— proposta di risoluzione degli on. Langes, Klepsch, Christodulu, Herman, Cornelissen, Vanleren Berghe e Boot, a nome del gruppo del PPE, sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 1987 e sul futuro finanziamento della Comunità (doc. B 2-570/87) (ritirata);

— proposta di risoluzione dell'on. Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, sul vertice di Venezia (doc. B 2-571/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, sul debito estero (doc. B 2-572/87).

Egli comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

Intervengono gli on. Ulburghs, non iscritto, Besse, O'Malley, Cassidy, Alavanos, Seligman, Christensen e Papoutsis.

Il presidente comunica che sono state inoltre presentate, conformemente all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento, cinque proposte di risoluzione, con richiesta di votazione sollecita, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-394 e 395/87:

— proposta di risoluzione degli on. Bonaccini, Cervetti, Carossino, Rossetti, Novelli, Gatti, Barbarella, Barzanti, Castellina, Cinciari Rodano, De Pasquale, Fanti, Galluzzi, Graziani, Marinaro, Papapietro, Raggio, Rossi, Segre, Squarcialupi, Trivelli, Trupia e Valenzi, sulla situazione economica e i problemi di coordinamento della politica economica nella Comunità ai fini della convergenza tra gli Stati membri (doc. B 2-503/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Fourçans, a nome del gruppo liberale, sulla situazione economica e sui problemi di coordinamento delle politiche economiche nella Comunità ai fini della convergenza tra gli Stati membri (doc. B 2-504/87);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Boutos, Marques Mendes, Killilea, Lataillade, Gauthier, Marleix e Pegado Liz, a nome del gruppo RADE, sulla situazione economica nella Comunità (doc. B 2-505/87);

— proposta di risoluzione degli on. Van Hemel-donck, Didò e Rogalla, a nome del gruppo socialista, sulla situazione economica e i problemi di coordinamento della politica economica nella Comunità ai fini della convergenza tra gli Stati membri (doc. B 2-506/87);

— proposta di risoluzione degli on. Herman, von Wogau e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sulla situazione economica (doc. B 2-508/87).

Mercoledì 17 giugno 1987

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà alla fine della discussione.

Intervengono gli on. Christiansen, Kilby, Rogalla, Bueno Vicente, Visser, il sig. Eyskens, *presidente in carica del Consiglio*, e il sig. Pfeiffer, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita per tutte le proposte di risoluzione di cui sopra.

La votazione sul merito si svolgerà domani alle 18.00 (*vedi processo verbale del 18 giugno, parte prima, punto 13*).

8. Imposte sulla cifra d'affari applicabili alle PMI (discussione)

L'on. I. Friedrich illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 444 def. — doc. C 2-108/86) concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari per quanto concerne il regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese (doc. A 2-46/87);

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Intervengono gli on. Metten, a nome del gruppo socialista, O'Malley, a nome del gruppo del PPE, Oppenheim, a nome del gruppo democratico europeo, Bonacini, gruppo comunista, Delorozoy, a nome del gruppo liberale, Gauthier, a nome del gruppo RADE, van der Waal, non iscritto, Tuckman e Lord Cockfield, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 18 giugno, parte prima, punto 14*).

9. Benvenuto

Il presidente porge, a nome del Parlamento, il benvenuto a una delegazione dell'Assemblea nazionale francese per le Comunità europee, guidata dall'on. Michel Cointat, già membro del Parlamento europeo, presente nella tribuna d'onore.

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

10. Unione europea — Atto unico europeo (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione interlocutoria dell'on. Herman (doc. A 2-28/87) e sulla proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-500/87.

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Herman (doc. A 2-28/87):*

Intervengono il relatore, che ha trasmesso per iscritto alla Presidenza il suo parere sui vari emendamenti, e l'on. Sutra.

Preambolo: approvato

(n. 59, 60 e 61: ritirati)

Considerando A:

— n. 1 dell'on. Von Nostitz: respinto

— n. 62 degli on. Arndt, Sutra e Seeler, a nome del gruppo socialista: approvato

Il considerando A, così modificato, è approvato.

Considerando B:

— n. 39 degli on. Cicciomessere, Bonino e Pannella: respinto

— n. 46 dell'on. Avgerinos: respinto

Il considerando B è approvato.

Considerando C:

— n. 63 del gruppo socialista: approvato

(n. 38, 2 e 47: decadono)

Dopo il considerando C:

— n. 64 idem: approvato

Considerando D:

— n. 48 dell'on. Avgerinos: respinto

— n. 3 dell'on. Von Nostitz: respinto

Mercoledì 17 giugno 1987

- n. 86 dell'on. van der Waal: respinto

Il considerando D è approvato.

Considerando E:

- n. 84 idem: respinto
- n. 4 dell'on. Von Nostitz: respinto
- n. 85 dell'on. van der Waal: respinto

Il considerando E è approvato.

Considerando F, frase introduttiva e primo trattino:

- n. 5 dell'on. Von Nostitz: respinto

La frase introduttiva e il primo trattino sono approvati.

Secondo trattino:

- n. 6 idem: respinto
- n. 82 dell'on. Robles Piquer: approvato

Il secondo trattino, così modificato, è approvato.

Terzo trattino

- n. 49 dell'on. Avgerinos: approvato

Considerando G

- n. 7 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il considerando G è approvato.

Considerando H e I: approvati

Considerando J:

- n. 50 dell'on. Avgerinos: respinto

Il considerando J è approvato.

Considerando K:

- n. 42 della on. Cassanmagnago Cerretti: respinto
- n. 8 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il considerando K è approvato.

Considerando L:

- n. 65 del gruppo socialista, approvato dopo interventi dell'on. Cicciomessere e del relatore

(n. 9, 43, 51 e 51: decadono)

Considerando M:

- n. 10 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il considerando M è approvato.

Considerando N:

- n. 37 dell'on. Cicciomessere e altri: respinto
- n. 66 del gruppo socialista: approvato
- n. 11, 31 e 53: approvati

Considerando O:

- n. 12 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il considerando O è approvato.

Considerando P:

- n. 13 idem: respinto

Il considerando P è approvato.

Considerando Q:

- n. 54 dell'on. Avgerinos: respinto
- n. 14 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il considerando Q è approvato.

Dopo il considerando Q:

- n. 35 e 36 dell'on. Cantarero Del Castillo: respinti con successive distinte votazioni dopo interventi del relatore, dell'autore e, nuovamente, del relatore.

Paragrafo 1:

- n. 89 dell'on. Robles Piquer: respinto
- n. 55 dell'on. Avgerinos: respinto
- n. 15 dell'on. Von Nostitz: respinto
- n. 32 dell'on. Pegado Liz: respinto
- n. 78 dell'on. Graziani: approvato

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafo 2:

- n. 81 idem: respinto
- n. 56 dell'on. Avgerinos: respinto

Il paragrafo 2 è approvato.

Mercoledì 17 giugno 1987

Paragrafo 3:

(n. 67: ritirato)

Intervengono l'on. Arndt, sulla versione tedesca del paragrafo, e il relatore.

- n. 44 della on. Cassanmagnago Cerretti: respinto
- n. 34 dell'on. Perinat Elio: respinto
- n. 16 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il paragrafo 3 è approvato.

Dopo il paragrafo 3:

- n. 45 della on. Cassanmagnago Cerretti: respinto

Paragrafo 4:

- n. 41 dell'on. Cicciomessere e altri: respinto

(n. 68: ritirato)

- n. 17 dell'on. Von Nostitz: respinto
- n. 57 dell'on. Avgerinos: approvato

(n. 33: decade)

Il paragrafo 4, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 4:

- n. 79 e 80 dell'on. Graziani: respinti con successive distinte votazioni

Paragrafo 5, fase introduttiva:

- n. 69 del gruppo socialista: approvato

(n. 18: decade)

Primo trattino:

- n. 87 dell'on. van der Waal: respinto
- n. 19 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il primo trattino è approvato.

Secondo trattino:

- n. 70 del gruppo socialista: approvato

Il secondo trattino, così modificato, è approvato.

Terzo trattino

- n. 20 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il terzo trattino è approvato.

Quarto, quinto e sesto trattino: approvati

Settimo trattino

- n. 21 idem: respinto

Il settimo trattino è approvato.

Paragrafo 6:

(n. 71: ritirato)

- n. 22 idem: respinto

Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 8:

(n. 72: ritirato)

- n. 23 idem: respinto

Il paragrafo 8 è approvato.

Paragrafo 9:

- n. 40 dell'on. Cicciomessere e altri: respinto

- n. 73 del gruppo socialista: approvato

- n. 88/riv. dell'on. van der Waal: respinto

- n. 24 dell'on. Von Nostitz: respinto

Il paragrafo 9, così modificato, è approvato.

Paragrafo 10:

- n. 58 dell'on. Avgerinos: respinto

- n. 25 dell'on. Von Nostitz: respinto

- n. 74 del gruppo socialista: approvato

- n. 26 e 27 dell'on. Von Nostitz: respinti con successive distinte votazioni

(n. 83: ritirato)

Il paragrafo 10, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 10:

- n. 75 e 76 del gruppo socialista: approvati con successive distinte votazioni

Mercoledì 17 giugno 1987

Paragrafo 11:

— n. 77 idem: approvato

(n. 28, 29 e 30: decadono)

Paragrafo 12: approvato con VE

Paragrafo 13: approvato

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Sutra, a nome del gruppo socialista, Graziani, a nome dei membri italiani del gruppo comunista, Cantarero del Castillo e Cicciomessere.

Interviene il relatore.

I gruppi Arcobaleno e PPE hanno chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 254 (¹)

Favorevoli: 209

Contrari: 26

Astenuti: 19

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 a*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-500/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 b*).

11. Sfida tecnologica moderna — Politica spaziale europea (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle proposte di risoluzione contenute nella relazione dell'on. Poniatowski (doc. A 2-14/87) e nella seconda relazione dell'on. Toksvig (doc. A 2-66/87).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Poniatowski (doc. A 2-14/87) (²)*

Preambolo:

— n. 1 dell'on. Staes: respinto

Il preambolo è approvato con VE.

Considerando A:

— n. 2 idem: respinto

Il considerando A è approvato.

Considerando B:

— n. 3 idem: respinto

Il considerando B è approvato.

Considerando C:

— n. 4 idem: il relatore propone che l'emendamento sia considerato aggiuntivo anziché sostitutivo, proposta su cui l'autore si dichiara d'accordo.

Considerando C: approvato

— n. 4 così modificato: respinto

Dopo il considerando C:

— n. 16 idem: respinto

Paragrafo 1:

— n. 5 idem: respinto

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafo 2:

— n. 6 idem: respinto

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafo 3:

— n. 7 idem: respinto

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafo 4:

— n. 8 idem: respinto

— n. 24 degli on. Poniatowski, Ford e Turner, a nome della commissione per l'energia: approvato.

Paragrafo 5:

— n. 9 dell'on. Staes: respinto

Il paragrafo 5 è approvato.

Paragrafo 6: approvato

Paragrafo 7:

— n. 10 idem: il relatore propone oralmente una modifica, che viene accettata dall'autore

(¹) Vedi allegato.

(²) Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Mercoledì 17 giugno 1987

L'emendamento, così modificato, è respinto.

Il paragrafo 7 è approvato.

Paragrafo 8:

— n. 11 idem: respinto

Il paragrafo 8 è approvato.

Dopo il paragrafo 8:

— n. 12 idem: respinto dopo un intervento del relatore, che ha proposto oralmente una modifica dell'emendamento

— n. 13 idem: respinto

Paragrafi da 9 a 13: approvati

Paragrafo 14:

— n. dell'on. Poniatowski e altri, a nome della commissione per l'energia: approvato.

Il paragrafo 14, così modificato, è approvato.

Paragrafo 15:

— n. 20 idem: approvato

Il paragrafo 15, così modificato, è approvato.

Paragrafo 16:

— n. 21 idem: approvato

Il paragrafo 16, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 16:

— n. 17 degli on. Baillot e Le Roux: approvato con VE

Paragrafo 17: approvato

Dopo il paragrafo 17:

— n. 25 degli on. Alavanos, Adamou e Ephremidis: respinto

Paragrafo 18:

— n. 14 dell'on. Staes: respinto

Il paragrafo 18 è approvato.

Paragrafi 19 e 20: approvati

Dopo il paragrafo 20:

— n. 18 e 19 degli on. Baillot e Le Roux: respinti con distinte successive votazioni

Paragrafo 21: approvato

Paragrafo 22:

— n. 15 dell'on. Staes: approvato con VE

Paragrafo 23: approvato

Paragrafo 24:

— n. 23 dell'on. Poniatowski e altri, a nome della commissione per l'energia: approvato

Il paragrafo 24, così modificato, è approvato.

Paragrafo 25: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 a*).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella seconda relazione dell'on. Toksvig (doc. A 2-66/87) (1):*

Preambolo, considerando e paragrafo 1: approvati

Paragrafo 2:

— n. 14 dell'on. Ford: respinto

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafo 3:

— n. 2 della on. Lienemann: approvato con VE

(n. 15 e 1: decadono)

Paragrafo 4:

— n. 16 dell'on. respinto

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafo 5:

(n. 8: ritirato)

— n. 17 dell'on. Ford: respinto

Il paragrafo 5 è approvato.

Paragrafo 6:

(n. 9: ritirato)

— n. 3 della on. Lienemann: respinto

Il paragrafo 6 è approvato.

(1) Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Mercoledì 17 giugno 1987

Paragrafo 6:

(n. 9: ritirato)

— n. 3 della on. Lienemann: respinto

Il paragrafo 6 è approvato.

Dopo il paragrafo 6:

— n. 4 idem: approvato con VE

Paragrafo 7:

— n. 5 dell'on. De Vries: approvato con VE

Il paragrafo 7, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 7:

— n. 10 dell'on. Zahorka, a nome del gruppo del PPE: approvato con VE

Paragrafo 8: approvato

Dopo il paragrafo 8:

— n. 6 dell'on. De Vries: approvato

— n. 7 idem: approvato con VE

— n. 11 dell'on. Zahorka, a nome del gruppo del PPE: respinto

— n. 12 idem: approvato

— 14 idem: approvato con VE

Paragrafo 9: approvato

Paragrafo 10:

— n. 18 dell'on. Ford: respinto

Il paragrafo 10 è approvato.

Interviene l'on. Linkohr, a nome del gruppo socialista, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 b*).12. **Tempo delle interrogazioni** (Interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni.

Interrogazioni al Consiglio

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

N. 65 della on. Van Hemeldonck: Secondo programma di ricerca e di sviluppo nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppoIl sig. Eyskens, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Van Hemeldonck.**N. 66 dell'on. Caño Pinto: Relazioni ufficiali CEE-COMECON**

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Caño Pinto.

N. 67 dell'on. Hutton: Sessione del Consiglio su questioni di difesa civile

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hutton.

N. 68 dell'on. J. Elles: Applicazione della convenzione europea sul riconoscimento delle leggi relative alla tutela dei minori

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. J. Elles.

Alle interrogazioni n. 69 dell'on. Ulburghs, 70 dell'on. Bonde e 71 dell'on. Pearce saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 72 dell'on. Cicciomessere: Posizione CEE, nei negoziati di Ginevra, sui clorofluorocarburi

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Cicciomessere.

Alle interrogazioni n. 73 dell'on. Marshall e 74 dell'on. Gerontopoulos saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 75 dell'on. Robles Piquer: Comunicazione sul coordinamento europeo in materia di ricerca oceanografica

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Robles Piquer.

Alle interrogazioni n. 76 dell'on. Härlin e 77 dell'on. Escuder Croft saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 78 dell'on Adam: Carbone sudafricano

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Adam, Ulburghs, Ewing, Tomlinson e Ephremidis.

N. 79 della on. Lizin: Sicurezza nucleare

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Lizin, Ewing e Kuijpers.

Mercoledì 17 giugno 1987

Alle interrogazioni n. 80 dell'on. Seefeld e 81 dell'on. Vernimmen saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 82 dell'on. Staes: Edifici destinati al Parlamento europeo a Bruxelles

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Staes, Kuijpers, Ulburghs e Roelants Du Vivier.

N. 83 dell'on. Alavanos: Protezione degli emigrati contro la violenza razzista

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Alavanos e Kuijpers.

Interrogazioni ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica

N. 84 dell'on. Arbeloa Muru: Veto americano alle Nazioni Unite sulla risoluzione concernente la sentenza della corte internazionale di giustizia sulla cessazione del sostegno alla guerriglia antisandinista

Il sig. Eyskens, *presidente in carica dei ministri degli affari esteri*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Arbeloa Muru, Boesmans, Lizin e Alavanos.

N. 85 dell'on. Boesmans: Assassinio di Padre Gillard

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Boesmans, Kuijpers e Ulburghs.

All'interrogazione n. 86 dell'on. Pearce sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 87 dell'on. Ephremidis: Azioni barbare di Ankara contro i curdi

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ephremidis, Arbeloa Muru e Alavanos.

All'interrogazione n. 88 dell'on. Seligman sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 89 dell'on. Ulburghs: Rapporti fra il governo del Burundi e la Chiesa cattolica

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ulburghs, Kuijpers e Arbeloa Muru.

All'interrogazioni n. 90 dell'on. Bonde, 91 di Sir Peter VAnneck e 92 dell'on. Iversen saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 93 della on. Lizin: Convenzione europea sulla custodia dei bambini

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Lizin.

N. 94 dell'on. Pranchère: Costruzione di un sesto muro marocchino nel Sahara occidentale

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Chambeiron, che sostituisce l'interrogante.

Il sig. Eyskens risponde alle domande complementari degli on. Lizin, Ulburghs e Roelants du Vivier.

Alle interrogazioni n. 95 della on. Dury, 96 dell'on. Wurtz, 97 dell'on. Newton Dunn, 98 dell'on. Tzunis e 99 dell'on. Cabezon Alonso saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 100 dell'on. Adamu: Condanne illegali di scrittori turchi

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Adamu e Kuijpers.

Dal momento che non vi sono più interrogazioni da esaminare e l'on. Newton Dunn è nel frattempo arrivato in Aula, il presidente decide di esaminare l'interrogazione n. 97.

N. 97 dell'on. Newton Dunn: Esercizio del culto religioso da parte di minoranze tedesche e ungheresi in Romania

Il sig. Eyskens risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Newton Dunn.

Il presidente dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni.

13. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 18 giugno, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00

(Dalle 10.00 alle 13.00):

— Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

(Alle 15.00):

— Relazione Bettiza sulle relazioni CEE-Repubblica popolare cinese

— Relazione van den Heuvel sulla situazione delle donne

Mercoledì 17 giugno 1987

- Relazione Vandemeulebroucke sulla questione armena
- Relazione Brito Apolónia sul FESR
- Discussione congiunta di due relazioni March sull'agricoltura
- Relazione Dankert sul vino
- Relazione Cohen sull'UNCTAD
- Dicussione congiunta di tre relazioni (Roelants du Vivier, Muntingh e Schleicher) sull'inquinamento

(Alle 18.00):

Votazione

- sul calendario delle sedute per il 1988
- sulle proposte di risoluzione sul vertice economico di Venezia e sulla situazione economica
- sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

(La seduta termina alle 19.50).

ENRICO VINCI

Segretario generale

Siegbert ALBER

Vicepresidente

Mercoledì 17 giugno 1987

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Sicurezza in Europa

a) doc. A2-26/87

RISOLUZIONE

sulle conseguenze, per la Comunità europea, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa/Conferenza sul disarmo in Europa*Il Parlamento europeo,***I. Principi basilari di una politica degli Stati membri della CE nei confronti dei paesi dell'Est**

- A. presa conoscenza delle risoluzioni e relazioni approvate tra il 1968 e il 1986 in ordine alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nonché delle «conferenze di verifica» tenute nel quadro del processo CSCE,
- B. facendo riferimento alla sua risoluzione del 9 aprile 1975 sulla CSC in Europa (¹) e alla sua risoluzione del 19 gennaio 1984, sulla Conferenza di Stoccolma (²),
- C. -- richiamandosi alla proposta di risoluzione dell'on. Hansch su un'iniziativa nel quadro della cooperazione politica europea (CPE), volta al varo, da parte della Conferenza sul disarmo in Europa (CDE), di una dichiarazione qualificata di rinuncia all'uso della forza in Europa (³), e altresì richiamandosi alla proposta di risoluzione dell'on. Charzat e altri sulla pace in Europa (⁴),
-- vista la relazione della commissione politica (doc. A2-26/87),
- D. convinto che i problemi dell'ecologia, della pace, della convivenza e dei rapporti col terzo mondo travalicano le frontiere e vanno al di là della logica dei blocchi, tanto da non poter essere risolti in un singolo paese europeo o nell'ambito di un blocco militare,
- E. persuaso che il proseguimento della politica di distensione tra l'Est e l'Ovest sia un elemento capitale di garanzia della pace mondiale e che, in maniera più specifica, il processo CSCE sia lo strumento più specifico di una politica di distensione europea, purché vengano rispettate le disposizioni dell'Atto finale di Helsinki,
- F. persuaso che, in sede di formulazione della nostra politica nei confronti degli Stati europei del COMECON, le teorie Harmel, le quali tra l'altro annettevano altrettanta importanza alla politica di distensione quanto alla difesa militare, non abbiano perduto nulla della loro attualità,
- G. considerando che sembra potersi evincere dal Vertice di Reykjavik che anche l'atteggiamento dell'Unione Sovietica in relazione ai problemi del disarmo è divenuto più costruttivo,

II. Sicurezza e disarmo

- H. considerando che il rispetto dei vigenti accordi in materia di controllo degli armamenti, gli sforzi tendenti a una stabilità militare tra Est e Ovest e la rinuncia a una superiorità militare sono condizioni di base per una politica di disarmo,

(¹) G.U. n. C 95 del 28.4.1975, pag. 28

(²) G.U. n. C 46 del 20.2.1984, pag. 75

(³) Doc. 2-1122/84

(⁴) Doc. 2-1335/84

Mercoledì 17 giugno 1987

- I. persuaso che il potenziale di distruzione di ambedue le alleanze abbia raggiunto dimensioni tali non solo da minacciare, più che garantire, la pace, ma anche da assorbire risorse economiche in maniera irragionevole,
- J. convinto che i tempi siano maturi per fruttuose, reciproche e oculate iniziative di disarmo nel settore tanto degli armamenti convenzionali, quanto di quelli nucleari e di quelli biologici,
- K. persuaso che queste iniziative in materia di disarmo debbano essere verificabili e, per poter essere eseguibili, debbano essere integrate con misure atte a suscitare fiducia, precisamente definite e controllabili,

III. Conferenza sul disarmo in Europa

- L. richiamandosi al documento conclusivo adottato il 22 settembre 1986 a Stoccolma dai rappresentanti dei 35 Stati che partecipano al processo CSCE,
- M. ricordando che si tratta del primo accordo Est-Ovest su problemi della sicurezza da oltre dieci anni a questa parte,
- N. constatando che in questo accordo, quantunque esso costituisca un importante contributo all'instaurazione di un clima di fiducia e di sicurezza, non si è giunti a risultati soddisfacenti in relazione a taluni aspetti,
- O. auspicando che le ispezioni concordate nell'ambito del documento finale possano condurre a un dissolvimento della reciproca sfiducia e rendere possibile la volontà di una cooperazione costruttiva,
- P. sapendo che, nel quadro della conferenza di verifica CSCE iniziata nel novembre 1986 a Vienna, si svolgono trattative sul mandato di una seconda fase CDE sulla base dei risultati raggiunti a Stoccolma,
- Q. persuaso che, con i risultati raggiunti a Stoccolma, è stata sbloccata la via verso una seconda fase nel processo CDE, nell'ambito della quale si potrà tentare di compiere passi concreti verso una maggiore sicurezza grazie a fruttuose iniziative di distensione, con l'obiettivo finale di un'incapacità strutturale di aggressione da parte di tutti gli aderenti ai due patti di alleanza,

IV. Ruolo della Comunità europea e CPE

- R. considerando che gli Stati membri della Comunità europea, in sede di trattative nel quadro CSCE, si sono sforzati di mettere a punto sistematicamente una posizione comunitaria,
- S. consapevole che, in passato, il buon esito dei negoziati nel quadro del processo CSCE è dipeso in gran parte dall'atteggiamento e dalla disponibilità al compromesso delle due superpotenze e che il ruolo svolto dall'Europa occidentale è stato piuttosto marginale,
- T. persuaso che, in seguito alla firma dell'Atto unico europeo, gli Stati membri della Comunità europea siano tenuti a intervenire più intensamente sulla scena internazionale e ad elaborare posizioni comuni per le future trattative CSCE nel quadro della CPE, che si basino sui principi fondamentali della politica estera e sui reali interessi dell'Europa occidentale in materia di sicurezza,

I. Principi basilari di una politica degli Stati membri della CE nei confronti dei paesi dell'Est

1. esorta sia i singoli Stati membri che la Comunità nel suo insieme a riprendere il filo della politica di distensione e si dichiara fautore, a tale proposito, dell'utilizzazione dell'intera gamma di possibilità offerta dal processo CSCE;
2. auspica che i paesi che hanno sottoscritto il documento finale di Stoccolma non solo rispettino pienamente i principi e provvedimenti stabiliti nel documento, ma osservino anche pienamente le decisioni da essi medesimi adottate nella conferenza di verifica CSCE;
3. auspica che le relazioni tanto tra gli Stati con sistemi politici e socio-economici diversi in Europa quanto tra le due superpotenze vengano improniate su una nuova base di fiducia, cooperazione e disponibilità al compromesso;

Mercoledì 17 giugno 1987

4. reputa utile che si continuino a compiere sforzi affinché le relazioni tanto tra la Comunità europea e il COMECON quanto tra la Comunità europea e i singoli paesi europei del COMECON vengano sviluppate in uno spirito di cooperazione costruttiva;

II. Sicurezza e disarmo

5. si compiace dell'esito positivo della Conferenza di Stoccolma su misure atte a suscitare fiducia e a promuovere la sicurezza e sul disarmo in Europa e lo considera come un segno di buona volontà;

6. esprime la sua soddisfazione non solo per il carattere vincolante dell'accordo, ma anche in relazione all'ampliamento del campo di applicazione che ora si estende dall'Oceano Atlantico fino agli Urali, nonché in relazione agli importanti progressi in materia di verifica;

7. deplora tuttavia che non sia stata accettata la proposta di prevedere l'utilizzazione di aerei da ricognizione di paesi neutrali per il controllo delle manovre;

8. deplora inoltre che, nel documento finale, non sia stata fatta figurare alcuna definizione precisa e restrittiva delle zone militari sottratte al controllo degli osservatori stranieri;

9. ritiene che il tetto in materia di effettivi numerici a partire dai quali le manovre devono essere notificate sia ancora troppo elevato, nonostante i progressi compiuti rispetto a quanto previsto nell'Atto finale di Helsinki;

10. esorta i firmatari del documento finale di Stoccolma a rendere esecutivi quanto prima possibile e in toto gli accordi raggiunti, in uno spirito di apertura e di disponibilità alle ispezioni;

III. Conferenza sul disarmo in Europa

11. esorta i rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea a prodigare sforzi, nel quadro della conferenza di verifica di Vienna, affinché venga conferito il mandato per una seconda fase CDE;

12. propone che la CDE divenga la sede in cui poter svolgere trattative su iniziative di disarmo verificabili e oculate in Europa, che si riferiscono a un miglioramento della stabilità convenzionale in Europa;

13. propone che a tale scopo, così come è delineato al paragrafo 12, si consideri se non sia il caso di ricondurre i negoziati MBFR di Vienna nell'ambito CDE;

IV. Ruolo della Comunità europea e CPE

14. si compiace del fatto che i rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea si siano regolarmente consultati nel contesto CSCE e abbiano tentato di armonizzare le loro posizioni;

15. deplora che le ultime settimane della CDE siano state totalmente dominate dai contatti meramente bilaterali tra Washington e Mosca;

16. deplora che gli Stati membri della Comunità europea abbiano trascurato in passato di unire i loro sforzi al fine di presentare, per il tramite del Presidente in carica della CPE, proposte proprie;

17. auspica che gli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza vengano fatti convergere nel quadro della CPE in modo che i Dodici, nelle prossime conferenze, possano presentarsi come partners su un piede di parità;

18. auspica che gli Stati membri della Comunità europea, tanto alla conferenza di verifica CSCE di Vienna quanto alle prossime conferenze straordinarie CSCE, agiscano in base a un mandato comunitario in materia di politica estera, nell'ambito del quale tendano a presentare proposte intese a favorire la distensione e il disarmo in Europa, senza che risulti diminuita o ridotta la sicurezza stessa degli Stati membri della Comunità;

Mercoledì 17 giugno 1987

19. esorta gli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica a non limitarsi ad adottare una posizione comune in siffatte conferenze, ma a renderla anche comprensibile ai cittadini dell'Europa;

*
* *

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

b) doc. A2-77/87

RISOLUZIONE

sull'applicazione degli Accordi di Helsinki e il ruolo del Parlamento europeo nel contesto della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Mallet e altri sull'Atto finale di Helsinki (doc. B2-44/86),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Sutra e altri sulla Conferenza di Vienna sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) nel settembre 1986 (doc. B2-54/86),
 - vista la relazione della commissione politica (doc. A2-77/87),
- A. considerando che il carattere unitario dell'Atto finale di Helsinki implica e presuppone l'applicazione di tutti i suoi principi e di tutte le sue norme, senza eccezione alcuna,
- B. considerando che l'applicazione e l'interpretazione dell'Atto finale di Helsinki, fin dalla sua sottoscrizione da parte di 35 Stati il 1° agosto 1975, sollevano serie riserve a causa delle violazioni dell'Atto finale stesso commesse in diverse sfere da vari Stati firmatari,
- C. considerando che è necessario, conformemente alle pertinenti disposizioni del Trattato CEE e dell'Atto unico europeo, che gli Stati membri della CEE definiscano, continuino a seguire e approfondiscano politiche comuni nelle sfere d'azione interessate dall'Atto finale di Helsinki,
- D. considerando l'inizio della Conferenza di Vienna, avvenuto il 4 novembre 1986, e le prime prese di posizione che vi sono state manifestate, tenuto conto delle disposizioni di cui all'Atto finale di Helsinki e in particolare dei seguiti da dare agli impegni assunti,

Per quel che riguarda le questioni relative alla sicurezza

1. ricorda che in questa sfera l'obiettivo dell'Atto finale di Helsinki è quello di «assicurare ai popoli degli Stati partecipanti una situazione di vera pace al riparo da qualsiasi minaccia alla loro sicurezza o da violazione della stessa»;
2. ritiene che non debbano essere solo i governi a contribuire a questa pace durevole, ma che a questo processo di pacificazione sia indispensabile l'appoggio della popolazione civile;
3. prende atto dell'accordo intervenuto il 21 settembre 1986 a Stoccolma nel quadro della Conferenza sulle misure di fiducia e di sicurezza e sul disarmo in Europa (C.D.E.), il quale precisa e amplia le norme già approvate con l'Atto finale di Helsinki e le rende obbligatorie nei confronti di tutte le parti contraenti;
4. auspica che questo negoziato apra la via a un accordo che rafforzi le misure di verifica e di notifica con lo scopo di estendere le norme destinate a rafforzare la fiducia tra gli Stati firmatari;

Mercoledì 17 giugno 1987

5. chiede a questi stessi Stati firmatari di fornire la loro cooperazione alla lotta contro il terrorismo adottando misure adeguate, conformemente al documento della Conferenza di Stoccolma, approvato solennemente il 22 settembre 1986;

6. sottolinea che la suddetta cooperazione trova il suo fondamento nell'Atto finale di Helsinki, che proibisce qualsiasi azione diretta o indiretta di ricorso alla forza contro un altro Stato, conformemente all'art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite;

Per quel che riguarda i diritti dell'uomo e la relativa cooperazione in materia

7. sottolinea il carattere indissociabile ed universale dei diritti civili e politici nonché dei diritti economici, sociali e culturali, riconosciuti dall'Atto finale di Helsinki;

8. ritiene che tutte le disposizioni dell'Atto finale abbiano il medesimo valore e che nessuna di essa sia subordinata alle altre;

9. constata che l'Atto finale di Helsinki non autorizza un'applicazione dei principi in esso contenuti secondo una scala gerarchica o imponendo pregiudiziali;

10. ritiene che questi principi debbano essere difesi tanto per quel che riguarda la loro portata generale quanto per quel che riguarda la loro applicazione caso per caso;

11. constata d'altra parte che nelle democrazie parlamentari dell'Europa occidentale vengono rispettati i diritti politici fondamentali;

12. denuncia il perdurare della violazione da parte delle autorità sovietiche e di altri paesi europei membri del COMECON delle disposizioni fondamentali dell'Atto finale di Helsinki relative ai diritti dell'uomo, per quel che riguarda, soprattutto, le libertà di associazione, di espressione, d'opinione, di religione, di circolazione e di riunione;

13. esprime il proprio compiacimento nei confronti dei nuovi positivi sviluppi che si registrano nella sfera dei diritti dell'uomo nell'Unione Sovietica, anche se questi ultimi sono ben lunghi dall'essere soddisfacenti, ed auspica che gli stessi si mantengano e approfondiscano in modo durevole e generalizzato;

14. prende atto delle recenti misure a favore dei dissidenti, ma richiama con forza l'Unione Sovietica al rispetto dei principi contenuti nel terzo cesto dell'Atto finale di Helsinki, riguardante in particolar modo la riunificazione delle famiglie; chiede quindi che venga concesso di emigrare a tutti coloro, in particolare agli ebrei dell'URSS, che lo richiedano e che abbiano famiglie fuori dall'URSS e che siano liberati tutti i prigionieri politici e gli obiettori di coscienza;

15. fornisce il suo completo appoggio alla proposta presentata dagli Stati membri della CEE e da cinque altri paesi occidentali sulla dimensione umana dell'Atto finale, che ha, in particolare, come la prospettiva della convocazione di una conferenza destinata a valutare il funzionamento dei meccanismi previsti, di procedere a un esame generale dell'evoluzione della situazione in materia di diritti dell'uomo e dei contatti tra le persone nonché di elaborare e di raccomandare l'adozione di nuove misure;

16. invita la Comunità europea ad apportare il suo sostegno morale, politico e materiale alla creazione di una Fondazione europea per la libertà di espressione;

Per quel che riguarda la cooperazione nella sfera economica

17. riconosce che una maggiore cooperazione economica e commerciale è di natura tale da promuovere l'intesa fra tutti i popoli europei e il loro benessere;

18. considera gli accordi economici tra la CEE e il COMECON un importante strumento per instaurare una migliore cooperazione;

19. constata che i rapporti commerciali fra Est e Ovest mostrano un crescente squilibrio e che i prodotti industriali dell'Est perdono sempre più terreno sui mercati dell'Europa occidentale;

20. chiede all'Unione Sovietica e agli Stati europei membri del COMECON di rispettare gli impegni sottoscritti con l'Atto finale di Helsinki, per quel che riguarda, in particolare, le facilitazioni che devono essere accordate agli uomini d'affari nonché la pubblicazione delle informazioni economiche e delle statistiche;

Mercoledì 17 giugno 1987

21. auspica che la cooperazione industriale e i progetti di interesse comune previsti dall'Atto siano oggetto di più ampi sviluppi e siano corredati da progressi concreti nel settore dell'armonizzazione delle norme, del maggior ricorso all'arbitrato e del miglioramento dello scambio di informazioni scientifiche e tecniche;

22. ritiene necessario, nel settore dei trasporti, un miglioramento più sostanziale delle condizioni di trasporto tra gli Stati firmatari, sia nel settore dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e marittimi che in quello dei trasporti aerei nonché l'adozione di tutte le misure volte a impedire pratiche di dumping o che tendano a falsare il meccanismo di una sana concorrenza, nell'interesse di tutti gli Stati europei;

23. si pronuncia a favore dell'incoraggiamento della cooperazione in materia di turismo sul piano bilaterale e multilaterale, il che può contribuire allo sviluppo della comprensione reciproca tra i popoli;

24. ritiene auspicabile che, in particolare nel quadro del capitolo IX degli accordi di Helsinki, gli Stati firmatari possano porre le basi di una cooperazione con i paesi del Terzo Mondo per contribuire allo sviluppo di questi ultimi;

25. ricorda che in materia di ambiente l'Atto finale contiene disposizioni per ogni Stato partecipante, che deve farsi parte diligente per non causare il degrado dell'ambiente in un altro Stato;

26. si compiace per i recenti progressi nei colloqui tra la CEE e il COMECON e confida che queste entità saranno tra breve in grado di procedere all'apertura di effettivi negoziati;

27. chiede alla Commissione, competente nel settore della cooperazione economica e commerciale, di avviare le azioni necessarie per ottenere il rispetto degli obblighi assunti dagli Stati firmatari;

28. chiede alla Commissione e agli Stati membri di appoggiare iniziative volte a mettere in contatto tra loro cittadini dei paesi europei dell'Est e dell'Ovest per aumentare, grazie a una migliore comprensione reciproca, le possibilità di pace in Europa;

Per quel che riguarda il ruolo della cooperazione politica europea e del Parlamento europeo

29. si aspetta che gli Stati membri della CEE, segnatamente in virtù dell'art. 30 dell'Atto unico europeo, adottino, in seno alle organizzazioni e alle conferenze internazionali, posizioni comuni e che pongano in essere una politica estera europea: spetta, quindi, a loro l'elaborazione di una politica d'insieme nei confronti degli Stati firmatari dell'Atto finale di Helsinki e, in particolare, degli Stati europei membri del COMECON, nel contesto, specialmente, dei lavori della Conferenza della C.S.C.E. di Vienna;

30. chiede che i Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica tengano nel corso di questo processo in debita considerazione, come previsto dall'Atto unico europeo, i punti di vista del Parlamento europeo e lo associno intimamente ai loro lavori; dovranno quindi essere elaborate procedure tendenti ad agevolare la presa in considerazione di questi punti di vista tanto in termini generali quanto nel contesto specifico dell'applicazione degli accordi di Helsinki;

31. incarica la sua commissione politica di esaminare, in collaborazione con le commissioni per gli affari istituzionali e per il regolamento, tenendo conto delle precedenti risoluzioni del Parlamento in materia e delle nuove opportunità scaturenti dall'Atto unico europeo, in che modo il Parlamento possa partecipare più strettamente alla cooperazione politica e sorvegliare l'applicazione del principio e degli impegni dell'Atto finale di Helsinki;

32. incarica inoltre la commissione politica di presentare con regolarità relazioni sull'attuazione dell'Atto finale di Helsinki;

*
* *
*

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

Mercoledì 17 giugno 1987

c) doc. B2-447/87

RISOLUZIONE

sulla cooperazione in materia di sicurezza nell'ambito della cooperazione politica europea

Il Parlamento europeo,

- A. riallacciandosi alle sue risoluzioni sulle questioni inerenti alla sicurezza europea e alla cooperazione in materia di politica di sicurezza,
 - B. consapevole della responsabilità comune, sottolineata nel preambolo dell'Atto unico europeo dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri della CE, e volta a dare un proprio contributo alla salvaguardia della pace mondiale e della sicurezza internazionale,
 - C. convinto che, di fronte alle odierni tecnologie applicate agli armamenti e ai relativi potenziali di distruzione, la sicurezza sia indivisibile e che quindi il concetto di una politica di sicurezza contenuta entro i confini nazionali non sia più al passo coi tempi,
 - D. facendo presente il mandato formulato nel Titolo III, articolo 30 dell'Atto unico europeo, il quale prevede un maggior coordinamento delle posizioni per quanto riguarda gli aspetti politici ed economici della sicurezza, al fine di contribuire alla realizzazione di un'identità europea nel settore della politica estera,
 - E. sottolineando che gli Stati membri, con le nuove disposizioni inserite nel Trattato, si impegnano a prendere in debita considerazione le opinioni del Parlamento europeo, nell'ambito dei lavori della cooperazione politica europea, e a informare regolarmente il Parlamento dei temi di politica estera e di sicurezza nell'ambito della CPE,
 - F. considerando che il potenziamento della cooperazione in materia di sicurezza nell'ambito della CPE non pone come condizione l'appartenenza alla NATO o ad altre organizzazioni analoghe, né si oppone alla cooperazione di singoli Stati membri in tali organizzazioni,
 - G. consapevole che al momento attuale sembra possibile raggiungere progressi di ampia portata nel quadro delle misure per il disarmo e il controllo degli armamenti,
 - H. deplorando il fatto che né agli Stati membri della Comunità europea né alla Comunità come tale venga riconosciuta un'importanza adeguata nel quadro dei negoziati internazionali per il disarmo e il controllo degli armamenti,
1. invita i Ministri degli affari esteri dei dodici Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica:
- (1) ad accogliere con decisione il mandato di cooperazione in materia di sicurezza nell'ambito della CPE, previsto dalle norme dell'Atto unico europeo, tenendo in debita considerazione le opinioni del Parlamento europeo;
 - (2) a promuovere una concezione europea in materia di sicurezza volta a ridurre le tensioni e ad affermare una identità politica europea propria nel quadro delle Comunità europee e a utilizzare i fondi resisi così disponibili per promuovere lo sviluppo economico;
 - (3) a formulare un catalogo completo delle misure finalizzate al disarmo e al controllo degli armamenti, che tenga conto in modo particolare degli interessi specifici dell'Europa occidentale in materia di sicurezza;
 - (4) a impegnarsi assieme per la rapida stipulazione di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sul ritiro verificabile e sul verificabile smantellamento di tutti i sistemi a medio raggio, americani e sovietici, stazionati sul territorio europeo, a portata intermedia e breve (da 5.500 a 500 km);
 - (5) a ribadire che a un simile trattato sullo smantellamento delle armi a medio raggio devono far seguito, per il bene reciproco, negoziati sulla riduzione controllata dei missili nucleari a breve raggio nonché negoziati sulla riduzione controllata delle armi convenzionali;

Mercoledì 17 giugno 1987

- (6) ad appoggiare, nell'ambito dei negoziati di Ginevra sulle armi chimiche, la stipulazione di un trattato che preveda, oltre al divieto — verificabile a livello mondiale — di progettare, produrre, immagazzinare ed esportare tali sostanze, anche la radicale distruzione di tutte le scorte oggi esistenti;
- (7) a intervenire, come organismo unitario, nella Conferenza CSCE di Vienna, sottponendo proposte che appianino la via ai negoziati sulla riduzione equilibrata e reciproca delle truppe, dall'Atlantico agli Urali, con il coinvolgimento di tutti gli Stati interessati;
- (8) a promuovere un'attiva e costruttiva politica per la pace la quale, nel mantenimento della nostra disponibilità alla difesa, non veda la politica di sicurezza nello spirito dello scontro, ma nello spirito della disponibilità verso il disarmo, la cooperazione e l'equilibrio degli interessi;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri degli affari esteri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica, al Consiglio, alla Commissione e ai Segretari generali della NATO e dell'UEO.

2. Unione europea — Atto unico europeo

a) doc. A2-28/87

RISOLUZIONE

sulla strategia del Parlamento europeo in vista della realizzazione dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione solenne del Consiglio europeo di Stoccarda del 19 giugno 1983 (¹),
- visto il proprio progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, approvato il 14 febbraio 1984 (²),
- visto l'Atto unico europeo sottoscritto a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aja il 28 febbraio 1986,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 1986 sull'Atto unico europeo (³),
- vista la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1986 (causa 294/83),
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 1986 sulle procedure di ratifica dell'Atto unico europeo nei parlamenti nazionali e sulla realizzazione dell'Unione europea (⁴),
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 1986 sull'Atto unico europeo (⁵),
- viste le risoluzioni adottate da vari parlamenti nazionali in occasione della ratifica dell'Atto unico,
- vista la relazione interlocutoria della sua commissione per gli affari istituzionali (doc. A2-28/87),

- A. considerando che, trent'anni dopo la firma dei Trattati di Roma, i risultati positivi ottenuti dalle Comunità europee e i vantaggi che ne sono derivati per i loro popoli giustificano ampiamente un rafforzamento della loro unione, come proponeva il preambolo dei Trattati e come promettono continuamente da 10 anni i Capi di Stato o di governo riuniti a livello di Consiglio europeo,

(¹) Bollettino del P.E. n. 26 del 28.6.1983

(²) G.U. n. C 77 del 19.3.1984, pag. 33

(³) G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 144

(⁴) G.U. n. C 297 del 24.11.1986, pag. 119

(⁵) G.U. n. C 7 del 12.1.1987, pag. 83

Mercoledì 17 giugno 1987

- B. considerando che, approvando a larga maggioranza un progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, il Parlamento europeo ha dimostrato che è possibile concepire un progetto di Unione basato sul consenso democratico conciliante il rispetto delle identità nazionali e l'efficacia comunitaria,
- C. ricordando che l'Atto unico elaborato dalla Conferenza intergovernativa di Lussemburgo non costituisce una risposta al progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea approvato dal Parlamento,
- D. riconoscendo che l'Atto aumenta tuttavia le possibilità di un completamento del mercato interno,
- E. considerando che le ragioni di un'accelerazione dell'integrazione europea sono divenute più evidenti e più urgenti che mai,
- F. considerando che gli Stati membri non sono più in grado, ciascuno isolatamente e solo con i propri mezzi, di soddisfare le esigenze dei propri cittadini in materia di occupazione, crescita economica, stabilità monetaria, coesione economica e sociale, equilibrio regionale, progresso tecnologico, protezione dell'ambiente, identità culturale, sicurezza e difesa,
- G. considerando dal punto di vista economico
- che il mantenimento dei controlli ai confini intracomunitari fa pesare sui consumatori e sui contribuenti comunitari oneri e inconvenienti sproporzionali alla protezione che tali controlli dovrebbero loro offrire;
 - che la frammentazione dei mercati interni e degli appalti pubblici aumenta i prezzi per i consumatori e impone alle imprese comunitarie dei supplementi di costo che costituiscono altrettanti ostacoli nella concorrenza internazionale e nel raggiungimento o nella conservazione di una superiorità tecnologica,
 - che è illusorio voler realizzare e conservare un grande mercato interno senza allo stesso tempo favorire una maggiore coesione economica, sociale e regionale, che è una condizione sine qua non, e senza perseguire a ritmi più rapidi l'integrazione monetaria e l'impiego dell'ECU quale moneta effettiva;
- H. considerando, sotto il profilo della politica estera, che l'Unione europea è la via più efficace che permette all'Europa di garantire la sua indipendenza e la sua specificità, di potenziare il suo ruolo nel rafforzamento della pace, della sicurezza e della giustizia nel mondo, di promuovere un nuovo ordine economico internazionale nonché di favorire le libertà, la democrazia e i diritti dell'uomo dovunque essi siano minacciati o violati,
- I. considerando che, per aderire alla Comunità e per restarne membri, gli Stati membri devono rispettare e applicare i principi della democrazia parlamentare pluralista e che è quindi paradossale che, per l'elaborazione delle proprie leggi, la Comunità non applichi essa stessa i principi che esige dai propri membri e che tolleri ulteriormente che leggi siano imposte direttamente ai cittadini senza che i loro rappresentanti eletti siano in grado di approvarle o di sanzionarle,
- J. considerando la grave carenza democratica che caratterizza il processo decisionale comunitario, che fa sì che il trasferimento delle competenze al Consiglio dei ministri non sia stato accompagnato dall'attribuzione al Parlamento europeo del potere legislativo e del potere di controllo democratico,
- K. considerando che, creando le Comunità europee, gli Stati membri hanno fatto nascere una nuova entità specifica, distinta tanto per la sua finalità quanto per le sue strutture dalle altre organizzazioni internazionali, che rimangono fondate sul principio della cooperazione intergovernativa e che questa comunità «sui generis» ha generato nuovi rapporti di diritto diretti fra i suoi cittadini, i suoi organi e i suoi Stati membri,
- L. considerando che le istituzioni comunitarie sono ormai dotate di una duplice legittimità democratica: la legittimità nazionale, che si manifesta nell'ambito del Consiglio attraverso governi che dispongono della fiducia dei rispettivi parlamenti, e la legittimità comunitaria, che si esprime tramite il Parlamento eletto a suffragio universale diretto e di fronte al quale la Commissione è responsabile; di conseguenza, ogni evoluzione o trasformazione della Comunità dovrebbe partire da questa duplice legittimità nazionale e comunitaria, che deve esprimersi congiuntamente,

Mercoledì 17 giugno 1987

- M. considerando che il diritto di preparare e proporre il progetto di Unione europea è un diritto fondamentale del Parlamento europeo; che esso desidera esercitare tale diritto in stretta collaborazione con i governi e i parlamenti nazionali; che per garantire concretamente e praticamente questa collaborazione il Consiglio europeo dovrebbe agevolare il diritto del Parlamento di preparare il progetto di Unione con il contributo delle altre Istituzioni comunitarie e secondo linee direttive adottate di comune accordo,
- N. considerando che la procedura di elaborazione del progetto di Unione europea così proposta dal Parlamento è assimilabile alla missione affidata nel 1952 dai governi dei Sei all'Assemblea della CECA, per cui non costituisce un'iniziativa inedita,
- O. considerando di ritenere proprio dovere nei confronti dei suoi elettori continuare a operare per l'Unione europea partendo dal progetto di Trattato approvato il 14 febbraio 1984 nonché dagli aspetti istituzionali dell'Atto unico e dal suo primo bilancio da redigere da parte della Commissione e del Parlamento,
- P. considerando che se la grande maggioranza dei cittadini della Comunità e degli Stati membri considera urgente e necessario portare avanti la costruzione europea in vista dell'Unione europea, tale aspirazione non potrà essere definitivamente compromessa da una minoranza,
- Q. considerando che la necessità di preparare fin d'ora l'Unione europea non riduce in alcun modo il dovere imperativo del Parlamento di sfruttare al massimo le possibilità, offerte dall'Atto unico, di far progredire concretamente l'integrazione europea attraverso le decisioni e le azioni delle istituzioni comunitarie in tutti i settori di loro competenza,
- R. considerando tuttavia che questa preparazione si impone nell'immediato indipendentemente dal successo o dal fallimento dell'Atto unico: infatti se non viene conferito un maggior potere politico all'istituzione comunitaria eletta democraticamente è irrealizzabile l'obiettivo previsto di una maggiore coesione economica ed è impossibile riequilibrare i settori o regioni della Comunità o portare a termine un'azione programmata ed efficace contro strutture socialmente ingiuste nel suo ambito,
1. afferma la necessità, in considerazione dei tempi imposti da una simile iniziativa, di preparare sin d'ora il passaggio all'Unione europea e rivendica questo compito, rispettando la duplice legittimità democratica (nazionale e comunitaria) da cui deve prendere avvio qualsiasi trasformazione della Comunità;
2. è convinto che tale trasformazione richieda non solo l'impegno delle istituzioni che rappresentano la legittimità democratica a livello nazionale e comunitario, ma anche l'appoggio dell'opinione pubblica e la partecipazione attiva delle forze politiche e di tutte le forze rappresentative delle nostre società;
3. ritiene che, per agire nel modo migliore, il Consiglio europeo oppure i governi degli Stati membri dovrebbero affidare al Parlamento eletto, in particolare a quello che uscirà dalle prossime elezioni, il compito di redigere un progetto di Unione europea, con il concorso delle altre istituzioni comunitarie, da sottoporre alla ratifica delle autorità nazionali competenti;
4. dichiara che, comunque, è suo dovere nei confronti dei propri elettori continuare la sua azione a favore dell'Unione europea partendo dal progetto di Trattato approvato il 14 febbraio 1984, dall'Atto unico e dal bilancio della sua applicazione, dalle indicazioni che avrà raccolto presso i parlamenti nazionali ed eventualmente dai grandi orientamenti espressi nell'atto del Consiglio o dei governi che attribuirà al Parlamento tale compito;
5. ritiene che nel progetto di Unione dovranno essere rispettati i seguenti principi, che figurano già nel progetto di Trattato approvato il 14 febbraio 1984:
- il principio di sussidiarietà, ai sensi del quale sono trasferiti all'Unione solo i poteri che, a opinione generale, possono essere esercitati con maggior efficacia ed economicità a livello europeo che non a livello nazionale;
 - il sistema delle competenze di attribuzione, in base al quale l'Unione esercita solo le competenze a essa attribuite, spettando agli Stati membri le competenze residuali;

Mercoledì 17 giugno 1987

- la durata illimitata dell'Unione e l'irreversibilità delle acquisizioni comunitarie;
 - la preminenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale nell'ambito delle sue competenze;
 - il principio della separazione, dell'equilibrio e del controllo democratico dei poteri;
 - il carattere evolutivo dell'Unione, in base al quale i settori di competenza nazionale possono, previo accordo unanime, divenire di competenza concorrente o esclusiva dell'Unione (cfr. art. 235 del Trattato CEE);
 - il carattere rappresentativo, democratico e conforme allo stato di diritto dell'Unione e dei suoi organi;
6. ritiene che, durante i lavori preparatori, il Parlamento europeo dovrà verificare nel modo più appropriato il punto di vista delle diverse istanze nazionali (parlamenti, partiti politici, forze economiche e sociali) allo scopo di raccogliere un consenso quanto più ampio possibile sul testo definitivo del progetto;
7. si aspetta dalla Commissione che essa apporti il suo più completo contributo all'azione del Parlamento, sia sotto il profilo della sua esperienza istituzionale e giuridica che sul piano dell'informazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
8. invita le forze politiche degli Stati membri in generale e i parlamenti nazionali in particolare, da un lato, a sviluppare le iniziative necessarie per ottenere il consenso dei governi nazionali all'azione del Parlamento europeo e al progetto di Unione che ne risulterà e, dall'altro, a contribuire a incoraggiare attivamente il dibattito pubblico su questi temi;
9. ritiene che, in questa ottica, potrebbe essere opportuno che i cittadini europei abbiano la possibilità di pronunciarsi sulla trasformazione della Comunità in Unione; incarica la commissione per gli affari istituzionali di esaminare questa possibilità e formulare eventualmente proposte;
10. sottolinea che il progetto di Unione presentato dal Parlamento dovrà essere ratificato dagli Stati membri e che è inconcepibile che un'aspirazione sostenuta da una grande maggioranza sia definitivamente compromessa da un'esigua minoranza; per questo motivo, con gli Stati membri che non potessero ratificare in un primo tempo il progetto contemporaneamente alla maggioranza degli Stati verrebbero conclusi accordi transitori
- per stabilire le condizioni che consentano loro di aderire all'Unione;
 - per definire il tipo di relazioni che dovrebbero intercorrere fra detti Stati e l'Unione al fine di salvaguardare le acquisizioni comunitarie e instaurare altre forme di cooperazione;
11. si compiace per l'iniziativa presa dalla Camera dei rappresentanti del Belgio, che il 18 e 19 maggio 1987 ha organizzato un incontro tra la commissione per gli affari istituzionali del Parlamento europeo e i rappresentanti delle varie commissioni dei parlamenti nazionali responsabili degli affari europei;
12. ritiene che alle visite compiute nelle varie capitali sotto la presidenza di Altiero Spinelli e in merito alle quali era stato riferito al Parlamento il 17 aprile 1985 debbano in questa nuova fase seguire visite delle delegazioni dei parlamenti nazionali alla commissione per gli affari istituzionali e al Parlamento europeo;
13. incarica la commissione per gli affari istituzionali, sulla base delle indicazioni figuranti nella presente risoluzione,
- di stabilire gli opportuni contatti con le istanze governative e parlamentari nazionali e di organizzare udienze conoscitive con i partiti politici federati a livello europeo, i partiti nazionali, le forze economiche, sociali e culturali e in generale le forze rappresentative della società, per determinare le modalità della procedura da seguire per preparare durante il mandato del terzo Parlamento eletto la transizione all'Unione europea;
 - di sensibilizzare l'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione alla necessità e all'urgenza di costruire l'Unione europea;
 - di presentare in seduta plenaria una relazione finale sulla strategia del Parlamento europeo in vista della realizzazione dell'Unione europea che contenga i risultati di questi contatti e le conseguenze della riflessione sul «deficit democratico», sul costo della non Europa e sulla consultazione dei cittadini;

Mercoledì 17 giugno 1987

14. riserverà i mezzi necessari per l'attuazione di questa strategia prelevandoli dalle risorse finanziarie previste per l'informazione dei cittadini europei;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

b) doc. B2-500/87

RISOLUZIONE
sull'Atto unico europeo

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 145 del Trattato CEE nella versione dell'articolo 10 dell'Atto unico europeo,
- vista la dichiarazione sulle competenze di attuazione della Commissione, allegato all'Atto unico,
- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che stabilisce le modalità di esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione (¹),
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 1986 sul succitato regolamento (²),
- viste l'interrogazione orale della commissione per gli affari istituzionali al Consiglio (³) e la successiva discussione,

1. ricorda che la Conferenza intergovernativa ha chiesto agli organismi della Comunità di definire le norme riguardanti le competenze di attuazione della Commissione prima dell'entrata in vigore dell'Atto unico;

2. ricorda che la proposta originaria della Commissione risale al marzo 1986, che il Parlamento europeo ha emesso il suo parere il 23 ottobre 1986 e che la proposta modificata della Commissione reca la data 3 dicembre 1986;

3. ricorda che l'articolo 145 del Trattato CEE nella versione dell'Atto unico prescrive in modo cogente di definire in anticipo le modalità di esercizio delle competenze di attuazione della Commissione, e cioè che il Consiglio, conformemente al testo dell'articolo 145 del Trattato CEE, trasferisca alla Commissione le competenze di attuazione a partire dall'entrata in vigore dell'Atto unico;

4. chiede con insistenza al Consiglio di ottemperare finalmente agli obblighi a esso imposti dalla Conferenza intergovernativa e di approvare la proposta della Commissione tenendo conto degli emendamenti del Parlamento europeo, onde operare in conformità con uno degli obiettivi principali della Conferenza intergovernativa, e cioè il potenziamento delle competenze di attuazione della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

(¹) COM(86) 702 def.

(²) G.U. n. C 297 del 24. 11. 1986, pag. 94

(³) Interrogazione orale n. 31/87

Mercoledì 17 giugno 1987

3. Sfida tecnologica moderna — Politica spaziale europea

a) doc. A2-14/87

RISOLUZIONE

sulla risposta dell'Europa alla sfida nel campo della tecnologia moderna (seconda relazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 1985 sulla risposta dell'Europa alla sfida nel campo della tecnologia moderna (¹),
 - vista l'approvazione dell'Atto unico europeo da parte della Conferenza intergovernativa, uno dei cui obiettivi consiste nel rafforzamento della base scientifica e tecnologica dell'industria comunitaria e nell'agevolarne lo sviluppo della competitività sul piano internazionale,
 - visto lo stato delle discussioni nell'ambito del Consiglio sul secondo programma quadro pluriennale di attività scientifiche e tecniche e la relativa attuazione mediante programmi specifici,
 - visto i risultati delle riunioni ministeriali svoltesi nell'ambito di EUREKA,
 - vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A2-14/87),
- A. considerando che l'attuale caduta del dollaro tende inevitabilmente ad accrescere la competitività dei prodotti americani nei settori ad alta tecnologia;
- B. considerando che il Giappone sta rendendo sempre più consistente la sua presenza sui mercati internazionali e sta diversificando in misura sempre maggiore i suoi sforzi in materia di ricerca di base nell'intera gamma dei campi d'applicazione,
- C. considerando a tale riguardo che il varo dello «Human Frontier Science Programme» dimostra l'effettiva capacità del Giappone di svolgere un ampio programma di ricerche su scala mondiale;
1. ritiene che la sfida tecnologica cui l'Europa si trova a far fronte si sia ulteriormente inasprita nel corso degli ultimi due anni;
 2. torna a ribadire le conseguenze politiche, economiche e sociali particolarmente nefaste di siffatta situazione;
 3. riafferma la propria convinzione che la constatazione del fatto che l'Europa si trovi in una situazione di debolezza sul piano tecnologico non ne mette in realtà in discussione le capacità di creare o di innovare bensì la difficoltà di produrre e vendere prodotti tecnologici competitivi sul mercato mondiale;
 4. ritiene necessario rafforzare la ricerca di base strategica precompetitiva a livello comunitario, onde evitare un ulteriore aggravamento del ritardo tecnologico accumulato dagli Stati membri nel loro insieme;
 5. torna a chiedere insistentemente al Consiglio di approvare al più presto il secondo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico, in conformità con le disposizioni dell'Atto unico europeo, al fine di rafforzare la competitività industriale dell'insieme degli Stati membri;
 6. chiede inoltre che tale programma quadro, una volta approvato, venga immediatamente attuato mediante programmi specifici;
 7. ritiene necessario assegnare la precedenza ai programmi che favoriscono le tecnologie dell'informazione, le telecomunicazioni, la biotecnologia e i materiali avanzati;

(¹) G.U. n. C 288 del 11. 11. 1985, pag. 32

Mercoledì 17 giugno 1987

8. ritiene altresì che le ricerche nel settore delle energie alternative, dell'impiego razionale dell'energia e del miglioramento nello sfruttamento delle risorse esistenti debbano, nonostante le fluttuazioni di prezzo del petrolio al barile, beneficiare di un trattamento prioritario data l'importanza del problema energetico in Europa e delle sue potenzialità endogene;

9. richiama l'attenzione sui benefici che la Comunità europea può trarre dalla cooperazione scientifica e tecnica a livello mondiale, qualora essa si fondi su criteri di selettività e di reciprocità e sull'esigenza di preservare le capacità specifiche dell'Europa in materia di ricerca;

10. ritiene che la Comunità debba favorire la realizzazione di una rete di villaggi tecnologici e parchi scientifici in tutto il territorio della CE per contribuire alla creazione di strutture «incubatrici»;

11. constata che, nonostante tali raccomandazioni, la Comunità non dispone tuttora di una struttura di accesso al finanziamento delle innovazioni paragonabile a quelle esistenti negli Stati Uniti e in Giappone;

12. esorta la Banca europea per gli investimenti a rafforzare sensibilmente la sua azione a favore dei progetti di alta tecnologia, lanciati da laboratori, istituti di ricerca o piccole e medie imprese;

13. insiste sull'esigenza che le proposte in ordine all'istituzione di un mercato europeo del capitale di rischio costituiscano oggetto di decisioni sollecite e, in particolare, sulla necessità di società di investimento (Eurotech Capital), un meccanismo di garanzia (Eurotech Insur), azioni in grado di sviluppare le attività nel settore dei capitali di rischio (Venture Consort della «European Venture Capital Association»), incentivi fiscali uniformi, ecc.;

14. considera indispensabile il varo di un programma europeo di ricerca e di innovazione per le piccole e medie aziende che preveda il bando di un concorso e di borse di studio destinate ai ricercatori e alle imprese per la creazione di nuove attività e di prodotti di alta tecnologia secondo modalità comparabili al progetto SBIR portato avanti negli Stati Uniti; ritiene inoltre opportuno che le piccole e medie imprese ad alta tecnologia che desiderino formare «joint ventures» sovrnazionali dispongano di fonti di consulenza su problemi fiscali, finanziari, giuridici e di mercato, mediante una banca dati;

15. prende atto dei progetti di ricerca e di tecnologia intrapresi nell'ambito di EUREKA, progetti per i quali dovrà essere redatta una relazione specifica; richiama l'attenzione sul fatto di non essere stato adeguatamente informato sugli sviluppi dell'iniziativa EUREKA e constata con preoccupazione che la Commissione stessa non sembra essere in grado di valutare il problema delle sovrapposizioni tra i progetti EUREKA e gli specifici programmi di ricerca comunitaria; nota con preoccupazione che molti progetti sinora annunciati non si sono ancora concretizzati;

16. è tuttavia indotto a constatare che i progetti EUREKA non si integrano in una strategia globale, il che rende meno efficace il ruolo che tale struttura avrebbe potuto svolgere ai fini del rafforzamento della capacità tecnologica europea; invita la presidenza spagnola di EUREKA a stabilire più chiaramente le responsabilità del segretariato di EUREKA, in particolare per quanto concerne l'arrivo di informazioni sullo sviluppo dei singoli progetti e la trasmissione, soprattutto alle piccole e medie imprese, di informazioni sull'iniziativa; insiste affinché la Commissione informi in modo completo e regolare il Parlamento e la sua commissione competente su tutti gli sviluppi connessi all'iniziativa;

17. chiede che EUREKA sia concepita esclusivamente a beneficio di azioni di cooperazione di carattere civile in materia di alta tecnologia;

18. ribadisce la propria opinione secondo cui una politica basata su progetti europei di ampia portata e corrispondenti a obiettivi comunitari dovrebbe fungere da catalizzatrice e consentire il rafforzamento delle strutture di ricerca e di sviluppo;

19. ritiene che la Comunità, sotto molti aspetti, non sia «sufficientemente informata» in merito alla propria situazione tecnologica effettiva e che ignori tanto le proprie debolezze che i propri punti di forza;

Mercoledì 17 giugno 1987

20. chiede quindi alla Commissione di elaborare ogni anno un rapporto sullo stato della tecnologia europea;
21. mette in guardia i governi degli Stati membri sulla situazione scarsamente favorevole dei ricercatori e degli scienziati europei, situazione che potrebbe accelerare la fuga di cervelli, con grave pregiudizio, in prospettiva, delle nostre strutture di ricerca;
22. invita la Commissione, nel quadro della revisione del programma «STIMULATION», a formulare proposte volte a migliorare la situazione dei ricercatori e, più in particolare, a promuovere le relazioni tra università e industria, troppo spesso inesistenti o esclusivamente formali;
23. rileva che la natura della nostra risposta alla sfida tecnologica dipende prevalentemente dalla quantità e qualità del nostro insegnamento tecnico, che al momento attuale non risponde adeguatamente ai bisogni della società di domani;
24. ribadisce il suo convincimento che la risposta europea alla sfida tecnologica debba tenere particolarmente conto delle necessità e potenzialità dei paesi meno sviluppati della Comunità, favorendo l'obiettivo di coesione economica e sociale auspicato nell'Atto unico,
25. propone che si proceda a un nuovo esame della nostra situazione tecnologica prima delle prossime elezioni europee del 1989 per fare di tale questione cruciale uno dei temi qualificanti della campagna elettorale;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e ai parlamenti degli Stati membri.

b) doc. A2-66/87

RISOLUZIONE

sulla politica spaziale europea

Il Parlamento europeo,

- vista la prima relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A2-108/85),
 - visti la seconda relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per i trasporti (doc. A2-66/87),
- A. considerando che l'importanza socioeconomica delle operazioni spaziali e delle produzioni di beni e servizi connesse sta rapidamente aumentando in Europa,
 - B. considerando che la Comunità stessa si trova sempre più coinvolta in attività legate allo spazio,
1. ritiene sia arrivato il momento per la Comunità di elaborare una politica coerente delle attività spaziali;
 2. invita la Commissione ad avviare questo processo elaborando una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo in cui
 - a) stabilisca un piano di coordinamento delle attività spaziali cui già partecipa la Comunità in quanto tale, nei settori, per esempio, delle telecomunicazioni e del telerilevamento;
 - b) analizzi la portata e il potenziale delle industrie connesse all'attività spaziale in Europa e avanzi proposte preliminari per incentivare, in particolare nel contesto dei programmi di ricerca e di sviluppo comunitari quali l'ESPRIT, il BRITE, il RACE e altri;
 - c) suggerisca le modalità attraverso cui la Comunità potrebbe promuovere la formazione nelle specializzazioni professionali necessarie per le industrie spaziali a tutti i livelli, per esempio facendo ricorso al Fondo sociale;

Mercoledì 17 giugno 1987

- d) migliori il coordinamento europeo per l'impiego dei dati forniti dai satelliti;
- e) dia seguito alle altre raccomandazioni enunciate nella presente risoluzione;
- f) analizzi la portata dei programmi spaziali realizzati rispettivamente dall'Agenzia spaziale europea (ASE) e dai suoi Stati membri o associati;

3. riconosce l'Agenzia spaziale europea come lo strumento principale della cooperazione europea in materia spaziale e si compiace per i risultati da essa ottenuti; sostiene gli sforzi dell'ASE al fine di dotare l'Europa di capacità autonome in campo spaziale e la incoraggia a proseguire, parallelamente ai progetti in corso da realizzare nell'immediato futuro, quale «Hermes» o il «Futuro Vettore europeo», anche attività tendenti a obiettivi più remoti quali l'esplorazione umana del sistema solare, sulla quale Stati Uniti e Unione Sovietica hanno già grandi progetti;

4. avverte che senza l'autonomia nelle attività spaziali l'Europa non sarà in grado di trarre pieno beneficio economico dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche che essa realizza in questo settore, e non riuscirà a fornire alle future generazioni di scienziati e tecnici europei sbocchi creativi commisurati al loro talento;

5. individua taluni principi generali che devono guidare la Comunità nella sua politica delle attività spaziali:

- a) esse dovranno essere finalizzate a scopi di pace;
- b) dovrebbero essere intraprese quando vi sia reale prospettiva di beneficio, in termini di ricaduta economica o di altro indice di aumento del benessere delle popolazioni o in termini di accrescimento delle conoscenze scientifiche;
- c) aperte, ove possibile, alla cooperazione internazionale;

6. insiste per la creazione a livello europeo di un titolo post lauream in scienze e ingegneria spaziale, conseguibile presso le università dei vari paesi europei, ma conferito in base a criteri stabiliti da un'autorità convalidante europea a questo fine istituita;

7. insiste sull'importanza di un maggior coinvolgimento del grande pubblico nelle attività spaziali, tenuto conto del larghissimo ventaglio di ripercussioni che hanno tali attività nonché del crescente numero di applicazioni pratiche che ne derivano, e sottolinea il ruolo che potrebbe svolgere il Parlamento europeo nel rappresentare gli interessi del grande pubblico;

8. apprezza il ruolo già svolto dalla Banca europea per gli investimenti nel finanziamento di satelliti e la incoraggia a continuare questo sforzo;

9. invita la Commissione a esaminare, in collaborazione con l'Associazione europea per i capitali di rischio, i sistemi per facilitare l'accesso ai capitali di rischio, al fine di creare servizi commerciali basati sui satelliti;

10. chiede che i governi interessati stanzino immediatamente i fondi necessari per la navicella spaziale europea «Hermes», eventualmente ricorrendo all'aiuto di capitali di rischio privati;

11. sottolinea il ruolo straordinario che la Comunità può svolgere, considerati i suoi stretti legami con un vasto numero di paesi in via di sviluppo, nel promuovere attività connesse a quelle spaziali a beneficio di questi paesi (per esempio nelle previsioni del tempo e dei raccolti e nella prospettiva delle risorse attraverso i satelliti di osservazione terrestre, nonché per migliorare le telecomunicazioni e facilitare i programmi di istruzione che comportano trasmissioni dirette), riconosce l'opera già realizzata in questo senso e garantisce il suo appoggio per tale opera in futuro;

12. invita la Commissione ad assicurare che le tariffe PTT per le comunicazioni via satellite consentano una concorrenza leale tra sistemi di comunicazione via satellite e terrestri; chiede alla Commissione di informarlo sulla sua politica nel settore in questione nella prossima relazione annuale sulla politica della concorrenza;

13. invita la Commissione, al fine di facilitare le comunicazioni commerciali via satellite, a intervenire contro il monopolio nella fornitura di nuovi servizi via satellite da parte delle PTT nazionali, soprattutto nell'importante settore del sistema di terminali ad apertura molto ridotta (VSAT);

Mercoledì 17 giugno 1987

14. chiede un contributo autonomo della CE alla formazione e codificazione del diritto spaziale, che sta attualmente delineandosi, anche per evitare in futuro una laboriosa opera di armonizzazione;
15. propone una partecipazione della Comunità europea, come persona giuridica, all'ASE e chiede alla Commissione e al Consiglio di preparare i relativi negoziati di adesione;
16. nota con interesse le proposte avanzate in vari ambienti per la creazione di un'agenzia internazionale di controllo mediante satelliti la quale, con l'obiettivo di proteggere la pace e di liberare risorse attualmente destinate alla difesa destinandole a favore di applicazioni civili, contribuisca a controllare gli sviluppi nelle aree in cui vi sia rischio di conflitti;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Direttore generale dell'Agenzia spaziale europea e al Presidente della Banca europea per gli investimenti.

Mercoledì 17 giugno 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 17 giugno 1987

ABELIN, ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRAL AGESTA, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BAUR, BAYONA AZNAR, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BEIROCO, BENCOMO MENDOZA, BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONINO, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BRITO APOLÓNIA, BROK, BROOKES, BRUPURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO-SOTELO, CAMPINOS, CANO PINTO, CANTARERO DEL CASTILLO, CAROSSINO, CASINI, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHINAUD, CHIUSANO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY LING, CRAWLEY, CRESPO, CROUX, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DE WINTER, DEBATISSE, DEPREZ, DEVÈZE, DI BARTOLOMEI, DIDÓ, DIMITRIADIS, DONNEZ, DOURO, DUARTE CENDÁN, DUPUY, DURÁN CORSANEGO, DURAN I LLEIDA, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FAJARDIE, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERNANDES, DE FERRANTI, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUIMÓN UGARTECHEA, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAHN, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, GARCÍA ARIAS, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, HUTTON, IVERSEN, JAKOBSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LECANUET, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, IPPOLITO, LIENEMANN, LINKOHR, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUIS PAZ, LUSTER, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, DE CAMARET, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOORHOUSE, MORRIS, MOTCHANÉ, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEGADO LIZ, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PINTO, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, VAN HEMELDONCK, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSA, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMID, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFIELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, POETTERING, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THOME-PATENÔTRE, TOGNOLI, TOKSVIG, TOLMAN,

Mercoledì 17 giugno 1987

TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIDENTE, TRIPODI, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, ULRBURGH, VAN HEMELDONCK, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA.

Mercoledì 17 giugno 1987

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Risoluzione di cui al doc. B 2-447/87**(Emendamento n. 25)*

(+)

ADAM, VAN AERSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, BAILLOT, BALFE, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRAL AGESTA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CANTARERO DEL CASTILLO, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CINCIARI RODANO, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CRAWLEY, CRESPO, CROUX, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE MARCH, DELOROZOY, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DUARTE CENDÁN, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FAJARDIE, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, DE FERRANTI, FICH, FILINIS, FOCKE, FRANZ, FRIEDRICH I., GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GALLUZZI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, HAHN, HERMAN, HERRERO MEREDIZ, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGS, LARIVE, LATAILLADE, LE ROUX, VAN DER LEK, LEMMER, LENZ, LIENEMANN, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUIS PAZ, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARINARO, MAVROS, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTCHANÉ, MÜNCH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NORD, VON NOSTITZ, NOVELLI, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PEGADO LIZ, PENDERS, PETERS, PEUS, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEGER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCLALUPI, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, ULRBURGHS, VAN DIJK, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLFF, WOLTJER, WURTZ, ZAHORKA.

(-)

EWING, FITZGERALD, FITZSIMONS, LALOR, LEMASS, O'HAGAN.

Mercoledì 17 giugno 1987

(O)

BANOTTI, BOSERUP, PFLIMLIN.

Idem

(Emendamento n. 14)

(+)

BETHELL, BLOCH VON BLOTTNITZ, FITZSIMONS, FORD, HUGHES, KUIJPERS, VAN DER LEK, VON NOSTITZ, PONIATOWSKI, PROUT, ROELANTS DU VIVIER, STAES, SUÁREZ GONZÁLEZ, ULBURGHS, VAN DIJK.

(-)

VAN AERSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, BARDONG, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BERSANI, VON BISMARCK, BOCKLET, BROK, BUCHOU, CANTARERO DEL CASTILLO, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CROUX, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DI BARTOLOMEI, EBEL, ELLES J., ESTGEN, EWING, FAITH, DE FERRANTI, FITZGERALD, FLANAGAN, FRANZ, FRIEDRICH I., GASOLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HAHN, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HOWELL, HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMASS, LEMMER, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MAVROS, MERTENS, MIZZAU, MOORHOUSE, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NORD, O'HAGAN, OPPENHEIM, PARTRAT, PATTERSON, PEGADO LIZ, PENDERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PRAG, PROVAN, RABBETHGE, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, SÁLZER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SPÁTH, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOURRAIN, TUCKMAN, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VANNECK, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, WOLFF, ZAHORKA.

(O)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANDENNA, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARRAL AGESTA, BARZANTI, BESSE, BEUMER, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CASTELLINA, CASTLE, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, COHEN, COLOM I NAVAL, COT, CRAWLEY, CRESPO, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, EYRAUD, FAJARDIE, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FICH, FILINIS, FUILLET, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, HERRERO MEREDIZ, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LIENEMANN, LINKOHR, LIZIN, LOO, MARINARO, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NOVELLI, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROSSETTI, ROSSI T., SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SEAL, SEEGER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER.

Idem

(Emendamento n. 16)

(+)

BAILLOT, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOSERUP, CHAMBEIRON, DE MARCH, KUIJPERS, VAN DER LEK, VON NOSTITZ, PIQUET, PROUT, STAES, VAN DIJK, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, WURTZ.

Mercoledì 17 giugno 1987

(-)

VAN AERSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, BARDONG, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, VON BISMARCK, BOCKLET, BRAUN-MOSER, BROK, BUCHOU, CANTARERO DEL CASTILLO, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, DE COURCY LING, CROUX, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DI BARTOLOMEI, EBEL, ELLES J., ESTGEN, EWING, FAITH, DE FERRANTI, FITZGERALD, FRANZ, FRIEDRICH I., GASÓLIVA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HAHN, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HOWELL, HUTTON, JACKSON CH., JANSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLEADE, LEMASS, LEMMER, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MIZZAU, MOORHOUSE, MOTCHANÉ, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NORD, O'HAGAN, OPPENHEIM, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PRAG, PRICE, PROVAN, RABBETHGE, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR, SÄLZER, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TUCKMAN, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VANNECK, VEIL, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA.

(O)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARRAL AGESTA, BARZANTI, BESSE, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CASTELLINA, CASTLE, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CINCARI RODANO, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAWLEY, CRESPO, DANKERT, DIDÒ, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FAJARDIE, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERNANDES, FICH, FILINIS, FOCKE, FORD, FUILLET, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, HERRERO MEREDIZ, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LIENEMANN, LINKOHR, LIZIN, LOO, LUIS PAZ, MARINARO, MAVROS, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NOVELLI, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PEGADO LIZ, PETERS, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, ROGALLA, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SEAL, SEEGER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, ULRBURGH, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WETTIG, WOLTJER.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ADAM, VAN AERSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BARRAL AGESTA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CINCARI RODANO, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, DE COURCY LING, CRAWLEY, CRESPO, CROUX, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE MARCH, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DUARTE CENDÁN, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, EYRAUD, FAJARDIE, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FICH, FILINIS,

Mercoledì 17 giugno 1987

FOCKE, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, HAHN, HERMAN, HERRERO MEREDIZ, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, LE ROUX, LEMMER, LENZ, LIENEMANN, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOO, LOUWES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARINARO, MAVROS, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOORHOUSE, MOTCHANIE, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NORD, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEGADO LIZ, PENDERS, PETERS, PEUS, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PLUMB, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TOKSVIG, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZAHORKA.

(-)

BAUDOUIN, BOCKLET, BOUTOS, BUCHOU, CASSABEL, COSTE-FLORET, DE VRIES, DELOROZOY, EWING, FITZGERALD, LALOR, LATAILLADE, LEMASS, PASTY, PONIATOWSKI, SCRIVENER, TOURRAIN, VAN DIJK.

(O)

BANOTTI, BARDONG, CHRISTENSEN, DEBATISSE, GLINNE, LARIVE, VAN DER LEK, MALLET, PARTRAT, PFLIMLIN, VANLERENBERGHE.

Risoluzione di cui al doc. A 2-28/87

(+)

ABENS, VAN AERSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARNDT, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BERSANI, BESSE, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CASINI, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CERVETTI, CHANTERIE, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CROUX, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEBATISSE, DELOROZOY, DIDÒ, DUARTE CENDÁN, DURÁN CORSANEGO, DURY, ELLES J., ERCINI, ESTGEN, EYRAUD, FAITH, FAJARDIE, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FILINIS, FONTAINE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HÄNSCH, HAHN, HAPPART, HERMAN, HERRERO MEREDIZ, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOWELL, HUTTON, JACKSON CH., KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAMBRIAS, LANGES, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIENEMANN,

Mercoledì 17 giugno 1987

LOO, LOUWES, LUIS PAZ, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜHLEN, NEWTON DUNN, NORD, NORMANTON, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAPIETRO, PARTRAT, PASTY, PEGADO LIZ, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, POETSCHKI, POETTERING, POMILJO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, Raftery, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÀZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJI, SIMMONDS, SIMPSON, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, SUTRA DE GERMA, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERGEER, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, WALTER, WAWRZIK, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA.

(-)

BOSERUP, BUCHAN, CASTLE, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CRAWLEY, FALCONER, FICH, HINDLEY, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN, LE ROUX, VAN DER LEK, MARTIN D., MCGOWAN, MEGAHY, MORRIS, NEWENS, SEAL, SMITH, VAN DIJK, VAN DER WAAL, WEST.

(O)

AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, CANO PINTO, EWING, FITZGERALD, FORD, KOLOKOTRONIS, LALOR, PLASKOVITIS, ROMEOS, SAKELLARIOU, STAES, TOMLINSON, VON DER VRING, WEBER, WETTIG.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1987

(87/C 190/04)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 10.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato (l'on. Killilea ha fatto sapere per iscritto di avere voluto votare contro la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-447/87).

Interviene l'on. D. Martin sulla visita al Parlamento europeo di due giornalisti sudafricani, ai quali sarebbero state accordate particolari agevolazioni, e sullo sfruttamento che dell'episodio sarebbe stato fatto in Sudafrica.

2. Modifica delle competenze

La proposta di decisione del Consiglio concernente un programma comunitario per la costituzione e il potenziamento di centri di innovazione e promozione aziendale e della loro rete (Doc. COM(86) 785 def. — doc. C 2-209/86), che era stata deferita per il merito alla commissione per i problemi economici e, per parere, alle commissioni per la politica regionale, per gli affari sociali e per il bilancio è ora deferita per il merito alla commissione per la politica regionale e, per parere, alle commissioni per i bilanci, per i problemi economici e gli affari sociali.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA

3. Riunione del Consiglio europeo a Bruxelles

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo RADE, sul prossimo Consiglio europeo di Bruxelles (doc. B 2-552/87);

— proposta di risoluzione degli on. Langes, Klepsch, Christodoulou, Herman, Cornelissen, Vanleren Berghe e Boot, a nome del gruppo del PPE, sul Vertice

europeo del 29 e 30 giugno 1987 e sul futuro finanziamento della Comunità (doc. B 2-558/87);

— proposta di risoluzione degli on. Arndt, a nome del gruppo socialista, e Von Wogau, a nome del gruppo del PPE, sul Consiglio europeo di Bruxelles (doc. B 2-560/87)

Intervengono gli on. Pasty, sulla proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-552/87, Langes, coautore della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-558/87, Cot, sulla proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-560/87.

Intervengono gli on. Colom I Naval, a nome del gruppo socialista, Christodoulou, a nome del gruppo del PPE, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Galluzzi, gruppo comunista, Louwes, a nome del gruppo liberale, Kuijpers, gruppo Arcobaleno, Escuder Croft, Toksvig e il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

Proposta di risoluzione comune degli on. Colom I Naval, a nome del gruppo socialista, Christodoulou e Langes, a nome del gruppo del PPE, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Barbarella e Chambeiron, Scrivener, a nome del gruppo liberale, Pasty, a nome del gruppo RADE, sulla prossima riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e il futuro finanziamento della Comunità, volta a sostituire le tre proposte di risoluzione con un nuovo testo

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

4. Sri Lanka

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su quattro proposte di risoluzione:

Giovedì 18 giugno 1987

- proposta di risoluzione dell'on. De Gucht, sulla situazione nello Sri Lanka (doc. B 2-522/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sulle lotte nello Sri Lanka (doc. B 2-526/87);
- proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo RADE, sui massacri di Jaffna nello Sri Lanka (doc. B 2-527/87);
- proposta di risoluzione degli on. Stevenson, Seefeld e Arndt, a nome del gruppo socialista, sulla progressione della violenza nello Sri Lanka e crisi delle sue relazioni con l'India (doc. B 2-564/87).

L'on. De Gucht illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-522/87.

Interviene l'on. Welsh, che ritira la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-526/87.

L'on. Stevenson illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-564/87.

Intervengono gli on. Caño Pinto, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo del PPE, Cinicari Rodano, a nome del gruppo comunista, Pordea, a nome del gruppo delle destre europee.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-522/86:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-527/87:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-564/87:*

Il gruppo del PPE e il gruppo democratico europeo hanno chiesto una votazione per appello nominale:

Votanti: 111 (!)

Favorevoli: 102

Contrari: 2

Astenuti: 7

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

5. Diritti dell'uomo

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su otto proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Brok, Luster, Penders, Hackel, Blumenfeld, Boot e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sugli incidenti avvenuti a Berlino Est (doc. B 2-555/87);

— proposta di risoluzione degli on. van den Heuvel e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla liberazione

immediata delle sigg. re Teo soh Lung, Tang Lay Lee, Teresa Lim Lo Lok, Wong Souk Yee, Ng Bee Leng, Man Lee Lin, Low Yit Leng, Chung Lai Mei, Jenny Chin Lai Ling, e i sigg. Vincent Cheng Kim Chuan, William Yap Hon Ngian, Kenneth Tsang Chi Seng, Chia Boon Tai, Tay Hong Seng, Tan Tee Seng e Kevin Desmond De Souza (doc. B 2-514/87);

— proposta di risoluzione dell'on. De Gucht, a nome del gruppo liberale, sulla liberazione immediata delle sigg. re Teo Soh Lung, Tang Lay Lee, Teresa Lim Lo Lok, Wong Souk Yee, Ng Bee Leng, Man Lee Lin, Low Yit Leng, Chung Lai Mei, Jenny Chin Lai Ling, e dei sigg. Vincent Cheng Kim Chuan, William Yap Hon Ngian, Kenneth Tsang Chi Seng, Chia Boon Tai, Tay Hong Seng, Tan Tee Seng e Kevin Desmond De Souza (doc. B 2-521/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sull'immediata liberazione di sedici persone detenute a Singapore (doc. B 2-542/87);

— proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo RADE, sugli arresti a Singapore di membri di organizzazioni cattoliche (doc. B 2-543/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Wurtz, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla situazione dei diritti dell'uomo a Singapore (doc. B 2-551/87);

— proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, sulla concessione di un visto di espatrio a Leonid Kriksunov, a Alexei Magarik e alle rispettive famiglie (doc. B 2-516/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Prag, a nome del gruppo delle destre europee, sul continuo rifiuto da parte dell'Unione Sovietica di concedere visti di uscita ai più noti «refuseniks» (doc. B 2-549/87).

Intervengono gli on. Habsburg, coautore della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-555/87, De Gucht, autore della proposta di risoluzione di cui doc. B 2-521/87, Telkämper, autore della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-542/87, Wurtz, autore della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-551/87, Van Hemeldonck, autrice della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-516/87 e Prag, autore della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-549/87.

Intervengono gli on. Arndt, a nome del gruppo socialista, Brok, a nome del gruppo del PPE, Beyer De Ryke, gruppo liberale, Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, Cicciomessere, non iscritto, e Maij-Weggen.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-555/87*

Considerando da A a C: approvati

(1) Vedi allegato.

Giovedì 18 giugno 1987

Dopo il considerando C:

— n. 1 dell'on. Arndt, a nome del gruppo socialista: approvato con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 126 (1)

Favorevoli: 69

Contrari: 57

Astenuti: 0

Paragrafi da 1 a 3: approvati

Intervengono l'on. Brok, che, a nome del gruppo del PPE, ritira la proposta di risoluzione, e Arndt.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-514, 521 e 551/87:*

Proposta di risoluzione comune degli on. van den Heuvel e Glinne, a nome del gruppo socialista, De Gucht, a nome del gruppo liberale, Wurtz, a nome del gruppo comunista, Penders, a nome del gruppo del PPE, sulla liberazione immediata delle sigg. re Teo Soh Lung, Tang Lay Lee, Teresa Lim Lo Lok, Wong Souk Yee, Ng Bee Leng, Man Lee Lin, Low Yit Leng, Chung Lai Mei, Jenny Chin Lai Ling, e i sigg. Vincent Cheng Kim Chuan, William Yap Hon Ngian, Kenneth Tsang Chi Seng, Chia Boon Tai, Tay Hong Seng, Tan Tee Seng e Kevin Desmond De Souza, volta a sostituire le tre proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione distinta sul considerando B:

Proposta di risoluzione nel suo complesso, senza il considerando B: approvata con VE

Considerando B: approvato con VE

Interviene l'on. Telkämper, che si associa, a nome del gruppo Arcobaleno, alla proposta di risoluzione.

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3, a.*)

(Le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-542, 543 e 551/87 decadono).

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-516 e 549/87:*

Proposta di risoluzione comune degli on. van Hemel-donck, a nome del gruppo socialista, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, sulla situazione degli ebrei in URSS e il rifiuto dell'Unione Sovietica di rilasciare visti di espatrio, volta a sostituire le due proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo del PPE ha chiesto una votazione per appello nominale:

Votanti: 155 (1)

Favorevoli: 151

Contrari: 1

Astenuti: 3

Il Parlamento approva così la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3, b)

6. Diritti dei cittadini

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su quattro proposte di risoluzione.

— proposta di risoluzione dell'on. Vetter e altri, a nome del gruppo socialista, e degli on. Janssen Van Raay e Pegado Liz sulla politica d'asilo seguita da taluni Stati membri in contrasto con i diritti dell'uomo (doc. B 2-512/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Raggio e altri sulla difesa dei diritti dei cittadini in Sardegna (doc. B 2-518/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Cervetti e altri, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla morte di 13 operai nel porto di Ravenna e di altri 4 lavoratori in seguito all'esplosione di un deposito di metanolo a Genova (doc. B 2-568/87);

— proposta di risoluzione degli on. Adamu e Cham-beiron, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla criminale recrudescenza del fascismo, del razzismo e della xenofobia nei paesi della Comunità (doc. B 2-561/87).

L'on. Vetter illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-512/87).

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFIELD

Vicepresidente

L'on. Raggio illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-518/87.

L'on. Adamou illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-561/87.

Intervengono gli on. Amadei, a nome del gruppo socialista, Stauffenberg, a nome del gruppo del PPE, Poulsen, a nome del gruppo democratico europeo, De Gucht, a nome del gruppo liberale, Pegado Liz, gruppo RADE, van der Lek, a nome del gruppo Arcobaleno, Ford, Tzounis, van der Lek, quest'ultimo sull'intervento precedente, Columbu e il sig. Ripa di Meana, membro della Commissione.

(1) Vedi allegato.

Giovedì 18 giugno 1987

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-512/87:*

Il gruppo liberale ha chiesto votazioni distinte sui considerando C, D e G e sul paragrafo 7:

Considerando A e B: approvati con VE

Considerando D: approvato

Considerando D: approvato

Considerando E e F: approvati

Considerando G: approvato con VE

Paragrafi da 1 a 6: approvati

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 8: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 a*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-518/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 b*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-568/87:*

Preambolo e considerando da A a C: approvati

Dopo il considerando C:

— n. 1 degli on. Squarcialupi e Raggio: approvato

Considerando da D a G e paragrafo 1: approvati

Dopo il paragrafo 1:

— n. 2 idem: approvato

Paragrafo 2: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 c*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-561/87:*

Preambolo: approvato

Considerando A:

— n. 1 dell'on. Stauffenberg: approvato

Il considerando A, così modificato, è approvato.

Considerando B e C: approvati

Paragrafo 1:

— n. 2 idem: respinto con VE

Il paragrafo 1 è approvato.

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 2:

Paragrafo 2: approvato

Paragrafo 3: approvato

Paragrafo 4:

— n. 3 idem: respinto

Il paragrafo 4 è approvato

Paragrafo 5:

— n. 4 idem: respinto

Il paragrafo 5 è approvato.

Paragrafo 6: approvato

I gruppi democratico europeo e del PPE hanno chiesto una votazione per appellò nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 164 (1)

Favorevoli: 96

Contrari: 66

Astenuti: 2

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 d*).

7. Calamità naturali

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su sette proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione della on. Scrivener e altri, a nome del gruppo liberale, sui danni causati dal tornado che ha devastato il sud-ovest della Francia e il nord della Spagna (doc. B 2-520/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Lataillade e altri, a nome del gruppo RADE, sul tornado che ha devastato il sud-ovest della Francia (doc. B 2-528/87);

(1) Vedi allegato.

Giovedì 18 giugno 1987

- proposta di risoluzione dell'on. Maffre-Baugé, a nome del gruppo comunista e apparentati, sull'urgenza di aiuti a favore delle regioni sudoccidentali della Francia colpite da violente bufere (doc. B 2-539/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Abelin e altri, a nome del gruppo del PPE, sul catastrofico tornado che ha devastato il sud-ovest della Francia (doc. B 2-556/87);
- proposta di risoluzione della on. Pery e altri, sulle catastrofi naturali: tornado del 7 giugno in Aquitania e sul litorale cantabrico (doc. B 2-563/87);
- proposta di risoluzione degli on. Marques Mendes e Pegado Liz, a nome del gruppo RADE, sugli incendi delle foreste e lo sviluppo della regione portoghese ricca di pineta (doc. B 2-530/87);
- proposta di risoluzione dell'on. Ligios e altri, a nome del gruppo del PPE, sulla gravissima e prolungata siccità in Sardegna (doc. B 2-554/87).

Intervengono l'on. Guimon Ugartechea, a nome del gruppo democratico europeo, e il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

- *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-520/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

Le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-528, 539, 556 e 563/87 decadono.

- *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-530/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 b*).

- *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-554/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 c*).

Intervengono l'on. Welsh e Arndt sulla procedura seguita per la votazione sulla proposta di risoluzione comune cui doc. B 2-514, 521 e 551/87.

(La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

Interviene l'on. Pranchère per protestare contro una conferenza stampa organizzata oggi all'interno del Parlamento dall'on. Beyer De Ryke, presidente della delegazione per le relazioni con la Turchia, e a cui hanno assistito otto deputati turchi.

Relazioni CEE-Cina (discussione)

L'on. Bettiza illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sulle relazioni tra la Comunità e la Repubblica Popolare cinese (doc. A 2-56/87).

Intervengono gli on. Schmit, relatrice per parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (parla anche a nome del gruppo socialista), Blumenfeld, a nome del gruppo del PPE, Battersby, a nome del gruppo democratico europeo, Wijsenbeek a nome del gruppo liberale, Medeiros Ferreira, a nome del gruppo RADE, Tripodi, a nome del gruppo delle destre europee, Coimbra Martins, Lucas Pires e Hoon e il sig. De Clercq, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 15*).

9. Situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie (discussione)

La on. van den Heuvel illustra la relazione che elle ha presentato, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie (doc. A 2-257/86).

Interviene la on. Tongue, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. FRANÇIS MUSSO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Lenz, a nome del gruppo del PPE, Llorca Vilaplana, a nome del gruppo democratico europeo, Veil a nome del gruppo liberale, Lemass, a nome del gruppo RADE, Heinrich, a nome del gruppo Arcobaleno, Coimbra Martins, Giannakou-Koutsikou e d'Ancona e il sig. De Clerq, *membro della Commissione*.

Giovedì 18 giugno 1987

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 16*).

10. Problema armeno (discussione)

L'on. Ercini, in sostituzione del relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Vandemeulebroucke, a nome della commissione politica, su una soluzione politica del problema armeno (doc. A 2-33/87).

Intervengono gli on. Saby, a nome del gruppo socialista, Lemmer, a nome del gruppo del PPE, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Plquet, a nome del gruppo comunista, Coste-Floret, gruppo RADE, Kuijpers, gruppo Arcobaleno, Pordéa, a nome del gruppo delle destre europee, Pannella, non iscritto, Tzounis, Lambrias, quasi ultimo sul tempo di parola, Ephremidis, Thome-Patenôtre, Ulburghs, Newens, Glinne, Filinis e Plaskovitis.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 17*).

11. Undicesima relazione annuale della Commissione concernente il FESR (discussione)

L'on. Brito Apolónia illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sull'undicesima relazione annuale (1985) della Commissione delle Comunità europee sull'attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (doc. A 2-41/87).

Interviene l'on. Gomes, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Intervengono gli on. Poetschki, a nome del gruppo del PPE, Alvarez De Eulate Peñaranda, a nome del gruppo democratico europeo, Maher, a nome del gruppo liberale, Barrett, Gadioux, O'Donnell e il sig. Pfeiffer, membro della Commissione.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 18*).

(La seduta è suspesa alle 17.55 in attesa di dare inizio alle votazioni e ripresa alle 18.10)

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

12. Calendario delle sedute per il 1988

L'ordine del giorno reca l'approvazione del calendario delle sedute per il 1988.

Poiché non è stato presentato alcun emendamento al calendario così come pubblicato nel processo verbale di martedì 16 giugno (*vedi processo verbale in tale data, parte prima, punto 11*), esso rimane così fissato.

13. Dichiaraione della Commissione sul vertice di Venezia — Situazione economica (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione su nove proposte di risoluzione (doc. B 2-565, 567, 571, 572, 503, 504, 505, 506 e 508/87).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-565/87:*

Il Parlamento respinge la proposta.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-567/87:*

Il Parlamento respinge la proposta.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-571/87:*

Il Parlamento respinge la proposta.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-572/87:*

Il Parlamento respinge la proposta.

— *Proposta di risoluzione di cui ai doc. B 2-503, 504, 506 e 508/87:*

Proposta di risoluzione comune degli on. Klepsch, Beumer, Von Wogau e Herman, a nome del gruppo del PPE Veil e Fourçans, a nome del gruppo liberale, Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, Van Hemeldonck, Didò e Rogalla, a nome del gruppo socialista, Bonaccini, a nome del gruppo comunista, sulla situazione economica nel 1987, volta a sostituire le quattro proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

Giovedì 18 giugno 1987

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-505/87:*

Il Parlamento respinge la risoluzione.

14. Imposte sulla cifra d'affari applicabili alle PMI (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. I. Friedrich (doc. A 2-46/87) (1)

— *Proposta di direttiva (COM(86) 444 def. — doc. C 2-108/86)*

Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b):

— n. 12 dell'on. van der Waal: respinto

— n. 1 della commissione per i problemi economici: il gruppo democratico europeo ha chiesto una votazione per parti separate:

a): approvato

b): approvata

Paragrafo 1, dopo la lettera b):

— n. 2 idem: approvato

Paragrafo 2:

— n. 11 dell'on. Metten: approvato con VE

Paragrafo 6, punto a):

— n. 13 dell'on. Patterson: respinto

— n. 3 della commissione economica: approvato

Paragrafo 6, punto e):

— n. 4 idem: approvato

Dopo il paragrafo 6:

— n. 5 idem: approvato

Paragrafo 10:

— n. 6 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Proposta di risoluzione:*

(Gli emendamenti 7-10 decadono in seguito all'approvazione della proposta di direttiva).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

15. Relazioni CEE-Cina (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Bettiza (doc. A 2-56/87).

Preambolo e considerando: approvati

Paragrafo 1:

— n. 1 della on. Schmit, a nome del gruppo socialista: approvato (1)

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafo 2: approvato

Paragrafi 3:

— n. 7 dell'on. Battersby: respinto

— n. 5 dell'on. Di Bartolomei: respinto

Il paragrafo 3 è approvato.

Dopo il paragrafo 3:

— n. 6 dell'on. Boesmans: respinto

Paragrafo 4:

— n. 2 della on. Schmit, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

(n. 8: decade)

— n. 9 dell'on. Battersby: respinto

Il paragrafo 4, così modificato, è approvato.

Paragrafi 5:

— n. 3 della on. Schmit, a nome del gruppo socialista: approvato

Il paragrafo 5, così modificato, è approvato.

Paragrafo 6: approvato

(n. 10: ritirato)

Paragrafi 7-9: approvati

Paragrafo 10

— n. 4 idem: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

16. Situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Van den Heuvel (doc. A 2-257/86) (1)

(1) Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Giovedì 18 giugno 1987

Preambolo e paragrafi da 1 a 7: approvati

Paragrafo 8:

— n. 1 delle on. Giannakou-Koutsikou, Lenz, De Backer-Van Ocken e Braun-Moser respinto con AN (gruppo socialista):

Votanti: 225 (1)

Favorevoli: 89

Contrari: 133

Astesioni: 3

— n. 2 e 3 idem: respinti con successive distinte votazioni

Il paragrafo 8 è approvato

Paragrafi da 9 a 12: approvati

Dichiarazioni di voto:

Intervengono le on. Tongue e Crawley.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).**17. Problema armeno (votazione)**

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Vendemeulebroucke (doc. A 2-33/87) (2)

L'on. Wedekind fa presente di essere stato oggi oggetto di minacce di morte da parte di rappresentanti armeni presenti a Strasburgo.

Preambolo: approvato

(n. 39: ritirato)

Considerando A:

(n. 65: ritirato)

— n. 14 dell'on. Sutra: approvato

(n. 2, 27 e 64: decadono)

Il considerando A, così modificato, è approvato.

Dopo il considerando A:

— n. 18 dell'on. Tzounis: respinto

Considerando B: approvato

Considerando C:

(n. 3: ritirato)

— n. 33 dell'on. Pannella: respinto

(n. 66: decade)

Il considerando C è approvato.

Considerando D:

(n. 44: ritirato)

— n. 17 degli on. Piquet e Baillot: respinto

— n. 28 dell'on. Glinne: approvato

(n. 57 e 4: decadono)

Considerando E:

— n. 29 dell'on. Glinne: approvato

(n. 63 e 5: decadono)

(n. 45: ritirato)

Considerando F:

— n. 46 degli on. Ephremidis, Adamou e Alavanos: approvato con VE

(n. 6, 32 e 62: decadono)

Dopo il considerando F:

— n. 30 dell'on. Coste-Floret: approvato

(n. 61: decade)

Considerando G:

— n. 31 idem: approvato

(n. 7, 67 e 47: decadono)

Considerando H:

— n. 48 dell'on. Ephremidis e altri: approvato

(n. 8, 34, 22 e 58: decadono)

(n. 39: ritirato)

Prima del paragrafo 1:

(n. 72: ritirato)

— n. 23 degli on. Pery, Saby, Glinne, Fuillet, Dury, Loo, Sutra, Besse, Gadioux, Eyraud, Bombard, Bachy, Thareau, Cot, Fatous, Fajardie e Vayssade, a nome del gruppo socialista: approvato con AN (gruppo socialista):

Votanti: 173 (1)

Favorevoli: 128

(1) Vedi allegato.

(2) Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Giovedì 18 giugno 1987

Contrari: 18

Astensioni: 27

(n. 35 e 68: decadono)

Paragrafo 1:

(n. 49 e 40: ritirati)

— n. 15 degli on. Piquet, Saby, Cervetti, Glinne, Dury, Baillot, Ephremidis, Pranchère e Brito Apolonia: approvato con VE

(n. 9, 20, 36, 56, 69 e 1: decadono)

L'on. Hänsch fa presente che la seconda parte dell'emendamento n. 20 non decade, tesi cui si associa l'on. Saby.

L'Assemblea manifesta il suo assenso su questa interpretazione.

— n. 20 (seconda parte) degli on. Saby, Pery, Glinne, Fuillet, Sutra, Loo, Besse, Dury, campinos, Bombard, Eyrard, Gadiou, Thareau, Fatous, Bachy, Cot, Fajardie, Vayssade, a nome del gruppo socialista, Mallet, Marleix, Coste-Floret, Tzounis, Marques Mendes, Boutos, Pranchère, Giavazzi, Ephremidis, Baillot, Piquet, Plaskovitis e Lafuente Lopez: approvato per AN (gruppo socialista):

Votanti: 179 (¹)

Favorevoli: 145

Contrari: 4

Astenuuti: 30

Gli on. Saby e Hänsch fanno rilevare che neppure l'emendamento n. 1, che in effetti è aggiuntivo, decade.

L'Assemblea manifesta il suo assenso su questa interpretazione.

— n. 1 dell'on. Hänsch: approvato

Dopo il paragrafo 1:

— n. 21 dell'on. Saby e altri (l'on. Saby fa presente che in questo emendamento il termine «pacifico» va sostituito con il termine «politico»): approvato con votazione per appello nominale chiesta dal gruppo socialista:

Votanti: 175 (¹)

Favorevoli: 131

Contrari: 14

Astensioni: 30

(n. 59: decade)

(n. 19: ritirato)

(¹) Vedi allegato.

— n. 71 dell'on. Tzounis: approvato

(n. 55: decade)

Paragrafo 2:

— n. 50 degli on. Ephremidis e altri: respinto con VE

— n. 24 degli on. Glinne, Vayssade e Saby: approvato

(n. 41: ritirato)

(n. 60: decade)

Il paragrafo 2, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 2:

— n. 16 degli on. Piquet e Baillot: respinto

Paragrafo 3: approvato

(n. 51 e 42: ritirati)

Paragrafo 4: approvato

(n. 43: ritirato)

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6: approvato

(n. 10: ritirato)

Paragrafi 7 e 8: l'on. Ephremidis chiede una votazione distinta sul paragrafo 8:

Il paragrafo 7 è approvato.

Il paragrafo 8 è approvato con VE.

Paragrafo 9:

(n. 52: ritirato)

— n. 12 dell'on. Plaskovitis: approvato

Dopo il paragrafo 9:

— n. 13 idem: approvato con VE

(n. 26: decade)

— n. 53 degli on. Ephremidis e altri: approvato con VE

(n. 70: ritirato)

Paragrafo 10:

(n. 54: ritirato)

— n. 25 dell'on. Glinne: approvato

(n. 37: decade)

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Saby, a nome del gruppo socialista, Hänsch, Tzounis, a nome dei membri greci del gruppo del PPE, Ephremidis, Ulburghs, Mallet, Piquet, a nome dei membri francesi del gruppo comunista.

Giovedì 18 giugno 1987

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10*).

18. Undicesima relazione annuale della Commissione concernente il FESR (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Brito Apolónia (doc. A 2-41/87) (1).

Considerando e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3:

— n. 1 degli on. Delorozoy e M. Pereira: approvato

Il paragrafo 3, così modificato, è approvato.

Paragrafo 4:

— n. 15 dell'on. Gaucher: respinto dopo un intervento del relatore

— n. 2 degli on. Delorozoy e M. Pereira: respinto dopo un intervento del relatore

— n. 10 dell'on. Vernimmen: approvato

Il paragrafo 4, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 5 a 14: approvati

Paragrafo 15:

— n. 3 degli on. Delorozoy e M. Pereira: respinto dopo un intervento del relatore

— n. 4 idem: respinto con VE

Il paragrafo 15 è approvato.

Paragrafo 16:

— n. 13 degli on. Alavanos, Adamou e Ephremidis: respinto

Il paragrafo 16 è approvato.

Paragrafo 17: approvato

Paragrafo 18:

— n. 11 dell'on. Vernimmen: approvato

Il paragrafo 18, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 19 a 21: approvati

Paragrafo 22:

— n. 5 degli on. Delorozoy e M. Pereira: respinto dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 22 è approvato.

Dopo il paragrafo 22:

— n. 14 dell'on. Filinis: approvato

Paragrafo 23: approvato

Dopo il paragrafo 23:

— n. 12 dell'on. Vernimmen: approvato

Paragrafo 24: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11*).

19. Restituzioni agricole all'esportazione (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni della commissione per il controllo di bilancio.

L'on. Marck, relatore, illustra le relazioni

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 9 def. — doc. 2-205/86) concernente un regolamento relativo al controllo del pagamento degli importi concessi all'esportazione di prodotti agricoli (doc. A 2-49/87)

— sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole all'esportazione (controllo sulle esportazioni di prodotti agricoli) (relazione speciale della Corte dei conti, GU n. C 215 del 1985) (doc. A 2-50/87).

Intervengono gli on. Roberts, relatrice per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Vernimmen, a nome del gruppo socialista, Aigner, a nome del gruppo del PPE, Maher, a nome del gruppo liberale, van der Waal, non iscritto, McCartin e il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 19 giugno, parte prima, punto 6*).

(1) Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Giovedì 18 giugno 1987

20. Conseguenze per il FEAOG, sezione garanzia, del ritiro dal mercato di vino artefatto (discussione)

L'on. Dankert illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sui problemi di gestione della campagna vitivinicola 1983/1984, la produzione di vino artefatto, fra cui la produzione di vino contenente metanolo, e le conseguenze per il FEAOG, sezione garanzia, del ritiro dal mercato di vino artefatto (doc. A 2-45/87).

Intervengono gli on. Gatti, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Eyraud, a nome del gruppo socialista, Aigner, a nome del gruppo del PPE, Tomlinson, Aigner, sullo svolgimento della discussione.

(La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

Intervengono gli on. F. Pisoni, Bardong, Dankert, che rivolge una domanda all'oratore cui questi risponde, e il sig. Sutherland, *membro della Comissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 19 giugno, parte prima, punto 7*).

21. Settima conferenza dell'UNCTAD (discussione)

L'on. Cohen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla settima conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) (Ginevra, dal 9 al 31 luglio 1987) (Doc. COM(87) 37 def. e Doc. COM(87) 37 def./2) (doc. A 2-75/87).

Intervengono gli on. Zahorka, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, De Backer Van Ocken, a nome del gruppo del PPE, Simpson, a nome del gruppo democratico europeo, Wurtz, a nome del gruppo comunista, e il sig. Sutherland, *membro della Comissione*.

Il presidente dichiara la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 19 giugno, parte prima, punto 8*).

22. Gestione di rifiuti — Obiettivi di qualità delle acque per il cromo

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre relazioni, presentate a nome della commissione per la

protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

L'on. Roelants du Vivier illustra la relazione sulla gestione di rifiuti e le vecchie discariche di rifiuti (doc. A 2-31/87).

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

L'on. Muntingh illustra la seconda relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(85) 373 def. — doc. C 2-80/85) relativa a una direttiva concernente lo scarico di rifiuti in mare (doc. A 2-19/87).

La on. Schleicher illustra la relazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(85) 733 def. — doc. C 2-163/85) concernente una direttiva sugli obiettivi di qualità delle acque per il cromo (doc. A 2-29/87).

Intervengono gli on. Avgerinos, a nome del gruppo socialista, Schleicher, a nome del gruppo del PPE, Sherlock, a nome del gruppo democratico europeo, Squarcialupi, gruppo comunista, Maher, a nome del gruppo liberale, Fitzgerald, a nome del gruppo RADE, Bloch Von Blottnitz, gruppo Arcobaleno, Weber, Maij-Weggen, Seligman, Iversen, Staes, Banotti, Christensen, Madeira, il sig. Clinton Davis, *membro della Comissione*, la on. Maij-Weggen, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Clinton Davis risponde, l'on. Iversen che rivolge anch'egli una domanda alla Commissione cui il sig. Clinton Davis risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 19 giugno, parte prima, punto 9*).

23. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 19 giugno, è stato così fissato:

Alle 9.00

- procedura senza relazione
- relazione von Wogau sui trattori agricoli (senza discussione)

Giovedì 18 giugno 1987

- votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione
 - discussione congiunta sulle relazioni Guermeur, Ewing e Battersby sulla pesca e l'acquacoltura (¹)
 - relazione Visser sui recipienti semplici a pressione (¹)
 - relazione P. Beazley sull'omologazione dei veicoli a motore (¹)
 - relazione Vittinghoff sui gas di scarico dei motori (¹)
 - relazione Collins sul tenore di piombo della benzina (¹)
 - relazione Wijsenbeek sugli accordi, decisioni e pratiche concertate (¹)
- (¹) Il documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta termina alle 23.30)

ENRICO VINCI

Segretario generale

Siegbert ALBER

Vicepresidente

Giovedì 18 giugno 1987**PARTE II****Testi approvati dal Parlamento europeo****1. Riunione del Consiglio europeo a Bruxelles****— proposta di risoluzione comune sui docc. B2-552, 558 e 560/87****RISOLUZIONE****sulla prossima riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e il futuro finanziamento della Comunità***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando la gravità dell'attuale situazione finanziaria della Comunità, come testimoniano il disavanzo dell'esercizio 1987 stimato a oltre 5 miliardi di ECU e l'incapacità del Consiglio di pervenire a un'intesa su un bilancio suppletivo destinato a finanziare tale deficit,
 - B. considerando le ancora più difficili prospettive che si delineano per il bilancio del 1988, bilancio che, salvo una riforma del sistema di finanziamento della Comunità, non sarà possibile adottare, con conseguente scompaginamento delle strutture finanziarie della stessa Comunità,
 - C. considerando che, se non si trova una soluzione radicale al problema del finanziamento della Comunità, l'esistenza stessa della PAC e delle politiche comuni potrebbe essere messa in forse, segnatamente per quanto riguarda i Fondi strutturali,
 - D. considerando l'imminente entrata in vigore dell'Atto Unico europeo,
-
- 1. rammenta le proposte presentate dal Presidente della Commissione Delors e rimaste senza seguito da parte del Consiglio, nonché i ripetuti avvertimenti quanto al rischio di una sospensione parziale dei pagamenti sia per il settore agricolo che per i fondi strutturali;
 - 2. si richiama alle proprie risoluzioni del 23 ottobre 1987 sul futuro finanziamento della Comunità⁽¹⁾ e del 13 maggio 1987 sulle proposte fatte dalla Commissione nel doc. (87) 100 («Portare l'Atto unico al successo»)⁽²⁾;
 - 3. ritiene che la Comunità abbia bisogno per il bilancio 1987 di ulteriori entrate straordinarie per ovviare alla mancanza di fondi ed evitare un nuovo elevato deficit di bilancio, in modo da non ipotecare il bilancio del 1988 con gli oneri dell'esercizio precedente;
 - 4. sottolinea che non è più possibile ora far ricorso a espedienti e a soluzioni finanziarie provvisorie, né accettare — come esso ha ripetutamente affermato — un bilancio le cui spese reali non siano coperte da entrate corrispondenti;
 - 5. mette ancora una volta il Consiglio di fronte alle sue responsabilità, invitandolo ad adottare una posizione chiara sul problema del finanziamento della Comunità, prima di dare avvio ai lavori per il bilancio 1988, se si vuole che la Comunità possa continuare a funzionare e a svolgere i compiti che le sono stati assegnati;
 - 6. esige che il Consiglio adotti le decisioni politiche necessarie per adeguare la politica agricola comune alla situazione economica, in modo da assicurare la sopravvivenza delle aziende familiari con misure attive di sostegno dei redditi, riuscire a smaltire inutili giacenze e evitarne in futuro la formazione;

⁽¹⁾ G.U. n. C 297 del 24.11.1986, pag. 103⁽²⁾ Cfr. Processo verbale della seduta del 13 maggio 1987

Giovedì 18 giugno 1987

7. ritiene che questa nuova struttura finanziaria, da adottarsi quanto prima, debba garantire alla Comunità entrate sufficienti in uno spirito di equità e di solidarietà, altrimenti non sarà possibile realizzare entro il 1992 gli obiettivi dell'Atto Unico;

8. rammenta che la Commissione si è impegnata solennemente su un programma preciso della durata di cinque anni per il successo dell'Atto Unico, prevedendo a partire dal 1987 misure concrete di notevole importanza, e chiede che, ove tale impegno non venga portato avanti dal Consiglio, essa sappia trarre le conseguenze del caso;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai capi di Stato o di governo degli Stati membri.

2. Sri Lanka

— doc. B2-564/87

RISOLUZIONE

sulla progressione della violenza nello Sri Lanka e la crisi delle relazioni tra lo Sri Lanka e l'India

Il Parlamento europeo,

- A. vista la sua risoluzione del 23 ottobre 1986 sull'imminente conferenza di pace per lo Sri Lanka ⁽¹⁾,
 - B. considerando che nonostante i progressi segnati dal Vertice SAARC del 17 e 18 novembre 1986 a Bangalore, tale conferenza non ha avuto luogo per il rifiuto del Movimento di Liberazione dei Tamil L.T.T.E. di considerare le proposte del governo di Sri Lanka come una base di negoziato,
 - C. rilevando i tentativi compiuti dall'L.T.T.E. per istituire nella penisola di Jaffna un'amministrazione civile autonoma fin dal gennaio 1987 e l'embargo che di conseguenza è stato successivamente imposto dal governo sulle forniture di carburante alla penisola,
 - D. deplorando la terribile spirale di violenza innescatasi negli ultimi mesi, in particolare gli atti terroristici quali il massacro di 107 passeggeri civili di un autobus avvenuto il 17 aprile 1987, l'esplosione di una bomba a una stazione d'autobus di Colombo del 21 aprile e l'assassinio di monaci buddisti del 2 giugno,
 - E. deplorando che gli attacchi aerei sferrati dopo il 21 aprile dall'aviazione militare dello Sri Lanka su obiettivi dell'L.T.T.E. nella penisola di Jaffna nonché i violenti assalti delle truppe governative lungo la costa settentrionale della penisola alla fine di maggio abbiano inevitabilmente causato nuove perdite di vite umane tra la popolazione civile,
 - F. constatando l'aiuto che il governo di Tamil Nadu continua a fornire all'L.T.T.E. e ad altri gruppi separatisti tamil dello Sri Lanka,
 - G. considerando la dichiarazione del 5 giugno dei ministri degli affari esteri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica,
1. ribadisce la sua convinzione che l'attuale crisi nello Sri Lanka potrà essere risolta solo mediante un accordo negoziato che protegga i legittimi interessi di tutte le comunità e garantisca il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dell'integrità territoriale dello Sri Lanka;

⁽¹⁾ G.U. n. C 297, del 24.11.1986, pag. 125

Giovedì 18 giugno 1987

2. rileva che le affermazioni relative a imponenti distruzioni di beni e alla perdita di vite umane tra la popolazione civile durante le operazioni delle forze armate di Sri Lanka nella penisola di Jaffna non sono state convalidate dalle osservazioni di giornalisti indipendenti;
3. ritiene che il persistere del governo indiano nell'inviare alla popolazione tamil della città di Jaffna aiuti umanitari lanciati da cargo scortati da caccia, senza accettare l'offerta del governo di Sri Lanka di discutere le modalità relative all'invio di tale aiuto, costituisca una grave violazione dell'integrità territoriale dello Sri Lanka e abbia contribuito a minare le relazioni tra l'India e i suoi partners nel quadro della SAARC;
4. auspica che non si verifichino ulteriori violazioni della sovranità dello Sri Lanka e accoglie con favore la ripresa di negoziati bilaterali a tal fine;
5. sollecita il governo dello Sri Lanka ad astenersi dall'estendere le attuali operazioni nella città stessa di Jaffna, il che comporterebbe gravi perdite di vite umane;
6. invita il governo dell'India a indurre alla moderazione il governo di Tamil Nadu così da facilitare la ripresa dei negoziati volti a risolvere l'attuale crisi nello Sri Lanka;
7. chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica di intervenire direttamente e con urgenza in tale situazione apportando il loro contributo per consentire che quanto prima venga concluso e applicato un accordo negoziato;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica e ai governi dello Sri Lanka e dell'India.

3. Diritti dell'uomo

a) proposta di risoluzione comune sui docc. B2-514, 521 e 551/87

RISOLUZIONE

sulla liberazione immediata delle signore Teo Son Lung, Tan Lay Lee, Teresa Lim Li Kok, Wong Souk Yee, Ng Bee Leng, Ma Lee Lin, Low Yit Leng, Chung Lai Mei, Jenny Chin Lai Ling e dei signori Vincent Cheng Kim Chuan, William Yap Hon Ngian, Kenneth Tsang Chi Seng, Chia Boon Tai, Tay Hong Seng, Tan Tee Seng, Kevin Desmond De Souza

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il governo di Singapore ha arrestato, giovedì 21 maggio 1987, sedici persone fra responsabili e militanti di organizzazioni cattoliche a carattere umanitario, in virtù della legislazione sulla sicurezza interna che dà facoltà al ministero dell'interno dello Stato di Singapore di emettere mandati di arresto rinnovabili ogni due anni per motivi di sicurezza nazionale, mandati che non sono oggetto di una revisione giudiziaria,
- B. considerando che i soli «crimini» commessi da queste 16 persone erano di aver operato in difesa e a sostegno di vittime della crisi economica, per la salvaguardia delle libertà individuali e della libertà di associazione e per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale, cioè per diritti e libertà garantiti dalla legislazione vigente a Singapore,
- C. constatando che le sedici persone menzionate sono state oggetto durante gli interrogatori di pressioni per estorcere loro «confessioni pubbliche»,

Giovedì 18 giugno 1987

- D. constatando che, secondo le testimonianze delle famiglie, la polizia fa uso della tortura e che, per esempio, la signora Ng Bee Leng ha dovuto essere ricoverata in ospedale dopo il primo giorno di detenzione e la signora Tang Lay Lee reca ancora sul volto tracce di percosse,
 - E. considerando gli appelli lanciati dall'Arcivescovo di Singapore, dalla «Law society of Singapore» e dal «Bar Council» della Malaysia a favore delle 16 persone incarcerate,
1. chiede al governo di Singapore di prendere immediatamente in esame il caso delle 16 persone di cui trattasi nel rispetto della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, firmata anche da Singapore, e di rimetterle senza indugi in libertà;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri riuniti nell'ambito della cooperazione politica e al governo di Singapore.

b) proposta di risoluzione comune sui docc. B2-516 e 549/87

RISOLUZIONE

sulla situazione degli ebrei in URSS e il rifiuto dell'Unione Sovietica di rilasciare visti di espatrio

Il Parlamento europeo,

- A. vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Nazioni Unite, 1948), le successive convenzioni internazionali sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), nonché il Cesto 3 dell'Atto finale di Helsinki (1975) e il Documento finale della Conferenza di aggiornamento di Madrid del 9 settembre 1983,
- B. constatando che l'Unione Sovietica figura quale firmataria di tali documenti,
- C. respingendo energicamente l'interpretazione sovietica secondo cui la firma di questi documenti non conferisce diritti al singolo,
- D. profondamente turbato per le recenti pubbliche manifestazioni di antisemitismo in Unione Sovietica e in modo particolare per le tesi sostenute dall'organizzazione «Pamyat» e le pubbliche attività di gruppi di giovani neonazisti,
- E. consapevole delle speranze che le nuove politiche di «glasnost» e «perestroika» in generale e, in modo particolare, talune dichiarazioni del Segretario generale Gorbaciov hanno destato nei «refusnik» sovietici di religione ebraica in attesa da lunghi anni, dichiarazioni secondo cui coloro che avessero presentato la richiesta da più cinque o dieci anni avrebbero potuto emigrare in Israele se risultassero avere parenti in tale paese,
- F. consapevole tuttavia che quasi tutti i «refusnik» più noti e in attesa da lungo tempo come Vladimir Slepak, Alex Zelichenok, Lev Shapiro, Yevgeny Lein, gli Yelistratov e la famiglia Lurie si sono visti ancora una volta rifiutare, ai sensi della nuova Ordinanza del gennaio 1987, le loro richieste di espatrio,
- G. profondamente turbato per il fatto che tali rifiuti vengono sempre più spesso motivati con la «riservatezza» in relazione a posti ricoperti dai «refusnik», anche nei casi in cui per i precedenti rifiuti erano state addotte motivazioni del tutto differenti,
- H. constatando come tale «carattere riservato» si riferisca sovente a posti ricoperti venti o più anni or sono o anche a posti occupati dai genitori dei richiedenti,

Giovedì 18 giugno 1987

- I. considerando che Alexei Magarik ha chiesto per sé, per la propria moglie Natalia Ratner e per il figlio Chaim un visto di espatrio per ricongiungersi al padre e alla sorella in Israele, e che analoga richiesta è stata avanzata da Leonid Kriksunov per sé, per la moglie Katya e i figli Anna e Grisha per raggiungere in Israele il fratello e la famiglia di questi,
- J. considerando che, il 10 giugno 1986, Alexei Magarik è stato condannato a tre anni di lavori forzati per possesso di sostanze stupefacenti, quando è pressoché certo che esse sono state collocate nel suo bagaglio dal KGB,
- K. compiacendosi per il fatto che negli ultimi mesi la situazione dei refusnik è parsa meno disperata, ma constatando tuttavia che una grossolana discriminazione continua a registrarsi nell'assegnazione dei posti, nei confronti degli ebrei e di altri soggetti e in modo particolare contro i figli dei refusnik quando si tratta di accedere alle università,
- L. viste le varie risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti dell'uomo in Unione Sovietica;
 1. invita le autorità sovietiche:
 - a) a porre immediatamente in libertà Alexei Magarik, cui è stata già riconosciuta una sostanziale riduzione della pena;
 - b) a rilasciare visti di espatrio a tutti i «refusnik» in attesa, nella misura in cui ciò sia possibile sul piano amministrativo;
 - c) a porre immediatamente termine a ogni azione sistematica di persecuzione nei confronti dei refusnik e a ogni forma di discriminazione contro gli ebrei sovietici, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione di posti di lavoro e l'accesso alle università;
 - d) a non far più ricorso all'appellativo di «ebreo» per l'indicazione della nazionalità nelle carte di identità nazionali e a concedere invece agli ebrei la cittadinanza della Repubblica Sovietica nella quale essi, o i loro genitori, sono nati;
 - e) a por fine a tutte le forme di antisemitismo da parte delle pubbliche autorità e a disciogliere e mettere al bando tutte le organizzazioni, come «Pamyat», che professano apertamente dottrine e idee razziste;
 2. si compiace dei coraggiosi sforzi recentemente compiuti dai primi ministri britannico e francese allo scopo di migliorare la situazione dei «refusnik»;
 3. invita i Ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a moltiplicare i propri sforzi per ottenere il rispetto in Unione sovietica dei fondamentali diritti dell'uomo, in particolare del diritto dei cittadini sovietici a emigrare qualora essi lo desiderino;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, ai governi degli Stati membri nonché al Politburo e al Soviet supremo dell'Unione Sovietica.

Giovedì 18 giugno 1987

4. Diritti dei cittadini

a) doc. B2-512/87

RISOLUZIONE**sulla politica d'asilo seguita da taluni Stati membri in contrasto con i diritti dell'uomo***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che nella sua riunione del 28 aprile 1987, il gruppo di lavoro ad hoc denominato «Gruppo Trevi», costituitosi a Londra il 20 ottobre 1986 per decisione dei Ministri allo scopo di coordinare la politica dei visti e d'asilo, ha adottato, senza una previa consultazione del Parlamento europeo, una serie di importanti decisioni sulla sua materia di competenza che contrastano con la richiesta avanzata dal Parlamento europeo il 12 marzo 1987⁽¹⁾; considerando altresì che tale irruibilità procedurale viola i più elementari usi democratici;
- B. considerando che la politica degli Stati membri concordata in seno a detto «Gruppo Trevi» mira a creare una rete di informazioni riguardante i paesi di transito e quelli in grado di offrire un primo asilo ai richiedenti, ad autorizzare il passaggio della frontiera solo a condizione che nel loro paese d'origine i richiedenti abbiano già ottenuto un regolare passaporto e il visto, nonché a negare il visto, persino quello di transito, in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto di asilo;
- C. considerando le flagranti violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, perpetrate dalle autorità di frontiera che, specialmente negli scali di Amsterdam, Francoforte, Copenaghen e Londra, espellono sempre più di frequente e con atto di imperio i richiedenti verso i paesi da cui sono transitati o persino verso quei paesi da cui sono dovuti fuggire,
- D. considerando che negli aeroporti di Schiphol, e Zaventem sono state allestite delle celle di detenzione per i richiedenti non muniti di visto di entrata,
- E. considerando che taluni Stati della CE ricorrono sempre più a sanzioni penali nei confronti di richiedenti resisi colpevoli, per esempio, di falsificazione di documenti per riuscire a fuggire,
- F. considerando che taluni Stati membri della CE, mediante l'addebito dei costi del viaggio di reimpatrío e l'imposizione di sanzioni penali, costringono le compagnie aeree dei paesi dove maggiore è l'affluenza di fuggiaschi, a disporre, prima del «check in» e spesso attraverso il suo personale di terra, una serie di controlli dei passaporti e dei visti per verificarne la validità e autenticità;
- G. considerando il trattamento disumano riservato ai richiedenti nei centri di raccolta di taluni Stati membri, dove l'intimidazione è prassi premeditata,
 - 1. chiede agli Stati membri di desistere da tali azioni che aggravano «de facto» e «de jure» la situazione dei richiedenti potenziali e di quelli che già si trovano nel paese;
 - 2. auspica che gli Stati membri non demandino in particolare i loro obblighi di sovranità alle imprese di trasporto, per esempio, alle compagnie aeree;
 - 3. insiste sulla necessità di consentire a ciascun potenziale richiedente di presentare in condizioni di normalità la propria richiesta di asilo in uno Stato membro, in modo che costi possa successivamente essere avviata una procedura che rispetti le regole dello Stato di diritto;
 - 4. sottolinea che il tentativo di intaccare il diritto di non espulsione mediante misure volte a impedire ai potenziali richiedenti di giungere nel paese di loro elezione, rappresenta una violazione del diritto internazionale e un'insostenibile limitazione del principio dello stato di diritto;

⁽¹⁾ G.U. n. C 199 del 13.4.1987, pag. 167

Giovedì 18 giugno 1987

5. reputa altresì inaccettabile un'esegesi restrittiva della nozione di «paese di primo asilo»,
6. chiede agli Stati membri di non procedere unilateralmente a misure restrittive, di migliorare e rendere più rigorose le procedure per l'ottenimento dell'asilo e ciò mediante un maggiore impiego di personale e di mezzi materiali, e inoltre di dare il proprio costruttivo contributo nella messa a punto della proposta di direttiva annunciata dalla Commissione, senza la quale non potrà realizzarsi il grande mercato interno verso cui si tende;
7. chiede alla Commissione di nominare immediatamente e d'intesa con il Parlamento europeo l'incaricato della CE in materia di asilo scegliendolo tra i membri del Parlamento stesso; l'incaricato dovrà partecipare senza ulteriore indugio ai lavori degli organi competenti a livello europeo, risiederà presso la Commissione e di propria iniziativa potrà riferire direttamente alla Commissione e al Parlamento;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

b) doc. B2-518/87

RISOLUZIONE

sulla difesa dei diritti dei cittadini in Sardegna

Il Parlamento europeo,

- A. constatando che un'intera provincia italiana, quella di Nuoro, in Sardegna, è da tempo investita da un'ondata di violenza terroristica rivolta principalmente contro gli amministratori comunali e che gli attentati sono andati intensificandosi in queste ultime settimane determinando una situazione di emergenza,
- B. constatando che vittime degli attentati sono soprattutto quei sindaci maggiormente impegnati nell'amministrare la cosa pubblica con coraggio civile, con scrupoloso rispetto della legge e con volontà di rinnovamento economico e sociale, nello sforzo di rispondere ai tanti bisogni di una società che si sente, non a torto, abbandonata,
- C. considerando che l'intimidazione e la violenza terroristica rischiano di condizionare, frenare e addirittura bloccare il funzionamento delle amministrazioni comunali e che in un Comune, quello di Oniferi, il consiglio comunale è stato costretto alle dimissioni e che per ben due volte nessuna lista di candidati è stata presentata alle elezioni per il rinnovo della civica assemblea,
- D. considerando che l'intervento degli organi dello Stato appare del tutto inadeguato e che nessuno dei responsabili dei 24 attentati verificatisi negli ultimi tempi è stato individuato e arrestato,
- E. considerando il recente accordo fra i Ministri degli interni della Comunità europea per la messa in opera di concrete ed efficaci forme di cooperazione a livello comunitario per combattere i fenomeni di terrorismo sia nazionale che internazionale,

1. afferma che non è più tollerabile che un'intera parte della Sardegna — già pesantemente colpita dalla crisi economica e sociale — rischi di diventare un'area di illegalità nella quale sono sospese le garanzie individuali, i diritti dei cittadini e il normale funzionamento delle istituzioni;
2. è solidale con gli amministratori e con le popolazioni della provincia di Nuoro;

Giovedì 18 giugno 1987

3. chiede al governo italiano di adottare tempestivamente le misure necessarie per garantire anche in quest'area della Comunità l'incolumità dei cittadini, l'esercizio dei diritti democratici e l'ordinato svolgimento delle attività sociali e istituzionali;
4. auspica che il governo italiano adotti i provvedimenti necessari per rafforzare il ruolo e l'azione dei comuni della provincia di Nuoro nella lotta contro la disoccupazione e nel campo economico e sociale;
5. chiede alla Commissione di considerare con particolare attenzione i programmi e le azioni concernenti la provincia di Nuoro proposti per il cofinanziamento comunitario e di adottare ogni iniziativa utile a sostenere l'operato delle amministrazioni locali della provincia di Nuoro per lo sviluppo economico, sociale e civile;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e al governo regionale della Sardegna.

—

c) doc. B2-568/87

RISOLUZIONE

sulla morte di 13 operai nel porto di Ravenna e di altri 4 lavoratori in seguito all'esplosione di un deposito di metanolo a Genova

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1987 sulle norme internazionali del lavoro (¹),
- A. incredulo e sdegnato di fronte alla nuova tragedia in Italia, in cui hanno perso la vita altri 4 lavoratori nell'esplosione di un deposito di metanolo impiantato in piena città di Genova, a poche settimane dall'altra tragedia avvenuta nel porto di Ravenna, dove hanno perso la vita 13 operai, tutti giovanissimi, mentre lavoravano sotto una stiva di boccaporto non più largo di mezzo metro, senza maschere antigas, né estintori, né aspiratori,
- B. esprimendo tutta la sua solidarietà alle famiglie delle vittime,
- C. constatando che su tali tragedie, per nulla accidentali, la magistratura italiana ha aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità della ditta «Mecnavi» di Ravenna e del deposito «Carmagnani» di Genova, per il quale è nel frattempo intervenuto, purtroppo tardivamente, l'ordine di sospensione dell'intero impianto, la cui estrema pericolosità era stata da tempo denunciata,
- D. sottolineando che alcuni Stati membri, fra i quali l'Italia, non hanno ancora recepito la direttiva sui grandi rischi industriali, conosciuta come «Seveso I»,
- E. sottolineando come tali tragedie siano provocate, soprattutto da parte delle ditte in subappalto, da violazioni di norme sulla sicurezza e delle leggi sul collocamento con il ricorso al lavoro precario e illegale,
- F. attirando l'attenzione sul fatto che le vittime (nel caso del porto di Ravenna) sono giovani lavoratori, tra cui in particolare immigrati provenienti da paesi terzi, e quindi mano d'opera per nulla protetta sul piano delle garanzie e della sicurezza sociale,
- G. constatando che questi fatti avvengono nella più assoluta inosservanza delle norme nazionali e internazionali del lavoro,
- H. considerando che questi ennesimi incidenti sul lavoro abbiano messo in evidenza lacune giuridiche e regolamentari nella Comunità,

(¹) G U. n. C 99 del 13.4.1987, pag. 11

Giovedì 18 giugno 1987

1. chiede alla Commissione di presentare urgentemente, a norma dell'articolo 118 A dell'Atto Unico, le direttive concernenti l'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché una normativa-quadro contro il lavoro nero e illegale nella Comunità, dimostrando così la volontà di attuare uno spazio sociale comunitario che preveda garanzie per i diritti dei lavoratori, in particolare per ciò che riguarda l'accesso e le condizioni di lavoro;
2. sollecita la Commissione a intraprendere tutte le azioni in suo potere per convincere gli Stati che non l'hanno ancora fatto a recepire le direttive che meglio possono tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione, e fra di esse, in primo luogo, la direttiva «Seveso I»;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

d) doc. B2-561/87

RISOLUZIONE

sulla criminale recrudescenza del fascismo, del razzismo e della xenofobia nei paesi della Comunità

Il Parlamento europeo,

- considerando le conclusioni e le raccomandazioni della commissione d'inchiesta sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa,
 - considerando la sua risoluzione del 16 gennaio 1986 sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa (¹),
 - considerando la dichiarazione comune degli organi istituzionali della Comunità,
 - A. preoccupato per il criminale incendio provocato da organizzazioni fasciste o neo-naziste il 17 maggio 1987 a Wuppertal in Renania-Vestfalia in un edificio in cui alloggiavano stranieri, in maggioranza lavoratori greci, e considerando che tale incendio ha provocato la morte di una coppia di nome Liolias e del loro figlioletto di 9 anni, nonché ustioni ad altre 18 persone,
 - B. constatando con preoccupazione che nella stessa città di cui sopra altri incendi di natura dolosa si erano verificati pochi giorni prima in edifici occupati da immigrati turchi,
 - C. rilevando atteggiamenti di tolleranza nei confronti di quei partiti e organizzazioni di estrema destra che alimentano sistematicamente sentimenti di xenofobia e avversione in particolare contro i lavoratori immigrati ritenuti responsabili della disoccupazione nella Comunità, e ciò nell'intento di creare ingannevoli preconcetti in particolare tra i giovani disoccupati,
1. condanna le azioni criminali delle organizzazioni fasciste e ne chiede lo scioglimento;
 2. reputa che, data l'attuale congiuntura economica, quanti con qualsiasi pretesto alimentano sentimenti di xenofobia pubblicizzandoli attraverso i mezzi di comunicazione di massa, agevolano l'opera delle organizzazioni fasciste;
 3. chiede ai governi degli Stati membri di dar corso senza indugio alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta in tutti i settori previsti (dell'apparato istituzionale, dell'educazione, dell'informazione ecc.);

(¹) G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 142

Giovedì 18 giugno 1987

4. chiede ai governi degli Stati membri di adottare immediatamente opportune misure legislative e d'altro tipo che impediscono la diffusione di proclami e dichiarazioni contro i lavoratori immigrati, giacché ciò scuote la fiducia nelle istituzioni democratiche e incoraggia il fascismo;
5. chiede altresì ai governi degli Stati membri di fornire alle organizzazioni umanitarie, democratiche e sindacali tutti gli strumenti necessari che facilitino i loro sforzi di allertare l'opinione pubblica sul rischio della rinascita del fascismo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

5. Calamità naturali

- a) doc. B2-520/87

RISOLUZIONE

sui danni causati dal tornado che ha devastato il sud-ovest della Francia e il nord della Spagna

Il Parlamento europeo,

- A. considerando i gravi danni causati dal tornado che ha devastato le regioni del sud-ovest della Francia e del nord della Spagna,
 - B. costernato per il numero di vittime che hanno trovato la morte o che sono state ferite a seguito di tale catastrofe,
1. chiede alla Commissione di concedere un aiuto comunitario d'urgenza destinato a riparare ai danni subiti dalle infrastrutture;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

-
- b) doc. B2-530/87

RISOLUZIONE

sugli incendi delle foreste e lo sviluppo della regione portoghese ricca di pinete

Il Parlamento europeo,

- A. viste le sue precedenti risoluzioni sul settore forestale e sulla lotta contro gli incendi che ogni anno devastano le aree forestali della Comunità,
- B. considerando che il centro del Portogallo è costituito da una delle più vaste regioni ricche di foreste di «*pinus pinaster*» in Europa, specie cui si attribuisce un grande valore per la preservazione dell'ambiente e che rappresenta la quasi esclusiva fonte di reddito per gli abitanti di questa regione denominata «*Pinhal Interior*»,
- C. considerando l'insufficienza e il cattivo stato della rete stradale, l'assenza di attività economiche che possono sostituirsi allo sfruttamento forestale nonché la carenza di mezzi a disposizione dei pompieri per combattere gli incendi che devastano ogni estate le foreste, causando una vera e propria desertificazione nella regione e un impoverimento della sua popolazione,

Giovedì 18 giugno 1987

- D. ricordando le proposte avanzate dalla Commissione volte a utilizzare in modo concertato e coordinato i vari fondi strutturali,
1. raccomanda alla Commissione di concedere un aiuto d'urgenza per dotare i pompieri locali di mezzi aerei e terrestri di lotta contro gli incendi e di destinare all'aiuto umanitario delle popolazioni vittime degli incendi, fondi sufficienti;
 2. chiede che un programma di sviluppo regionale per la regione «Pinhal Interior» sia messo in opera di concerto con le competenti autorità portoghesi, nel quale figurino gli elementi seguenti:
 - rimboschimento delle zone incendiate
 - industrializzazione e trasformazione dei prodotti della foresta
 - rete stradale
 - sviluppo del turismo rurale
 - sostegno alle attività agricole e di allevamento complementari alla silvicoltura
 - azioni di formazione professionale per i silvicoltori e i pompieri;
 3. incarica i suoi servizi competenti di elaborare una relazione riassuntiva sulla situazione socioeconomica di detta regione al fine di consentire ai membri della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale che potrebbero recarsi in questa regione in occasione di un prossimo viaggio in Portogallo, di conoscere più a fondo la situazione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo portoghese e alle autorità locali della regione interessata.

c) doc. B2-554/87

RISOLUZIONE

sulla gravissima e prolungata siccità in Sardegna

Il Parlamento europeo,

- A. rilevata la gravissima situazione venutasi a creare in Sardegna a causa della eccezionale e perdurante siccità, quale non si registrava negli ultimi 50 anni,
- B. preoccupato per le conseguenze sul piano economico, sociale ed ecologico della ricorrente calamità costituita dalla siccità, che colpisce non solo l'agricoltura, che in questa regione costituisce il settore economico fondamentale, ma anche tutto il delicato equilibrio ambientale di un'isola mediterranea così strutturalmente povera di vegetazione e di risorse idriche,
- C. considerando che la calamità ha colpito l'intera isola, anche se i riflessi più negativi si registrano nelle zone interne, tra le più povere d'Europa e classificate al terzultimo posto tra le regioni sfavorite della Comunità, con indici di disoccupazione che raggiungono il 25% delle forze di lavoro,
- D. considerando che il governo italiano ha decretato per queste zone l'emergenza, riconoscendo lo stato di calamità pubblica, e che si stanno predisponendo gli strumenti amministrativi per fronteggiare la situazione,
- E. tenuto conto che il ministero della Protezione civile ha già attivato interventi per sopperire al fabbisogno di acqua potabile nei centri abitati, erogata già in regime di razionamento,
- F. considerando che occorre urgentemente salvaguardare il patrimonio zootecnico, in particolare quello ovino ubicato nelle zone interne, la cui consistenza supera i 3 milioni di capi e che costituisce l'unica fonte di reddito per gli agricoltori locali,

Giovedì 18 giugno 1987

1. impegna la Commissione
 - a) a intervenire, di concerto con il governo italiano e la Regione Sardegna, a favore degli agricoltori colpiti dalla siccità, con adeguate misure di aiuto che non abbiano soltanto il carattere dell'emergenza ma tengano anche conto della gravità dei danni subiti nonché della necessità di rimuovere le cause di questa ricorrente calamità;
 - b) a disporre, come misura immediata, l'invio di foraggi stoccati nei magazzini comunitari, allo scopo di interrompere l'impennata dei prezzi, già in atto, ed evitare rischi di speculazione;
 - c) a predisporre, nell'ambito delle politiche dell'agricoltura e dell'ambiente, un'«azione comunitaria specifica» volta a individuare le cause che concorrono a reiterare tale fenomeno e a ricercare interventi di prevenzione di simile calamità naturale;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al governo italiano e alla Regione Sardegna.

6. Situazione economica

- **Proposta di risoluzione comune sui docc. B2-503, 504, 506 e 508/87**

RISOLUZIONE sulla situazione economica nel 1987

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la risposta data dalla Commissione e dal Consiglio all'interrogazione concernente la situazione economica nel 1987,
- B. considerando l'esito del Vertice economico mondiale di Venezia,
- C. considerando la Dichiarazione rilasciata in occasione della riunione dell'OCSE a livello ministeriale del 12 e 13 maggio 1987, soprattutto per quanto riguarda la stagnazione dei tassi di disoccupazione a un livello del 12% circa,
- D. considerando le previsioni pessimistiche per il 1987 riguardo all'andamento della crescita e della disoccupazione nella Comunità,

1. ribadisce ancora una volta la sua convinzione che per poter far fronte all'attuale contingenza economica il tasso di crescita medio annuo nel periodo 1987-1990 dovrà essere almeno del 3,5-4%;

2. è fermamente convinto che la Comunità possa e debba svolgere un decisivo ruolo di impulso per il ricordato obiettivo di incremento del PIL e di offensiva contro la disoccupazione, in particolare attraverso

- il raggiungimento di un vero mercato interno,
- la lotta contro le misure protezionistiche adottate a danno del mercato,
- la piena espressione delle intenzioni della Comunità di sviluppare il commercio internazionale,
- l'adozione della strategia cooperativa per la crescita e l'occupazione,
- una migliore cooperazione in campo monetario europeo e mondiale;

I. Mercato interno

3. invita la Commissione e il Consiglio a elaborare e a far applicare senza indugio tutte le direttive e le regolamentazioni necessarie affinché il mercato unico risulti effettivamente realizzato al 31 dicembre 1992, in particolare per quanto concerne;

- la liberalizzazione dei movimenti di capitale,

Giovedì 18 giugno 1987

- il raccorciamento delle aliquote IVA e di accisa e l'armonizzazione della corrispondente base imponibile,
 - l'apertura dei mercati pubblici,
 - l'eliminazione degli ostacoli (regolamentazioni e altre norme nazionali) al libero movimento delle persone e delle merci;
4. rinnova la sua richiesta alla Commissione di assicurare la creazione di uno spazio sociale europeo parallelamente alla realizzazione del mercato interno e di fare effettuare a tal fine uno studio sulle prevedibili conseguenze sociali di tale realizzazione in vista della presentazione di un programma comunitario coerente di misure sociali;

II. Strategia di cooperazione per la crescita e l'occupazione

5. è convinto che il necessario potenziamento del tasso di crescita nella CEE possa avvenire soltanto mediante l'apertura del mercato interno e la contemporanea introduzione della strategia di cooperazione per la crescita e l'occupazione, definite dal Consiglio nel dicembre 1986 e da esso approvate il 9 marzo 1987;

6. invita la Commissione e il Consiglio, facendo riferimento alla decisione di convergenza del 1974, a illustrare in modo chiaro al Parlamento, nei prossimi mesi, in che modo essi valutano la strategia di cooperazione per la crescita e l'occupazione e a presentare anche senza indugi la prevista relazione annuale al Parlamento;

7. deplora che il Vertice economico mondiale di Venezia non abbia portato a decisioni per quanto riguarda i problemi della stabilizzazione internazionale della domanda e del livello dei tassi di cambio;

8. ritiene che sia indispensabile rafforzare la coesione economica e sociale della CEE attuando le politiche strutturali che favoriscono la creazione di posti di lavoro e migliorano il livello di vita, soprattutto nelle regioni meno sviluppate, mediante

- un forte aumento delle risorse destinate ai fondi a finalità strutturale,
- un più efficace utilizzo degli strumenti comunitari di finanziamento,
- un seguito sollecito ai programmi comunitari di ricerca e di applicazione della ricerca, di intervento sull'ambiente e di risanamento ambientale, di miglioramento del sistema dei trasporti, di razionalizzazione del sistema di telecomunicazioni e di comunicazioni di massa, il che richiede una diminuzione dell'incidenza delle spese agricole sul bilancio comunitario,
- l'attuazione delle risoluzioni sulla ristrutturazione del mercato del lavoro approvate dal Parlamento nell'ottobre 1986,
- la promozione del dialogo sociale;

III. Politica nel settore del commercio estero

9. ribadisce la necessità di ridurre gli squilibri commerciali e sottolinea quindi l'importanza dei meccanismi e dei negoziati in seno al GATT per la soluzione dei conflitti commerciali;

10. invita quindi gli Stati membri, di fronte all'incapacità di agire dei partners commerciali mondiali, a sfruttare il potenziale di crescita del mercato continentale adottando la strategia di cooperazione per la crescita delle economie comunitarie;

11. si compiace della decisione presa al Vertice economico mondiale di Venezia di alleviare i problemi debitoriai dei paesi più poveri del mondo e invita la Commissione e il Consiglio a presentare quanto prima in proposito proposte concrete;

IV. Politica monetaria

12. invita gli Stati membri della Comunità europea a cooperare nell'attuazione di politiche monetarie, di bilancio e fiscali che garantiscano una crescita vigorosa in un clima di stabilità dei prezzi;

Giovedì 18 giugno 1987

13. ribadisce una volta ancora l'importanza che per le economie comunitarie ha uno spazio monetario europeo stabile all'interno di un sistema monetario mondiale esposto a forti oscillazioni;

14. ribadisce quindi la necessità

- di un'accresciuta convergenza e disciplina delle politiche monetarie e della graduale riduzione degli squilibri strutturali di bilancio o della bilancia dei pagamenti, laddove si manifestino,
- del rafforzamento e dell'accrescimento del ruolo dell'ECU nelle transazioni comunitarie e sul mercato mondiale, attraverso una serie coerente di provvedimenti che ne rafforzino il riconoscimento e l'impiego come valuta,

e invita la Commissione a presentare proposte per l'ulteriore sviluppo dello SME in un sistema europeo autonomo a livello di banche centrali che possa disporre dei necessari strumenti per la stabilizzazione dell'ECU e permetta un'azione comune nell'ambito del sistema monetario mondiale;

15. sollecita il Consiglio europeo, in occasione della sua sessione del 30 giugno 1987, a prendere chiare decisioni in merito alla realizzazione dell'Unione europea dando quindi un nuovo impulso a un processo di così grande importanza per la Comunità;

* * *

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio dei ministri e al Consiglio europeo.

7. Imposte sulla cifra d'affari applicabili alle PMI

- **Proposta di direttiva (COM(86) 444 def.)**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari per quanto concerne il regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1

L'articolo 24 della direttiva 77/388/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Regime particolare delle piccole e medie imprese

1. a) Gli Stati membri applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10.000 ECU.
- b) Gli Stati membri possono applicare una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35.000 ECU.

Articolo 1

L'articolo 24 della direttiva 77/388/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Regime particolare delle piccole e medie imprese

1. a) Gli Stati membri applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10.000 ECU.
- b) Gli Stati membri possono, **nei tre anni successivi all'entrata in vigore della direttiva**, applicare una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35.000 ECU.

Giovedì 18 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEOTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva e in vista della piena attuazione del mercato interno al 1992, la Commissione presenta dapprima una relazione riguardo alle ripercussioni di questa esenzione facoltativa sulle condizioni di concorrenza e sulle risorse proprie della Comunità e quindi, sulla base di tale relazione, una proposta sull'eventuale proseguimento e le modalità di applicazione di un regime di esenzioni; il Consiglio, previo parere del Parlamento europeo, adotta entro l'anno una decisione in materia.

b bis) Gli Stati membri possono applicare una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35.000 ECU.

2. La franchigia si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e medie imprese

2. La franchigia si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e medie imprese (persone fisiche e giuridiche);

Paragrafi 3, 4 e 5 immutati

6. Gli Stati membri istituiscono un regime semplificato di imposizione e di riscossione dell'imposta conformemente alle seguenti disposizioni:

a) il campo di applicazione del regime semplificato di imposizione e riscossione dell'imposta è limitato alle imprese la cui cifra di affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 150.000 ECU

6. Gli Stati membri istituiscono un regime semplificato di imposizione e di riscossione dell'imposta conformemente alle seguenti disposizioni:

a) il campo d'applicazione del regime semplificato di imposizione e riscossione dell'imposta è limitato alle imprese la cui cifra di affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 200.000 ECU

Lettera b) c) e d) immutate

e) Il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione *annuale*, fermo restando che ogni Stato membro deve adoperarsi per far coincidere la data della sua presentazione con quella degli obblighi che incombano allo stesso contribuente a titolo delle imposte dirette.

e) Il soggetto passivo deve presentare **almeno una volta all'anno** una dichiarazione, fermo restando che ogni Stato membro deve adoperarsi per far coincidere la data della sua presentazione con quella degli obblighi che incombano allo stesso contribuente a titolo delle imposte dirette.

lettere f) e g) immutate

6 bis. I soggetti passivi che possono fruire del regime semplificato possono optare per il regime normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Paragrafi 7, 8 e 9 immutati

10. L'importo della franchigia comunitaria di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), nonché l'importo della cifra d'affari di cui al paragrafo 6, lettera a), sono modificati annualmente con decisione della Commissione adottata anteriormente al 1° ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente, onde mantenere il valore reale di detti importi.

10. L'importo della franchigia comunitaria di cui al paragrafo 1, lettera a) e b) bis, nonché l'importo della cifra d'affari di cui al paragrafo 6, lettera a), sono modificati annualmente con decisione della Commissione adottata anteriormente al 1° ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente, onde mantenere il valore reale di detti importi.

Paragrafo 11 immutato

Articoli 2 e 3 immutati

Giovedì 18 giugno 1987

- doc. A2-46/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari per quanto concerne il regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 99 del Trattato CEE (doc. C2-108/86),
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-46/87),
 - visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
1. approva la proposta della Commissione nella versione da esso modificata;
 2. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE, le modifiche da esso approvate alla sua proposta;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

(1) G.U. n. C 272 del 28.10.1986, pag. 12

8. Relazioni tra la CEE e la Cina

- doc. A2-56/87

RISOLUZIONE

sulle relazioni fra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione degli onn. Habsburg e Battersby sulle relazioni fra la Comunità e la Repubblica popolare cinese (doc. 2-1073/84),
 - visto l'accordo di cooperazione commerciale ed economica del 21 maggio 1985, di cui nella riunione della commissione mista CEE-CINA svoltasi a Bruxelles il 12 gennaio 1987 si sono confermate l'ampiezza e la diversificazione dei risultati,
 - visti la relazione della commissione politica e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-56/87),
- A. seguendo con particolare attenzione i lavori della sua delegazione per le relazioni con la Cina,

Giovedì 18 giugno 1987

- B. ricordando l'importanza di tale paese per l'equilibrio e lo sviluppo delle relazioni pacifiche in Estremo Oriente,
- C. rilevando i tangibili risultati dell'opera di rinnovamento economico e amministrativo svolta dal governo cinese, che ne richiedono la continuazione,
- D. deplorando l'insufficienza e discontinuità dei mezzi destinati dal Consiglio delle Comunità alle relazioni con la Repubblica popolare cinese,
1. si compiace dello sviluppo positivo delle consultazioni a livello ministeriale fra la CEE e la Repubblica popolare cinese e delle armoniose relazioni instauratesi fra il Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese;
2. prende atto con soddisfazione della volontà del governo cinese di approfondire le relazioni con la Comunità europea nei settori economico, culturale e politico e invita il Consiglio a scoprire tutte le potenzialità dell'accordo di cooperazione del 21 marzo 1985, prevedendo a tal fine di aumentarne e istituzionalizzarne i fondi;
3. si augura che l'atteggiamento assunto dal governo cinese in seguito alle manifestazioni del dicembre 1986 sia in contraddizione con il processo di apertura e di modernizzazione in atto nel paese;
4. si compiace dell'effetto stabilizzante esercitato dalla Repubblica popolare cinese nella regione e delle buone relazioni che essa intrattiene con i paesi del Sud-Est asiatico; valuta positivamente le condizioni di integrazione previste per Hong Kong e si compiace dell'accordo concluso fra il Portogallo e la Repubblica popolare cinese sul cambio dell'amministrazione del territorio di Macao previsto per il 20 dicembre 1999 a condizioni che rispettano gli obiettivi dei due paesi interessati;
5. ritiene opportuno — osservando lo speciale impegno dimostrato dalla Repubblica popolare cinese in materia di aiuto allo sviluppo, soprattutto in numerosi paesi africani e ACP — un fruttuoso scambio di informazioni al riguardo fra le autorità cinesi e gli organi competenti della CEE;
6. chiede alla Commissione e al Consiglio delle Comunità di sostenere l'ammissione della Repubblica popolare cinese al GATT, a condizione che questa accetti le norme di tale organizzazione;
7. ritiene che occorra mantenere per la Repubblica popolare cinese il beneficio delle preferenze generalizzate, dato l'esiguo livello del PNL, poiché l'applicazione di tali preferenze contribuisce allo sviluppo delle esportazioni;
8. chiede che si proseguano contatti al più alto livello ai fini dell'organizzazione della terza settimana commerciale della Repubblica popolare cinese a Bruxelles e si compiace dell'accordo concluso fra il governo della Repubblica popolare cinese e la Commissione delle Comunità europee per l'apertura di una delegazione della Commissione a Pechino;
9. invita la Commissione delle Comunità a presentare un programma di scambi culturali con il governo cinese incentrato sulla cooperazione fra università, istituti scientifici e imprese economiche, l'assegnazione di periodi di tirocinio, gli scambi fra giovani e il gemellaggio tra città;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese.

Giovedì 18 giugno 1987

9. Situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie

- doc. A2-257/86

RISOLUZIONE

concernente la posizione della donna nelle istituzioni della Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 1981 sulla condizione della donna nella Comunità europea ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione della donna in Europa ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 1984 sulla raccomandazione del Consiglio concernente la promozione di azioni positive a favore delle donne ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 maggio 1986 su un programma d'azione comunitario sulla parità di opportunità per le donne (1986-1990) ⁽⁴⁾,
- preso atto di varie riunioni del personale organizzate su iniziativa del Comitato del personale del Parlamento europeo,
- uditi atresì dei membri del personale di varie altre istituzioni comunitarie,
- vista la relazione della commissione per i diritti della donna (doc. A2-257/86);

1. ribadisce e sottolinea le raccomandazioni espresse al capitolo VII, par. 109, della succitata risoluzione del 17 gennaio 1984 sulle donne nelle istituzioni comunitarie;

2. constata che l'indagine ha dimostrato che dal 1982 la situazione delle donne non è migliorata bensì ristagna;

3. a) deve perciò constatare che tali raccomandazioni hanno avuto un seguito solo estremamente limitato,
- b) deve constatare che dal 1984 la posizione delle donne nelle istituzioni è scarsamente migliorata,
- c) si rammarica che il Parlamento e in particolare i suoi gruppi politici non abbiano saputo dare maggiormente l'esempio traducendo in pratica le raccomandazioni per quanto riguarda la struttura del personale dei loro segretariati, applicando il principio della parità di opportunità;

4. constata con compiacimento che

- a) in seno alla Commissione è stato istituito nel frattempo un comitato sulla parità di opportunità e che il Parlamento ha preso l'iniziativa di creare un comitato sulla parità di opportunità per il proprio personale,
- b) i Comitati del personale hanno intensificato le proprie attività;

5. ritiene che la mancata reazione scritta della Corte di giustizia ai quesiti della relatrice sia un sintomo della scarsa importanza che all'interno della Corte di giustizia si annette al presente problema,

6. ritiene che

- a) i comitati di cui sopra debbano sia tendere a promuovere la parità tra le donne e gli uomini che svolgono già una funzione in seno alle istituzioni, che stimolare le donne ad accettare delle cariche,

⁽¹⁾ G.U. n. C 50 del 9.3.1981, pag. 35

⁽²⁾ G.U. n. C 46 del 20.2.1984, pag. 42

⁽³⁾ G.U. n. C 315 del 26.11.1984, pag. 81

⁽⁴⁾ G.U. n. C 148 del 16.6.1986, pag. 45

Giovedì 18 giugno 1987

- b) attualmente devono essere compiuti senza indugio dei passi allo scopo di pervenire a brevissimo termine a un miglioramento, poiché altrimenti l'attendibilità della Comunità in quanto promotrice di legislazione negli Stati membri rischia di essere seriamente compromessa;
7. esige un approfondito esame sia all'interno delle Istituzioni comunitarie che dei gruppi politici del Parlamento sulla mancanza di promozioni delle donne ai gradi in cui esse sono sottorappresentate;
8. chiede pertanto sia alle istituzioni che ai gruppi politici del Parlamento
- a) che venga formulato un programma di azioni positive che prevedano esplicitamente traguardi numerici mediante i quali nei gradi in cui le donne sono sottorappresentate si realizzi annualmente un progresso minimo del 10%,
 - b) che vengano organizzate riunioni per funzionari in posizioni chiave allo scopo di renderli edotti della problematica relativa alla parità di trattamento tra donne e uomini,
 - c) che la partecipazione o meno a tali riunioni venga segnalata nella scheda informativa del funzionario e influisca nel caso di eventuali promozioni,
 - d) che tutti gli organi e in particolare i comitati di promozione siano composti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini,
 - e) che vengano inoltre istituiti dei corsi per le donne
 - al fine di incoraggiarle e di informarle sulle modalità da rispettare per presentarsi candidate ai posti qualificati e nei nuovi settori (trattamento testi, esplicazione delle nuove tecnologie ecc.)
 - per attirare la loro attenzione sull'opportunità di una pianificazione della carriera, in modo da far loro superare i pregiudizi e le difficoltà con cui hanno a che fare,
 - f) che là dove non sono stati ancora istituiti comitati per la parità di opportunità ciò avvenga senza indugio (sia nelle istituzioni che nei gruppi politici),
 - g) che tali comitati vengano dotati in maniera adeguata e possano inoltre funzionare come istanze di ricorso,
 - h) che ricorsi su comportamenti che rientrano nel campo delle molestie sessuali possano essere altresì sottoposti a tali comitati,
 - i) che tali comitati sulla parità di opportunità abbiano l'obbligo di presentare annualmente una relazione alla commissione per i diritti della donna del Parlamento in cui venga esaminata in particolare la situazione delle nomine e promozioni nei posti chiave,
 - j) che, ai fini di una maggiore utilità di tale relazione, essa venga elaborata sulla base di una lista di controllo che verrà redatta dalla commissione per i diritti della donna unitamente ai comitati per la parità di opportunità;
9. incarica la propria commissione per il controllo di bilancio di dedicare una menzione particolare nella sua relazione annuale alle relazioni annuali di tali comitati sulla parità di opportunità;
10. incarica il suo Presidente di adottare quanto prima l'iniziativa di indire una riunione di concertazione tra i rappresentanti di tutte le istituzioni comunitarie, dei gruppi politici e di una delegazione della commissione per i diritti della donna allo scopo di elaborare un piano dettagliato di esecuzione delle raccomandazioni suddette;
11. incarica la commissione per i diritti della donna di elaborare una relazione annua sul progresso in materia di parità di trattamento;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale nonché ai presidenti dei gruppi politici del Parlamento.

10. Problema armeno

- doc. A2-33/87

RISOLUZIONE su una soluzione politica del problema armeno

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Saby e altri, a nome del gruppo socialista, concernente la soluzione politica del problema armeno (doc. 2-737/84),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kolokotronis sulla questione armena e la proclamazione del 24 aprile «Giornata in memoria del genocidio armeno» (doc. B2-360/85),
- vista la relazione della commissione politica (doc. A2-33/87),

A. facendo riferimento

- alla proposta di risoluzione dell'on. Jaquet e altri sulla situazione del popolo armeno (doc. 1-782/81),
- alla proposta di risoluzione degli onn. Duport e Glinne, a nome del gruppo socialista, su una soluzione politica della questione armena (doc. 1-735/83),
- all'interrogazione scritta dell'on. Duport sulla questione armena (¹),
- alla risoluzione dei ministri responsabili per gli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio il 13 novembre 1986, relativa alla conservazione del patrimonio architettonico europeo (²), compreso quello situato al di fuori del territorio comunitario,
- B. convinto che il riconoscimento dell'identità del popolo armeno in Turchia in quanto minoranza etnica, culturale, linguistica e religiosa sia la logica conseguenza del riconoscimento della sua stessa storia,
- C. considerando che da parte armena tali fatti vengono visti come di genocidio premeditato ai sensi della Carta dell'ONU del 1948,
- D. considerando che lo Stato turco respinge come infondata l'accusa di genocidio,
- E. constatando che il governo turco, con il suo rifiuto di riconoscere il genocidio del 1915, ha privato fino a oggi e continua a privare il popolo armeno del diritto a una sua propria storia,
- F. dato che a tutt'oggi il genocidio armeno, storicamente accertato, non è stato oggetto di condanna politica né ha dato luogo a conseguenti riparazioni,
- G. considerando che il riconoscimento del genocidio degli armeni da parte della Turchia dovrebbe essere considerato come un atto profondamente umano di riabilitazione morale nei confronti degli armeni, che non può che fare onore al governo turco,
- H. deplorando profondamente e condannando il terrorismo assurdo di gruppi di armeni responsabili, fra il 1973 e il 1986, di numerosi attentati, riprovati dalla stragrande maggioranza del popolo armeno, che hanno provocato la morte o il ferimento di vittime innocenti,
- I. dato che la posizione assunta sul problema armeno dai vari governi turchi succedutisi nel tempo non ha mostrato segni di cedimento né contribuito in alcun modo ad allentare la tensione,

1. ritiene che la questione armena e quella delle minoranze in Turchia debbano ricevere una nuova collocazione nell'ambito delle relazioni fra la Turchia e la Comunità; sottolinea che di fatto la democrazia può essere costruita solidamente in un paese solo a condizione che questo riconosca e arricchisca la propria storia con la propria varietà etnica e culturale;

(¹) G.U. n. C 216 del 16.8.1984, pag. 10

(²) G.U. n. C 320 del 13.12.1986, pag. 1

Giovedì 18 giugno 1987

2. ritiene che i tragici avvenimenti verificatisi negli anni 1915-1917 a danno degli armeni stabiliti sul territorio dell'Impero ottomano costituiscano un genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1948; riconosce tuttavia che la Turchia attuale non può essere ritenuta responsabile del dramma vissuto dagli armeni nell'impero ottomano e ribadisce che, pur considerando tali avvenimenti storici come un genocidio, non si possono avanzare pretese politiche, giuridiche o materiali nei riguardi della Turchia di oggi;
3. chiede al Consiglio di intervenire presso il governo turco attuale per ottenere il riconoscimento del genocidio perpetrato nei confronti degli armeni negli anni 1915-1917 e di favorire l'instaurazione di un dialogo politico fra la Turchia e i delegati che rappresentano gli armeni;
4. ritiene che il rifiuto dell'attuale governo turco di riconoscere il genocidio commesso in passato ai danni del popolo armeno dal governo «giovani turchi», la sua riluttanza ad applicare le norme del diritto internazionale nelle sue controversie con la Grecia, il mantenimento di truppe turche d'occupazione a Cipro nonché la negazione della questione curda, costituiscono, unitamente all'assenza di una vera democrazia parlamentare e al mancato rispetto nel paese delle libertà individuali e collettive, soprattutto religiose, degli ostacoli insormontabili all'esame di un'eventuale adesione della Turchia alla Comunità;
5. appoggia — conscio delle sofferenze del passato — il desiderio del popolo armeno di poter sviluppare un'identità specifica e di veder garantiti i suoi diritti in quanto minoranza nonché il libero esercizio, da parte dei suoi membri, dei diritti civili e umani, così come sono definiti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei relativi protocolli;
6. insiste affinché la minoranza armena in Turchia riceva un trattamento equo per quanto riguarda l'identità, la lingua, la religione, la cultura e il sistema scolastico, e si fa vigorosamente fautore di una migliore tutela dei monumenti, del mantenimento e della conservazione del patrimonio architettonico religioso degli armeni in Turchia e auspica che la Comunità esamini in quale modo sia possibile una sua adeguata partecipazione a tali azioni;
7. invita a questo proposito la Turchia a rispettare fedelmente il regime di tutela delle minoranze non musulmane impostole dagli artt. 37-45 del Trattato di Losanna del 1923, Trattato che è stato peraltro sottoscritto dalla maggior parte degli Stati membri della Comunità;
8. ritiene che la tutela dei monumenti e il mantenimento e la conservazione del patrimonio architettonico religioso degli armeni in Turchia debbano considerarsi un elemento di una politica di più ampio respiro intesa a difendere il patrimonio culturale di tutte le civiltà sviluppatesi, nel corso dei secoli, sul territorio dell'attuale Turchia e in particolare quello delle minoranze cristiane che hanno fatto parte dell'impero ottomano;
9. invita quindi la Comunità a estendere l'accordo di associazione con la Turchia al campo culturale, perché vengano conservate e valorizzate le vestigia delle civiltà cristiane o di altre civiltà, in particolare dell'antichità classica, ittita, ottomana, ecc.;
10. esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate attualmente dalla comunità armena in Iran per quanto concerne la lingua armena e un proprio sistema di istruzione conforme alle regole religiose;
11. denuncia le violazioni delle libertà individuali in Unione Sovietica a danno della popolazione armena;
12. condanna energicamente qualsiasi atto di violenza e qualsiasi forma di terrorismo perpetrati da gruppi isolati e che non rappresentano il popolo armeno e rivolge ad armeni e turchi un appello alla riconciliazione;
13. invita gli Stati membri della Comunità a dedicare un giorno alla memoria delle vittime dei genocidi e dei delitti contro l'umanità perpetrati nel corso del XX secolo soprattutto a danno degli armeni e degli ebrei;
14. si assume l'impegno di appoggiare fattivamente le iniziative volte a instaurare negoziati tra il popolo armeno e quello turco;

Giovedì 18 giugno 1987

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, al Consiglio di Associazione CEE-Turchia, nonché ai governi turco, iraniano e sovietico e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

11. Undicesima relazione annuale della Commissione concernente il FESR

— doc. A2-41/87

RISOLUZIONE

sull'Undicesima relazione annuale (1985) della Commissione delle Comunità europee sulle attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il Parlamento europeo,

- A. vista l'Undicesima relazione annuale (1985) della Commissione delle Comunità europee sulle attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ⁽¹⁾, elaborata dalla Commissione ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1787/84 del 19 giugno 1984,
- B. viste le osservazioni della Corte dei conti convenute nel capitolo relativo alle spese a orientamento regionale della sua relazione speciale n. 2/86 sulle azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale del FESR ⁽²⁾,
- C. visto il nuovo regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, entrato in vigore il 1^o gennaio 1985 ⁽³⁾,
- D. vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Hutton e altri sulla Decima relazione annuale (1985) del Fondo europeo di sviluppo regionale (doc. B2-1249/86),
- E. vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. A2-41/87),

1. rileva che l'Undicesima relazione sulle attività del FESR concerne il primo anno di applicazione del nuovo regolamento FESR e pertanto consente al Parlamento di formulare un primo giudizio sui suoi effetti qualitativi sulla politica regionale comunitaria;

2. fa rilevare che in tale regolamento risulta maggiormente accentuata la nozione di politica regionale comunitaria e che, al fine di rafforzare il potere di intervento della Commissione e di subordinare i contributi del FESR alle finalità comunitarie, sono state apportate sostanziali modifiche al regolamento del Fondo, e in particolare il nuovo sistema di forcelle per la ripartizione delle risorse FESR, l'approvazione di programmi, la priorità alle operazioni integrate, la concentrazione geografica degli investimenti, l'incentivazione degli investimenti produttivi, la valorizzazione del potenziale endogeno delle regioni e il potenziamento del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi comunitari e nazionali con impatto regionale;

3. constata che sebbene a livello comunitario si sia registrata una certa ripresa economica grazie alle favorevoli congiunture nei settori monetario ed energetico internazionale, tale evoluzione non ha giovato agli squilibri regionali, né sul piano degli investimenti produttivi né su quello della produttività o dell'occupazione;

⁽¹⁾ COM(86) 545 def.

⁽²⁾ G.U. n. C 262 del 20.10.1986

⁽³⁾ G.U. n. L 169 del 28.6.1984, pag. 1

Giovedì 18 giugno 1987

4. esprime la propria apprensione per la politica di austerità attuata nella maggior parte degli Stati membri, che ha comportato la riduzione della spesa pubblica e in particolare degli investimenti produttivi di interesse regionale; tale politica si è ripercossa negativamente sullo sviluppo delle regioni, soprattutto di quelle più svantaggiate, la cui situazione economica non è affatto migliorata;

5. constata che nel 1985 sono stati concessi contributi a titolo del FESR per un totale di 2457 milioni di ECU e sono stati effettuati pagamenti per 1.590 milioni di ECU, con un aumento rispettivamente del 5,8% e del 20% rispetto al 1984; tuttavia gli stanziamenti disponibili per impegni continuano a rappresentare appena il 7,5% del bilancio comunitario, valore percentuale praticamente immutato da 5 anni; difatti, le risorse del FESR sono ancora insufficienti a far fronte alle disparità di sviluppo tra le regioni più o meno prospere della Comunità;

6. prende atto delle critiche formulate dalla Corte dei conti relativamente ad alcuni storni di stanziamenti non conformi alle disposizioni del regolamento finanziario e all'annullamento di alcuni impegni senza che i fondi liberati fossero destinati a nuovi progetti; deplora inoltre che la Commissione non abbia fornito a detta Istituzione le informazioni ripetutamente richieste;

7. prende atto altresì della richiesta della Corte dei conti di una maggiore trasparenza nella nomenclatura di bilancio, che non viene certo promossa iscrivendo gli stanziamenti FESR previsti dal nuovo regolamento in un unico capitolo del bilancio, quando le azioni del Fondo risultano ora più diversificate che in passato: programmi comunitari, programmi nazionali di interesse comunitario, azioni di sviluppo del potenziale endogeno e azioni integrate di sviluppo;

8. rileva che neppure i pagamenti accelerati previsti dal nuovo regolamento sono stati utilizzati in misura adeguata, in quanto il loro importo è stato pari ad appena 50.600.000 di ECU; chiede che venga perfezionata la gestione di bilancio in modo da accelerare i normali pagamenti dei contributi riducendo così gli inconvenienti che l'incertezza e il differimento di tali pagamenti causano ai beneficiari, in particolare agli enti locali;

9. constata che nel 1985 la progressiva transizione dal finanziamento di singoli progetti al finanziamento di programmi, comunitari e nazionali a interesse comunitario è avvenuta in ragione del 6%, percentuale decisamente inferiore all'obiettivo stabilito dalla Commissione (20% entro la fine del 1987); la transizione prevista da questo nuovo approccio avrebbe potuto aver luogo in modo meno traumatico e più rapido se la Commissione avesse fornito direttive più chiare sul contenuto dei programmi alle autorità nazionali, regionali e locali e se le avesse rese più interessanti sul piano della procedura e dei finanziamenti;

10. riconosce che i programmi speciali previsti nel quadro delle azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale sono stati portati avanti nel 1985 al fine di consentirne la conclusione; deplora tuttavia che gli stanziamenti disponibili per tali azioni siano rimasti in ampia misura inutilizzati nel 1985 in quanto gli impegni e i pagamenti costituivano solo una parte degli stanziamenti provenienti dall'esercizio 1984; si ricorda di aver confermato il proprio appoggio politico, nel 1985, a tali misure e quindi raccomanda alla Commissione di giovanssi dell'esperienza da essa acquisita con le misure fuori quota per la gestione dei programmi comunitari previsti dal nuovo regolamento;

11. ricorda che il nuovo regolamento prevede la partecipazione del FESR ad azioni comunitarie integrate di sviluppo sotto forma di operazioni o di programmi comunitari a favore della ristrutturazione del settore siderurgico, di programmi di sviluppo integrati e di Programmi mediterranei integrati (PMI);

12. riconosce la scarsa utilizzazione degli stanziamenti destinati ai Programmi Mediterranei integrati nel 1985; l'utilizzazione degli stanziamenti di impegno è stata inferiore al 4,9% e gli stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati solo in ragione del 39%; ricorda tuttavia l'impegno assunto dal Consiglio europeo di finanziare i contributi del FESR destinati ai PMI con aumenti reali della dotazione dei Fondi strutturali;

Giovedì 18 giugno 1987

13. osserva che, per quanto concerne i progetti di investimento, il livello dei contributi per progetti a carattere infrastrutturale si è mantenuto elevato e rappresenta circa l'82% del totale dei contributi FESR: sebbene si registri un lieve aumento della quota relativa ai settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi (dal 15% al 18%), constata che tale quota è ancora notevolmente inferiore al 30%, obiettivo fissato per questi progetti di attività produttive; invita la Commissione a individuare esattamente le cause effettive e ad adottare le opportune misure;

14. fa rilevare che, secondo la Commissione, nel 1985 i 705 progetti approvati dovrebbero consentire la creazione di 39.150 posti di lavoro e il mantenimento di altri 17.850 per un totale di 57.000 posti di lavoro, ai quali vanno sommati altrettanti impieghi indiretti; di una parte di tali investimenti beneficeranno regioni con settori industriali in declino (siderurgia, costruzioni navali e industria tessile); occorre tuttavia assicurare che i posti di lavoro così ideati o conservati offrano ragionevoli prospettive di stabilità;

15. sottolinea tuttavia il pericolo che un sostegno diretto alle attività produttive possa in alcuni casi dar luogo a finanziamenti e a interventi economici non basati su criteri oggettivi, pregiudicando così il principio della concorrenza e non tenendo debitamente conto delle esigenze in materia di infrastrutture e attrezzature delle regioni meno sviluppate; d'altro canto, condanna la tendenza, riscontrabile in diversi settori, a perseguire la riduzione dei posti di lavoro e a effettuare licenziamenti con il pretesto della ristrutturazione e degli investimenti industriali destinati ad aumentare la produttività; se si rivelassero inevitabili licenziamenti, è d'obbligo organizzare in via preliminare corsi di riconversione professionale con sbocchi su posti di lavoro che presentino una garanzia ottimale di stabilità;

16. prende atto del fatto che più dell'80% dei progetti approvati nel 1985 sono ripartiti tra quattro Stati membri: Italia, Regno Unito, Grecia e Francia, inoltre, circa i quattro quinti dei finanziamenti alle infrastrutture approvati interessano unicamente tre settori: trasporti (46,3%), idraulica (20,3%), energia (12,6%); sarebbe auspicabile che la Commissione valutasse gli impatti di tali investimenti dal punto di vista dello sviluppo regionale e delle disparità regionali esistenti; tale valutazione dovrebbe essere applicata, per quanto riguarda la finalità regionale, agli altri fondi comunitari, onde evitare che la loro azione abbia effetti contrari a quelli della politica regionale; il coordinamento delle varie azioni comunitarie appare pertanto imperativo nella prospettiva della prossima riforma dei fondi strutturali;

17. deplora che le operazioni di esecuzione dei progetti da parte della Commissione non siano ancora organizzate su base informatizzata, in quanto la diversificazione dei tipi di intervento del FESR in base al nuovo regolamento accresce la responsabilità di coordinamento della Commissione e la necessità di elaborare rapidamente le informazioni disponibili; insiste sulla necessità di un rigoroso controllo esercitato dei servizi della Commissione sui risultati e sull'esecuzione delle azioni finanziate dal FESR;

18. sottolinea l'importanza che rappresenta per la creazione di uno spirito comunitario l'informazione sui progetti del FESR, per riuscire a convincere l'opinione pubblica dell'importante posto che occupa la politica regionale della Comunità, sia mediante indicazioni relative a ogni azione, sia mediante comunicati stampa; al contempo deplora che nessuna delle sei serie approvate nel 1985 sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; sottolinea inoltre le misure adottate dalla Commissione per porre fine al problema dei ritardi nel comunicare agli investitori l'approvazione di un contributo FESR per il loro progetto;

19. riconosce che, per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, la Commissione ha assicurato l'adozione di misure preliminari quali l'approvazione, nel corso del 1985, dei rispettivi programmi di sviluppo regionale, affinché tali Stati potessero ricevere i contributi FESR immediatamente dopo la loro adesione;

20. sollecita l'adozione di provvedimenti efficaci intesi a promuovere la coesione economica e sociale della Comunità, sempre più indispensabile per ridurre le disparità regionali esistenti e per far fronte agli impegni derivanti dall'adesione dei nuovi Stati membri e dall'obiettivo di realizzare il Mercato interno entro il 1992; fa notare tuttavia che l'Atto unico non garantisce che gli effetti negativi della realizzazione di tale mercato sullo sviluppo delle regioni più arretrate

Giovedì 18 giugno 1987

vengano corretti mediante misure di politica regionale; sottolinea tuttavia che il programma della Commissione per il 1987 e l'intenzione manifestata di raddoppiare i fondi strutturali fino al 1992 potranno, se correttamente applicati, ridurre questi effetti negativi;

21. auspica che la finalità regionale venga assunta come base di tutte le politiche e degli strumenti finanziari comunitari — FES, FEAOG-Orientamento, Centri industriali di innovazione, BEI, NSC — onde garantire la convergenza e il coordinamento di tutti i contributi necessari allo sviluppo delle regioni e alla riduzione dei maggiori squilibri all'interno della Comunità;

22. sollecita la promozione di iniziative e provvedimenti di mobilitazione delle popolazioni a favore dello sviluppo regionale e di una migliore valorizzazione del potenziale endogeno delle regioni, il che implica tra l'altro l'elezione di organi regionali negli Stati membri in cui questi non esistono ancora;

23. invita pertanto la Commissione a intensificare i suoi sforzi affinché le autorità locali e regionali siano rese compartecipi alla progettazione e realizzazione dei programmi, progetti e azioni;

24. propone che, nell'ambito della ristrutturazione della direzione generale «Politica regionale» (DG XVI), si proceda al necessario potenziamento del suo organico, al fine di garantire i presupposti indispensabili per l'esecuzione della politica regionale della Comunità; in caso contrario, la situazione si aggraverebbe ulteriormente a causa dell'adesione della Spagna e del Portogallo che risale al 1986; al contempo, si impone la modernizzazione dei vari servizi, in particolare mediante la creazione di un sistema per la gestione informatizzata del FESR;

25. ribadisce con forza la necessità di vigilare sul mantenimento del carattere complementare delle misure di sostegno comunitarie, affinché il FESR possa svolgere appieno il proprio ruolo quale strumento privilegiato di una politica regionale comune;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Giovedì 18 giugno 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 18 giugno 1987

ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAYONA AZNAR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIROCO, BENCOMO MENDOZA, BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONINO, BOOT, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BRITO APOLÓNIA, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CANTARERO DEL CASTILLO, CAROSSINO, CASINI, CASSABEL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY LING, CRAWLEY, CRESPO, CROUX, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DE WINTER, DEPREZ, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIMITRIADIS, DONNEZ, DUARTE CENDÁN, DURÁN CORSANEGO, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FAJARDIE, FALCONER, FANTI, FATOUS, FERNANDES, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORES VALENCIA, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAUCHER, GAWRONSKI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVOLI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUIMÓN UGARTECHEA, HABSBURG, HÄNSCH, HÄRLIN, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, GARCÍA ARIAS, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, HUTTON, IVERSEN, JAKOBSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, IPPOLITO, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUIS PAZ, LUSTER, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MAVROS, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONFORTE ARREGUI, MOORHOUSE, MORONI, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEGADO LIZ, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PININFARINA, PINTO, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, VAN HEMELDONCK, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROMUALDI, ROSA, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOGNOLI, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIPODI, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULRUGHS, VAN HEMELDONCK, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF,

Giovedì 18 giugno 1987

DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WAWRZIK, WEBER,
WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLFF, WOLTJER,
WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA.

Giovedì 18 giugno 1987

ALLEGATO II

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. B 2-564/87

(+)

ABENS, VAN AERSSEN, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMBERG, ARNDT, BAILLOT, BARRAL AGESTA, BARZANTI, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BETHELL, BIRD, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOESMANS, BOMBARD, BROK, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CANTARERO DEL CASTILLO, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, CHRISTIANSEN, CLINTON, COLOM I NAVAL, COLUMBU, DE COURCY LING, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DURÁN CORSANEGO, FAJARDIE, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FRANZ, FUILLER, GARCÍA ARIAS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HÄNSCH, HAHN, HERRERO MEREDIZ, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HUGHES, JACKSON CH., JAKOBSEN, LENZ, LOO, LUIS PAZ, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MARINARO, MEDINA ORTEGA, MERTENS, NEWENS, OLIVA GARCÍA, PAPOUTSIS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PORDEA, PRAG, PRICE, PROUT, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMID BAUER, SEEGER, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, ULRICH, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WELSH, WURTZ, ZAHORKA.

(-)

PELIKAN, TRIPODI.

(O)

DE GUCHT, DELOROZOY, GARCIA, VAN DER LEK, MAHER, NIELSEN T., VAN DIJK.

*Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-555/87**(Emendamento n. 1)*

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ARNDT, BAILLOT, BARZANTI, BAYONA AZNAR, BESSE, BIRD, BOESMANS, BONACCINI, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASTELLINA, CASTLE, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, EWING, EYRAUD, FATOUS, FICH, FILINIS, FOCKE, GARCÍA ARIAS, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, VAN DER LEK, LOO, MARTIN D., MATTINA, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PAPOUTSIS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROMEOS, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL,

Giovedì 18 giugno 1987

SCHMID, SCHREIBER, SEEFIELD, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, TELKÄMPER, TONGUE, VAN DIJK, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VON DER VRING, ROMERA I ALCÁZAR.

(-)

AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, BANOTTI, BARDONG, BEAZLEY P. BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BROK, BUTTAFUOCO, CASINI, CATHERWOOD, DE GUCHT, DIMITRIADIS, EBEL, FONTAINE, FRANZ, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GARCIA, HABSBURG, HAHN, HOFFMANN K.-H., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARSHALL, MÜNCH, NIELSEN T., NORMANTON, PARTRAT, PEREIRA V., PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PROUT, RABBETHGE, RINSCHE, ROBERTS, SÄLZER, SCOTT-HOPKINS, STAUFFENBERG, TRIPODI, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA.

Risoluzione comune cui doc. B 2-516 e 549/87.

(*Situazione degli ebrei in URSS*)

(+)

ABENS, VAN AERSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARRAL AGESTA, BARZANTI, BEAZLEY P. BETTIZA, BIRD, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANTARERO DEL CASTILLO, CASINI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, CORNELISSEN, COT, DE COURCY LING, DALY, DE GUCHT, DIMITRIADIS, DURÁN CORSANEGO, EBEL, ELLIOTT, EWING, EYRAUD, FICH, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FRANZ, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GERONTOPOULOS, HABSBURG, HAHN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, LAMBRIAS, LANGES, VAN DER LEK, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOO, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MCCARTIN, MAIJ-WEGGEN, MARSHALL, MATTINA, MCMILLAN-SCOTT, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜNCH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, PARTRAT, PEREIRA V., PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHE, ROBERTS, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMID, SCHMID BAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFIELD, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, STAUFFENBERG, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, TONGUE, TZOUNIS, VAN DIJK, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, WELSH, VON WOGAU.

(-)

TRIPODI.

(O)

BAILLOT, FOCKE, MEDINA ORTEGA.

Risoluzione di cui al doc. B 2-561/87

(+)

ABENS, ADAMOU, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BARÓN CRESPO,

Giovedì 18 giugno 1987

BARZANTI, BAYONA AZNAR, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASTELLINA, CASTLE, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COT, DANKERT, ELLIOTT, EPHREMIDIS, EYRAUD, FILINIS, FORD, GADIOUX, GARCÍA ARIAS, GATTI, GRIMALDOS GRIMALDOS, HEINRICH, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, HUGHES, VAN DER LEK, MADEIRA, MARINARO, MARQUES MENDES, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, OLIVA GARCÍA, PAPOUTSIS, PEGADO LIZ, PERY, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ-CUENCA M., SCHINZEL, SCHMID BAUER, SCHREIBER, SEEFIELD, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, STEVENSON, TELKÄMPER, TOMLINSON, TONGUE, ULRBURGHS, VAN DIJK, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER.

(-)

VAN AERSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, BARDONG, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BETHELL, BETTIZA, BRAUN-MOSER, CABANILLAS, GALLAS, CASSIDY, CATHERWOOD, DE COURCY LING, DE GUCHT, DURÁN CORSANEGO, ESTGEN, FORMIGONI, FRANZ, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, HABSBURG, HOWELL, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LACERDA DE QUEIROZ, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARCK, MARSHALL, McMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, NAVARRO VELASCO, NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN, PATTERSON, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, ROBERTS, ROMERA I ALCAZAR, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, STAUFFENBERG, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, WELSH, VON WOGAU.

(O)

GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HÄNSCH.

Risoluzione di cui al doc. A 2-257/86

(Emendamento n. 1)

(+)

VAN AERSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BARDONG, BARRAL AGESTA, BARRETT, BATTERSBY, BEUMER, VON BISMARCK, BOCKLET, BORGO, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, CASSABEL, CASSIDY, CHRISTODOULOU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DURÁN CORSANEGO, EBEL, ELLES J., ERCINI, ESTGEN, EWING, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HAHN, HERMAN, HOFFMANN K.-H., HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, LALOR, LAMBRIAS, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MCCARTIN, MEGAHY, MERTENS, MONFORTE ARREGUI, O'DONNELL, PARTRAT, PEUS, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PRAG, PRICE, RABBETHGE, Raftery, RINSCHE, ROBERTS, ROMERA I ALCAZAR, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SIMPSON, STAUFFENBERG, STAVROU, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOURRAIN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VERGEER, WEDEKIND, WELSH.

(-)

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BAYONA AZNAR,

Giovedì 18 giugno 1987

BEYER DE RYKE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRITO APOLÓNIA, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASTLE, CHAMBEIRON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLUMBU, COT, CRAWLEY, CRESPO, DE PASQUALE, DIDÒ, DUARTE CENDÁN, FAJARDIE, FICH, FILINIS, FORD, FUILLER, GARCÍA ARIAS, GATTI, GAZIS, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LE ROUX, VAN DER LEK, LINKOHR, LOMAS, LOO, MADEIRA, MAHER, MATTINA, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORONI, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NORD, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PETERS, PIQUET, PLASKOVITIS, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRANCHÈRE, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SMITH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, ULRICHHS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WETTIG, WURTZ.

(O)

DE COURCY LING, DIMITRIADIS, PORDEA.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-33/87**(Emendamento n. 23)*

(+)

ABENS, ADAM, ADAMOU, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BARZANTI, BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BORGO, BOUTOS, BRITO APOLÓNIA, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CASTLE, CHAMBEIRON, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, COT, CRAWLEY, CRESPO, DANKERT, DE MARCH, DE PASQUALE, DIDÒ, DIMITRIADIS, DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS, EYRAUD, FAJARDIE, FICH, FILINIS, FORD, FUILLER, GADIOUX, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAMBRIAS, LE ROUX, VAN DER LEK, LINKOHR, LOMAS, LOO, MADEIRA, MALLET, MARINARO, MCMAHON, MEGAHY, MONFORTE ARREGUI, MORONI, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, O'MALLEY, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PEGADO LIZ, PETERS, PIQUET, PISONI F., PLASKOVITIS, POMILIO, PORDEA, PRANCHÈRE, RAMÍREZ HEREDIA, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIT, SEEFFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEVENSON, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TRIVELLI, TZOUNIS, ULRICHHS, VANLERENBERGHE, VERGÉS, VERNIMMEN, VITTINGHOFF, WURTZ.

(-)

CASSABEL, COSTE-FLORET, HÄNSCH, KILLILEA, KLINKENBORG, LALOR, MARQUES MENDES, PENDERS, SCHMID BAUER, SCHREIBER, SEELER, THOME-PATENÔTRE, TOPMANN, TOURRAIN, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WETTIG.

(O)

BALFE, BARRAL AGESTA, BARRETT, BAYONA AZNAR, BUENO VICENTE, CANO PINTO, CORNELISSEN, EWING, FITZGERALD, GRIMALDOS GRIMALDOS, LEMASS,

Giovedì 18 giugno 1987

MATTINA, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, OLIVA GARCÍA, PONS GRAU, ROTHLEY, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VIEHOFF.

Idem

(*Emendamento n. 20*)

(+)

ABENS, ADAM, ADAMOU, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BARBARELLA, BARZANTI, BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BORGO, BOUTOS, BRITO APOLÓNIA, CAMPINOS, CASSABEL, CASTLE, CHAMBEIRON, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, COSTE-FLORET, COT, CRAWLEY, CRESPO, DE MARCH, DE PASQUALE, DIDÒ, DIMITRIADIS, DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS, EYRAUD, FAJARDIE, FICH, FILINIS, FORD, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GRAZIANI, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, IVERSEN, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAMBRIAS, LE ROUX, VAN DER LEK, LINKOHR, LOMAS, LOO, MADEIRA, MALLET, MARINARO, MARQUES MENDES, MCMAHON, MEGAHY, MIRANDA DE LAGE, MONFORTE ARREGUI, MORONI, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, O'MALLEY, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PEGADO LIZ, PETERS, PIQUET, PISONI F., PLASKOVITIS, POMILIO, PORDEA, PRANCHÈRE, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SEEFIELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEVENSON, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TRIVELLI, ULRBURGH, VANLERENBERGHE, VERGÉS, VERNIMMEN, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WETTIG, WURTZ.

(-)

DANKERT, KILLILEA, KLINKENBORG, PENDERS.

(O)

BALFE, BARRAL AGESTA, BARRETT, BAYONA AZNAR, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CORNELISSEN, COSTANZO, EWING, FITZGERALD, GRIMALDOS GRIMALDOS, LALOR, LEMASS, MATTINA, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, METTEN, OLIVA GARCÍA, PONS GRAU, ROTHLEY, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER.

Idem

(*Emendamento n. 21*)

(+)

ABENS, ADAM, ADAMOU, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BARBARELLA, BARZANTI, BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOUTOS, BRITO APOLÓNIA, CAMPINOS, CASSABEL, CASTLE, CHAMBEIRON, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, COSTE-FLORET, COT, CRAWLEY, CRESPO, DE MARCH, DE PASQUALE, DIDÒ, DIMITRIADIS, DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS, EYRAUD, FAJARDIE, FICH, FILINIS, FORD, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GRAZIANI, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HUCKFIELD, HUGHES, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAMBRIAS, LE ROUX, VAN DER LEK, LINKOHR, LOO, MADEIRA, MALLET, MARINARO, MARQUES MENDES, MEGAHY, MONFORTE ARREGUI, MORONI,

Giovedì 18 giugno 1987

MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PEGADO LIZ, PETERS, PIQUET, PLASKOVITIS, POMILIO, PONS GRAU, PORDEA, PRANCHÈRE, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIT, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, TOURRAIN, TRIVELLI, TZOUNIS, ULRBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VERGÉS, VERNIMMEN, VITTINGHOFF, WURTZ.

(-)

DANKERT, HÄNSCH, KLINKENBORG, LALOR, MCMAHON, PENDERS, SCHMID BAUER, SCHREIBER, THOME-PATENÔTRE, TOPMANN, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WETTIG.

(O)

BALFE, BARRAL AGESTA, BARRETT, BAYONA AZNAR, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CORNELISSEN, EWING, FITZGERALD, GRIMALDOS GRIMALDOS, LEMASS, MARCK, MATTINA, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, OLIVA GARCÍA, RUBERT DE VENTÓS, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SEELER, SIERRA BARDAJÍ, VÁZQUEZ FOZ, VERDE I ALDEA, VERGEER.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 19 GIUGNO 1987

(87/C 190/05)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato (l'on. Thome-Patenôtre ha fatto sapere per iscritto di avere voluto votare contro l'emendamento n. 20 della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Vandemeulebroucke — doc. A 2-33/87).

2. Petizioni

Il presidente comunica che sono state presentate le seguenti petizioni:

- dal sig. G. Bovo, una petizione sul ruolo dell'educazione fisica nella medicina preventiva (n. 100/87);
- dal sig. S. A. Del Castillo, una petizione sul mancato allacciamento telefonico (n. 101/87);
- dalla sig. ra I. Picard, una petizione sull'avviso concernente il posto vacante per la carica di Segretario generale (n. 102/87);
- dal sig. M. R. Boyer, una petizione sul pignoramento di beni immobiliari in Francia (n. 103/87);
- dal sig. C. Evrard, una petizione sulla truffa immobiliare in Spagna (n. 104/87);
- dal sig. W. Demol, una petizione sul libero esercizio dell'attività di importatore di veicoli d'occasione in Spagna (n. 105/87);
- dal sig. A. Quirantes Sierra, sui significativi programmi di aiuti al Terzo mondo (n. 106/87);
- dal sig. W. Bolam una petizione sul diritto alla pensione a 60 anni per gli uomini in Gran Bretagna (n. 107/87);
- dal sig. D. Anthracopoulos, una petizione sui dazi doganali in Grecia (n. 108/87).

Queste petizioni sono state inscritte nel ruolo generale preciso all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

Decisione concernente un petizione

- Petizione n. 29/87: il presidente del Parlamento è pregato di ricolgersi nuovamente alle autorità portoghesi al fine di ottenere ulteriori informazioni.

3. Composizione dei gruppi politici

Il presidente comunica che l'on. Ippolito lo ha informato di aver aderito al gruppo liberale e democratico riformatore.

4. Procedura senza relazione

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione (articolo 99 del regolamento):

- Proposte della Commissione delle Comunità europee relative a
 - I. una direttiva che modifica alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati membri
 - II. una direttiva che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico

(Doc. COM(86) 653 def. — doc. C 2-170/86)

che erano state deferite alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale:

il Parlamento approva le proposte (vedi parte seconda, punto 1 a).

— Proposta della Commissione delle Comunità europee concernente un regolamento relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (Doc. COM(87) 228 def. — doc. C 2-54/87) che era stata deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne:

il Parlamento approva la proposta (vedi parte seconda, punto 1 b).

— Proposta della Commissione delle Comunità europee concernente un regolamento relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (Doc. COM(87) 244 def. — doc. C 2-56/87) che era stata deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne:

il Parlamento approva la proposta (vedi parte seconda, punto 1 c).

Venerdì 19 giugno 1987

— Proposta della Commissione delle Comunità europee relative a:

- I. un regolamento relativo all'applicazione della decisione del Consiglio dei ministri ACP-CEE concernente la messa in vigore anticipata del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza convenzione ACP-CEE.
- II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

(Doc. COM(87) 274 e 273 def. — doc. C 2-63/87)

che erano state deferite alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione:

il Parlamento approva le proposte (*vedi parte seconda, punto 1 d.*).

5. Protezione del conducente sui trattori agricoli a carreggiata stretta

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. von Wogau, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta modificata della Comissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(86) 776 def. — doc. C 2-203/86) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, del tipo a due montanti fissati davanti al sedile del conducente, sui trattori agricoli o forestali, a carreggiata stretta, muniti di pneumatici (doc. A 2-86/87) (senza discussione)

VOTAZIONE

— *Proposta di direttiva (doc. C 2-203/86 — Doc. COM(86) 776 def.)*

Il Parlamento approva la proposta (*vedi parte seconda, punto 2*).

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

6. Restituzioni agricole all'esportazione (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione su due relazioni dell'on. Marck (docc. A 2-49 e A 2-50/87).

— *Relazione di cui al doc. A 2-49/87*

Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 9 def. — doc. C 2-205/86)

Articoli da 1 a 3:

— n. da 1 a 4 della commissione per il controllo di bilancio: approvati con un'unica votazione

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3 a*).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione di cui al doc. A 2-50/87⁽¹⁾*

Preambolo e considerando A: approvati

Considerando B:

— n. 1 dell'on. Vernimmen, a nome della commissione per l'agricoltura: approvato

Considerando C e D: approvati

Dopo il considerando D:

— n. 2 idem: approvato con VE

Paragrafi 1 e 2: approvati

Dopo il paragrafo 2:

— n. 3 idem: approvato

Paragrafi da 3 e 5: approvati

Paragrafo 6:

— n. 4 idem: respinto von VE

Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafo 7: approvato

Dopo il paragrafo 7:

— n. 7 idem: respinto

Paragrafo 8:

— n. 8 idem: approvato

Il paragrafo 8, così modificato, e i paragrafi 9 e 10 sono approvati.

Dopo il paragrafo 10:

— n. 5 idem: approvato

⁽¹⁾ Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Venerdì 19 giugno 1987

Paragrafi 11 e 12: approvati

Dopo il paragrafo 12:

(n. 9: retirato)

— n. 10 idem: approvato con VE

Paragrafo 13: approvato

Dopo il paragrafo 13:

— n. 6 della on. Roberts, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne: approvato

Paragrafo 14: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 b*).

7. Conseguenze per il FEAOG, sezione garanzia, del ritiro dal mercato di vino artefatto (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Dankert (doc. A 2-45/87) (1).

Interviene il relatore.

Preambolo e considerando da A a D: approvati

Dopo il considerando D:

— n. 18 dell'on. d'Ormesson: respinto

Considerando da E a H: approvati

Dopo il considerando H:

— n. 2 dell'on. Papoutsis: respinto

Prima del paragrafo 1:

— n. 12 dell'on. Gatti, a nome della commissione per l'agricoltura: approvato con VE

Paragrafo 1:

— n. 13 idem: approvato con VE

(n. 19, 21, 22 e 3: decadono)

Paragrafo 2:

— n. 1 degli on. Maffre-Baugé, De March, Wurtz e Piquet: respinto

— n. 4 dell'on. Papoutsis: approvato

(n. 8: decade)

Paragrafo 3:

— n. 23 dell'on. Langes: respinto

— n. 7 dell'on. Adamou e altri: respinto

Il paragrafo 3 è approvato.

Dopo il paragrafo 3:

— n. 17 dell'on. Gatti, a nome della commissione per l'agricoltura: approvato

Paragrafo 4:

— n. 9 e 10 degli on. F. Pisoni, Chiabrando, Borgo, N. Pisoni, Costanzo, Gaibisso, Giummera e Ligios: respinti con successive distinte votazioni

I paragrafi 4 e 5 sono approvati.

Paragrafo 6:

— n. 11 idem: respinto

Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafo 7:

— n. 14 dell'on. Gatti, a nome della commissione per l'agricoltura: approvato con VE

Paragrafo 8:

— n. 15 idem: approvato

Dopo il paragrafo 8:

— n. 16 idem: respinto

— n. 24 e 25 idem: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafi 9 e 10: approvati

Paragrafo 11:

— n. 20 dell'on. d'Ormesson: approvato con VE

Il paragrafo 11, così modificato, è approvato.

Paragrafo 12:

— n. 5 dell'on. Papoutsis: respinto

(1) Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Venerdì 19 giugno 1987

I paragrafi 12 e 13 sono approvati

Paragrafo 14:

— n. 6 idem: respinto

Il paragrafi 14 e 15 sono approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

8. Settima conferenza dell'UNCTAD (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Cohen (doc. A 2-75/87⁽¹⁾).

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 16: approvati

Dopo il paragrafo 16:

— n. 1 dell'on. Filinis: respinto

Paragrafi 17 e 18: approvati

Dopo il paragrafo 18:

— n. 3 della on. De Backer-Van Ocken: approvato

Paragrafi da 19 a 27: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

9. Gestione di rifiuti — Obiettivi di qualità delle acque per il cromo (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle relazioni degli on. Roelants du Vivier (doc. A 2-31/87), Muntingh (doc. A 2-19/87) e Schleicher (doc. A 2-29/87).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Roelants du Vivier (doc. A 2-31/87)*⁽¹⁾:

Preambolo: approvato

Prima del paragrafo 1:

— n. 1 dell'on. Staes: respinto

Paragrafi da 1 a 6: approvati

Dopo il paragrafo 6:

— n. 2 idem: respinto

Paragrafi da 7 a 13: il gruppo del PPE ha chiesto una votazione distinta sulla lettera d) del paragrafo 13

Paragrafi da 7 a 13 (fino alla lettera c) compresa): approvati

lettera d): approvata con VE

Dopo il paragrafo 13:

— n. 3 e 4 dell'on. Staes: respinti con successive distinte votazioni

— n. 5, 6 e 7 idem: approvati con successive distinte votazioni (n. 5 e 6 con VE)

Paragrafo 14:

— n. 8 idem: approvato

Il paragrafo 14, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 15 a 28: approvati

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Smith, a nome del gruppo socialista, Squarcialupi, a nome del gruppo comunista, e Roelants du Vivier, relatore.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6 a*).

— *Relazione dell'on. Muntingh (doc. A 2-19/87)*⁽¹⁾:

Proposta di direttiva (doc. C 2-80/85 — Doc. COM(85) 373 def.)

— n. da 1 a 22 della commissione per la protezione dell'ambiente: il presidente propone che tali emendamenti vengano votati in un'unica soluzione, proposta che l'Assemblea accetta. Il gruppo del PPE ha chiesto una votazione distinta sull'emendamento 15:

— n. da 1 a 14 e da 16 a 22: approvati

— n. 15 approvato con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 6 b*).

⁽¹⁾ Il relatore ha trasmesso per iscritto alla presidenza il suo parere sui vari emendamenti.

Venerdì 19 giugno 1987

Proposta di risoluzione:

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 6: approvati

Dopo il paragrafo 6:

— n. 23 della on. Jepsen: approvato

Paragrafo 7: approvato

Dichiarazioni di voto

Intervengono il relatore, le on. Bloch Von Blottnitz, a nome del gruppo Arcobaleno, e Maij-Weggen, quest'ultima sull'intervento precedente.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6 b*).

— *Relazione della on. Schleicher* (doc. A 2-29/87):

Proposta di direttiva (Doc. COM(85) 733 def. — doc. C 2-163/85):

— n. da 1 a 13: della commissione per la protezione dell'ambiente: il presidente propone che tali emendamenti vengano votati in un'unica soluzione, proposta che l'Assemblea accetta: approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 6 c*).

Proposta di risoluzione:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6 c*).

10. Relazioni di pesca con il Mozambico — Acquacoltura nella Comunità — Aiuti nazionali al settore della pesca (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre relazioni.

L'on. Guermeur illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 87 def. — doc. C 2-16/87/II) concernente un regolamento (CEE) relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni di pesca (doc. A 2-58/87).

La on. Ewing illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sullo sviluppo dell'acquacoltura nella Comunità (doc. A 2-59/87).

L'on. Battersby illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sugli aiuti nazionali nel settore della pesca (doc. A 2-60/87).

Intervengono gli on. Quin, a nome del gruppo socialista, Stavrou, a nome del gruppo del PPE, Poulsen, a nome del gruppo democratico europeo, Brito Apolónia, a nome del gruppo comunista, Killilea, a nome del gruppo RADE, Vazquez Fouz, Borgo, Hutton, Fich, Raftery e il sig. Cardoso e Cunha, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Relazione dell'on. Guermeur* (doc. A 2-58/87)

Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 87 def. — doc. C 2-16/87/II)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 7 a*).

Proposta di risoluzione:

Interviene l'on. Lacerda de Queiroz per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7 a*).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Ewing* (doc. A 2-59/87)

Preambolo e considerando A: approvati

Dopo il considerando A:

— n. 1 dell'on. Robles Piquer: approvato dopo un intervento della relatrice

Considerando B:

— n. 2 idem: approvato dopo un intervento della relatrice

Considerando da C a F e paragrafi da 1 a 5: approvati

Venerdì 19 giugno 1987

Paragrafo 6:

— n. 3 idem: approvato dopo un intervento della relatrice

Il paragrafo 6, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 7 a 30: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7 b*)

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Battersby (doc. A 2-60/87)*

Il gruppo del PPE ha chiesto una votazione per appello nominale:

Votanti: 78 (!)

Favorevoli: 77

Contrari: 1

Astensioni: 0

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7 c*)

11. **Recipienti semplici a pressione** (discussione e votazione)

L'on. Metten illustra, in sostituzione del relatore, la relazione che l'on. Visser ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione della Comunità europea al Consiglio (Doc. COM(86) 112 def. — doc. C 2/11/86) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (doc. A 2-81/87).

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Interviene il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di direttiva* (doc. C 2-11/86 — COM(86) 112 def.)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 8*).

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

12. **Veicoli a motore e loro rimorchi** (discussione e votazione)

L'on. P. Beazley illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a

- I. una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
- II. una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

(doc. A 2-84/87).

Interviene il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di direttiva I* (Doc. COM(87) 26 def. — doc. C 2-216/86):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 9*).

— *Proposta di direttiva II* (Doc. COM(87) 109 def. — doc. C 2-50/87)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 9*).

— *Proposta di risoluzione*:

Preambolo e paragrafi da 1 a 6: approvati

Paragrafo 7:

— n. 1 dell'on. Partrat: respinto

Il paragrafo 7 è approvato.

Paragrafo 8: approvato

(1) Vedi allegato II.

Venerdì 19 giugno 1987

Paragrafo 9:

— n. 2 idem: respinto

Il paragrafo 9 è approvato.

Paragrafi da 10 a 14: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).**13. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore (discussione e votazione)**

L'on. Vittinghoff illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-63/87) relative a

- I. una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas prodotti dai motori dei veicoli a motore (limitazione delle emissioni di particelle dei motori diesel) (Doc. COM(86) 261 def.)
- II. una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emmissione di gas inquinanti prodotti dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (Doc. COM(86) 273 def.)

(doc. A 2-88/87).

Intervengono gli on. Alber, a nome del gruppo del PPE, Squarcialupi, gruppo comunista, e il sig. Sutherland, membro della Commissione.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE— *Proposta di direttiva* (Doc. COM(86) 261 def. — doc. C 2-63/86):

Il relatore propone che gli emendamenti della commissione competente siano posti in votazione in blocco (fornisce anche il suo parere sugli altri emendamenti).

L'on. Sherlock si oppone alla procedura proposta dal relatore.

Preambolo e articoli 2 e 3:

— n. da 1 a 6 della commissione per la protezione dell'ambiente: approvati con successive distinte votazioni (l'emendamento n. 3 con VE)

Allegato, punto 5:

— n. 9/riv. dell'on. Partrat: respinto

— n. 7 della commissione per la protezione dell'ambiente: approvato

(di conseguenza, i n. 13 e 12 alla proposta di risoluzione decadono)

Paragrafo 7:

— n. 10/riv. dell'on. Partrat: respinto

— n. 8 della commissione per la protezione dell'ambiente: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

— *Proposta di direttiva* (Doc. COM(86) 273 def. — doc. C 2-63/86):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 10*).

— *Proposta di risoluzione*:

Preambolo e considerando da A a C: approvati

Considerando D:

— n. 11 dell'on. Partrat: respinto

Il considerando D è approvato.

Considerando E e F e paragrafi da 1 a 14: approvati

Il gruppo del PPE ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 54 (!)

Favorevoli: 38

Contrari: 0

Astenuti: 16

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10*).

14. Tenore di piombo nella benzina (discussione e votazione)

L'on. Collins illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 33 def. — doc. C 2-21/87) concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (doc. A 2-89/87).

(*) Vedi allegato II.

Venerdì 19 giugno 1987

Intervengono gli on. Bombard, a nome del gruppo socialista, Alber, a nome del gruppo del PPE, Kilby, a nome del gruppo democratico europeo, Squarcialupi, gruppo comunista, e il sig. De Clercq, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

per i trasporti, e il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

VOTAZIONE

— *Proposta di direttiva* (Doc. COM(87) def. — doc. C 2-21/87)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 11*)

— *Proposta di risoluzione*:

Preambolo, considerando e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3:

— n. 1 dell'on. Lambrias: approvato dopo un intervento del relatore

Paragrafi da 4 a 7: approvati

Interviene la on. Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, per una dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11*).

— *Proposta di regolamento* (doc. C 2-85/86 def. — Doc. COM(86) 328 def.)

— n. 1 e 2 della commissione per i trasporti: approvati con successive distinte votazioni

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 12*).

— *Proposta di risoluzione*:

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 3: approvati

Paragrafo 4:

— n. 3 degli on. Veil e Bencomo Mendoza, a nome del gruppo liberale: respinto

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafi da 5 a 11: approvati

Dopo il paragrafo 11:

— n. 4 dell'on. Prout, a nome della commissione giuridica: respinto con VE

Paragrafi 12 e 13: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12*).

15. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordo (discussione e votazione)

L'on. Wijsenbeek illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(86) 328 def. — doc. C 2-85/86) recante modifica del regolamento (CEE) n. 2821/71 del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie e di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (doc. A 2-73/87).

16. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 49 del regolamento

Conformemente all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento, il presidente comunica al Parlamento il numero delle firme raccolte dalle dichiarazioni iscritte nel registro da tale articolo (*vedi allegato I*).

17. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento dall'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFIELD

Vicepresidente

Intervengono l'on. Anastassopoulos, a nome del gruppo del PPE e come *presidente della commissione*

Venerdì 19 giugno 1987

18. Calendario delle prossime sedute

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 6 al 10 luglio 1987.

19. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 12.00).

ENRICO VINCI

Segretario generale

Henry PLUMB

Presidente

Venerdì 19 giugno 1987

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione

- a) **Proposte di direttiva (COM(86) 653 def.): approvate**
- b) **Proposta di regolamento (COM(87) 228 def.): approvata**
- c) **Proposte di regolamento (COM(87) 244 def.): approvata**
- d) **Proposta di regolamento (COM(87) 274 e 273 def.): approvate**

2. Protezione del conducente di trattori agricoli a carreggiata stretta

- **proposta di direttiva COM(86) 776 def.: approvata**

- **doc. A2-86/87**

RISOLUZIONE

recente chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del tipo a due montanti fissati davanti al sedile del conducente sui trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta muniti di pneumatici

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 gennaio 1987 (COM(86) 776 def.),
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 100 del Trattato CEE (doc. C2-203/86),
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i trasporti, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-86/87),
 - visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,
- A. ricordando in modo particolare la sua risoluzione dell'8 aprile 1987 sull'armonizzazione tecnica e la normalizzazione nella Comunità europea ⁽¹⁾,
- B. ricordando la promessa fatta dalla Commissione dinanzi al Parlamento il 12 giugno 1985, e cioè quella di preparare un'unica proposta di direttiva sui nove grandi aspetti della sicurezza dei trattori agricoli, invece di elaborare direttive separate ⁽²⁾,

⁽¹⁾ cfr. Processo verbale della seduta in tale data

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo del 12 giugno 1985, n. 2-327/131

Venerdì 19 giugno 1987

1. approva la proposta della Commissione, purché se ne modifichi la base giuridica come richiede l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quali parere del Parlamento.

3. Restituzioni agricole all'esportazione

a) Proposta di regolamento COM(87) 9 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento del Consiglio relativo al controllo del pagamento degli importi concessi all'esportazione di prodotti agricoli

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi connessi alle operazioni di esportazione. Tali modalità comprendono l'obbligo per gli Stati membri di procedere a:

a) un controllo fisico delle merci prima della concessione dell'autorizzazione a esportare le merci stesse, basato sui documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione,

resto dell'articolo 1 immutato

Articolo 2

1. Fatte salve le eventuali disposizioni speciali che impongono controlli più approfonditi, i controlli fisici di cui all'articolo 1 devono essere effettuati per sondaggio, con frequenza e in modo inopinato. I sondaggi devono in ogni caso vertere almeno su una selezione rappresentativa del 5% delle dichiarazioni di esportazione che hanno formato oggetto di una domanda di concessione degli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi connessi alle operazioni di esportazione. Tali modalità comprendono l'obbligo per gli Stati membri di procedere a:

a) un controllo fisico delle merci prima della concessione dell'autorizzazione a esportare le merci stesse, e al momento dell'espletamento delle formalità doganali, basato sui documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione,

Articolo 2

1. Fatte salve le eventuali disposizioni speciali che impongono controlli più approfonditi, i controlli fisici di cui all'articolo 1 devono essere effettuati per sondaggio, con frequenza e in modo inopinato. I sondaggi effettuati sulle merci al momento dell'espletamento delle formalità doganali devono in ogni caso vertere almeno su una selezione rappresentativa del 5% delle dichiarazioni di esportazione che hanno formato oggetto di una domanda di concessione degli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Paragrafi 2 e 3 immutati

3 bis. Alla fine dell'anno gli Stati membri procedono a una valutazione statistica, comparativa e globale, che tiene conto della produzione ottenuta, del consumo nell'ambito del mercato interno e delle esportazioni, e la mettono a disposizione della Commissione.

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 3*

Gli organismi pagatori procedono, sulla base delle pratiche relative alle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, al controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche facenti fede ai fini della concessione dell'importo di cui trattasi.

Articolo 3

Gli organismi pagatori effettuano — sulla base delle pratiche relative alle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, soprattutto delle pratiche relative all'esportazione e delle osservazioni dei posti di dogana — il controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche facenti fede ai fini della concessione dell'importo di cui trattasi.

Resto del testo immutato

— doc. A2-49/87

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) relativo al controllo del pagamento degli importi concessi all'esportazione di prodotti agricoli

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 9 def.),
 - consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C2-205/86),
 - visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e della commissione per i bilanci (doc. A2-49/87),
 - visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
1. invita la Commissione a raccogliere in un testo giuridico le disposizioni di controllo relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli al fine di facilitarne l'applicazione;
 2. chiede alla Commissione di esaminare quali siano le possibilità di obbligare gli Stati membri a imporre pesanti sanzioni in caso di grave violazione delle norme che disciplinano questo settore;
 3. invita la Commissione a far proprie, ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE, le modifiche del Parlamento alla sua proposta;
 4. si riserva di avviare la procedura di concertazione nel caso in cui il Consiglio intenda discostarsi dal presente parere;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento europeo, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

Venerdì 19 giugno 1987

b) doc. A2-50/87

RISOLUZIONE

sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole all'esportazione (controllo sulle esportazioni di prodotti agricoli)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune (G.U. n. L 94 del 28.4.1970 pag. 13),
 - vista la direttiva del Consiglio del 27 giugno 1977 (77/435/CEE), relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,
 - visto il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,
 - vista la proposta di regolamento del Consiglio relativa al controllo del pagamento degli importi concessi all'esportazione di prodotti agricoli del 16 gennaio 1987 (COM(87) 9 def.),
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1985 sull'attuazione della direttiva 77/435/CEE del 27 giugno 1977 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia (G.U. n. C 352 del 31.12.1985, pag. 319),
 - vista la sua risoluzione del 18 aprile 1986 concernente la proposta della Commissione al Consiglio (COM(85) 467 def.) relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (G.U. n. C 120 del 20.5.1986, pag. 152),
 - rinviano alla consultazione del Consiglio del 30 gennaio 1987 (doc. C2-205/86) e alla sua relazione sulla proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio relativo al controllo del pagamento degli importi concessi all'esportazione di prodotti agricoli (COM(87) 9 def.) (doc. A2-49/87),
 - vista la relazione speciale della Corte dei conti sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole all'esportazione («controllo sulle esportazioni di prodotti agricoli») (G.U. n. C 215 del 26.8.1985),
 - vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio e dei pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, della commissione per i bilanci e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-50/87),
- A. consapevole delle difficoltà inerenti all'elaborazione di una regolamentazione che tenga conto contemporaneamente delle esigenze di uno scambio di merci scorrevole e del pagamento regolare in tutti i casi delle restituzioni all'esportazione ai sensi della garanzia del FEAOG,
- B. in considerazione delle numerose frodi scoperte e del loro importo rilevante che induce a pensare che queste non costituiscano che una parte di quelle reali e del fatto che le somme in tal modo distratte non possono più essere destinate a garantire il reddito degli agricoltori,
- C. consapevole dell'importanza che un'amministrazione e un controllo efficienti di questo settore del bilancio comunitario caratterizzato da forti spese rivestono ai fini della fiducia nel corretto funzionamento del FEAOG-Garanzia e quindi nella stessa Comunità europea,
- D. sforzandosi di fare in modo che le spese effettuate nel quadro delle restituzioni all'esportazione vengano gestite regolarmente,
- E. constatando che talune imprecisioni nei regolamenti comunitari consentono di perpetrare «frodi legali» a causa di certi vuoti legislativi,

Venerdì 19 giugno 1987

1. constata che gli Stati membri non hanno utilizzato sufficientemente al fine di un funzionamento possibilmente ineccepibile il margine di manovra loro consentito dalla regolamentazione comunitaria relativa al finanziamento e al controllo delle spese per le restituzioni all'esportazione;
2. deplora che la Commissione finora non abbia assolto pienamente il suo compito di coordinamento e di supervisione del sistema di gestione e di controllo applicato dagli Stati membri;
3. deplora anche che la Commissione e il Consiglio abbiano tardato ad apportare le necessarie modifiche ai relativi regolamenti e alla procedura;
4. approva il fatto che la Commissione abbia assunto un atteggiamento positivo nei confronti delle proposte formulate dalla Corte dei conti nella relazione speciale succitata e abbia nel frattempo presentato una proposta di regolamento per il miglioramento e la semplificazione della prassi attuale tenendo conto delle proposte della Corte dei conti;
5. invita il Consiglio, in conformità con la succitata proposta della Commissione, a creare un contesto giuridico per la gestione e il controllo dei pagamenti, nel quadro del sistema delle restituzioni all'esportazione, da applicarsi in maniera uniforme e vincolante in tutti gli Stati membri;
6. è del parere che per un efficace controllo sia indispensabile un esame fisico delle esportazioni reali a integrazione dell'esame delle registrazioni commerciali delle aziende interessate, tenendo conto della totalità dei flussi di merci;
7. sostiene la posizione che, date le cognizioni e le capacità degli operatori interessati nonché la natura dei reati e delle irregolarità commessi, occorre attribuire, ai fini di una lotta efficace, un'assoluta priorità alle misure preventive rispetto a quelle repressive;
8. sostiene che occorre intensificare la frequenza dei controlli per campionamento rispetto alla prassi invalsa finora per accrescere l'azione preventiva dei controlli suddetti;
9. chiede che le sanzioni previste in caso di frode vengano armonizzate nei vari Stati membri, e che esse siano anche oggetto di procedura penale, facendo attenzione a che, oltre alla mera richiesta di restituzione degli importi pagati indebitamente, il danno economico della sanzione superi notevolmente il vantaggio sperato, e propugna un rafforzamento dei poteri della Comunità in questo campo;
10. si attende che la Commissione faccia sentire agli Stati membri in misura maggiore che in passato la responsabilità per i danni subiti dalla Comunità in caso di ritardi richiamandosi all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 729/70 nonché nel quadro della liquidazione dei conti;
11. chiede alla Commissione di esaminare i regolamenti sui mercati agricoli in vigore per stabilire se non sia possibile eliminare disposizioni che spesso danno adito a irregolarità e frodi e in che modo i regolamenti possano, in via generale, essere meglio tutelati da manovre volte a eluderli e possono essere resi più facilmente accessibili a un esame;
12. ritiene che la Commissione debba vigilare affinché i controlli introdotti in virtù della nuova regolamentazione comunitaria non provochino perturbazioni rilevanti dei flussi commerciali;
13. fa appello agli Stati membri affinché dimostrino nei confronti della Comunità una maggiore disponibilità ad adeguare le proprie strutture amministrative alle esigenze comunitarie;
14. invita le autorità degli Stati membri a una cooperazione più intensa e fiduciosa con i servizi della Commissione nel settore dello scambio di informazioni per quanto riguarda il controllo del sistema delle restituzioni all'esportazione;
15. ritiene del resto che la tenuta armonizzata in tutta la Comunità di una «contabilità materie» consentirebbe un migliore controllo;

Venerdì 19 giugno 1987

16. chiede al Consiglio di approvare la proposta della Commissione (COM(83) 251 — G.U. n. C 140/83) concernente il rafforzamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di politica agricola comune;

17. incarica il suo Presidente di invitare la Corte dei conti a elaborare una relazione speciale che tratti dell'efficacia dei pagamenti delle restituzioni all'esportazione e, segnatamente della misura in cui tali spese siano coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato CEE;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e ai governi degli Stati membri.

4. Conseguenze per il FEAOG (Garanzia) del ritiro dal mercato di vino artefatto

— doc. A2-45/87

RISOLUZIONE

sui problemi di gestione della campagna vitivinicola 1983-1984, la produzione di vino artefatto, fra cui la produzione di vino contenente metanolo, e le conseguenze per il FEAOG-Garanzia del ritiro dal mercato di vino artefatto

Il Parlamento europeo,

- vista l'evoluzione della produzione vinicola nella Comunità e in particolare l'aumento del rendimento dell'area destinata alla produzione di uva da vino in ettolitri per ettaro,
- vista l'evoluzione del consumo di vino nella Comunità pro capite e per anno,
- viste le eccedenze vinicole,
- viste le frodi perpetrata nel settore vitivinicolo nonché la presenza di etilenglicol e metanolo in taluni vini, per cui si è giunti alla constatazione che esiste una produzione di vino artefatto e che sono aumentate «in modo supplementare» le eccedenze di vino,
- visti i risultati della politica strutturale CE per quanto concerne il blocco definitivo della produzione vinicola;
- visto l'obiettivo della gestione del mercato vitivinicolo CE di garantire ai produttori un prezzo di mercato pari all'82% del prezzo di orientamento,
- viste le competenze degli Stati membri e della Commissione circa il controllo sulla gestione del mercato vitivinicolo CE, l'individuazione e il perseguitamento delle frodi perpetrata a carico del bilancio comunitario nel settore vitivinicolo nel quadro di un esercizio efficace di tali competenze,
- viste le proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi agricoli e talune misure connesse 1987-1988 (COM(87) 1 def.),
- visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-45/87);

1. ritiene che per garantire prospettive a lungo termine al settore vitivinicolo sia necessaria una politica più efficace, finalizzata al miglioramento della qualità, che preveda in particolare
 - una limitazione delle zone vocate di produzione;
 - il rispetto della disciplina relativa al contenimento delle superfici vitate e della limitazione del diritto del reimpianto;

Venerdì 19 giugno 1987

- una limitazione dell'incremento delle rese per ettaro;
 - una immediata attuazione del divieto dello zuccheraggio;
 - un'armonizzazione dei criteri per la determinazione dei VQPRD e delle pratiche enologiche ammesse;
 - un crescente utilizzo dei mosti di uva concentrati rettificati per l'arricchimento in sostituzione dello zucchero;
 - controlli efficaci effettuati anche direttamente dalla Commissione su tutti gli aspetti sopra indicati;
 - un'ulteriore riduzione delle accise sul consumo del vino, accise che tuttora discriminano questo prodotto rispetto a bevande concorrenti;
2. constata con rammarico che
- la politica strutturale ha avuto effetti modesti nei paesi a più forte produzione e sottolinea la necessità di una sua applicazione più rigorosa in tutta la Comunità;
 - l'autorizzazione all'arricchimento del vino con l'aggiunta di zucchero in vaste zone della CEE e il conseguente regime di aiuto all'uso dei mosti concentrati e rettificati necessario per riequilibrare i costi nelle zone ove lo zuccheraggio non è permesso, hanno determinato un aumento delle spese del FEOGA-Garanzia, sia per l'aumento della produzione eccedentaria che viene ritirata dal mercato che per il finanziamento degli aiuti ai mosti;
 - la gestione del mercato attuata nella campagna vitivinicola 1983-84, prima dell'entrata in vigore dei regolamenti nn. 777/85 e 798/85, non ha determinato una riduzione della produzione né è stato realizzato l'obiettivo di garantire ai produttori un prezzo di mercato pari all'82% del prezzo di orientamento;
3. chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta di misure strutturali finalizzate al miglioramento della qualità del vino prodotto, con il risultato indiretto di vederne ridotta la quantità;
4. chiede alla Commissione, anticipando un divieto dell'uso di saccarosio nelle regioni settentrionali, di presentare entro l'inizio della campagna vitivinicola 1987-1988 la relazione di cui all'art. 33, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 337/79 relativa ai vari aspetti dell'arricchimento del vino e di presentare quanto prima in merito adeguate proposte meglio rispondenti alle esigenze del mercato e che meglio vadano incontro alle esigenze di bilancio;
5. conferma la sua precedente posizione circa l'impiego da parte degli Stati membri del «metodo Martin» per il controllo della composizione del vino (¹);
6. constata che
- dopo l'introduzione di un nuovo regime di distillazione nel 1982 — il quale prevedeva la distillazione obbligatoria, cosa questa non gradita ai produttori — fino alla sua modifica nel 1985, gli Stati membri hanno avuto interesse a manipolare i dati forniti alla Commissione, favorendo così i loro produttori;
 - senza che gli Stati membri ne abbiano informato la Commissione in data 12 dicembre 1983, nella primavera del 1984 sono venuti fuori del tutto inaspettatamente milioni di ettolitri di vino per i quali è risultato che fossero stati conclusi contratti di distillazione;
 - inoltre, alla fine del 1984, sono saltati fuori in Italia da un giorno all'altro 21 milioni di ettolitri di vino;
 - le manipolazioni degli Stati membri relative ai dati da fornire alla Commissione sono in parte la causa del fatto che gli interventi sul mercato vitivinicolo non hanno avuto l'effetto sperato e non è stato realizzato l'obiettivo di garantire ai produttori un prezzo di mercato pari all'82% del prezzo di orientamento;
7. si aspetta dalla Commissione — nella misura in cui gli Stati membri hanno fornito informazioni erronee alla Commissione oppure non hanno fornito informazioni — che essa tragga la conseguenza che ciò deve condurre a correzioni finanziarie nel saldo dei conti;

(¹) cfr. Risoluzione dell'11 marzo 1987 sulla sofisticazione di vini della Comunità con glicol etilenico e altri veleni, segnatamente il paragrafo 16 (G.U. n. C 99 del 13.4.1987, pag. 116)

Venerdì 19 giugno 1987

8. invita la Commissione a indicare

- qual'è, a suo parere, la ragione per cui in Italia nel 1984 sono improvvisamente saltati fuori 21 milioni di ettolitri di vino;
- quali ne sono le conseguenze relativamente ai bilanci provvisori di approvvigionamento fissati per il 1984 e alla gestione del mercato comunitario su di essi basato;
- quali ne sono le conseguenze per quanto concerne il saldo dei conti;
- quali sono i rapporti con la produzione artificiale di vino;

9. ritiene che una corretta gestione del mercato debba basarsi sulla situazione reale che si determina sul mercato, debba coerentemente esplicarsi tramite tutti gli strumenti d'intervento esistenti e debba essere tempestiva e puntuale; fa per queste ragioni rilevare che, definiti gli obiettivi e le modalità delle diverse misure d'intervento, spetta alla Commissione attuare la migliore combinazione fra le varie distillazioni e stabilire l'avvio di ognuna di esse, come richiesto dal Parlamento nella risoluzione del 14 febbraio 1985 su vari regolamenti concernenti il mercato vitivinicolo (¹);

10. constata che la gestione del mercato che si è verificata in questi ultimi due anni, malgrado i miglioramenti apportati dai nuovi regolamenti del 1985, non ha rispettato completamente i principi indicati dal Parlamento ed è quindi risultata insoddisfacente; in particolare rileva che

- a) il bilancio di previsione non può basarsi su dati sufficientemente certi e che l'errore statistico è proporzionale all'importanza della produzione;
- b) è quindi necessario effettuare un consuntivo prima della fine della campagna, con la possibilità di distillare i quantitativi che risultano eccedentari dai dati definitivi;
- c) la fissazione di massimali e contingenti per gli interventi diversi dalla distillazione obbligatoria rende questa forma di distillazione l'unico vero strumento di risanamento congiunturale del mercato;
- d) la distillazione obbligatoria, notevolmente penalizzante poiché pagata a un prezzo compreso fra il 40 e il 50% del prezzo di orientamento, rimane quindi l'unica forma di risanamento congiunturale del mercato e, in assenza di dati sul piano comunitario, viene di fatto decisa e ripartita con un negoziato fra gli Stati membri interessati;

11. si oppone energicamente alla proposta presentata dalla Commissione volta a ripartire le quantità oggetto della distillazione sulla base delle giacenze esistenti nelle varie regioni all'inizio della campagna; tale sistema accentuerrebbe ulteriormente il negoziato fra gli Stati interessati; ribadisce infatti che anche la produzione eccedentaria di vino deve essere gestita sul piano comunitario dalla Commissione, come avviene peraltro per tutti gli altri prodotti;

12. sottolinea altresì che, qualora si procedesse, oltre che a un bilancio preventivo, anche a un bilancio consuntivo della produzione, si eviterebbe, con l'adozione di adeguate e tempestive misure di risanamento, la costituzione di rilevanti giacenze originate dall'inadeguatezza dei dati estimativi sulla produzione;

13. deplora che

- gli Stati membri non abbiano, a seguito delle notizie di frodi, intensificato i controlli nel settore vitivinicolo e/o non ne abbiano ottimalizzato l'efficacia;
- solo nel 1986, dopo che varie persone sono morte a seguito del consumo di vino adulterato contenente metanolo, gli Stati membri produttori di vino hanno avviato o annunciato un'indagine sulla produzione di vino artesatto;

14. avrebbe preferito che nel 1986 la Commissione avesse avviato in Italia autonomamente, sotto la propria responsabilità e in collaborazione con le autorità italiane, un'inchiesta sul vino intossicato con metanolo, in base all'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 729/70, invece della indagine amministrativa in base all'art. 6 del Regolamento (CEE) n. 283/72 aperta su richiesta della Commissione in data 15 maggio 1986 sotto la responsabilità delle autorità italiane e con la collaborazione della Commissione stessa;

(¹) G.U. n. C 72 del 18.3.1985, pag. 102

Venerdì 19 giugno 1987

15. lamenta che

- i controlli effettuati dagli Stati membri nel settore vitivinicolo vengano eseguiti da un grande numero di istanze che non sono specializzate — o lo sono appena — nel settore vitivinicolo e che la loro efficacia sia limitata a seguito di tale dispersione, della carente specializzazione e delle discordanze amministrative;
- non rientri direttamente nell'interesse degli Stati membri — nei pochi casi in cui esiste un obbligo in tal senso — informare la Commissione circa i casi in cui è stata accertata la produzione di vino artificiale;
- per effetto della carenza di controlli negli Stati membri, l'addizionamento del vino con sostanze non consentite è diventata pratica tutt'altro che infrequente sicché la produzione di vino artificiale — indebitamente ritirato dal mercato a carico del FEAOG-Garanzia — ha potuto svilupparsi in modo incontrollato contribuendo a vanificare l'efficacia della gestione CE del mercato vitivinicolo e a portare a livelli record gli oneri finanziari gravanti sul bilancio CE;
- non sia stato ancora creato in tutti gli Stati produttori della Comunità il catasto viticolo;

16. ritiene del tutto inaccettabile che la Commissione non abbia la competenza di effettuare autonomamente e su propria iniziativa dei controlli in seno agli Stati membri circa le modalità con cui gli Stati membri erogano fondi a nome della Comunità nel quadro della gestione CE del mercato (vitivinicolo);

17. chiede al Consiglio di accogliere quanto prima la proposta della Commissione di istituire in ciascuno Stato membro produttore di vino un servizio specializzato nella lotta contro le frodi del settore vitivinicolo e di costituire inoltre a livello della Commissione un piccolo gruppo di funzionari specializzati nel settore vitivinicolo, con il compito, i mezzi e i poteri necessari a provvedere a che le disposizioni comunitarie vengano applicate ovunque in modo uniforme;

18. chiede alla Commissione di presentare ulteriori proposte al Consiglio volte a far sì che essa ottenga competenze più ampie e maggiori mezzi onde eseguire negli Stati membri autonomamente e su propria iniziativa controlli circa il modo in cui gli Stati membri erogano fondi nel quadro della politica agricola comune;

19. chiede al suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

5. Settima Conferenza dell'UNCTAD

- doc. A 2-75/87

RISOLUZIONE

sulla settima Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) (Ginevra, 9-31 luglio 1987)

Il Parlamento europeo,

- viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio (COM(87) 37 def. e COM(87) 37 def./2),
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-75/87),
- viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare
 - sulle diverse Conferenze UNCTAD,
 - sul sistema delle preferenze generalizzate,
 - sui paesi meno sviluppati,
 - sul nuovo round di negoziati commerciali multilaterali nel quadro del GATT,

Venerdì 19 giugno 1987

- sulla cooperazione Nord-Sud,
- sulle relazioni tra la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo nel campo del commercio e delle materie prime,
- sul problema dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo,

- A. considerando la crescente interdipendenza tra paesi industriali e paesi in via di sviluppo e la responsabilità dei paesi industriali nel campo della politica commerciale per quanto concerne il funzionamento del libero scambio delle merci a livello mondiale, tenendo conto in particolar modo degli interessi dei paesi in via di sviluppo,
- B. convinto che le barriere protezionistiche su molti mercati siano in parte responsabili del fatto che i paesi in via di sviluppo non sono in grado di costruire e potenziare la propria economia, di perseguire una politica economica e commerciale liberale, di pagare i propri debiti e diventare potenziali acquirenti dei paesi industriali,
- C. deplorando che, anziché prendere slancio, siano diminuiti a livello internazionale gli sforzi a instaurare una cooperazione Nord-Sud e che, dopo la sesta Conferenza UNCTAD, la situazione economica generale della maggior parte dei paesi in via di sviluppo sia notevolmente peggiorata,
- D. consapevole che le misure e gli aiuti per lo sviluppo finora concessi dai paesi industriali non sono stati sufficienti per migliorare la difficile situazione economica e finanziaria in molti paesi in via di sviluppo e che soprattutto i seguenti fattori hanno avuto ripercussioni negative sulla loro economia:
 - indebitamento elevato,
 - prezzi bassi delle materie prime,
 - protezionismo commerciale,
- E. considerando che la settima Conferenza UNCTAD rappresenta un avvenimento importante nel quadro delle relazioni Nord-Sud e offre l'opportunità di migliorare gli squilibri per quanto concerne la forza economica, lo stadio dello sviluppo e le proporzioni degli scambi commerciali;

1. esorta la Commissione a considerare, nella preparazione della settima Conferenza UNCTAD, le posizioni che sono state definite dal Parlamento il 18 febbraio nel corso della discussione sulle relazioni Nord-Sud, e in particolare: cooperazione Nord-Sud, relazioni nel campo degli scambi commerciali e delle materie prime, problema dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo;
2. ritiene che la Comunità europea, alla prossima Conferenza UNCTAD, si debba impegnare per un ampio dialogo politico tra i paesi in via di sviluppo e i paesi industrializzati e sottolinea l'importanza del ruolo di coordinamento e mediazione che dovrà svolgere la Comunità nella preparazione e nell'attuazione di questa Conferenza;
3. si compiace vivamente che durante la fase preparatoria della Conferenza tutti i rappresentanti dei paesi industrializzati e di quelli in via di sviluppo abbiano confermato che il tema centrale sarà quello delle «risorse per lo sviluppo»; considera molto importanti gli altri temi specifici all'ordine del giorno: materie prime e scambi internazionali (tenuto conto delle strutture commerciali dei paesi in via di sviluppo e delle tendenze protezionistiche sul mercato mondiale), nonché i problemi dei paesi in via di sviluppo più arretrati;
4. rileva che si tratta in ultima analisi di portare a soluzione problemi specifici in tema di commercio e sviluppo e considera di conseguenza assai importante che la Comunità presenti proposte concrete in tal senso;
5. esorta la Comunità e gli Stati membri a impegnarsi affinché ai paesi in via di sviluppo vengano riconosciute eque possibilità di vendita sul mercato mondiale che consentano loro di riservare una parte più grande delle entrate derivanti dalle esportazioni agli investimenti destinati al proprio potenziale di sviluppo e chiede lo smantellamento di tutte le restanti barriere tariffarie della Comunità sulle importazioni dai paesi meno sviluppati;

Venerdì 19 giugno 1987

6. condanna il costante aumento e gli effetti negativi che gli ostacoli commerciali non tariffari hanno sugli sforzi intrapresi dai paesi in via di sviluppo nella politica industriale e commerciale e invita la Comunità e gli Stati membri a presentare proposte concrete per la loro eliminazione; sottolinea che gli ostacoli non tariffari nonché le altre misure protezionistiche hanno compromesso l'efficacia di molte azioni di sviluppo;
7. invita la Comunità, nel caso che il volume delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo continui a diminuire, a riflettere, assieme agli altri paesi industrializzati, su quali possibilità di compensazione potranno essere riconosciute ai paesi in via di sviluppo;
8. invita la Commissione a elaborare, insieme con il Giappone e gli Stati Uniti, una strategia globale che consenta ai mercati comunitari, giapponese e americano di aprirsi maggiormente alle importazioni dai paesi in via di sviluppo;
9. raccomanda ancora una volta, a tale riguardo, una più stretta integrazione dei paesi neoindustrializzati nel sistema economico internazionale e ritiene che tali paesi debbano anch'essi collaborare a tale strategia;
10. sottolinea che l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo rappresenta un problema politico, economico e sociale che sia i paesi debitori sia i paesi industriali devono impegnarsi a risolvere;
11. è convinto che, per risolvere la crisi dell'indebitamento, occorra riprendere il dialogo Nord-Sud e che in tale ambito occorra in particolare
 - ripristinare la stabilità del sistema monetario internazionale,
 - promuovere l'ampliamento degli scambi,
 - rafforzare il ruolo delle istituzioni finanziarie multilaterali ai fini di una crescita omogenea dell'economia mondiale;
12. è dell'avviso che la Comunità europea avrebbe dovuto ormai da tempo sforzarsi di trovare una soluzione al problema dell'indebitamento e che essa si debba impegnare a favore di misure per l'annullamento e la ristrutturazione del debito, collegate a nuove fonti di finanziamento che contribuiscano allo sviluppo;
13. ritiene che, quantunque taluni problemi possano essere risolti soltanto con riferimento ai singoli paesi, per la soluzione del problema dell'indebitamento siano necessarie alcune regole generali internazionalmente riconosciute;
14. riconosce che risolvere il problema dell'indebitamento non rappresenta di per sé una soluzione a quello dello sviluppo, ma considera la questione del debito, viste le sue proporzioni, un tema prioritario;
15. si rammarica a questo riguardo che dopo il crollo del sistema di Bretton Woods non siano state elaborate regole per un nuovo ordine monetario internazionale e insiste sulla responsabilità della Comunità europea e di altri partners del mondo industrializzato e in via di sviluppo, cui spetta il compito di cooperare per la costruzione di un nuovo sistema confacente alle esigenze dei paesi sia industrializzati che emergenti, creando in tal modo maggiore stabilità;
16. chiede che la Comunità estenda ulteriormente le proprie competenze nel settore della politica monetaria e dia prova di maggior coesione, al fine di contribuire con maggior incisività, nell'ambito delle istituzioni finanziarie multilaterali di cui fanno parte gli Stati membri, alla promozione di uno sviluppo economico basato sull'autoapprovvigionamento e alla promozione della giustizia sociale, attraverso la riduzione dell'indebitamento nei paesi in via di sviluppo;
17. chiede alla Commissione di seguire da presso il dibattito portato avanti negli Stati Uniti sulla possibilità di ridurre il debito internazionale dei paesi in via di sviluppo mediante, fra l'altro, l'assegnazione da parte dell'FMI di Diritti Speciali di Prelievo per finalità limitate, che potrebbero essere destinati esclusivamente al rimborso dei debiti pubblici; ritiene che la Comunità europea debba associarsi a proposte in tal campo, nel caso in cui dovessero concretarsi;

Venerdì 19 giugno 1987

18. chiede alla Commissione di promuovere ulteriori analisi sulla fattibilità della conversione dei debiti in azioni nonché di altre misure atte a incoraggiare i paesi che dispongono di eccedenze di capitale a investire nei paesi debitori;

19. pone l'accento sull'importante ruolo che le parti sociali — organizzazioni dei lavoratori e soprattutto dei datori di lavoro, del Nord e del Sud — possono svolgere ai fini dell'elaborazione della strategia di sviluppo e dell'eliminazione di problemi nei settori degli scambi, delle materie prime e dell'indebitamento nonché in sede di effettiva esecuzione delle politiche e dei programmi da concordare;

20. ritiene che, considerata la speciale responsabilità della Comunità europea nei riguardi del continente africano, la Comunità debba compiere passi specifici finalizzati all'alleggerimento del debito gravante sui paesi africani;

21. ritiene in proposito che la cancellazione (parziale) del debito africano verso la Comunità possa rappresentare una soluzione, ma solo a condizione che il controvalore in valuta locale del debito cancellato venga impiegato per programmi di sviluppo e che tali misure mantengano inalterata o accrescano la fiducia nella «solvibilità» di tali paesi;

22. si esprime a favore di un aumento consistente dei bilanci pubblici sia della Comunità europea che dei suoi Stati membri, finalizzato a uno sviluppo autodeterminato dei paesi in via di sviluppo («trade and aid») tale aumento deve consentire il rispetto della promessa dello 0,7% e dell'impegno dello 0,15% nei confronti dei più poveri tra i paesi in via di sviluppo;

23. fa rilevare che la vendita delle materie prime costituisce un'importante, o forse la sola, fonte di reddito per molti paesi in via di sviluppo e invita quindi la Comunità a privilegiare una soluzione internazionale del problema delle materie prime; chiede, contemporaneamente, misure a lungo termine in questo settore, finalizzate alla diversificazione, miglioramenti nei procedimenti di produzione nonché nella commercializzazione e nella distribuzione delle materie prime;

24. invita la Commissione a trovare il modo di contribuire alla stabilizzazione degli introiti in divise derivanti dall'esportazione di materie prime; chiede alla Commissione di proseguire la sua azione per assicurare il funzionamento degli accordi esistenti sui prodotti di base e per stipulare nuovi accordi, là dove si dimostrino utili; chiede alla Comunità e ai suoi Stati membri di fare in modo che gli impegni presi nel quadro del «Fondo comune» siano effettivamente utilizzati per assicurare il finanziamento di azioni utili allo sviluppo dei paesi produttori di prodotti di base;

25. sottolinea che, vista la stagnazione nelle relazioni Nord-Sud, l'imminente conferenza offre un'opportunità unica di valutare le attuali tendenze dello sviluppo e di indicare soluzioni politiche ed economiche che s'impongono d'urgenza, vista l'interdipendenza che caratterizza l'economia mondiale;

26. ritiene necessario migliorare le condizioni di crescita e di sviluppo dei paesi emergenti e si aspetta che la Comunità e i suoi Stati membri assumano un atteggiamento positivo nel caso che la Conferenza, sulla base di criteri obiettivi, dovesse decidere misure concrete — o presentare proposte — nei settori degli scambi commerciali, delle materie prime e della riduzione dell'indebitamento;

27. si aspetta che la Comunità e i suoi Stati membri prendano posizioni comuni nella fase preparatoria e nel corso della conferenza e contribuiscano, con il loro comportamento, a un positivo esito della conferenza, il cui risultato dovrebbe essere soprattutto quello di includere in modo equo e in misura maggiore tutti i paesi in via di sviluppo nel sistema economico mondiale;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Venerdì 19 giugno 1987

6. Gestione di rifiuti — Obiettivi di qualità delle acque per il cromo

a) doc. A2-31/87

RISOLUZIONE
sulla gestione dei rifiuti e le vecchie discariche di rifiuti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Schleicher e altri sulla gestione dei rifiuti e le vecchie discariche di rifiuti (doc. B2-1654/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Tridente sul pericolo di discarico di rifiuti al confine di zona ecologicamente protetta (doc. B2-952/86),
- viste le sue precedenti risoluzioni sui rifiuti, in particolare quelle del 16 marzo 1984 (¹) e dell'11 aprile 1984 (²),
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-31/87);

Per quanto concerne gli orientamenti generali della politica comunitaria in materia di rifiuti

1. chiede innanzitutto che sia dato seguito a tutte le sue precedenti richieste, in particolare a quelle di
 - a) creare, all'interno della Commissione, un'unità amministrativa responsabile esclusivamente del settore dei rifiuti e che abbia una dotazione di personale più consistente di quella attuale (il Parlamento europeo ha già riservato più volte nel bilancio comunitario posti di organico per il settore dell'ambiente, ma la Commissione non li ha mai utilizzati per il settore della gestione dei rifiuti);
 - b) armonizzare i sistemi di statistiche «rifiuti»;
 - c) precisare la definizione comunitaria e la nomenclatura dei rifiuti pericolosi;
 - d) elaborare una strategia comunitaria a lungo termine per la gestione dei rifiuti;
 - e) organizzare campagne di sensibilizzazione della popolazione, dei produttori di rifiuti e dei lavoratori;
 - f) rafforzare i dispositivi di sicurezza applicabili ai trasporti di rifiuti pericolosi, in particolare per quanto concerne la formazione professionale e l'informazione delle imprese di trasporto e degli autisti;
2. chiede inoltre che la Commissione attui effettivamente tutte le azioni da essa previste nei Programmi d'azione relativi all'ambiente, in particolare:
 - a) programmi d'incoraggiamento per l'utilizzazione prolungata dei prodotti e il recupero dei materiali secondari;
 - b) raccomandazioni per la politica delle tecnologie pulite;
3. denuncia l'atteggiamento irresponsabile di alcuni Stati membri per quanto concerne il rispetto delle direttive adottate in materia di rifiuti e insiste nuovamente affinché la Commissione svolga pienamente il suo ruolo di vigilare sul rispetto integrale di tali direttive;
4. invita la Commissione ad avanzare proposte in merito all'istituzione di un corpo di ispettori comunitari incaricati di vigilare sulla buona applicazione pratica del diritto comunitario relativo all'ambiente;
5. critica il fatto che la Commissione non sia ancora riuscita ad assolvere in modo migliore alla sua funzione di controllo dell'attuazione e del rispetto delle direttive nel settore dei rifiuti e le chiede in particolare di sollecitare immediatamente tutti gli Stati membri ad assolvere i loro obblighi d'informazione;
6. chiede alla Commissione di completare rapidamente la sua azione di controllo dei movimenti internazionali di rifiuti mediante un'armonizzazione delle norme applicabili agli impianti di eliminazione (discariche, inceneritori) esistenti nei diversi Stati membri;

(¹) G.U. n. C 104 del 16.4.1984, pag. 147

(²) G.U. n. C 127 del 14.5.1984, pag. 67

Venerdì 19 giugno 1987

7. insiste in particolare affinché l'armonizzazione delle norme applicabili agli impianti di eliminazione dei rifiuti integri quella delle regolamentazioni nazionali che stabiliscono i valori massimi di immissione di sostanze inquinanti nel suolo nonché quella delle regolamentazioni nazionali volte alla protezione delle acque fatiche;

8. chiede alla Commissione di elaborare una strategia comunitaria specifica per la gestione delle «piccole quantità di rifiuti pericolosi» provenienti da nuclei familiari, laboratori di ricerca, piccole imprese e agricoltori;

9. invita la Commissione a mettere a punto, nell'ambito della sua funzione di coordinamento del settore della ricerca, un prospetto delle tecniche e dei progetti pilota relativi al trattamento, alla selezione e al riciclo dei rifiuti;

10. sottolinea in via prioritaria che la politica comunitaria di prevenzione dei rifiuti deve superare la fase delle parole per ancorarsi alla realtà, mediante l'applicazione effettiva di un'etichetta comunitaria ai «prodotti puliti»;

11. insiste ugualmente in via prioritaria sulla maggiore importanza che a livello comunitario occorre dare all'azione informativa in materia di rifiuti, azione che deve basarsi soprattutto sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in virtù degli obblighi fissati nelle direttive esistenti;

12. approva, tra le azioni previste dalla Commissione nel suo Quarto programma d'azione sull'ambiente, soprattutto la messa a punto di meccanismi finanziari che applichino il principio del «chi inquina paga»;

13. invita la Commissione ad accelerare i lavori relativi a nuove direttive concernenti:

- a) i rifiuti prodotti da allevamenti;
- b) le batterie;
- c) i solventi;
- d) i rifiuti di plastica;

14. raccomanda vivamente di dedicare particolare attenzione ai rifiuti contenenti metalli pesanti, anche tenuto conto dei dati sempre più allarmanti forniti dalle società di erogazione idrica in fatto di avvelenamento delle acque superficiali e sotterranee a seguito del crescente inquinamento provocato da tali metalli;

15. sollecita, conformemente alla Convenzione di Oslo, l'immediata adozione di provvedimenti volti a por fine all'incenerimento dei rifiuti in mare e invita gli Stati membri a sottoscrivere sia le disposizioni di detta convenzione che i relativi allegati e a recepirli immediatamente in misure normative e di controllo sul piano nazionale;

16. chiede che le istituzioni comunitarie dedichino particolare attenzione ai rifiuti che, trasportati dai fiumi internazionali, raggiungono altri paesi adottando rigorosi provvedimenti — basati sulle misurazioni effettuate ai punti di confine — idonei a contrastare adeguatamente, da un lato, l'inquinamento delle acque superficiali del paese limitrofo, anche ai fini della tutela delle acque potabili ottenute dalle acque superficiali e, dall'altro, l'inquinamento delle acque fatiche determinato dalle infiltrazioni di sostanze inquinanti depositatesi sul fondo di tali fiumi;

Per quanto concerne le misure da prendere in relazione alle vecchie discariche

17. richiama l'attenzione sull'ampiezza e la gravità dei problemi potenziali, in particolare per le qualità delle acque fatiche e dunque dell'acqua potabile, causati dal numero di vecchie discariche (oltre 10.000 luoghi inquinati da bonificare nella CEE per un costo che ammonta annualmente a oltre 1 miliardo di ECU per un periodo di 15 anni);

18. rileva che gli Stati Uniti hanno apportato a tale problema una risposta che include l'elaborazione a livello federale di norme tecniche, e di norme di responsabilità civile oggettiva nonché un bilancio finanziato in particolare da una tassa sui prodotti chimici e petroliferi;

Venerdì 19 giugno 1987

19. rileva che, nella Comunità europea, fino a questo momento solo alcuni Stati membri hanno preso coscienza del problema e adottato di conseguenza determinate misure;
20. rileva che tale disparità nelle reazioni dei singoli Stati al problema dei luoghi inquinati non solo è fonte di distorsioni della concorrenza ma è anche all'origine di esportazioni di notevoli quantitativi di terreno inquinato da un paese all'altro;
21. ricorda che il concetto di azione al livello più appropriato è uno dei principi della politica ambientale della Comunità contemplati all'articolo 130 R e che molti dei problemi potenziali relativi alle vecchie discariche di rifiuti si possono affrontare meglio a livello nazionale, regionale o locale;
22. chiede in primo luogo che sia recepito nel diritto e nella pratica di tutti gli Stati membri l'articolo 7 della direttiva 78/319/CEE, che recita «per ogni luogo in cui sia effettuato o sia stato effettuato il deposito dei rifiuti tossici e nocivi, questi ultimi siano catalogati e identificati»⁽¹⁾;
23. invita la Commissione a mettere a punto, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 78/319/CEE, una rappresentazione cartografica di tutti i luoghi in cui sono presenti discariche pericolose, al fine di riconoscere in particolare i siti problematici nelle vicinanze di frontiera e invitare gli Stati membri a redigere un elenco di tutti i vecchi siti industriali dove sono state utilizzate o prodotte sostanze pericolose;
24. chiede alla Commissione di redigere, nel quadro della sua funzione di coordinamento della ricerca, un prospetto delle possibilità tecniche di risanamento delle discariche e dei siti industriali e di garantire lo scambio di esperienze fra gli Stati membri su tali possibilità;
25. ritiene che i meccanismi tradizionali della responsabilità civile siano inadatti a garantire in un certo numero di casi l'indennizzo delle vittime e la riparazione dei danni causati all'ambiente e invita pertanto la Commissione a presentare proposte che rendano generale la responsabilità oggettiva del produttore di rifiuti pericolosi e instaurino obblighi di assicurazione o di garanzia finanziaria equivalente a carico di tutti coloro che partecipano alla gestione di rifiuti pericolosi;
26. ritiene altresì indispensabile la creazione di fondi pubblici o privati che garantiscano la bonifica di un luogo inquinato (e l'eventuale indennizzo delle vittime) qualora il responsabile non sia solvibile o identificabile;
27. invita l'Ufficio per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) a presentare una relazione sulle modalità di funzionamento del «superfondo» negli Stati Uniti e sull'eventuale opportunità di istituire un meccanismo analogo a livello di Comunità europea;
28. ribadisce che gli sforzi di ricerca e di sviluppo a livello comunitario debbono fondarsi sulle competenze dei centri comuni di ricerca e vertere su:
- la diffusione delle sostanze inquinanti provenienti da vecchie discariche in vari tipi di suolo e nelle acque;
 - la messa a punto di un modello di previsione dei possibili rischi;
 - lo sviluppo di metodi di intervento d'urgenza in caso di inquinamento;
29. invita la Commissione a destinare risorse finanziarie nell'ambito dei fondi comunitari per l'ambiente al coordinamento delle azioni di ricerca e sviluppo e al trasferimento delle conoscenze tecniche indispensabili per il risanamento di determinati luoghi inquinati;
30. invita infine la Commissione a esaminare se in futuro non debba essere vietato il deposito in discariche di taluni rifiuti pericolosi, incoraggiandone invece sistematicamente il riciclo; a tale riguardo invita la Commissione a studiare i vantaggi economici e ambientali del riciclo di taluni rifiuti pericolosi rispetto ad altre forme di eliminazione;

*
* *

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. L 84 del 31.3.1978, pag. 45

Venerdì 19 giugno 1987

b) **Proposta di direttiva (COM(85) 373 def.)**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico di rifiuti in mare*****Direttiva del Consiglio sullo scarico e l'incenerimento di rifiuti in mare*****Preambolo immutato****Considerando dal primo al sesto immutato**

considerando che esistono convenzioni generali e regionali, in particolare:

considerando che esistono convenzioni generali e regionali che contengono disposizioni per la protezione dell'ambiente marino contro lo scarico di sostanze di rifiuto in mare, in particolare:

primo trattino immutato

— *la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento marino dovuto allo scarico di rifiuti e di altre sostanze, firmata a Londra il 2 novembre 1973, e il relativo protocollo del 1978,*

— **soppresso**

— *la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, e i relativi protocolli,*

— **il Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, che si riconnette alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmato a Barcellona il 16 febbraio 1976,**

terzo trattino immutato

le quali contengono disposizioni relative alla protezione dell'ambiente marino da queste fonti specifiche di inquinamento;

soppresso

considerando che con la decisione 77/585/CEE (4), il Consiglio ha concluso la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, nonché il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili;

soppresso

quinto e sesto trattino immutati

considerando che l'incenerimento in mare dovrebbe essere possibile soltanto per talune sostanze e che è necessario un permesso specifico rilasciato caso per caso;

considerando che occorrerà rinunciare all'incenerimento in mare a più o meno lunga scadenza;

considerando che, durante il periodo in cui esso sarà ancora consentito, l'incenerimento in mare dovrà essere praticato solo in relazione a talune sostanze e che è necessario prevedere un permesso specifico rilasciato caso per caso;

considerando che il deposito di scorie radioattive di qualsiasi tipo sul fondo marino deve essere considerato una forma di scarico di rifiuti in mare;

resto dei considerando immutati**Articolo 1 immutato**

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si intendono:

lettere da a) a e) immutate

e bis) lo «scarico in mare» non comprende:

- i) i versamenti in mare di rifiuti o di altre sostanze scaturenti necessariamente o accessoriamente dalle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre installazioni in mare e relative attrezzature, diversi dai rifiuti o altri materiali trasportati da o verso le navi, gli aeromobili, le piattaforme o le altre installazioni in mare operanti allo scopo dello smaltimento di simili materiali, oppure derivati dal trattamento di simili rifiuti o altri materiali su queste navi, su questi aeromobili, su queste piattaforme o installazioni;
- ii) la collocazione di materiali per uno scopo diverso del semplice smaltimento degli stessi, a condizione che tale collocazione non sia contraria agli scopi della presente direttiva;

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica ai rifiuti o altre sostanze scaricati o inceneriti *nelle acque marittime appartenenti alla giurisdizione di uno Stato membro*, a partire da:

primo e secondo trattino immutati

— navi e aeromobili che non siano registrati in uno Stato membro.

— **nelle acque marittime che rientrano nella giurisdizione degli Stati membri a partire da navi o da aeromobili che non siano registrati in uno Stato membro.**

paragrafo 2 immutato

Articolo 3 bis

Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di metodi alternativi di trattamento e di smaltimento a terra sicuri e soggetti a un severo controllo, si adoperano per ridurre la quantità dei rifiuti e ne promuovono il riutilizzo mediante il ricorso a tecniche adeguate, prima di progettare lo scarico e l'incenerimento in mare.

Articolo 4

paragrafi 1, 2 e 3 immutati

Articolo 4

3 bis. Le autorità competenti non rilasciano permessi di scarico in mare di rifiuti o di altre sostanze figuranti all'allegato II qualora sia possibile ricorrere ad altri metodi pratici più ecologici di trattamento e di smaltimento a terra.

paragrafo 4 immutato

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1º gennaio 1990 le informazioni necessarie al fine di fissare una data limite per porre fine all'incenerimento in mare. Il Consiglio delibera anteriormente al 1º giugno 1991 sulla proposta presentata dalla Commissione in merito. Fino a tale scadenza:

Articolo 5

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

paragrafi immutati

Articolo 6

paragrafi immutati

3 bis. Gli Stati membri sono autorizzati a inserire nei permessi da essi rilasciati disposizioni relative al controllo obbligatorio delle operazioni di scarico e di incenerimento, mediante apparecchiature per la registrazione automatica di dati da installarsi a bordo di navi e di aeromobili.

Articolo 7

paragrafi immutati

2 bis. Allorché uno Stato membro prende in esame una richiesta di permesso per lo scarico in mare di rifiuti prodotti in un altro Stato membro, esso ne trasmette copia all'altro Stato membro.

Articolo 8 immutato

Articolo 9

1. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di metodi alternativi di smaltimento a terra, si adoperano per ridurre la quantità dei rifiuti e ne promuovono il riciclo mediante il ricorso a tecniche adeguate, prima di progettare lo scarico e l'incenerimento in mare.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1º gennaio 1990 le informazioni necessarie al fine di fissare una data limite per porre fine all'incenerimento in mare. Il Consiglio delibera anteriormente al 1º giugno 1991 sulla proposta presentata dalla Commissione in merito.

1. soppresso

2. soppresso

Articolo 9

3. Le informazioni raccolte dalla Commissione possono essere utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

4. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva, le quali, per la loro natura sono protette dal segreto professionale.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

3. soppresso

4. soppresso

5. soppresso

paragrafi 6 e 7 immutati

Articolo 11

paragrafi 1 e 2 immutati

Articolo 11

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli da 12 a 16 immutati

Articolo 17

paragrafo 1 immutato

1 bis. Onde favorire la coesione dei lavori del Comitato e del GESAMP, il GESAMP è invitato a delegare un osservatore presso il Comitato.

paragrafo 2 immutato

Articoli da 18 a 21 immutati

ALLEGATO I

A

Le seguenti sostanze e materiali sono elencati ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva:

punti da 1 a 10 immutati

10 bis). Rifiuto o altri materiali a media o bassa radioattività.

10 ter). Residui a elevata radioattività o altri materiali altamente radioattivi, inidonei allo scarico in mare per motivi connessi con la pubblica sanità o biologici.

Parte B immutata

ALLEGATO I

A

Le seguenti sostanze e materiali sono elencati ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva:

punti da 1 a 10 immutati

10 bis). Rifiuto o altri materiali a media o bassa radioattività.

10 ter). Residui a elevata radioattività o altri materiali altamente radioattivi, inidonei allo scarico in mare per motivi connessi con la pubblica sanità o biologici.

*ALLEGATO IV**Incenerimento in mare*

Lettere da A a D immutate

E. *Condizioni di funzionamento degli impianti di incenerimento in mare*

1) Il funzionamento del sistema di incenerimento dovrà essere controllato per accertarsi che

lettere a) e b) immutate

c) il tasso di combustione ottenuto con la seguente formula:

$$\text{tasso di combustione} = \frac{c\text{CO}_2 - c\text{CO}}{c\text{CO}_2} \times 100 \%$$

in cui:

$c\text{CO}_2$ = concentrazione dell'ossido di carbonio nei gas di combustione.

$c\text{CO}$ = concentrazione del monossido di carbonio nei gas di combustione, sia almeno del 99,9%;

*ALLEGATO IV**Incenerimento in mare*

E. *Condizioni di funzionamento degli impianti di incenerimento in mare*

1) Il funzionamento del sistema di incenerimento dovrà essere controllato per accertarsi che

c) il tasso di combustione ottenuto con la seguente formula:

$$\text{tasso di combustione} = \frac{c\text{CO}_2 - c\text{CO}}{c\text{CO}_2} \times 100 \%$$

in cui:

$c\text{CO}_2$ = concentrazione dell'ossido di carbonio nei gas di combustione.

$c\text{CO}$ = concentrazione del monossido di carbonio nei gas di combustione, sia almeno del 99,95% ± 0,05%.

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- d) il tasso di distruzione, basato sulla determinazione della quantità di sostanza organoalogene introdotte nell'inceneritore e non distrutte, sia almeno pari al tasso di combustione dell'inceneritore cioè al 99,9%. La misurazione regolare di tale parametro sarà obbligatoria solo quando saranno disponibili apparecchi di misurazione adeguati.

- d) il tasso di distruzione, basato sulla determinazione della quantità di sostanza organoalogene introdotte nell'inceneritore e non distrutte, sia almeno pari al tasso di combustione dell'inceneritore cioè al 99,95% ± 0,05%. La misurazione regolare di tale parametro sarà obbligatoria solo quando saranno disponibili apparecchi di misurazione adeguati.

resto dell'allegato IV immutato

Allegati V e VI immutati

ALLEGATO VII

Richiesta o rinnovo di permesso di scarico in mare

Punti da 1 a 3 immutati

ALLEGATO VII

Richiesta o rinnovo di permesso di scarico in mare

3 bis. Indagini effettuate e provvedimenti adottati onde ovviare al costituirsi delle sostanze, prevenire il loro scarico in mare o limitare i relativi quantitativi da scaricare in mare.

resto dell'allegato VII immutato

Allegati VIII, IX e X immutati

ALLEGATO X bis

Analisi delle concordanze e divergenze fra gli allegati delle convenzioni generali e regionali menzionate al settimo considerando della direttiva e gli allegati della direttiva medesima (da elaborarsi da parte della Commissione)

— doc. A2-19/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva sullo scarico di rifiuti in mare

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio a norma degli artt. 100 e 235 del Trattato CEE (doc. C2-80/85),

(¹) G.U. n. C 245 del 26.9.1985, pag. 23

Venerdì 19 giugno 1987

- vista la sua relazione del 16 settembre 1982 sullo scarico di residui nucleari nell'Atlantico⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 gennaio 1984 sulla lotta all'inquinamento del Mare del Nord⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 1984 sullo scarico di scorie chimiche e radioattive nelle acque marine⁽³⁾,
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Ford e altri, a nome del gruppo socialista, sulla Convenzione di Londra relativa alla prevenzione dell'inquinamento marino (doc. B2-1058/85),
 - visto l'esame della prima relazione, sullo scarico dei rifiuti in mare, in occasione delle sedute del 10 e 11 settembre 1986 (doc. A2-98/86),
 - vista la concertazione tra la Commissione e il Parlamento europeo del 6 novembre 1986,
 - visti la seconda relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-19/87),
 - visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,
- A. considerando che l'inquinamento marino assume proporzioni allarmanti in località sempre più numerose,
- B. considerando che tale inquinamento è originato da diverse cause, tra le quali lo scarico deliberato di rifiuti in mare,
- C. considerando che lo scarico di rifiuti è disciplinato da varie convenzioni internazionali,
- D. considerando che lo scarico in mare di rifiuti pericolosi non costituisce una soluzione al problema dei rifiuti della nostra società industrializzata, bensì serve solo a occultare questi problemi,
- E. considerando che delle misure comunitarie integrative potrebbero fornire un contributo all'applicazione e controllo uniformi delle convenzioni internazionali esistenti,
- F. ritenendo che sia auspicabile circoscrivere la proposta di direttiva attualmente all'esame allo scarico dei rifiuti in mare e che queste misure debbano fissare una scadenza cronologica, in modo da far sì che entro il 1990 la quantità dei rifiuti scaricati in mare venga drasticamente ridotta,
- G. ritenendo che tutte le forme di scarico di rifiuti debbano essere contemplate nell'ambito di questa direttiva ma che lo scarico in mare di rifiuti radioattivi debba essere totalmente vietato,
- H. ritenendo che una direttiva comunitaria dovrebbe contribuire a una riduzione della complessità delle normative internazionali esistenti e che, a tal fine, essa dovrebbe ricollegarsi quanto più strettamente possibile alle convenzioni internazionali esistenti;
1. chiede alla Commissione di predisporre anche delle direttive che contemplino lo scarico operativo di rifiuti da parte delle navi in esecuzione della convenzione MARPOL, nonché l'inquinamento del mare di fonti ubicate sulla terraferma, in esecuzione della Convenzione di Parigi;
 2. chiede alla Commissione di esporre le proprie idee circa l'impostazione delle medesime in un memorandum che prenda anche in esame il calendario da osservare, le priorità, il fabbisogno aggiuntivo di personale e risorse finanziarie, in modo che il Parlamento possa formarsi un giudizio in merito a tali questioni e assistere fattivamente, se del caso, la Commissione stessa;
 3. chiede alla Commissione di presentare detto memorandum prima che si tenga la seconda Conferenza sulla tutela del Mare del Nord (alla metà del 1987), con tempestività sufficiente a consentire al Parlamento di pronunziarsi prima dell'inizio della suddetta Conferenza;

⁽¹⁾ G.U. n. C 267 dell'11.10.1982, pag. 46⁽²⁾ G.U. n. C 46 del 20.2.1984, pag. 135⁽³⁾ G.U. n. C 104 del 16.4.1984, pag. 72

Venerdì 19 giugno 1987

4. chiede alla Commissione di inserire nella proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico dei rifiuti in mare le modifiche del Parlamento europeo e di vietare agli Stati membri lo scarico dei rifiuti radioattivi in mare;

5. invita la Commissione a presentargli una proposta di direttiva sul controllo e la sorveglianza delle acque costiere marittime della Comunità nella quale venga ripreso il maggior numero possibile delle sostanze figuranti negli elenchi I e II della direttiva sulle sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (76/464/CEE), prendendo in considerazione i diversi ambienti (acqua marina, flora, fauna, sedimenti);

6. chiede alla Commissione di rendere più rigorose le scadenze proposte, così da avviare un rapido processo di miglioramento, reso necessario dal livello di inquinamento già esistente;

7. invita la Commissione, tenuto conto della maggiore importanza di tali compiti di protezione dell'ambiente che essa dovrà eseguire, tra l'altro sulla base delle disposizioni contenute nell'Atto unico, ad assicurare tempestivamente il necessario rafforzamento della Direzione generale XI a livello direttivo;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la risoluzione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione, quali parere del Parlamento.

c) **Proposta di direttiva (COM(85) 733 def.)**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente gli obiettivi
di qualità nelle acque per il cromo**

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Direttiva del Consiglio concernente gli obiettivi di qualità
delle acque per il cromo e i valori limite per il cromo nelle
acque**

Preambolo immutato

considerando primo e secondo immutati

considerando che i programmi nazionali per la riduzione dell'inquinamento devono includere obiettivi di qualità per le acque e devono precisare i termini per la loro applicazione;

considerando che i programmi nazionali per la riduzione dell'inquinamento devono includere obiettivi di qualità per le acque e devono precisare i termini per la loro applicazione; considerando inoltre che gli scarichi in acqua eventualmente contenenti cromo devono essere soggetti a un'autorizzazione preventiva che fissi le norme di emissione.

considerando che l'esperienza ha dimostrato che i programmi nazionali vengono elaborati e attuati in modo diverso in ogni Stato membro e che non è possibile solo mediante detti programmi raggiungere un'armonizzazione né, eventualmente, la necessaria riduzione delle emissioni di cromo; che è quindi opportuno, al fine di un sufficiente livello di purezza delle acque, fissare valori limite anche per le sostanze di cui all'elenco n. II, in deroga alle disposizioni della direttiva di base;

considerando che la presente proposta di direttiva contiene pertanto anche valori limite per la riduzione delle immisioni di cromo nelle acque della Comunità;

considerando che si intende introdurre quanto prima una regolamentazione analoga anche per altre sostanze di cui all'elenco n. II, elaborata sulla base di una direttiva quadro contenente allegati per sostanze quali lo zinco, il nichel, il rame e il piombo.

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

resto dei considerando immutati

Articolo 1

paragrafo 1 immutato

2. La presente direttiva si applica alle acque *di cui* all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, escluse le acque sotterranee, le acque destinate al consumo umano e le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

lettere a) e b) immutate

b. bis) Cromo totale — la concentrazione di cromo in un campione non filtrato dopo trattamento energetico in vasca di digestione.

lettera c) immutata

Articolo 3

1. I programmi nazionali devono includere obiettivi di qualità almeno tanto rigorosi quanto quelli contenuti nell'Allegato I.

Articolo 3

1. I programmi nazionali devono includere obiettivi di qualità almeno tanto rigorosi quanto quelli contenuti nell'Allegato I. Vanno fissate norme di emissione conformi a tali obiettivi di qualità almeno altrettanto rigorose di quelli fissati nell'Allegato I.

paragrafo 2 immutato

Articolo 4

Gli Stati membri armonizzano i propri programmi, conformemente alla presente direttiva anteriormente al 15 settembre 1986. La loro attuazione deve essere portata a compimento anteriormente al 15 settembre 1991.

Articolo 4

Gli Stati membri armonizzano i propri programmi, conformemente alla presente direttiva anteriormente al 15 settembre 1988. La loro attuazione deve essere portata a compimento anteriormente al 15 settembre 1991.

Articolo 5

1. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il contenuto essenziale dei programmi per il cromo anteriormente al 15 settembre 1986.

Articolo 5

1. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il contenuto essenziale dei programmi per il cromo anteriormente al 15 settembre 1988.

paragrafo 2 immutato

3. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione esamina l'attuazione dei programmi nazionali e riferisce periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo a decorrere dal 1993 e successivamente ogni nove anni. Alla luce di tali relazioni, la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, presenta le relative proposte al Consiglio.

3. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione esamina l'attuazione dei programmi nazionali e riferisce periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo a decorrere dal 1993 e successivamente ogni sei anni. Alla luce di tali relazioni, la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, presenta le relative proposte al Consiglio.

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 settembre 1986.

resto dell'articolo 6 immutato

Articolo 7 immutato

ALLEGATO I

I programmi di riduzione dell'inquinamento idrico causato dal cromo includono gli obiettivi di qualità per le acque specificati qui di seguito

L'autorità competente sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati ai punti 1, 2 e 3 quello o quelli che essa ha ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione della prevista utilizzazione dell'area interessata.

1. Nelle acque dolci idonee alla vita dei pesci e di altre specie della fauna e della flora acquatica la concentrazione di cromo disciolto non deve eccedere i seguenti valori, in funzione del valore di durezza dell'acqua:

Durezza acqua ($\mu\text{g/l}$ CaCO_3)	Infer. a 50	50 - 100	100 - 200	Super. a 200
Cr disciolto ($\mu\text{g/l}$)	5	10	20	50

2. Nelle acque marine, allo scopo di proteggere la fauna e la flora marine, la concentrazione di cromo disciolto non deve superare il valore di 15 $\mu\text{g/l}$.

3. La concentrazione di cromo nei sedimenti e/o nei molluschi e crostacei di acqua dolce o di acqua marina non deve aumentare in modo significativo nel corso del tempo.

A eccezione dell'obiettivo di qualità di cui al punto 1, tutte le concentrazioni si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti nel corso di un anno.

ALLEGATO II

Metodo di misura di riferimento

punti 1 e 2 immutati

3. I limiti di rilevamento devono essere tali che la concentrazione di cromo possa essere misurata con un'esattezza del $\pm 30\%$ e una precisione del $\pm 20\%$ per una concentrazione di 5 $\mu\text{g/l}$ ovvero pari a un decimo della concentrazione di cromo specificata nell'obiettivo di qualità; va preso in considerazione il valore più elevato.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 settembre 1988.

ALLEGATO I

Il programma di riduzione dell'inquinamento idrico causato dal cromo include gli obiettivi di qualità per le acque specificati qui di seguito

L'autorità competente applica gli obiettivi di qualità elencati al paragrafo 1 e gli standard per le emissioni di cui al paragrafo 2; non si può ricorrere alla diluizione per soddisfare lo standard.

1. Le acque o i sedimenti devono avere una qualità tale che i dati relativi al 90% di tutte le misurazioni annuali del cromo totale risultino inferiori ai valori seguenti:

Mezzo	Cromo disciolto	Cromo totale
acque interne di superficie	10 $\mu\text{g/l}$	15 $\mu\text{g/l}$
acque costiere e acque marine interne	3 $\mu\text{g/l}$	5 $\mu\text{g/l}$
sedimenti dei fiumi (esclusi estuari)		200 mg/kg di matiera secca

2. La concentrazione del cromo totale negli scarichi industriali o nelle emissioni di acque di raffreddamento non deve eccedere i 2 milligrammi/litro in ogni analisi effettuata.

3. soppresso

ALLEGATO II

Metodo di misura di riferimento

3. I limiti di rilevamento devono essere tali che la concentrazione di cromo possa essere misurata con un'esattezza del $\pm 50\%$ e una precisione del $\pm 50\%$ per una concentrazione di 1 $\mu\text{g/l}$, un'esattezza del $\pm 30\%$ e una precisione del $\pm 20\%$ per una concentrazione di 5 $\mu\text{g/l}$ e un'esattezza del $\pm 20\%$ e una precisione del $\pm 15\%$ per una concentrazione di 15 $\mu\text{g/l}$.

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3 bis. Le analisi dei sedimenti devono essere effettuate dopo che una digestione con l'acido adeguato ha permesso di mettere in soluzione il cromo affinché i campioni possano essere esaminati mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico. Il limite di rilevamento delle misure non dovrebbe essere superiore ai 20 milligrammi per chilogrammo di campione.

— doc. A2-29/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva concernente gli obiettivi di qualità delle acque per il cromo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio ai sensi degli articoli 100 e 235 del Trattato istitutivo della CEE (doc. C2-163/85),
 - vista la direttiva del Consiglio 76/464/CEE del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (²) e le norme in essa contenute, direttiva la quale prevede per le sostanze dell'elenco I l'elaborazione di direttive specifiche con la fissazione di valori limite e per le sostanze dell'elenco II l'elaborazione di direttive con la fissazione di obiettivi di qualità e relativi programmi di riduzione,
 - viste le direttive specifiche per le sostanze dell'elenco I, emanate nel frattempo o in fase di discussione,
 - vista la direttiva del Consiglio 86/280/CEE, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (³),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-29/87),
 - visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,
- A. considerando che, con la presente proposta, la Commissione cerca per la prima volta di regolamentare una sostanza dell'elenco II,
- B. preoccupato per i gravi problemi nel campo dell'inquinamento idrico, che, nonostante la legislazione nel frattempo in vigore, continuano a sussistere come per il passato,
- C. confrontato con il deplorevole fatto che gli Stati membri hanno rispettato finora in modo molto carente gli obblighi derivanti dalla direttiva del 1976 per quanto concerne il trattamento delle sostanze dell'elenco II, in particolare l'elaborazione di programmi di riduzione per determinate sostanze, e che questo è uno dei motivi di fondo dell'iniziativa della Commissione,

(¹) G.U. n. C 351 del 31.12.1985, pag. 33

(²) G.U. n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23

(³) G.U. n. L 181 del 4.7.1986, pag. 16

Venerdì 19 giugno 1987

- D. consapevole delle grandi difficoltà e delle tristi esperienze che la Commissione ha fatto e fa tuttora nello sforzo di armonizzare i programmi nazionali nel campo degli scarichi di biossido di titanio,
- E. considerando la procedura molto lunga che la Commissione, nonostante le esperienze negative, intende nuovamente seguire con tale proposta,
- F. ricordando la preoccupazione ripetutamente espressa dal Parlamento europeo per questa procedura, troppo lenta per permettere di regolamentare entro un periodo di tempo ragionevolmente limitato le molte sostanze in esame,
- G. preoccupato per l'impatto negativo sull'ambiente provocato dagli scarichi di sostanze pericolose in molte acque della Comunità,
- H. considerando la distribuzione altamente arbitraria delle sostanze nell'elenco I e II dell' allegato della direttiva del 1976 e gli sforzi di determinati Stati membri tendenti a trasferire quante più sostanze possibile dall'allegato I all'allegato II,
- I. condividendo il parere di molti esperti, secondo cui si potrebbe giungere molto rapidamente e senza problemi a una regolamentazione per numerose sostanze dell'elenco II,
- J. rilevando che con le sostanze: zinco, nichel, rame, piombo e arsenico si presenteranno gli stessi problemi già sorti con i programmi nazionali di riduzione dell'inquinamento da cromo,
- K. constatando che metalli pesanti e biocidi, per il problema che rappresentano, necessitano di una regolamentazione almeno quanto le sostanze dell'elenco I,
- L. considerando i valori fissati dalla Commissione per la protezione del Reno per gli scarichi di cromo in tale fiume, già approvati da tutti gli Stati lungo il Reno anche se non da tutti rispettati,
- M. considerando il progetto normativo elaborato nel frattempo dall'I.S.O. per il cromo e che verrà pubblicato prossimamente,
- N. incline ad accogliere l'opinione di molti Stati membri, secondo cui gli obiettivi di qualità proposti per gli scarichi di cromo nelle acque non hanno una portata sufficientemente ampia,
- O. ritenendo pertanto che la proposta della Commissione sia inadeguata, in quanto fissa soltanto due standard di qualità (acqua dolce e acqua salata),
- P. temendo che con la proposta in oggetto non si raggiungerà alcuna armonizzazione ma si perpetueranno piuttosto le diversità esistenti;
1. accoglie, in via di principio, l'iniziativa della Commissione;
 2. invita tuttavia la Commissione a presentare entro un anno una direttiva quadro (analogia alla direttiva quadro approvata 12 giugno 1986 per gli scarichi di sostanze dell'elenco I) e a elaborare allegati contenenti regolamentazioni specifiche per zinco, rame, nichel e piombo;
 3. considera che tale procedura sia accettabile sotto il profilo temporale;
 4. è consapevole che a tal fine sarà necessaria una modifica della direttiva 1976 in quanto, come sopra proposto, devono venir fissati valori limite per le sostanze di cui all'elenco II e invita espressamente la Commissione a elaborare tale modifica della direttiva parallelamente alla direttiva quadro da presentare e, in tale contesto, a eliminare altre carenze della direttiva di base frattanto emerse nella pratica;
 5. invita la Commissione a fare propri gli emendamenti presentati dal Parlamento, a norma dell'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE, e a presentare al Consiglio una proposta modificata;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

Venerdì 19 giugno 1987

7. Relazioni di pesca con il Mozambico — Acquacoltura nella Comunità — Aiuti nazionali al settore della pesca

a) Proposta di regolamento (COM(87) def.): approvata

— doc. A2-58/87

RISOLUZIONE

recente chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio ai sensi dell'art. 43 del Trattato CEE (doc. C2-16/87/II),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-58/87),
 - visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,
1. approva la proposta della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quali parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

(¹) G.U. n. C 79 del 26.3.1987

b) doc. A2-59/87

RISOLUZIONE

sullo sviluppo dell'acquacoltura nella Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Guermeur su misure a favore dello sviluppo dell'acquacoltura nella Comunità (doc. B2-10/85),
- viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 1983 (¹), 16 marzo 1984 (²), 16 maggio 1986 (³) e 12 settembre 1986 (⁴),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-59/87),

(¹) G.U. n. C 68 del 14.3.1983, pag. 78

(²) G.U. n. C 104 del 16.4.1984, pag. 117

(³) G.U. n. C 148 del 16.6.1986, pag. 132

(⁴) G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 238

Venerdì 19 giugno 1987

- A. considerando che il ruolo dell'acquacoltura ha assunto maggiore rilievo a seguito dell'ampliamento della Comunità a dodici membri;
 - B. considerando che per un razionale sviluppo dell'acquacoltura sono necessarie nuove fondamentali conoscenze nei settori della genetica, della fisiologia, della patologia, dell'alimentazione e del comportamento, nonché una loro maggiore integrazione in termini di ecosistemi;
 - C. considerando che il progresso tecnico connesso alle scoperte scientifiche dovrebbe permettere un più ampio ricorso all'acquacoltura, che comprenda la produzione di specie rare nella Comunità;
 - D. considerando che è opportuno incoraggiare al massimo i piccoli produttori nelle zone svantaggiate;
 - E. rilevando l'importanza della ricerca nel campo marino soprattutto per quanto concerne le malattie dei molluschi;
 - F. considerando che l'acquacoltura non si limita esclusivamente alla produzione di pesci, molluschi o crostacei ma riguarda anche le alghe e la loro coltivazione;
 - G. considerando che tutti i problemi connessi all'alimentazione delle specie interessate sono fondamentali per lo sviluppo e la continuità dell'acquacoltura,
-
- 1. ritiene che esista un notevole spazio per lo sviluppo dell'acquacoltura sia nelle regioni settentrionali della Comunità che in quelle mediterranee ed iberiche;
 - 2. sottolinea che l'acquacoltura permette di garantire il regolare approvvigionamento di prodotti vivi e trasformati per i consumatori e contribuisce allo sviluppo delle industrie di trasformazione;
 - 3. ritiene che l'acquacoltura, che comprende la maricoltura, sia spesso più adatta a zone periferiche e marginali della Comunità, nelle quali già esista tradizionalmente un'attività di pesca e/o nelle quali l'agricoltura sia ostacolata da svantaggi naturali;
 - 4. ritiene che occorra sostenere le aziende di acquacoltura, in particolare quelle che offrono un'occupazione in regioni svantaggiate;
 - 5. si compiace del fatto che le aziende di acquacoltura possono figurare nei Programmi integrati per le regioni mediterranee;
 - 6. riconosce tuttavia che lo sviluppo iniziale delle tecniche di allevamento ittico richiede livelli di spesa molto elevati per la ricerca, lo sviluppo e la formazione; chiede pertanto di incrementare le applicazioni, nel campo alimentare, dei programmi destinati allo sviluppo della biotecnologia in Europa;
 - 7. nota che il progetto di sviluppo integrato attuato in Scorzia e coronato da ampio successo ha dimostrato quanto sia importante concedere ai piccoli imprenditori un'assistenza adeguata prevedendo un contributo personale limitato;
 - 8. ritiene che, nelle fasi iniziali, l'aiuto comunitario dovrebbe essere concentrato sulle strutture, la ricerca, la commercializzazione e la centralizzazione di taluni servizi, mentre si dovrebbero escludere dai dispositivi di intervento le specie allevate;
 - 9. insiste affinché si aiutino in particolare i piccoli imprenditori mediante sovvenzioni per investimenti in capitale fisso, accompagnate da prestiti a basso tasso d'interesse, onde permettere loro di disporre di capitale di lavoro nei primi anni di vita di un progetto, quando esso ancora non produce utilità;
 - 10. ritiene che la Commissione, fissando misure finanziarie di aiuto, debba assicurare che le sovvenzioni minime non risultino a un livello così alto da escludere piccoli progetti economicamente vitali; occorre inoltre fissare livelli massimi onde limitare l'aiuto concesso a imprese di grandi dimensioni;

Venerdì 19 giugno 1987

11. afferma che in tale contesto l'impresa di acquacoltura a conduzione familiare apporta un contributo fondamentale in termini di produzione e di occupazione e pertanto dovrebbe usufruire in via prioritaria della concessione di aiuti;
12. riconosce che il successo dei progetti di acquacoltura dipende da forniture regolari di avannotti in buona salute e invita la Commissione ad aiutare le imprese che forniscono riserve di semi di buona qualità, viste le difficoltà particolari di tale operazione;
13. sollecita l'adozione di misure severe nei luoghi in cui si acquistano gli avannotti, onde assicurare che essi non presentino malattie ed evitare il rischio di infezioni delle risorse allevate o che vivono libere nella Comunità;
14. invita gli Stati membri a fornire la consulenza di esperti per incoraggiare gli abitanti locali ad avviare allevamenti ittici e aiutarli al contempo a evitare le insidie che impediscono il conseguimento di buoni risultati; a tale riguardo la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di offrire un certo numero di borse di studio per la formazione di nuovi manager nel settore dell'acquacoltura nelle migliori condizioni esistenti in Europa;
15. è del parere che la Commissione debba esaminare la questione relativa alla proprietà e al controllo delle località adatte all'acquacoltura, al fine di proporre misure che chiarifichino e semplifichino la situazione giuridica e di sopprimere gli ostacoli che attualmente si frappongono a coloro che desiderano dedicarsi all'acquacoltura;
16. raccomanda che ogni ente avente il potere di autorizzare lo sfruttamento o la concessione di acque pubbliche, inclusi i tratti di mare o di costa, al fine di avviare un allevamento ittico, non imponga condizioni troppo vincolanti o riscuota canoni troppo elevati, che costituirebbero un onere eccessivo per i piccoli imprenditori;
17. ritiene che molte località in origine adatte all'acquacoltura siano state rovinate da sviluppi industriali, portuali o di altro genere e invita la Commissione a esaminare con gli Stati membri la possibilità di effettuare un censimento dei migliori siti disponibili per l'acquacoltura per prendere adeguate misure di tutela a tal fine;
18. ritiene che l'attuazione di progetti validi sia ostacolata dal fatto che l'acquacoltura negli Stati membri rientra nel settore di competenza di svariate autorità, i cui interessi possono essere in conflitto; sollecita pertanto gli Stati membri a designare un unico ente nazionale competente per l'acquacoltura, con il quale i futuri itticoltores possano negoziare tutti gli aspetti dei loro progetti;
19. ritiene che gli operatori del settore rischino di vedere le loro aziende andare in rovina a causa dell'inquinamento indirico; chiede pertanto che si modifichi la legislazione al fine di costringere chi inquina a rispettare disposizioni di legge a carattere normativo che non comportino alcun rischio per l'acquacoltura;
20. riconosce tuttavia che le aziende di acquacoltura possono provocare esse stesse inquinamento; chiede quindi alla Commissione di studiare gli effetti inquinanti delle aziende di acquacoltura al fine di determinare norme compatibili con la protezione dell'ambiente e sollecita vivamente l'adozione delle debite precauzioni contro tale eventualità al momento di avviare le imprese e di scegliere i siti; nell'ambito di tale prospettiva sottolinea la necessità di concedere aiuti a investimenti per la bonifica nei comuni dei litorali;
21. ricorda la sua risoluzione del 12 settembre 1986 sulla ricerca nel settore della pesca ed è del parere che occorra incoraggiare la ricerca nei settori dell'adattamento delle specie, della riproduzione, dell'alimentazione, della lotta contro le malattie e l'inquinamento;
22. raccomanda che, per migliorare il coordinamento delle attività scientifiche e tecnologiche su tutti gli aspetti dell'acquacoltura, incluse le tecniche di alimentazione, e per assicurare che i dati risultanti da tale lavoro siano ampiamente diffusi in modo da favorire lo sviluppo dell'acquacoltura in generale, si scelgano due istituzioni non governative di alto livello — una nell'Europa settentrionale e una nell'Europa meridionale — incaricandole di collazionare gli ultimi risultati della ricerca sull'acquacoltura e trasmetterli agli organi consultivi nazionali in tutta la Comunità;
23. invita la Commissione a esaminare il mercato del salmone
 - a) al fine di valutare l'impatto sui prezzi e sulla domanda dell'incremento della produzione di pesce d'allevamento e dell'eventuale incremento delle importazioni dalla Norvegia,

Venerdì 19 giugno 1987

b) per determinare quali misure, se del caso, debbano essere adottate per assicurare la vitalità del mercato e fare in modo che coloro che già operano nel settore dell'allevamento del salmone e i pescatori dediti alla pesca del salmone continuino a godere di un reddito adeguato;

24. ritiene che possa essere migliorato il mercato dei pesci d'allevamento e raccomanda che la Commissione dia il massimo sostegno a misure volte a razionalizzare il trattamento e la commercializzazione del pesce, per esempio inducendo un miglioramento delle confezioni, con scadenze di vendita più lunghe e presentazioni più pregiate, dimostrazioni nei negozi e offerta di confezioni ommaggio;

25. invita la Commissione a esaminare i risultati delle misure adottate dal 1979 per aiutare l'acquacoltura in settori quali la definizione di nuovi progetti, l'estensione di quelli esistenti, la costruzione di scogliere artificiali, ecc., e di elaborare una relazione che valuti il successo di tali misure e indichi la politica da seguire in futuro alla luce dell'esperienza acquisita;

26. raccomanda che la Commissione, al momento di negoziare accordi di pesca con i paesi terzi, non trascuri la possibilità di istituire «joint ventures» per sviluppare l'acquacoltura in luoghi adatti di tali paesi terzi,

27. ritiene che i problemi dell'alimentazione non siano ancora sufficientemente studiati e risolti, per cui invita la Commissione a presentare una relazione con le conclusioni e le proposte adeguate in materia;

28. considera interessante, nel campo delle coltivazioni marine, concedere aiuti alla coltivazione di alghe destinate sia all'alimentazione degli avannotti o dei pesci sia a ottenere materie prime da inserire in altre industrie;

29. ritiene estremamente importante che la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura venga effettuata dalle associazioni dei produttori e chiede alla Commissione il necessario sostegno per lo sviluppo di tale attività;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione e al Consiglio.

—
c) doc. A2-60/87

RISOLUZIONE

sugli aiuti nazionali nel settore della pesca

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Guermeur, a nome della sottocommissione «Pesca», sugli aiuti nazionali e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali del settore della pesca (doc. B2-1385/85),
- visti gli articoli 92, 93 e 100 del Trattato che istituisce la CEE,
- vista la mancanza di armonizzazione tra i sistemi fiscali e sociali degli Stati membri,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-60/87),

- A. considerando che ogni aiuto al di fuori della politica comune della pesca può falsare o minacciare di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni,
- B. considerando che il Trattato CEE prevede la possibilità di accordare aiuti compatibili con il mercato comune a condizione che siano rispettati i principi enunciati nel Trattato e le procedure previste,

Venerdì 19 giugno 1987

- C. considerando che i cambiamenti intervenuti nel settore della pesca nel corso degli ultimi dieci anni hanno reso necessari importanti adattamenti strutturali volti a permettere ai pescatori comunitari di praticare un'attività redditizia in una prospettiva durevole;
 - D. considerando che la politica comune della pesca tenta di rispondere a questa esigenza soprattutto attraverso la regolamentazione della pesca, la politica di conservazione delle risorse, l'organizzazione comune di mercato, la politica strutturale, la politica sociale, gli accordi con i paesi terzi e la politica della ricerca;
 - E. considerando essenziale che, in presenza di una politica comune della pesca, la Commissione gestisca rigorosamente, efficacemente e attivamente le deroghe, previste dagli articoli 92 e 93 del Trattato CEE, al principio di incompatibilità degli aiuti concessi dagli Stati;
 - F. considerando l'opportunità e la necessità di assicurare il massimo di trasparenza nelle procedure di concessione degli aiuti, anche per quanto riguarda i beneficiari;
 - G. considerando l'importanza che riveste nella concessione degli aiuti la collaborazione con le organizzazioni di produttori,
1. prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per aggiornare dettagliatamente la situazione degli aiuti nazionali al settore della pesca;
 2. plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione nel settore della pesca col pubblicare le linee direttive per l'esame degli aiuti nazionali, che costituiscono una guida utile per l'industria della pesca e le permettono di concentrare gli sforzi in vista della realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca;
 3. insiste pertanto affinché tanto i governi degli Stati membri quanto le autorità regionali o locali rispettino nella concessione degli aiuti le linee direttive enunciate dalla Commissione, i principi della politica comune della pesca e gli obblighi sostanziali e formali risultanti dagli articoli 92 e 93 del Trattato CEE;
 4. è consapevole che gli Stati membri hanno in passato spesso fatto ricorso agli aiuti nazionali per porre rimedio a difficoltà congiunturali o strutturali, i cui risultati mostrano tuttavia l'inadeguatezza di tale politica, che è un mero palliativo e si limita a porre rimedio alle conseguenze senza affrontare e risolvere i problemi di fondo;
 5. ritiene che ogni aiuto incompatibile dia ai pescatori vantaggi che li favoriscono indebitamente nei confronti dei loro concorrenti e rischi di perturbare le buone relazioni che si sono stabilite tra i pescatori di vari paesi;
 6. prende atto delle differenze esistenti nella natura e nell'importo degli aiuti accordati dai vari Stati membri ed è consapevole delle difficoltà incontrate dalla Commissione nel verificare direttamente presso gli Stati le misure adottate; chiede pertanto alla Commissione di mettere a punto altri sistemi di verifica;
 7. sottolinea in particolare la difficoltà costituita dal venire a conoscenza degli aiuti regionali e locali, talvolta ignoti agli stessi Stati membri, nonché degli aiuti consistenti in prestiti a tassi e condizioni agevolate;
 8. constata in particolare che le differenze esistenti nei sistemi impositivi in vigore nei vari Stati, nonché la disparità derivante dagli oneri sociali o di altra natura, falsano la concorrenza al pari degli aiuti incompatibili;
 9. è consapevole che soltanto un'armonizzazione a lungo termine delle normative fiscali e sociali potrà gettare le basi di un autentico rispetto della concorrenza;
 10. sottolinea altresì che talune misure infrastrutturali possono fornire vantaggi indiretti ai pescatori, come riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia;
 11. constata tuttavia che, a parte gli aiuti nazionali, la situazione in cui operano i pescatori della Comunità presenta notevolissime differenze;

Venerdì 19 giugno 1987

12. invita la Commissione a presentare un quadro aggiornato delle differenze esistenti tra le normative fiscali e sociali nel settore della pesca — dato che la loro armonizzazione rientra nella realizzazione del mercato interno che i cittadini della Comunità si attendono al massimo per il 1992 — e a intensificare gli sforzi volti ad armonizzare le normative fiscali e sociali nel settore in questione;

13. rileva che, in caso di aiuti illegali, le procedure richiedono tempi necessariamente lunghi e che in queste condizioni esiste il pericolo che la decisione della Commissione con la quale si chiede la soppressione di un aiuto abbia un valore soltanto teorico, senza ripercussioni economiche reali; plaude alle azioni intraprese finora dalla Commissione per accelerare l'esame delle procedure e imporre una certa disciplina agli Stati membri;

14. invita a tal fine la Commissione a intensificare i propri sforzi in questa direzione per ottenerne dagli Stati il rimborso degli aiuti indebitamente versati, al fine di scoraggiare l'ulteriore concessione di aiuti incompatibili;

15. ritiene che il controllo degli aiuti da parte della Commissione debba essere rafforzato, tenuto conto in particolare dell'ampliamento della Comunità; ricorda di essere stato il promotore dell'istituzione del servizio ispettivo comunitario e di avere sostenuto il rafforzamento dei servizi della DG XIV;

16. chiede alla Commissione di intensificare la sorveglianza sugli aiuti nazionali e di informarlo con regolarità sull'andamento delle sue attività in questo settore;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

8. Recipienti semplici a pressione

- Proposta di direttiva (COM(86) 112 def.): approvata
- doc. A2-81/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 del Trattato CEE (doc. C2-11/86),
- vista la sua risoluzione dell'8 aprile 1987 sull'armonizzazione tecnica e la normalizzazione nella Comunità europea ⁽²⁾,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-81/87),
- visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

⁽¹⁾ G.U. n. C 89 del 15.4.1986, pag. 2

⁽²⁾ cfr. Processo verbale della seduta in tale data.

Venerdì 19 giugno 1987

1. ribadisce la sua posizione secondo cui le direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione e tendenti a una soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali nella Comunità dovrebbero limitarsi a stabilire le esigenze fondamentali con riferimento alla sicurezza e alla salute, mentre l'elaborazione delle norme tecniche particolari dovrebbe essere demandata agli organismi comunitari di normalizzazione;
2. rileva che la Commissione si è espressamente impegnata ad arrecare modifiche intese a semplificare la proposta di direttiva con riferimento alle disposizioni in materia di test e di procedure di certificazione relative a talune categorie di recipienti a pressione;
3. ritiene comunque che la proposta di direttiva conterrà ancora troppi dettagli tecnici anche una volta attuati detti interventi semplificativi; ha preso conoscenza della dichiarazione della Commissione secondo cui la proposta non deve essere considerata come rappresentativa nell'ambito della «nuova strategia»; pertanto approva la proposta della Commissione, ma solo a condizione che essa non venga concepita quale documento rappresentativo nell'ambito della nuova strategia dell'armonizzazione tecnica e normalizzazione, quale è stata definita dal Consiglio nella sua risoluzione del 7 maggio 1985;
4. chiede pertanto alla Commissione di non inserire dati tecnici particolareggiati nelle future proposte basate sulla «nuova strategia», conformemente a quanto prospettato dal Parlamento;
5. sottolinea che la procedura di cooperazione prevista dall'Atto europeo può funzionare adeguatamente solo qualora venga applicata in uno spirito di cooperazione tra le istituzioni della Comunità, il che presuppone che vengano rispettati anche il ruolo e il punto di vista del Parlamento;
6. approva, pur con queste riserve, la proposta di direttiva;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la risoluzione a essa attinente, quali parere del Parlamento medesimo.

9. Veicoli a motore e loro rimorchi

- Proposta di direttiva I (COM(87) 26 def.): approvata
- Proposta di direttiva II (COM(87) 109 def.): approvata
- doc. A2-84/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

- I. una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
- II. una direttiva che adeguia al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Il Parlamento europeo,

- viste le due proposte della Commissione al Consiglio (COM(87) 26 def. e COM(87) 109 def.),
- consultato dal Consiglio (docc. C2-216/86 e C2-50/87),

Venerdì 19 giugno 1987

- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-84/87),
- visti i risultati delle votazioni sulle proposte della Commissione,

1. rileva che la massa di informazioni richieste dalle autorità competenti in materia di omologazione degli autoveicoli nei vari Stati membri varia notevolmente da uno Stato all'altro e che taluni organismi competenti richiedono una grande quantità di informazioni non strettamente necessarie;

2. ritiene che la reciproca fiducia tra gli Stati membri e il reciproco riconoscimento delle procedure nazionali in materia di omologazione costituiscano il mezzo migliore per realizzare un mercato interno più completo in questo settore;

3. sostiene, pertanto, che il certificato di omologazione appropriato debba normalmente costituire il solo documento che deve essere fatto circolare fra gli Stati membri;

4. ritiene, tuttavia, che qualora siano richieste informazioni supplementari, ciò debba essere strettamente circoscritto al fine specifico e debba, possibilmente, seguire un modello semplificato e standardizzato

5. appoggia, quindi, le proposte avanzate dalla Commissione nella prima proposta e intese a ridurre le attuali formalità burocratiche e l'inutile massa di carta, ma fa altresì notare che la Commissione ha già allo studio un determinato numero di misure complementari, per cui ritiene necessario che queste ultime gli siano sottoposte il più presto possibile;

6. constata che le direttive relative ai veicoli a motore devono costantemente essere adeguate al progresso tecnico e ritiene che le procedure per realizzare tali adeguamenti a livello comunitario debbano essere efficienti e rapide;

7. condivide le proposte della Commissione di trasformare l'attuale Comitato degli esperti degli Stati membri in un Comitato consultivo senza la prassi di votazioni formali, pur insistendo sul fatto che l'attuale Comitato debba riunirsi più frequentemente di quanto non sia avvenuto in passato e che il Parlamento europeo sia esaurientemente informato sull'operato di detto Comitato e di tutti i problemi politici che possano insorgere;

8. ribadisce le sue ripetute richieste concernenti una completa omologazione a livello comunitario per i veicoli a motore, possibilmente su base vincolante invece che facoltativa;

9. ricorda che da molti anni l'approvazione delle ultime tre direttive necessarie per l'omologazione a livello europeo è bloccata, in parte a causa di un mancato accordo sulle condizioni di accesso sul mercato comunitario dei veicoli provenienti dai paesi terzi e in parte a causa di un ingiustificato protezionismo ispirato a gretti interessi nazionali;

10. fa rilevare che l'ormai desueto protezionismo nazionale di taluni paesi suscita aspro disappunto nei consumatori e in taluni produttori lungimiranti e ritiene, quindi, che la risoluzione del problema «del paese terzo» rimuoverà l'ultimo autentico ostacolo a un'omologazione a livello comunitario, auspicando che ciò possa avvenire quanto prima possibile;

11. si compiace del fatto che si sia giunti infine a definire a livello comunitario i veicoli fuoristrada, ma ritiene che sia stato superfluo ricorrere a una direttiva specifica, in quanto ciò poteva essere risolto dalla Commissione con il parere del Comitato degli esperti degli Stati membri;

12. approva, ciononostante le proposte della Commissione contemplate nel COM(87) 109 def.;

13. rileva che quando l'Atto unico europeo entrerà in vigore, la base giuridica delle proposte sarà costituita dell'articolo 100 A;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, in quanto parere del Parlamento, le proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

Venerdì 19 giugno 1987

10. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore

— Proposta di direttiva (COM(86) 261 def.)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas dai motori dei veicoli a motore (limitazione delle emissioni di particelle dei motori diesel)

Preambolo immutato

considerando che già il primo programma di azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, raccomanda agli Stati membri di tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che già il primo programma di azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, raccomanda agli Stati membri di tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore; che la presente direttiva rappresenta perciò un ulteriore contributo in vista del raggiungimento di tale obiettivo;

Resto dei considerando immutati

Articolo 1 immutato

Articolo 2

1. A decorrere dal 1º aprile 1987 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni prodotte dal motore:

Articolo 2

1. A decorrere dal 1º ottobre 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni prodotte dal motore:

Resto del paragrafo 1 immutato

2. A decorrere dal 1º ottobre 1988, per i tipi di veicoli con motore ad accensione spontanea di cilindrata superiore a 2 000 cm³, e

2. A decorrere dal 1º ottobre 1990 per i tipi di veicoli con motore ad accensione spontanea

a decorrere dal 1º ottobre 1991 per i tipi di veicoli con motore ad accensione spontanea di cilindrata inferiore o pari a 2 000 cm³ e

dal 1º ottobre 1994 per i tipi di cilindrata inferiore o pari a 2 000 cm³ con un motore ad accensione spontanea e ad iniezione diretta,

gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE,
- rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore,

gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE,
- rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore,

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

le cui emissioni non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1º ottobre 1989, per i veicoli con motore ad accensione spontanea di cilindrata *superiore a 2 000 cm³*,

a decorre dal 1º ottobre 1993 per i veicoli con motore ad accensione spontanea di cilindrata inferiore o pari a 2 000 cm³ e

a decorrere dal 1º ottobre 1996 per i veicoli a motore di cilindrata inferiore o pari a 2 000 cm³ con un motore ad accensione spontanea e a iniezione diretta,

gli Stati membri possono vietare la prima immissione in circolazione di tali veicoli a motore, le cui emissioni non sono conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

le cui emissioni non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorre dal 1º ottobre 1991 per i veicoli con motore ad accensione spontanea

gli Stati membri possono vietare la prima immissione in circolazione di tali veicoli a motore, le cui emissioni non sono conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE modificata dalla presente direttiva.

3 bis. Su richiesta a dietro presentazione delle relative prove da parte del produttore di veicoli a motore, gli Stati membri possono consentire, in via eccezionale, di non ottemperare, per un periodo limitato e relativamente a un tipo di veicolo ben specificato e già in commercio, alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle misure previste nonché alle loro motivazioni. Gli Stati membri non possono vietare la circolazione a veicoli a motore i cui valori limite di emissione sono inferiori a quelli fissati negli allegati alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º aprile 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º aprile 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4 immutato

ALLEGATO

Modifiche degli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dal documento 4011/86

ALLEGATO

Modifiche degli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dal documento 4011/86

ALLEGATO I

Punti da 1 a 5.2.1.1.3. immutati

Al punto 5.2.1.1.4. leggere:

ALLEGATO I

Al punto 5.2.1.1.4. leggere:

Frase introduttiva e prime quattro colonne immutate

Massa di particelle (1)

Massa di particelle (1)

L₄
(g per prova)

L₄
(g per prova)

1,3

1.10.1988: 1,1
1.10.1993: 0,8

(1) Per i veicoli con motore ad accensione spontanea

(1) Per i veicoli con motore ad accensione spontanea

Venerdì 19 giugno 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Resto del punto immutato

Punti da 5.2.1.1.4.1. a 7.1. immutati

Al punto 7.1.1.1., sostituire la tabella con la tabella
seguente:Al punto 7.1.1.1., sostituire la tabella con la tabella
seguente:

Prime quattro colonne immutate

Massa di particelle (¹)

Massa di particelle (¹)

L₄
(g per prova)L₄
(g per prova)
1.10.1988: 1,3
1.10.1993: 1,0

1.7

Resto immutato

(¹) Per veicoli con motore ad accensione spontanea.

(¹) Per veicoli con motore ad accensione spontanea.

— Proposta di direttiva (COM(86) 273 def.): approvata

— doc. A2-88/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio a

- I. una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas prodotti dai motori dei veicoli a motore (limitazione delle emissioni di particelle dei motori diesel)
- II. una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori diesel destinati alla propulsione di veicoli

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione al Consiglio (¹) (²),
- consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 100 del Trattato CEE (doc. C2-63/86),
- viste la direttiva del Consiglio 70/220/CEE del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (³), le modifiche di direttiva finora emesse nonché le altre direttive con cui vengono regolate l'omologazione e i gas prodotti dai veicoli a motore (⁴),

(¹) G.U. n. C 174 del 12.7.1986, pag. 3

(²) G.U. n. C 193 del 31.7.1986, pag. 3

(³) G.U. n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1

(⁴) cfr. Allegato al doc. A2-88/87

Venerdì 19 giugno 1987

- visto l'impegno assunto dalla Commissione il 27 giugno 1985 di presentare una proposta sulla limitazione delle emissioni di particelle dei motori diesel,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per i trasporti (doc. A2-88/87),
 - visto l'esito delle votazioni sulle proposte della Commissione,
- A. visti i problemi ambientali sempre più allarmanti relativi all'inquinamento atmosferico in quasi tutte le regioni della Comunità,
- B. visto il forte aumento negli ultimi anni di omologazioni di veicoli a motore diesel, con conseguente aumento delle emissioni,
- C. visti gli effetti nocivi per la salute, in particolare per gli organi respiratori, delle emissioni gassose dei veicoli a motore e delle emissioni di particelle,
- D. visto il sospetto che le emissioni di particelle dei motori dei veicoli a motore diesel possono essere cancerogene,
- E. visto il fatto che non esiste attualmente in alcuno Stato europeo una normativa che regoli le emissioni di particelle,
- F. visto il generale peggioramento della qualità del carburante per i motori diesel dovuto a un mutato comportamento dei consumatori,

1. accoglie favorevolmente le proposte della Commissione di includere i veicoli con motore diesel delle normative degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori dei veicoli a motore nonché di limitare le emissioni di particelle;
2. approva la proposta della Commissione sulla limitazione delle emissioni gassose dagli autocarri;
3. ritiene insufficienti le proposte della Commissione sulle limitazioni delle emissioni di particelle e, di conseguenza, propone che vi siano apportate delle modifiche;
4. deplora il fatto che non sia stata presentata nessuna proposta relativa alla limitazione delle emissioni di particelle degli autocarri e degli autobus benché gli autocarri siano responsabili di tali emissioni per circa il 75%;
5. invita quindi la Commissione a presentare immediatamente una proposta relativa alla limitazione delle emissioni di particelle degli autocarri;
6. propone di fissare come segue i valori limite per le emissioni di particelle degli autoveicoli:
 - dal 1º ottobre 1988:
1,1 g/prova per l'omologazione del tipo
1,3 g/prova per la conformità di serie
 - dal 1º ottobre 1993:
0,8 g/prova per l'omologazione del tipo
1,0 g/prova per la conformità di serie
7. invita la Commissione e il Consiglio a modificare ulteriormente la direttiva — modificata nel corso della sessione del Consiglio del 24 e 25 marzo 1987 — concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (75/716/CEE) in modo che il valore inferiore venga portato allo 0,1% in peso;
8. invita la Commissione a presentare immediatamente una proposta di direttiva sulla qualità del gasolio per motori diesel venduta nella specificazione di servizio per il consumatore finale basata sui valori del combustibile di riferimento CEC RF-03-A-80 definito nell'allegato IV alla proposta di direttiva COM(86) 273 def.; ritiene particolarmente importanti l'immediata riduzione del tenore di zolfo allo 0,2% in peso e alla fissazione del numero di cetano ad almeno 51;

Venerdì 19 giugno 1987

9. esorta la Commissione a proporre quanto prima una comune procedura europea per il controllo delle emissioni di particelle, possibilmente d'intesa con altri paesi europei a livello di Commissione economica per l'Europa;
10. considera assolutamente necessario che tutti i motori diesel finora non inclusi vengano riuniti al più presto in una direttiva quadro che disciplini in maniera uniforme le emissioni di sostanze inquinanti relativamente a gasolio per navi, veicoli su rotaie, macchine per costruzioni, impianti fissi e trattori;
11. ritiene urgentemente necessario, ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, raggruppare e semplificare le direttive relative all'emissione dei motori di veicoli a motore che nel frattempo si sono accumulate e coesistono una accanto all'altra;
12. deploра nuovamente che la Commissione e il Consiglio nell'accordo di compromesso a suo tempo concluso sulla limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti prodotte dai veicoli a motore a benzina non abbiano ripreso la proposta del Parlamento europeo, attuabile sul piano tecnico e più logica dal punto di vista della sistematica, con riflessi negativi anche per la proposta di direttiva COM(86) 261 def. presentata;
13. invita la Commissione a far propri gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo conformemente all'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE e di presentare al Consiglio una proposta modificata in tal senso;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quali parere del Parlamento, il testo delle proposte della Commissione nella versione modificata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

11. Tenore di piombo nella benzina

- Proposta di direttiva (COM(87) 33 def.): approvata
- doc. A2-89/87

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/210/CEE riguardante il raccorciamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-21/87),
- viste le sue precedenti risoluzioni sul tenore di piombo nella benzina ⁽²⁾,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale della commissione per i trasporti e della commissione per l'energia la ricerca e la tecnologia (doc. A2-89/87),
- visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

⁽¹⁾ G.U. n. C 90 del 4.4.1987, pag. 3

⁽²⁾ G.U. n. C 184 del 11.7.1983, pag. 131 e G.U. n. C 12 del 14.1.1985, pag. 44

Venerdì 19 giugno 1987

- A. consapevole del desiderio, espresso in particolare da uno Stato membro, di accelerare l'introduzione della benzina senza piombo al fine di proteggere la sua popolazione dalle emissioni di piombo dei veicoli a motore,
 - B. riconoscendo gli elevati costi di distribuzione nel periodo di introduzione della benzina senza piombo,
 - C. consapevole anche del ruolo che possono avere i limiti di velocità nel ridurre le emissioni nocive dei veicoli,
 - D. notando che le norme comunitarie in materia di emissioni di piombo e di altre emissioni dei veicoli a motore continuano a rimanere al di sotto di quelle di paesi terzi la cui industria è concorrente di quella comunitaria,
 - E. prendendo atto che la Commissione intende presentare ulteriori proposte per prevenire negativi effetti economici a lungo termine e disparità del livello di protezione ambientale,
 - F. consapevole che il Consiglio non ha ancora adottato la proposta relativa alle emissioni inquinanti dei gas di scarico dei veicoli a motore per la riluttanza di uno degli Stati membri,
 - G. consapevole dell'opportunità che l'Anno europeo dell'ambiente offre agli Stati membri di fornire notizie e di organizzare campagne d'informazione sui vantaggi dell'uso della benzina senza piombo,
-
- 1. approva la proposta della Commissione;
 - 2. prende atto che la Commissione intende presentare ulteriori proposte;
 - 3. fa rilevare che l'accelerazione dell'introduzione della benzina senza piombo influenzerebbe il turismo nelle regioni periferiche e più sperdute della Comunità e si augura che la Commissione abbia esaminato il problema nell'ottica della creazione di una rete di stazioni di servizio in grado di assicurare un regolare rifornimento di benzina senza piombo specialmente nei paesi di transito, nei cui confronti essa userà eventualmente tutte le sue capacità negoziali;
 - 4. ribadisce che gli incentivi fiscali per il consumatore costituiscono il mezzo più redditizio per garantire una rapida transizione verso l'uso diffuso della benzina senza piombo e invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a introdurre tali misure;
 - 5. invita la Commissione a esaminare il problema che sarebbe costituito dall'impiego di pompe «a erogazione mista» che forniscono benzina senza piombo accanto a benzina con piombo nonché il trasporto di entrambi i tipi di benzina nella stessa cisterna;
 - 6. si aspetta che la Commissione nel presentare future proposte sull'argomento affronti le questioni sollevate nella presente risoluzione;
 - 7. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quali parere del Parlamento, e ai governi degli Stati membri, per conoscenza, il testo della proposta della Commissione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

Venerdì 19 giugno 1987

12. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordo**— Proposta della Commissione (COM(86) 328 def.)**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Modifica della proposta di regolamento (CEE) n. 2821/71 del 20 dicembre 1971 del Consiglio, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate.****1. Aggiungere i seguenti considerando quinto e sesto (nuovi):**

Considerando che gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate tra compagnie aeree relative *all'acquisto*, la gestione o l'utilizzazione in comune di sistemi informatici d'esposizione degli orari, di prenotazione dei posti e di emissione dei titoli di trasporto possono anche avere degli effetti benefici ed essere esentati dal divieto a determinate condizioni; che tali condizioni devono in particolare garantire che gli accordi non contengano alcuna discriminazione nei confronti di una qualsiasi delle compagnie aeree che utilizzano o desiderano utilizzare i sistemi informatici in questione e che essi sono stati conclusi su una base commerciale normale;

1. Aggiungere i seguenti considerando quinto e sesto (nuovi):

Considerando che gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate tra compagnie aeree relative **al coordinamento dei piani di volo, ai tempi concessi agli aerei per le operazioni di atterraggio e di decollo (slot-allocation)** nonché l'acquisto, la gestione o l'utilizzazione in comune di sistemi informatici d'esposizione degli orari, di prenotazione dei posti e di emissione dei titoli di trasporto possono anche avere degli effetti benefici ed essere esentati dal divieto a determinate condizioni; che tali condizioni devono in particolare garantire che gli accordi non contengano alcuna discriminazione nei confronti di una qualsiasi delle compagnie aeree che utilizzano o desiderano utilizzare i sistemi informatici in questione e che essi sono stati conclusi su una base commerciale normale;

(sesto considerando immutato)

2. Completare il paragrafo 1 dell'articolo 1 con quanto segue:

«c bis) il coordinamento dei piani di volo e i tempi concessi agli aerei per le operazioni di atterraggio e di decollo (slot-allocation);

(Lettera da d) a g) immutate)

— doc. A2-73/87**RISOLUZIONE**

a conclusione della consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2821/71, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(86) 328 def.),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE (doc. C2-85/86),
- vista la relazione della commissione per i trasporti e visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-73/87),
- visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,

Venerdì 19 giugno 1987

- A. richiamandosi alla sua risoluzione del 17 ottobre 1980 sul Primo Memorandum della Commissione relativo ai contributi delle Comunità europee allo sviluppo dei servizi dei trasporti aerei (¹),
- B. richiamandosi anche, e in modo più specifico alla sua risoluzione del 10 settembre 1985 sul Secondo Memorandum della Commissione concernente l'aviazione civile (²),
- C. considerando che, nel settore dell'aviazione civile europea, è necessario compiere sollecitamente ulteriori progressi a beneficio di chi viaggia nella Comunità e in vista del completamento del mercato interno,
1. accoglie con soddisfazione le sentenze della Corte di giustizia della CE che hanno confermato che le norme in materia di concorrenza figuranti agli articoli da 85 a 90 del Trattato CEE si applicano anche ai trasporti aerei (³);
2. condanna l'incapacità del Consiglio di pervenire a una decisione per quanto riguarda una politica coerente dei trasporti aerei, per esempio, nel modo indicato dalla succitata risoluzione del 10 settembre 1985 e dalla relazione Klinkenborg (doc. A2-86/85) sul Secondo Memorandum della Commissione; fa appello con urgenza al Consiglio affinché pervenga a breve termine a una decisione in materia;
3. deplora che in sede di modifica della proposta della Commissione concernente un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a talune categorie di accordi, di decisioni di pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei la Commissione non abbia ritenuto opportuno prendere in considerazione gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo il 10 settembre 1985;
4. ritiene che nel mercato dei trasporti aerei civili si debba tendere a un grado di concorrenza che corrisponda alla realtà comunitaria;
5. ribadisce il suo parere (⁴) che, per talune forme tradizionali di cooperazione tra compagnie aeree, dovrebbero essere concesse per lo meno per un periodo limitato delle esenzioni per categoria dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, fissando, nel regolamento derogatorio, delle condizioni di minima affinché sia garantito un grado di concorrenza conforme ai principi del Trattato;
6. approva pertanto — fatte salve le modifiche votate dal Parlamento — la proposta della Commissione per un regolamento con validità triennale;
7. constata che gli accordi di cooperazione o pratiche concordate, così come la Commissione li ha definiti nel quadro della sua proposta di modifica del regolamento 2821/71 (al quinto e al sesto considerando e alle lettere da a) e g) dell'articolo 1 vertenti sugli aspetti tecnici dei trasporti aerei) soddisfano l'esigenza posta all'articolo 85, paragrafo 3, di un contributo tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;
8. chiede tuttavia alla Commissione di adoperarsi affinché non si verifichino nuove anomalie per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi e la fissazione dei prezzi;
9. reputa giustificato che vengano previste adeguate condizioni concrete in relazione ai prezzi ridotti e super-ridotti, nel senso che
- a) ciò non deve incidere negativamente sulla sicurezza,
- b) possono essere modificati i contratti di trasporto originari, in determinate circostanze ben definite, e più specificamente in quei casi in cui non è possibile pretendere da una delle due parti che tenga fede al patto originario; in questi casi possono anche essere addebitati i connessi costi supplementari effettivamente sostenuti;

(¹) G.U. n. C 291 del 10.11.1980, pag. 65

(²) G.U. n. C 262 del 14.10.1985, pag. 44

(³) Cfr. tra l'altro, le sentenze della Corte nelle cause:

- marittimi francesi 167/73,
- Commissione contro Belgio 156/77,
- «Nouvelles Frontières» 209—213/84.

(⁴) Cfr. risoluzione del 10 settembre 1985, G.U. n. C 262 del 14.10.1985, pag. 48

Venerdì 19 giugno 1987

10. ritiene che si debba tendere con assiduo impegno a una cooperazione tecnica tra gli Stati membri nel settore del controllo del traffico aereo, con l'obiettivo di non far gravare sui trasporti aerei eccessivi costi per infrastrutture;
 11. sottolinea che, in particolare, la regolamentazione dell'accesso agli aeroporti nelle ore di punta non deve indurre nuove limitazioni della concorrenza e chiede alla Commissione di esercitare un'attenta vigilanza in proposito;
 12. invita la Commissione a seguire con attenzione gli effetti dell'applicazione ai mercati dei trasporti aerei delle norme sulla concorrenza del Trattato, a riferire al Parlamento tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto e, se necessario, a presentare nuove proposte;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la risoluzione attinente a quest'ultima al Consiglio e alla Commissione, quali parere del Parlamento.
-

Venerdì 19 giugno 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 19 giugno 1987

ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRAL AGESTA, BARRETT, BATTERSBY, BAYONA AZNAR, BEAZLEY C. BEAZLEY P. BENCOMO MENDOZA, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BRITO APOLÓNIA, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CANTARERO DEL CASTILLO, CASINI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COSTE-FLORET, CRAWLEY, CRESPO, CROUX, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE PASQUALE, DE WINTER, DEPREZ, DIDÒ, DIMITRIADIS, DUARTE CENDÁN, DURÁN CORSANEGO, EBEL, ELLES J., EPHREMIDIS, ERCINI, ESTGEN, ESTRELLA PEDROLA, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FALCONER, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUIMÓN UGARTECHEA, HABSBURG, HÄNSCH, HÄRLIN, HAHN, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, GARCÍA ARIAS, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFFMANN K.-H., HOON, HUCKFIELD, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JANSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, IPPOLITO, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, LUIS PAZ, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONFORTE ARREGUI, MORONI, MUSSO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEARCE, PEGADO LIZ, PENDERS, PEREIRA V., PERINAT ELIO, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, VAN HEMELDONCK, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, QUIN, RABBETHGE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSA, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SÁNCHEZ-CUENCA M., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TRIPODI, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULRUGHHS, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WURTZ, ZAHORKA.

Venerdì 19 giugno 1987

ALLEGATO I**Dichiarazioni scritte**
(Articolo 49 del regolamento)

Doc. n.	Autore	Firme
B 2-136/87	on. Elliot	27
B 2-259/87	on. Pordea	2
B 2-260/87	on. Stavrou	71
B 2-290/87	on. Lienemann e altri 26 deputati	41
B 2-318/87	on. Donnez e on. Baur	41
B 2-410/87	on. Fitzgerald, Larive, Van Hemeldonck, Maij-Weggen, Sir Jack Stewart-Clark, Squarcialupi e altri	97
B 2-470/87	on. Pordea	1
B 2-485/87	on. Pranchère	1
B 2-492/87	on. Pordea	1
B 2-574/87	on. von Blottnitz e altri 47 deputati	48
B 2-587/87	on. Münch, on. Fontaine e altri 58 deputati	61

Venerdì 19 giugno 1987

ALLEGATO II**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. A 2-60/87

(+)

ALBER, BATTERSBY, BAYONA AZNAR, BEAZLEY P., BEUMER, BOMBARD, BONACCINI, BORGO, BOUTOS, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, VON BISMARCK, CROUX, DUARTE CENDÁN, DURÁN CORSANEGO, ESTRELLA PEDROLA, EWING, FAJARDIE, FLANAGAN, FRÜH, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GATTI, GAZIS, GUERMEUR, HABSBURG, HERMAN, HUTTON, KILLILEA, LALOR, LE ROUX, LEMMER, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MARQUES MENDES, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MUSSO, NIELSEN T., O'HAGAN, PEGADO LIZ, POETSCHKI, PONS GRAU, PRAG, PROUT, QUIN, Raftery, ROBERTS, ROSSI T., SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMID BAUER, SCHMIT, SCRIVENER, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, TURNER, TZOUNIS, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOZ, VEIL, VITTINGHOFF, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU.

(-)

FICH.

Risoluzione di cui al doc. A 2-88/87

(+)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, BAYONA AZNAR, BOMBARD, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, COLOM I NAVAL, DUARTE CENDÁN, EWING, EYRAUD, GARCÍA ARIAS, VAN DER LEK, LINKOHR, LOO, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, OLIVA GARCÍA, POETSCHKI, PONS GRAU, ROELANTS DU VIVIER, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMID BAUER, SCHÖN, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SQUARCIALUPI, TZOUNIS, VAYSSADE, VIEHOFF, VITTINGHOFF, WEBER, VON WOGAU.

(O)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, BATTERSBY, BEAZLEY P., CANTARERO DEL CASTILLO, CATHERWOOD, DURÁN CORSANEGO, GARCIA, KILBY, LLORCA VILAPLANA, PROUT, ROBERTS, SELIGMAN, SHERLOCK, TUCKMAN, TURNER, WELSH.